

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XIV Camera e 1 ^a e 11 ^a Senato) .	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 10 ^a Senato)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (V e XI)	»	135
COMMISSIONI RIUNITE (V e XII)	»	144
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	145
DIFESA (IV)	»	160
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	161
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	162
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	173
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	200
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	209
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	219

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI); Misto-PSI-PLI.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	225
AGRICOLTURA (XIII)	»	231
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	232
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	255
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	256
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	277
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	278
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	»	280
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	281
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	282

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PLENARIA:	
Verifica dei poteri nella IX Circoscrizione (Friuli-Venezia Giulia)	3
Verifica dei poteri nella XI Circoscrizione (Emilia-Romagna)	4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 27 marzo 2014.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.35 alle 9.45.

GIUNTA PLENARIA

Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 9.45.

Verifica dei poteri nella IX Circoscrizione (Friuli-Venezia Giulia).

Adriana GALGANO (SCpI), *relatore*, riferendo sulla verifica dei poteri nella IX Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, illustra i dati relativi alla Circoscrizione.

Osserva che è stato presentato in data 20 marzo 2013 un ricorso, che fa seguito a un esposto inviato all'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione e da questa trasmesso alla Camera, da parte di Manuela Di Centa, candidata prima dei non eletti della lista Il Popolo della Libertà nella circoscrizione

Friuli-Venezia Giulia. Il ricorso – che di fatto investe più Circoscrizioni elettorali – verte, in particolare, sull'interpretazione e sull'applicazione dei criteri per la compensazione dei seggi fra le coalizioni e le liste eccedentarie nel numero dei seggi assegnati e le coalizioni e le liste deficitarie nel numero dei seggi assegnati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numeri 8) e 9) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Tale ricorso, unitamente ad altri ricorsi vertenti su analoga materia, sarà oggetto di valutazione da parte della Giunta in sede di esame della relazione nazionale.

Evidenzia che, in conformità ai risultati delle verifiche compiute e non sussistendo contestazioni o ricorsi pendenti relativi né alla convalida dei deputati proclamati, né, per il profilo esaminato, alle operazioni elettorali, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, la ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, le posizioni di tutti i deputati proclamati nella Circoscri-

zione saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale – con l'esclusione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta – e rimangono pertanto subordinate all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.

In conclusione, in assenza di ricorsi esclusivamente riferibili alla IX Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, propone alla Giunta di sospendere, fino all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni su base nazionale, l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite dalle liste nella Circoscrizione, come riportate nel prospetto allegato alla presente relazione, nonché la formulazione della proposta all'Assemblea di convalida dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione.

La Giunta concorda.

Verifica dei poteri nella XI Circoscrizione (Emilia-Romagna).

Guglielmo VACCARO (PD), *relatore*, riferendo sulla verifica dei poteri nella XI Circoscrizione Emilia-Romagna, illustra i dati relativi alla Circoscrizione, evidenziando che, in conformità ai risultati delle verifiche compiute e non sussistendo contestazioni o ricorsi pendenti relativi né alla convalida dei deputati proclamati, né, per il profilo esaminato, alle operazioni elet-

torali, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, la ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, le posizioni di tutti i deputati proclamati nella Circoscrizione saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale – con l'esclusione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta – e rimangono pertanto subordinate all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.

In conclusione, in assenza di ricorsi esclusivamente riferibili alla XI Circoscrizione Emilia-Romagna, propone alla Giunta di sospendere, fino all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni su base nazionale, l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite dalle liste nella Circoscrizione, come riportate nel prospetto allegato alla presente relazione, nonché la formulazione della proposta all'Assemblea di convalida dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 10.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati
e 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione)
e 11^a (Lavoro, previdenza sociale) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Incontro con una delegazione della Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (FEMM) del Parlamento europeo

5

INCONTRI CON DELEGAZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Giovedì 27 marzo 2014.

**Incontro con una delegazione della Commissione per
i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere
(FEMM) del Parlamento europeo.**

L'incontro informale si è svolto dalle
13.45 alle 15.10.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati e 10^a (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi, sulle linee programmatiche del suo dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*)

6

AUDIZIONI

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Interviene il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi.

La seduta comincia alle 13.40.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei depu-

tati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Federica GUIDI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il deputato Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che i colleghi del Senato si devono allontanare per l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea.

Rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche C. 2162 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati</i>)	18

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE, indi del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 14.

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

C. 2162 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 marzo scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che sono state presentate circa 620 proposte emendative (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili

le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa Legislatura.

In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli ar-

articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter* del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardati le droghe, ha evidenziato come « ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso », determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». « Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge ».

Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è

stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali ». Da ultimo il Presidente della Repubblica, in una missiva del 27 dicembre scorso, inviata sempre ai Presidenti delle Camere, ha riproposto la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.

Inoltre la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella Legislatura in corso, ha affermato che: « *a*) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; *b*) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge ».

In tale contesto, rileva come le Presidenze siano pertanto chiamate ad applicare rigorosamente le suddette disposi-

zioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Con riferimento al contenuto proprio del provvedimento in esame, esso, in estrema sintesi, oltre a recare disposizioni tributarie in materia di TARI e TASI e di contabilizzazione delle entrate IMU, interviene sulla disciplina dei rapporti finanziari tra Stato e enti locali, sui vincoli finanziari relativi alla contrattazione collettiva del pubblico impiego, sulla situazione finanziaria di Roma Capitale, su alcuni aspetti della normativa del patto di stabilità interno, sul finanziamento di servizi ferroviari regionali, nonché sull'affidamento dei servizi di pulizia nelle scuole e sull'affidamento di lavori di edilizia scolastica.

In particolare, l'articolo 1 reca modifiche alla disciplina sostanziale della TASI e della TARI ed alla relativa normativa per il versamento e la riscossione, nonché in materia di contributi statali ai comuni.

L'articolo 2 modifica norme della legge di stabilità 2014 concernenti il regime IVA dei servizi di pubblicità *on line*, la definizione agevolata di somme iscritte a ruolo, la dismissione di partecipazioni azionarie della PA, nonché, ancora, il regime della TARI e della TASI.

L'articolo 3 modifica la disciplina sulle procedure di riequilibrio finanziario degli enti locali.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina relativa ai vincoli finanziari della contrattazione collettiva integrativa.

L'articolo 5 modifica i limiti posti all'accensione di nuovi mutui da parte dei comuni.

L'articolo 6 interviene sulla contabilizzazione in bilancio delle entrate IMU, mentre l'articolo 7 prevede norme per la verifica delle entrate IMU.

Gli articoli da 8 a 10 incidono sui meccanismi di regolazione finanziaria tra Stato e comuni: in particolare l'articolo 8 prevede un anticipo delle risorse del Fondo di solidarietà comunale in favore dei comuni delle regioni Sicilia e Sardegna, l'articolo 9 rende permanenti alcune riduzioni del contributo ordinario agli enti

locali, mentre l'articolo 10 modifica le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio per le province.

L'articolo 11 modifica la disciplina della relazione di fine mandato cui sono tenuti gli amministratori comunali e provinciali.

L'articolo 12 disciplina le modalità di erogazione del contributo straordinario previsto nel caso di fusioni di comuni.

L'articolo 13 interviene sulle modalità di erogazione delle risorse del Fondo di sviluppo delle isole minori per il Comune di Lampedusa.

L'articolo 14 interviene sulle modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale.

L'articolo 15 modifica le regole per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle province di nuova istituzione.

L'articolo 16 interviene sulla situazione finanziaria del Roma Capitale, prevedendo un piano per il riequilibrio strutturale, nonché incidendo sui rapporti finanziari tra Roma Capitale e la gestione commissariale.

L'articolo 17 regola il pagamento a Trenitalia di somme per lo svolgimento del servizio ferroviario nella Regione Valle d'Aosta, nonché prevede il blocco delle azioni esecutive in relazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale in Campania.

L'articolo 18 limita l'applicazione di taluni sanzioni previste dalla disciplina sul patto di stabilità nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia.

L'articolo 19 differisce i termini per la prosecuzione di contratti di pulizia stipulati da istituzioni scolastiche statali, incrementando altresì il limite di spesa previsto per l'acquisto di tali servizi. Inoltre la disposizione differisce il termine per l'affidamento di lavori di edilizia scolastica.

L'articolo 20 esclude l'applicazione di taluni sanzioni previste dalla disciplina sul patto di stabilità nei confronti del Comune di L'Aquila, oltre a prevedere la non applicazione delle riduzioni di stanziamenti previsti dalla disciplina della *spen-*

ding review per il Comune e la Provincia de L'Aquila, nonché per i comuni colpiti dal sisma dell'aprile 2009.

Per quanto riguarda specificamente l'articolo 2, ricorda che esso reca modifiche ad alcuni commi della legge di stabilità 2014: pertanto le Presidenze hanno ritenuto di considerare ammissibili soltanto quegli emendamenti che riguardano strettamente le materie oggetto delle modifiche recate dal medesimo articolo 2.

Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Paglia 1.72, limitatamente al comma 3-*ter*, che modifica la disciplina relativa alla perdita della qualifica di ente non commerciale prevista a fini IRPEF dall'articolo 149, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR);

Palese 1.06, che reintroduce la deduzione IRPEF del 15 per cento per i redditi da locazione;

Palese 1.07, che esenta dall'imposta di bollo e di registro i contratti di locazione in caso di accordo fra le parti finalizzato alla riduzione del relativo canone;

Caso 2.1, che abroga i commi da 18 a 21 della legge di stabilità 2014, relativi alle assunzioni di 120 unità di personale per la gestione dei fondi strutturali;

Brugnerotto 2.3, che abroga il comma 43 della legge di stabilità 2014, relativo ai contributi in favore dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici;

Busin 2.4 e 2.5, che modificano il comma 50 della legge di stabilità 2014 relativamente al pagamento dei canoni di locazione con l'esclusione dell'uso del contante;

Bruno Bossio 2.6, 2.7 e 2.10, concernenti l'efficacia temporale del contratto di programma con Poste italiane Spa;

Bruno Bossio 2.8 e 2.9 concernenti il servizio postale universale;

Cariello 2.11, che abroga il comma 99 della legge di stabilità 2014, relativo al pagamento dei debiti per le opere pubbliche ex Agensud;

Ruocco 2.12, che abroga il comma 100 della legge di stabilità 2014, relativo al monitoraggio e alla analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche;

Pesco 2.13, che abroga il comma 110 della legge di stabilità 2014, concernente il finanziamento della Fiera di Verona;

Alberti 2.19, che abroga il comma 217 della legge di stabilità 2014, relativo al finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;

Castelli 2.20, che abroga il comma 221 della legge di stabilità 2014, il quale autorizza una spesa triennale in favore dell'Istituto Gaslini di Genova;

Pesco 2.21, che abroga il comma 260 della legge di stabilità 2014, relativo al finanziamento delle scuole non statali;

Villarosa 2.22, che abroga il comma 262 della legge di stabilità 2014, relativo al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale;

Barbanti 2.23, che riduce il finanziamento di cui al comma 266 della legge di stabilità 2014, relativo al fondo per l'efficienza dello strumento militare;

Brugnerotto 2.24, che abroga il comma 271 della legge di stabilità 2014, relativo ai contributi in favore di associazioni combattentistiche;

Caso 2.25, che abroga il comma 272 della legge di stabilità 2014, relativo al fondo per le celebrazioni del 70° Anniversario della resistenza e della Guerra di Liberazione;

Brugnerotto 2.26, che abroga i commi 308 e 309 della legge di stabilità 2014,

relativi al finanziamento delle celebrazioni del centenario della prima guerra mondiale;

Alberti 2.27, che abroga il comma 328 della legge di stabilità 2014, relativo al finanziamento dell'orchestra « I virtuosi italiani » di Verona;

Ruocco 2.28, che abroga il comma 345 della legge di stabilità 2014, relativo al finanziamento in favore delle minoranze linguistiche slovene;

Brugnerotto 2.29, che abroga il comma 374 della legge di stabilità 2014, il quale assegna risorse al Centro poliedrico per le donne de L'Aquila;

Pesco 2.30, che abroga il comma 386 della legge di stabilità 2014, il quale assegna risorse all'Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli;

gli identici Borghesi 2.31 e Guerra 2.32 che, novellando il comma 530 della legge di stabilità 2014, posticipano i termini per l'esercizio obbligatorio in forma associate delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni;

Galati 2.33 che, mediante modifiche al comma 550 della legge di stabilità 2014, estende l'ambito applicativo delle norme in materia di mobilità del personale tra società controllate dalle pubbliche amministrazioni e di dismissione da parte di pubbliche amministrazioni di partecipazioni vietate;

Censore 2.34, che modifica le disposizioni di cui al comma 551 della legge di stabilità 2014, relativo ai vincoli imposti agli enti territoriali finalizzati al ripianamento delle perdite conseguite da aziende speciali, istituzioni e società da questi partecipati;

Marco Di Stefano 2.35 e 2.36, che intervengono in materia di mobilità del personale tra società controllate dalle pubbliche amministrazioni;

Causi 2.50, che impedisce alle società *in house* di deferire ad arbitri specifiche tipologie di controversie relative all'esecuzione di contratti pubblici;

Laffranco 2.100 e 2.102, che posticipano di un anno il parziale assoggettamento a IRPEF del reddito fondiario degli immobili « a disposizione »;

Palese 2.101, che elimina il parziale assoggettamento a IRPEF del reddito fondiario degli immobili « a disposizione »;

Fragomeli 2.108, che estende l'ambito operativo delle agevolazioni disposte dal comma 737 della legge di stabilità 2014, in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale per trasferimenti gratuiti di beni tra enti appartenenti alla stessa struttura organizzativa;

Busin 2.109, che modifica il TUEL in materia di rieleggibilità, numero di mandati dei sindaci e composizione dei consigli comunali nei piccoli comuni;

Busin 2.110, che intende rendere la TASI parzialmente deducibile ai fini IRAP;

Carbone 2.111, che intende ridurre l'accisa sui prodotti da fumo e loro succedanei;

Bargero 2.01, che reca un'articolata disciplina del pagamento dei debiti scaduti degli enti dissestati;

Marchetti 2.02, che destina quota parte delle risorse derivanti dall'alienazione degli immobili degli enti territoriali alla riduzione del debito degli stessi;

Guerra 2.03, che assoggetta ad imposta di registro in misura fissa i trasferimenti immobiliari nei confronti dello Stato e degli enti territoriali;

Lodolini 2.05, in materia di riparto dei proventi derivanti dalle multe per infrazione al codice della strada;

gli identici Lavagno 3.35, Borghesi 3.36, Censore 3.37, che recano modifiche alla disciplina dettata dall'articolo 9 del decreto-legge n. 102 del 2013 per le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

gli identici Palese 3.86 e Censore 3.87, che intervengono in materia di fondo svalutazione crediti degli enti locali, prevedendo: la soppressione del comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, volto a stabilire una dimensione minima di tale fondo per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di liquidità da parte della Cassa depositi e prestiti per il pagamento dei debiti commerciali scaduti; la modifica del comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di stabilire che l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato per il finanziamento del fondo svalutazione crediti;

Catalano 3.88, volto a prevedere la possibilità per gli enti locali, a determinate condizioni ed entro certi limiti, di accettare buoni emessi da associazioni senza scopi di lucro per il pagamento di tasse, tariffe e tributi locali, servizi a domanda individuale, di canoni per l'utilizzazione del patrimonio comunale e di ogni altro servizio a pagamento;

Fregolent 3.96, volto a prevedere la revoca per giusta causa per gli amministratori di società partecipate da enti locali che contabilizzano nel proprio conto economico ricavi superiori ai corrispondenti impegni di spesa assunti dall'ente;

gli identici Paola Bragantini 3.97, Censore 3.98 e Palese 3.99, volti a ridurre per gli enti locali la dimensione minima del fondo svalutazione crediti, prevedendo che gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 10 per cento (e non più al 25 per cento come attualmente previsto dal comma 17 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2012) dei residui attivi aventi anzianità superiore a 5 anni;

Palese 3.102, che, con riferimento agli enti territoriali in sperimentazione per quanto riguarda l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, prevede, all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 2013, che possono avvalersi dello stesso termine (30 settembre 2013) per presentare la domanda di

partecipazione al terzo anno di sperimentazione anche gli enti già in sperimentazione che non abbiano ancora ultimato il riaccertamento dei residui;

Rubinato 3.104, volto a prevedere, per i comuni che abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio e non abbiano fatto ricorso nello stesso periodo ad anticipazioni di tesoreria, la possibilità di utilizzare, per l'anno 2014, l'avanzo di amministrazione non vincolato, per le spese di messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle strade;

De Menech 3.105, che, con riferimento ai comuni in sperimentazione per quanto riguarda l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, prevede che non si applica il limite finanziario del patto di stabilità interno agli avanzi di amministrazione derivanti dall'adozione del nuovo sistema contabile;

Palese 3.01, recante una serie di previsioni per gli enti locali in sperimentazione per quanto riguarda l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, tra cui: la non applicazione delle disposizioni sugli enti locali deficitari o dissestati; il ripiano, per una quota pari almeno al 10 per cento annuo, del disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui.

Lodolini 4.1, limitatamente al comma 5, e gli identici Lodolini 4.26 e Carrescia 4.27, limitatamente al comma 3-*ter*, i quali recano una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 26, della legge n. 183 del 2011 riguardante il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'articolo 41, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali;

Russo 4.31, il quale esclude dal computo della media della spesa corrente ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario del patto di stabilità interno le spese effettuate dalle province e dalla regione Campania per la gestione del segmento provinciale del ciclo dei rifiuti;

Palese 4.03, Parrini 4.04 e gli identici Censore 4.01 e Guerra 4.02, i quali recano disposizioni in materia di assunzioni di dirigenti a tempo determinato degli enti locali;

Caso 5.8, il quale prevede l'obbligo per gli enti locali di pubblicare sul proprio sito internet le informazioni riguardanti tutte le operazioni finanziarie realizzate;

Saltamartini 5.17, che individua l'ente nazionale per il Microcredito quale centro nazionale di competenza e coordinamento delle attività degli enti locali finalizzate ad attivare processi di sviluppo economico attraverso progetti di microcredito;

Fabbri 5.01, che prevede l'esenzione da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'IVA, e l'assoggettamento in misura fissa alle imposte di registro, degli atti e delle operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento delle società, delle aziende speciali e le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 1, commi 561 e 562, della legge n. 147 del 2013;

Fabbri 5.02, che estende agli atti e alle operazioni poste in essere in favore delle pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento di società o di altri enti partecipati le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 737, della legge n. 147 del 2013, aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale;

Fabbri 5.03 e Fauttilli 19.02, che modificano il decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, con riferimento, rispettivamente, ai trasferimenti in favore degli enti pubblici territoriali e dei consorzi e in favore delle ONLUS;

Censore 5.04 e Fauttilli 9.01, i quali, nel modificare l'articolo 56-bis, comma 11, del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina in maniera diversa la destinazione delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali;

Busin 7.8, volto a prevedere la deducibilità dell'IMU dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni a fini IRPEF e a fini IRAP;

gli identici Borghesi 7.03 e Censore 7.04, i quali stabiliscono che per i trasferimenti immobiliari a favore dello Stato delle Regioni e degli enti locali, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di 200 euro;

Ginato 11.01, il quale modifica l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 39 del 2013 prevedendo che gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 30.000 abitanti anziché, come previsto dal testo vigente, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

Arlotti 12.5, il quale dispone che le somme iscritte nel conto residui per l'anno 2014 del fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa siano destinate alla regione Emilia Romagna quale contributo straordinario da impiegare per il finanziamento di interventi connessi al passaggio dei comuni specificamente indicati dalla regione Marche alla regione Emilia Romagna;

Palese 12.01, il quale prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa nel caso di trasferimenti in favore dello Stato, dei comuni, delle unioni dei comuni, delle province o delle regioni;

Misuraca 13.7, il quale prevede la possibilità per i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori di istituire, con regolamento, un'imposta di sbarco;

Misuraca 13.8, il quale modifica l'articolo 6, comma 19, della legge n. 135 del 2012, che disciplina gli schemi di convenzioni di Tirrenia di navigazione Spa e Siremar-Sicilia regionale marittima Spa;

Parrini 14.01, il quale prevede che l'ANCI si avvalga, per le proprie finalità istituzionali, dell'Istituto per la finanza e l'economia locale;

Fragomeli 14.02, il quale conferisce all'ANCI la titolarità della rappresentanza istituzionale dei comuni e delle loro forme associative, nonché delle città metropolitane;

Palese 14.04, il quale prevede l'istituzione di una nuova tassa sui servizi;

Marco Di Stefano 16.79, volto a prevedere che al personale di Roma Capitale e al personale delle società partecipate che risulti eccedentario nell'ambito dei piani di razionalizzazione si applicano, ai fini della maturazione dei requisiti per il pensionamento, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, che prevedono, per le unità di personale delle pubbliche amministrazioni risultanti in soprannumero in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi, la possibilità del pensionamento in base alla disciplina precedente alla cosiddetta « riforma Fornero »;

Borghesi 16.110, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non rilevi ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui alla suddetta imposta sul reddito;

Palese 16.01, volto a prevedere che l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale delle Regioni e dei Ministeri a favore degli enti locali deve

essere effettuata entro 30 giorni e comunque entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, stabilendo apposite sanzioni per i dirigenti che violino tale disposizione;

Fragomeli 18.4, Censore 18.5, Lavagnolo 18.6, i quali prevedono che agli enti locali che non hanno rispettato nel 2013 i vincoli del patto di stabilità interno in conseguenza del pagamento dei debiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, le sanzioni vigenti a legislazione vigente si applichino limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti;

Dallai 18.7, volto a istituire un fondo per il finanziamento dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per la realizzazione di interventi di bonifica nei siti minerari dismessi ubicati nel territorio dei comuni medesimi;

Dallai 18.8, volto ad escludere dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno le spese sostenute dal comune di Abbadia San Salvatore per la realizzazione di interventi di bonifica nel sito minerario dismesso sito nel territorio del comune medesimo;

gli identici emendamenti Censore 18.10, Pelillo 18.11 e Palese 18.15, i quali escludono l'applicazione delle sanzioni previste per gli enti locali dall'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 in caso di violazione delle regole del patto di stabilità interno, con riferimento alle spese finanziate attraverso i fondi pluriennali ed i mutui contratti per il completamento della diga foranea di Molfetta;

Spessotto 18.13, il quale prevede che i comuni di Venezia e Chioggia possano destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Gallo 19.1 e 19.2, limitatamente alla parte consequenziale, la quale prevede che a decorrere dal 1° aprile 2014 non possano essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti al personale ATA, nonché modifiche all'articolo

29 della legge n. 488 del 2001, recante misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni, e misure di stabilizzazione del personale predetto;

Giordano 19.8, il quale prevede che il Governo debba attivare entro il 30 aprile 2014 un tavolo di confronto tra le amministrazioni, gli enti locali, le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati e dei lavoratori della scuola per individuare soluzioni ai problemi occupazionali e di funzionamento delle istituzioni scolastiche;

Antezza 19.7, il quale autorizza una spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico al fine di predisporre il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici;

Migliore 19.9, il quale destina al Fondo unico per l'edilizia scolastica le maggiori entrate relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi anche derivanti dalla distribuzione di riserve per una quota pari al 50 per cento del valore complessivo versati all'entrata del bilancio dello stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico;

Tagliatela 19.01, il quale dispone una deroga al blocco del *turn-over* per il personale tecnico amministrativo delle Università;

Fauttilli 19.03 e Ottobre 20.07, i quali modificano disposizioni in materia di coordinamento delle strutture amministrative territoriali della Croce Rossa italiana;

Basso 19.04 e De Micheli 19.05, recanti disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime;

Ferraresi 20.2, il quale estende le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20, che escludono dai tagli derivanti dalla *spending review* la provincia e il comune de L'Aquila, nonché gli altri comuni del cratere interessati dal sisma del 2009, anche ai comuni colpiti dal sisma del

maggio 2012 e al Comune di Bastiglia colpito dall'alluvione del gennaio 2014;

Sani 20.3, il quale prevede l'estensione dei benefici economici previsti dall'ordinanza del 31 dicembre 2012 anche a ristoro dei danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti in seguito agli eventi alluvionali verificatesi nel novembre 2012 in alcuni comuni della Toscana;

Carrescia 20.4, il quale modifica l'articolo 67-*quater*, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012 che prevede modalità per il riconoscimento di un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico delle unità immobiliari site nel Comune de L'Aquila e danneggiate a causa del sisma del 2009;

gli identici Palese 20.5, Marchi 20.6 e Censore 20.7, i quali prorogano di un biennio le disposizioni recate dall'articolo 3-*bis*, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 135 del 2012, che consentono ai comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di incrementare le risorse per finanziare il trattamento accessorio del personale assunto con contratti di lavoro flessibile per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale;

Pes 20.01, il quale dispone che i pagamenti di tributi e di adempimenti sospesi in seguito agli eventi calamitosi che hanno colpito la regione Sardegna, qualora effettuati entro il 30 giugno 2014, non sono soggetti all'applicazione di sanzioni e interessi;

gli identici Fragomeli 20.03 e Censore 20.04 e 20.05, che recano disposizioni in materia di assunzioni e di mobilità del personale nelle società a partecipazione pubblica;

Castricone 20.06, il quale prevede che il Fondo per le emergenze nazionali venga implementato con le risorse stanziare per alcuni interventi in materia di adeguamento di strade statali assegnate con delibere del CIPE e non impiegate.

Sottolinea, quindi, come la valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative sia stata svolta dalle presidenze, oltre che nel pieno rispetto dei predetti criteri regolamentari, seguendo un approccio di ragionevolezza.

Avverte inoltre che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 18 di oggi.

Segnala altresì che le presidenze, alla luce dell'unanime avviso in tal senso emerso nel corso della riunione congiunta di ieri degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, hanno chiesto alla Presidenza della Camera di posticipare l'avvio della discussione in Assemblea, attualmente previsto per lunedì 31 marzo, almeno al pomeriggio di giovedì 3 aprile: conseguentemente avverte che l'esame in sede referente del provvedimento riprenderà nel pomeriggio di lunedì 31 marzo.

Marco CAUSI (PD), in relazione alla programmazione delle prossime sedute delle Commissioni, chiede se risulti fondata l'ipotesi che la Conferenza dei presidenti di gruppo intenda fissare l'inizio della discussione in Assemblea sul provvedimento per la giornata di lunedì 7 aprile, ritenendo che in tal caso occorra organizzare conseguentemente i lavori delle Commissioni, in termini tali da assicurare un sufficiente numero di sedute per l'esame delle numerose proposte emendative presentate.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento al quesito posto dal deputato Causi, rileva come, secondo notizie da lui informalmente acquisite, che tuttavia non sono ancora ufficiali, l'inizio della discussione in Assemblea del provvedimento dovrebbe aver luogo nella giornata di lunedì 7 aprile.

Rocco PALESE (FI-PdL), concordando con il presidente ed evidenziando la necessità di consentire anche all'altro ramo del Parlamento di esaminare il provvedi-

mento in tempi congrui, ritiene ragionevole riprendere l'esame in sede referente del provvedimento nel primo pomeriggio di lunedì 31 marzo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, considera opportuno mantenere l'organizzazione dei lavori già indicata, anche in ragione del fatto che, nel corso della prossima settimana, a causa della rilevanza dei provvedimenti in discussione in Assemblea, gli spazi di lavoro per le Commissioni potrebbero risultare non particolarmente ampi.

Maino MARCHI (PD) osserva che, qualora l'avvio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea dovesse essere differito per decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo, sarebbe opportuno fissare la seduta delle Commissioni riunite per la mattina di martedì 1° aprile; ciò, anche allo scopo di consentire al Governo di valutare tutte le proposte emendative presentate al provvedimento in esame, ai fini dell'espressione del parere di competenza.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che le considerazioni del deputato Marchi possano essere ragionevoli, segnalando, tuttavia, come il numero delle proposte emendative ammissibili da discutere risulti pari a circa 500 e come appaia quindi prudente prevedere di iniziarne l'esame già nel pomeriggio di lunedì 31 marzo, al fine di assicurare alle Commissioni tempi adeguati, evitando di dover proseguire i lavori anche nel fine settimana compreso tra il 4 ed il 6 aprile.

Rocco PALESE (FI-PdL) ricorda che il rappresentante del Governo ha garantito di poter esprimere, già nella giornata del prossimo lunedì, il parere di competenza sulle proposte emendative presentate o, quanto meno, su di una parte consistente delle stesse. Ribadisce, pertanto, la necessità di iniziare l'esame delle proposte emendative già nella giornata di lunedì 31 marzo, come testé proposto dai presidenti Boccia e Capezzone.

Marco CAUSI (PD) ritiene importante sapere, prima di stabilire che l'esame del provvedimento proseguirà nel pomeriggio di lunedì prossimo, se il Governo e i relatori siano in grado di esprimere in quella data i pareri sulle proposte emendative presentate, o se non sia invece opportuno concedere loro più tempo per esaminare i numerosi emendamenti.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), condividendo le considerazioni del deputato Causi circa la necessità di verificare se il Governo e i relatori siano pronti a esprimere già nella giornata di lunedì il parere su almeno alcune delle proposte emendative, ritiene utile che i gruppi parlamentari stabiliscano fin d'ora l'ordine con cui intendono procedere all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti, al fine di organizzare nel modo più razionale e produttivo il prosieguo dei lavori, evitando comunque di prevedere sedute nel fine settimana compreso tra il 4 ed il 6 aprile.

Giovanni PAGLIA (SEL), pur non esprimendo alcuna contrarietà rispetto all'ipotesi di riprendere l'esame sul provvedimento nella giornata di lunedì prossimo, ritiene tuttavia opportuno affidare alle presidenze il compito di accertare se i relatori e il Governo siano effettivamente in condizione di esprimere in quella data i pareri sugli emendamenti, al fine di

assicurare un ordinato svolgimento dei lavori.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, concorda con le considerazioni del deputato Paglia, ritenendo al momento opportuno mantenere l'indicazione di convocare le Commissioni riunite nel pomeriggio di lunedì 31 marzo e riservandosi comunque le presidenze di verificare se nel pomeriggio di lunedì i relatori ed il Governo saranno in grado di esprimere il parere almeno su alcune delle proposte emendative presentate.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, fa presente che verosimilmente già nella giornata di domani i relatori ed il Governo saranno in grado di fornire indicazioni sulle proposte emendative riferite ai primi articoli del provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, convenendo con le affermazioni del presidente Capezzone, avverte che le presidenze, all'esito dell'incontro dei relatori e del Governo previsto per domani, verificheranno se sussistano le condizioni per avviare l'esame delle proposte emendative nel pomeriggio di lunedì 31.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (C. 2162 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 1.

Sopprimere il comma 1.

1. 1. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiaco.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) il comma 661 è sostituito dal seguente: « 661. Per la parte variabile il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero previa comunicazione da inoltrare all'Ente impositore entro il 30 giugno di ogni anno ».

1. 2. Fanucci, Coppola.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) alla lettera b), capoverso comma 688, primo periodo, sopprimere le parole da: Il versamento della TASI fino a: in quanto compatibili e al quarto periodo sopprimere le parole: e della TASI e le parole: e alla TASI;

c) alla lettera d), sopprimere le parole: e della TASI;

d) sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) al comma 639, le parole: « di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella » sono sostituite dalle seguenti: « della »;

d-ter) il comma 640 è abrogato;

sostituire le lettere f), g) e h) con la seguente: f) i commi da 669 a 679 sono abrogati;

dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

h-bis) il comma 681 è abrogato;

h-ter) al comma 682 la lettera b) è soppressa;

h-quater) al comma 683 le parole da: « e le aliquote della TASI » fino a: « destinazione degli immobili » sono soppresse;

h-quinquies) il comma 687 è abrogato;

h-sexies) al comma 688 le parole: « e della TASI » e le parole: « e alla TASI » sono soppresse;

h-septies) al comma 730 le parole: « e dell'istituzione della TASI » sono soppresse;

h-octies) il comma 731 è abrogato;

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrono, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo decreto sono stabilite nella misura del 25 per cento.

6-ter. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrono, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore sono stabilite nella misura del 27 per cento ».

2. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 1000 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 una quota non inferiore a 1000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad ema-

nare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.

4. All'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, apporre le seguenti modifiche:

a) al comma 24 dopo la parola « discarica » sono aggiunte le seguenti: « e l'incenerimento »;

b) al comma 25 dopo la parola: « discarica » sono aggiunte le seguenti: « l'incenerimento anche con recupero energetico »;

c) al comma 26 dopo le parole: « stoccaggio definitivo » sono aggiunte le seguenti: « o il gestore dell'impianto di incenerimento »;

d) il comma 27 è sostituito dal seguente:

« 27. Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province; una quota del 50 per cento spetta allo Stato. Il gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province e allo Stato, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime seconde, la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo. »;

e) al comma 28 dopo le parole: « conferiti in discarica » sono aggiunte le seguenti: « o avviati all'incenerimento »;

f) il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per tonnellata di rifiuti conferiti in discarica o agli impianti di incenerimento:

a) in misura non inferiore ad euro 5 e non superiore ad euro 15 per i rifiuti inerti;

b) in misura non inferiore ad euro 10 e non superiore ad euro 50 per i rifiuti solidi diversi di cui alla lettera precedente.

In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in tonnellate, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

g) il comma 30 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

« 30. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica o dell'impianto di incenerimento entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive

dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia, nel cui territorio è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento, nonché ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione. Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996. »;

h) al comma 31 dopo le parole: « di conferimento in discarica » sono aggiunte le seguenti: « presso impianti di incenerimento » e le parole: « lire duecentomila a lire un milione » sono sostituite dalle seguenti: « euro 1000 a euro 5000 »;

i) al comma 32 dopo le parole: « deposito incontrollato di rifiuti » sono aggiunte le seguenti: « o effettua qualunque attività di gestione di rifiuti non autorizzata »;

l) il comma 40 è abrogato;

5. Al comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica » sono sostituite dalle seguenti: « cento per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica o avviati agli impianti di incenerimento ».

1. 3. Pesco, Ruocco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

e) *sopprimere la lettera a);*

f) *alla lettera b), capoverso comma 688, primo periodo, sopprimere le parole da: Il versamento della TASI fino a: in*

quanto compatibili e al quarto periodo sopprimere le parole: e della TASI e le parole: e alla TASI;

g) alla lettera d), sopprimere le parole: e della TASI;

h) sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) al comma 639, le parole: « di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella » sono sostituite dalle seguenti: « della »;

d-ter) il comma 640 è abrogato;

sostituire le lettere f), g) e h) con la seguente: f) i commi da 669 a 679 sono abrogati;

dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

h-bis) il comma 681 è abrogato;

h-ter) al comma 682 la lettera b) è soppressa;

h-quater) al comma 683 le parole da: « e le aliquote della TASI » fino a: « destinazione degli immobili » sono soppresse;

h-quinquies) il comma 687 è abrogato;

h-sexies) al comma 688 le parole: « e della TASI » e le parole: « e alla TASI » sono soppresse;

h-septies) al comma 730 le parole: « e dell'istituzione della TASI » sono soppresse;

h-octies) il comma 731 è abrogato;

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 0,3 punti percentuali » sono sostituite con le seguenti: « 0,465 punti percentuali ».

1. 4. Pesco, Ruocco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnello, Caso.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) al comma 639, dopo le parole: « a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, » sono inserite le seguenti: « , escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, »;

a-bis) al comma 669, le parole: « , ivi compresa l'abitazione principale come definita ai sensi dell'imposta municipale propria, » sono soppresse;

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market*, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014.

1-ter. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1-bis, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al comma 1-bis sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 1-septies.

1-quater. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1-bis, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2014, tutti gli enti di cui al comma 1-bis definiscono e inviano a Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.

1-quinquies. Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2014, Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 1-quater.

1-sexies. Per il 2014, il termine di cui al comma 1-quater è fissato al 31 maggio e il termine di cui al comma 1-quinquies è fissato al 31 luglio.

1-septies. In deroga a quanto previsto nei commi da 1-bis a 1-sexies, gli enti di cui al comma 1-bis possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip S.p.A. con i criteri di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies.

1-octies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1-bis, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle

regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

1-novies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1-bis, e degli obblighi di cui ai commi da 1-bis a 1-duodecies, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai commi da 1-bis a 1-duodecies nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

1-decies. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai commi da 1-bis a 1-duodecies sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

1-undecies. I soggetti di cui al comma 1-bis comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai commi da 1-bis a 1-decies, in modo da consentire la verifica

del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.

1-duodecies. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione dei commi da *1-bis* a *1-undecies* sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.

1-ter-decies. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi *1-bis* a *1-duodecies*.

1. 5. Capezzone, Palese, Sandra Savino, Laffranco.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) al comma 639, dopo le parole: « a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, » sono inserite le seguenti: « , escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, »;

a-bis) al comma 669, le parole: « , ivi compresa l'abitazione principale come definita ai sensi dell'imposta municipale propria, » sono soppresse.

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente

nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2014. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

1. 6. Capezzone, Palese, Sandra Savino, Laffranco.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: Per lo stesso anno *fino a:* a condizione siano finanziate *con le seguenti:* Al fine di finanziare;

b) aggiungere, in fine, le parole: entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto al fine di assicurare maggiori risorse dalle entrate derivanti dai giochi, in misura non inferiore a 3.000 milioni, da destinare alla copertura degli oneri di cui al presente comma, il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni per introdurre nuove modalità dei giochi già esistenti compresi il Lotto e i giochi numerici a totalizzazione nazionale, modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.

1. 7. Ruocco, Pesco, Alberti, Barbanti, Cancellieri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: Per lo stesso anno *fino a:* 0,8 per mille *con le seguenti:* Per l'anno 2014 nella determinazione delle aliquote IMU possono essere superati i limiti stabiliti dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,14 per cento.

- 1. 8.** Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: lo stesso anno 2014 *con le seguenti:* gli anni 2014 e 2015.

- 1. 9.** Villarosa, Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: delle aliquote TASI *inserire le seguenti:* , ad eccezione di quelle relative agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

- 1. 10.** Marco Di Maio, Taranto, Donati.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 0,8 per mille *con le seguenti:* 0,5 per mille.

- 1. 11.** Busin, Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 0,8 per mille *con le seguenti:* 0,6 per mille.

- 1. 12.** Busin, Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a condizione che *inserire le seguenti:* ciò non comporti un aggravio d'imposta per gli immobili strumentali ad uso produttivo superiore allo 0,2 per cento e che.

- 1. 13.** Busin, Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a condizione che *inserire le seguenti:* ciò non comporti un aggravio d'imposta per gli immobili strumentali ad uso produttivo superiore allo 0,1 per cento e che.

- 1. 14.** Busin, Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a condizione che *inserire le seguenti:* ciò non comporti un aggravio d'imposta per gli immobili strumentali ad uso produttivo e che.

- 1. 15.** Busin, Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a condizione che *inserire le seguenti:* ciò non comporti alcun aggravio d'imposta per gli immobili delle strutture ricettive e turistico alberghiere superiore allo 0,2 per cento e che.

- 1. 16.** Busin, Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: a condizione che *inserire le seguenti:* ciò non comporti alcun aggravio d'imposta per gli immobili delle strutture ricettive e turistico alberghiere e che.

- 1. 17.** Busin, Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a condizione che *inserire le seguenti:* ciò non comporti alcun aggravio d'imposta per gli immobili ad uso sanitario e di ricerca in ambito sanitario e che.

- 1. 18.** Busin, Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: che siano finanziate con le seguenti: che le maggiori entrate siano integralmente destinate a finanziare.

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare la massima trasparenza circa l'effettiva, integrale destinazione delle maggiori entrate per i comuni derivanti dall'incremento delle aliquote della TASI disposto ai sensi della lettera a) del comma 1 all'introduzione di detrazioni dalla stessa TASI a favore dell'abitazione principale, delle pertinenze della stessa e delle unità immobiliari ad essa equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al bilancio consuntivo dei comuni che approvano il predetto incremento, a decorrere dell'esercizio nel quale è stata incrementata l'aliquota, è allegato uno specifico prospetto, redatto secondo un modello stabilito dal Ministero dell'economia e finanze e oggetto di specifica deliberazione del consiglio comunale, nel quale sono indicate analiticamente le maggiori entrate riscosse dall'ente locale a fronte dell'incremento, nonché le modalità attraverso cui tali risorse sono state destinate alle detrazioni dalla TASI, con indicazione delle diverse tipologie di detrazione e delle risorse rispettivamente attribuite alle singole tipologie di detrazione. I dati contenuti nel prospetto sono certificati dal responsabile del servizio finanziario dell'ente locale e dall'organo di revisione contabile di cui all'articolo 234 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il predetto prospetto è pubblicato sul sito Internet istituzionale del comune ed è inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Sezione di controllo della Corte dei conti territorialmente competente.

1. 19. Capezzone, Palese, Sandra Savino, Laffranco.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: equivalenti inserire le seguenti: o inferiori.

1. 20. Busin, Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, con le seguenti: determinati dall'IMU applicabile sulle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate in base alle aliquote fissate per il 2013.

1. 21. Lodolini.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: con riferimento all'IMU inserire le seguenti: effettivamente riscossa nell'anno 2013.

1. 22. Busin, Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le detrazioni d'imposta o le altre misure agevolative previste dal precedente periodo, devono essere riferite in particolare alle famiglie numerose e alle giovani coppie.

1. 23. Sammarco, Cicchitto, Saltamartini.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

a-bis) il primo periodo del comma 684 è sostituito dal seguente: «I soggetti passivi presentano la dichiarazione IUC entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, o dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.»;

a-ter) il comma 685 è sostituito dal seguente: «685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati

cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Il comune, con il regolamento del tributo, stabilisce i modelli e le modalità di presentazione della dichiarazione, anche differenziate con riferimento alla Tari e alla Tasi, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 686 e 687. ».

* **1. 24.** Fragomeli, Marchetti, Giulietti, Moretto.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

a-bis) il primo periodo del comma 684 è sostituito dal seguente: « I soggetti passivi presentano la dichiarazione IUC entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, o dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. »;

a-ter) il comma 685 è sostituito dal seguente: « 685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Il comune, con il regolamento del tributo, stabilisce i modelli e le modalità di presentazione della dichiarazione, anche differenziate con riferimento alla Tari e alla

Tasi, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 686 e 687. ».

* **1. 25.** Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

a-bis) il primo periodo del comma 684 è sostituito dal seguente: « I soggetti passivi presentano la dichiarazione IUC entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, o dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. »;

a-ter) il comma 685 è sostituito dal seguente: « 685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Il comune, con il regolamento del tributo, stabilisce i modelli e le modalità di presentazione della dichiarazione, anche differenziate con riferimento alla Tari e alla Tasi, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 686 e 687. ».

* **1. 26.** Censore, D'Attorre.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 27. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) il comma 688 è sostituito dal seguente: « 688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, se-

condo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione

nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nel periodo precedente».

1. 28. Marco Di Maio, Taranto, Donati.

Al 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 688 è sostituito dal seguente: « 688. Il versamento della TASI, della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno ».

1. 29. Fragomeli, Marchetti, Giulietti, Moretto, Marco Di Maio.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: è effettuato inserire le seguenti: senza al-

cun costo aggiuntivo, commissione, o altra forma di versamento agli intermediari.

1. 30. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, *con le seguenti:* tramite procedura di autoliquidazione, ovvero.

1. 31. Fragomeli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in quanto compatibili *inserire le seguenti:* ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

1. 32. Villarosa, Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: , in quanto compatibili, *aggiungere le seguenti:* In fase di prima applicazione, per l'anno 2014, non sono applicabili sanzioni qualora il contribuente incorra in erronei versamenti o errori formali.

1. 33. Rubinato, De Menech, Ginato, Morretto.

Al comma 1, lettera b), capoverso 688, quarto periodo, dopo le parole: stabilisce *inserire le seguenti:* entro il 15 maggio 2014.

1. 34. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 688, quarto periodo, dopo le parole: stabilisce *inserire le seguenti:* entro il 31 marzo.

1. 35. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: , prevedendo di norma fino alla fine della lettera.

1. 36. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 688, quarto periodo, sopprimere le parole: di norma.

1. 37. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 688, quarto periodo, sopprimere le parole: e in modo anche differenziato.

1. 38. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) il comma 689 è sostituito dal seguente: « 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e facilitando l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI. »;

* **1. 39.** Fragomeli, Marchetti, De Menech, Rubinato, Giulietti, Moretto, Marco Di Maio.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) il comma 689 è sostituito dal seguente: « 689. Con uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e

autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e facilitando l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI. ».

* **1. 40.** Censore, D'Attorre.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 691 è sostituito dal seguente: « 691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, fino alla scadenza del relativo contratto, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU, fino alla scadenza del relativo contratto. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo ».

1. 41. Villarosa, Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 728 è inserito il seguente:

« 728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato dall'amministratore del condominio o della

comunione. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1 con addebito nel rendiconto annuale ».

1. 42. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: è attribuito ai comuni inserire le seguenti: ad esclusione dei comuni che abbiano già ottenuto negli anni 2012 o 2013 contributi statali a qualunque titolo finalizzati a ripianare debiti o disavanzi di gestione.

1. 43. Grimoldi.

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: è attribuito ai comuni inserire le seguenti: ad esclusione dei comuni che non dimostrino di essere in grado di riscuotere almeno il 60 per cento del gettito fiscale di propria competenza.

1. 44. Molteni.

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: è attribuito ai comuni inserire le seguenti: ad esclusione dei comuni interessati da gestioni commissariali.

1. 45. Allasia.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 625 milioni di euro con le seguenti: 655 milioni di euro, da destinarsi per almeno il 10 per cento ad interventi per la sicurezza urbana.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 6,844 milioni con le seguenti: 36,844 milioni.

1. 46. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: 625 milioni con le seguenti: 655 milioni.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 6,844 milioni con le seguenti: 36,844 milioni.

1. 47. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 1, lettera d), capoverso 731, secondo periodo, dopo le parole: è stabilita inserire le seguenti: inderogabilmente entro il 15 Aprile 2014.

1. 48. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, lettera d), capoverso 731, secondo periodo, dopo le parole: è stabilita inserire le seguenti: entro il 15 Maggio 2014.

1. 49. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 1, lettera d), capoverso 731, secondo periodo, sostituire la parola: sentita con: d'intesa ed aggiungere infine il seguente periodo: In caso di mancato incasso, il contributo di cui al primo periodo viene ripartito entro il 30 Aprile 2014 tra i Comuni sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della Legge 5 Maggio 2009, n. 42.

1. 50. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 1, lettera d), capoverso 731, secondo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa.

1. 51. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 1, lettera d), capoverso 731, secondo periodo, sopprimere le parole da: tenendo conto fino alla fine del periodo.

1. 52. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, lettera d), capoverso 731, secondo periodo, sostituire le parole: tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI, con le seguenti: tenendo conto della differenza tra il gettito dell'IMU, calcolato in base alle aliquote fissate per il 2013 e il gettito della TASI, calcolato in base all'aliquota massima, relativi alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

1. 53. Lodolini.

Al comma 1, lettera d), capoverso 731, secondo periodo, sostituire le parole da: tenendo conto fino alla fine del periodo con le seguenti: ed ispettivi contributi sono trasferiti entro e non oltre il 30 aprile 2014.

1. 54. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, lettera d), capoverso 731, secondo periodo, inserire, in fine, le parole: nonché della stima del mancato incasso, per ogni Comune, dell'imposta e derivante dall'abusivismo immobiliare, così come desunto dai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate.

1. 55. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 1, lettera d), capoverso 731, secondo periodo, inserire, in fine, le parole: nonché, laddove verificatesi negli ultimi tre anni, del mancato gettito conseguente ad imprevisti eventi calamitosi accaduti nel territorio comunale.

1. 56. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 1, lettera d), capoverso 731, secondo periodo, inserire, in fine, le parole: nonché del gettito degli immobili classificati in categoria catastale D, ripartito per ciascun Comune, ed incassato direttamente dall'erario.

1. 57. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, lettera d), capoverso 731, secondo periodo, inserire, in fine, le parole: e della necessità di attribuire un contributo maggiorato ai comuni che evidenzino un rapporto tra i dipendenti dell'ente ed il numero degli abitanti inferiore alla media nazionale.

1. 58. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 1, lettera d), capoverso 731, secondo periodo, inserire, in fine, le parole: e dei criteri di virtuosità della gestione degli enti stessi.

1. 59. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione;

d-ter) per l'anno 2013, il termine fissato al 20 dicembre, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 2013.

***1. 60.** Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle

aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione;

d-ter) per l'anno 2013, il termine fissato al 20 dicembre, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 2013.

***1. 61.** Borghesi, Guidesi, Busin.

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione;

d-ter) per l'anno 2013, il termine fissato al 20 dicembre, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 2013.

***1. 62.** Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione;

d-ter) per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche pubblicate entro il 31 dicembre 2013.

1. 63. Censore.

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) dopo il comma 731 è aggiunto il seguente:

« 731-bis. Per l'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di 300 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. ».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'onere di cui al comma 1, lettera *d-bis)*, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione per il 2015 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 64. Librandi, Mazziotti Di Celso.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.

1-ter. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche pubblicate entro il 31 dicembre 2013.

1. 65. Giulietti, Fragomeli, Guerra, Mariano, Matarrelli, Martelli, Paris, Giulietti, Moretto, Ginato, Ribauda, Marco Di Maio.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2013 i vincoli del patto di stabilità interno in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2014, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per i quali non siano stati richiesti o ottenuti gli spazi finanziari di cui al predetto comma, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera *a)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 1 aggiungere le seguenti parole: e riduzione delle sanzioni a carico degli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2013 i vincoli del patto di stabilità interno in conseguenza della procedura pagamento dei debiti di cui al decreto-legge n. 35 del 2013.

1. 66. Misuraca.

Al comma 3, primo periodo dopo le parole: dagli enti del servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), incluse quelle trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

1. 67. Marco Di Stefano.

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono altresì esclusi i rifugi alpini inseriti negli appositi elenchi previsti dalle leggi regionali.

***1. 68.** Marguerettaz, Busin, Borghesi, Guidesi.

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono altresì esclusi i rifugi alpini inseriti negli appositi elenchi previsti dalle leggi regionali.

***1. 69.** Nicoletti, Naccarato, Narduolo, Pastorino, Zanin, Borghi, Berlinghieri, Guerini, Bazoli, Zardini, Cominelli, Guerra, Gasparini, De Menech, Rotta, Gandolfi, Gribaudo.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: ed i) e le parole da: ai fini dell'applicazione fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. È istituito un Fondo per la riduzione della TASI per gli immobili con categorie catastali C/1, C/1, C/3 nel quale confluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

1. 70. Ruocco, Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le esenzioni dalla TASI per i soggetti di cui alla lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata, in ogni caso, al previo invio della dichiarazione di cui all'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Conseguentemente dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. È istituito un Fondo per la riduzione della TASI per gli immobili con categorie catastali C/1, C/2, C/3 nel quale confluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

1. 71. Pesco, Ruocco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 16, lettera a), della legge n. 222 del 1985, le parole: « , all'educazione cristiana, » sono soppresse.

3-ter. All'articolo 149, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: « agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giu-

ridiche agli effetti civili ed » sono soppresse.

- 1. 72.** Paglia, Lavagno, Boccadutri, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: « dalle comunità montane » sono inserite le seguenti: « dalle associazioni e dagli enti comunque denominati gestori di demani civici collettivi ».

- 1. 73.** Mazzoli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: tutti i tributi locali con le seguenti: tutti i tributi comunali.

- *1. 74.** Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: tutti i tributi locali con le seguenti: tutti i tributi comunali.

- *1. 75.** Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno con le seguenti: Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

- 1. 76.** Tagliatela, Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Turco.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: d'intesa con la.

- 1. 77.** Busin, Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2012, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ».

4-ter. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

- *1. 78.** Pagano.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2012, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ».

4-ter. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

- *1. 80.** Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiaco.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« *4-bis.* All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi da 641 a 668 sono sostituiti dai seguenti:

641. Il presupposto della TARI è la produzione di rifiuti.

642. La TARI è dovuta da chiunque produca rifiuti urbani.

643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, in misura corrispondente alla quantità dei rifiuti conferita allo smaltimento finale.

644. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per la quantità di rifiuti urbani prodotti e destinata allo smaltimento finale, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Per l'applicazione della TARI si considerano le quantità dei rifiuti destinate allo smaltimento finale.

645. Per l'applicazione della Tari si considerano le quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come quantità assoggettabile alla Tari quella determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

646. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la quantità assoggettabile alla TARI rimane quella effettivamente prodotta o desumibile dalle quantità medie dei rifiuti.

647. Nella determinazione della TARI non si tiene conto dei rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio

dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive.

648. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

649. Il comune, nella commisurazione della tariffa, applica i criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in particolare quanto stabilito agli articoli 4, 5 e 6.

650. In fase di prima applicazione ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma precedente e nel rispetto del principio « chi inquina paga », sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

651. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 455, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

652. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

653. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

654. La TARI non è dovuta in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Le mancate entrate dovute a tali disservizi sono realizzate attraverso le penali previste o da prevedere nei rispettivi contratti di servizio stipulati tra ente locale e società affidataria del servizio stesso.

655. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI si applica quanto disposto dal comma precedente.

656. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

657. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *u*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

658. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 60 giorni nel corso dello stesso anno solare.

659. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

660. Per tutto quanto non previsto dai commi da 459 e 460 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

661. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

662. Con regolamento da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri, le modalità e le tecnologie per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

1. 79. Alberti, Pesco, Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In via straordinaria per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le delibere delle variazioni delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate in data successiva al 30 novembre 2013, purché siano state pubblicate sul sito informatico entro il termine di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

1. **81.** Mariano, Fragomeli, Matarrelli, Guerra, Giulietti, Moretto, Ginato, Ri-
baudo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche pubblicate entro il 31 dicembre 2013.

1. **82.** Martelli, Guerra, Mariano, Paris,
Giulietti, Moretto, Ginato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Misure di razionalizzazione della spesa).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-ter è inserito il seguente:

« 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione. La spesa di personale è da considerarsi comprensiva della spesa corrispondente alle assunzioni programmate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza che ciò comporti una prenotazione d'impegno contabile ».

2. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: « È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell' 80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018 ».

3. Al comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno » sono aggiunte le seguenti: « , i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni » e le parole: « dell'anno 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno 2004 ».

4. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni ».

- *1. **01.** Fragomeli, Marchetti, Rubinato,
De Menech, Ginato, Guerra, Giulietti,
Moretto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Misure di razionalizzazione della spesa).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-ter è inserito il seguente:

« 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno

2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione. La spesa di personale è da considerarsi comprensiva della spesa corrispondente alle assunzioni programmate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza che ciò comporti una prenotazione d'impegno contabile ».

2. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: « È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell' 80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018 ».

3. Al comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno » sono aggiunte le seguenti: « , i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni » e le parole: « dell'anno 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno 2004 ».

4. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni ».

*1. 02. Censore, D'Attorre.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Misure di razionalizzazione della spesa).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-ter è inserito il seguente:

« 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione. La spesa di personale è da considerarsi comprensiva della spesa corrispondente alle assunzioni programmate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza che ciò comporti una prenotazione d'impegno contabile ».

2. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: « È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell' 80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018 ».

3. Al comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno » sono aggiunte le seguenti: « , i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni » e le parole: « dell'anno 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno 2004 ».

4. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni ».

***1. 03.** Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Misure di razionalizzazione della spesa).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-ter è inserito il seguente:

« 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione. La spesa di personale è da considerarsi comprensiva della spesa corrispondente alle assunzioni programmate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza che ciò comporti una prenotazione d'impegno contabile.

1. 04. Parrini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'aliquota base della IUC di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è raddoppiata per gli immobili privi di dichiarazioni di accatastamento. La disposizione opera a decorrere dall'esercizio finanziario nel quale viene riconosciuto il mancato accatastamento da parte degli organi comunali preposti, ovvero dell'Agenzia del territorio degli immobili.

2. La disposizione di cui al comma 1 opera per un numero di esercizi finanziari definito dal comune con apposita deliberazione di consiglio. Il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui alla lettera precedente è assicurato interamente al comune ove si trova l'immobile non censito, ed è utilizzato prioritariamente dall'ente per rimodulare l'imposizione fiscale immobiliare a carico:

a) della unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) della unità immobiliare ove risiedono disabili non autosufficienti o, in alternativa nuclei familiari di cui facciano parte gli stessi disabili, purché con ISEE non superiore a 20.000 euro annui;

c) degli immobili strumentali;

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 integrano quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni.

1. 05. Busin, Guidesi, Borghesi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Ripristino della deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione).

1. All'articolo 37, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

2. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

1. 06. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Esenzione da ogni imposta per gli accordi di riduzione dei canoni di locazione).

1. In caso di accordo fra le parti finalizzato alla riduzione del canone relativo a un contratto di locazione, la relativa registrazione è esente dalle imposte di registro e di bollo.

1. 07. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomio.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni e gli interessi si applica l'articolo 1, commi da 692 a 701, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ».

1. 08. Censore, D'Attorre.

ART. 2.

Al comma 1 premettere alla lettera a) la seguente:

0a) i commi da 18 a 21 sono abrogati;

2. 1. Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa, Brugnerotto.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 33, capoverso: « articolo 17-bis », dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla previa verifica di compa-

tibilità con il diritto dell'Unione europea da compiersi, da parte del Governo, entro e non oltre il 30 giugno 2014.

2. 2. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Melilla, Marcon.

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) il comma 43 è abrogato;

2. 3. Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) Al comma 50, dopo le parole: residenziale pubblica, sono aggiunte le seguenti: e per quelli situati in località turistiche.

2. 4. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) Al comma 50, dopo le parole: residenziale pubblica, sono aggiunte le seguenti: e per quelli locati per un periodo inferiore a quattro settimane.

2. 5. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) Dopo il comma 73 è inserito il seguente: 73-bis. Il contratto di programma approvato dall'articolo 33, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dispiega la propria efficacia non oltre la data del 31 dicembre 2014.

2. 6. Bruno Bossio, Censore.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) Dopo il comma 80 è inserito il seguente: 80-bis. Il contratto di programma approvato dall'articolo 33,

comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dispiega la propria efficacia non oltre la data del 31 dicembre 2014.

2. 7. Bruno Bossio, Censore.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) Dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:

97-bis. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio.

97-ter. All'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 *le parole da:* di una tariffa a periodici settimanali *sono sostituite con le seguenti:* di un servizio di spedizione dedicato, con accettazione e recapito in ciascun punto del territorio nazionale, garantito dal fornitore del servizio postale universale *pro tempore* incaricato, ad una tariffa postale agevolata di euro 0,04, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dal fornitore del servizio postale universale l'inoltro dei plichi ai destinatari con tempi uguali a quelli relativi alla distribuzione degli invii promozionali fissati dall'articolo 5, comma 10, della deliberazione 22 novembre 2001 del Ministro delle comunicazioni, per le spedizioni de-

stinate al territorio nazionale, ed a quelli delle spedizioni del servizio *economy* fissati dall'articolo 6, comma 7, della medesima deliberazione, per le spedizioni destinate all'estero. La tariffa complessiva da corrispondere al fornitore del servizio universale per la spedizione degli invii elettorali è pari ad euro 0,20 per ciascun invio destinato al territorio nazionale e ad euro 0,50 per ciascun invio destinato all'estero. La differenza tra la tariffa complessiva e la tariffa agevolata è corrisposta dallo Stato ed è liquidata annualmente al fornitore del servizio postale universale.

97-quater. All'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono abrogati i commi *6-bis* e *6-ter*.

2. 8. Bruno Bossio, Censore.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) Dopo il comma 97 è inserito il seguente: *97-bis.* In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio.

2. 9. Bruno Bossio, Censore.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) Dopo il comma 97 è inserito il seguente: *97-bis.* Il contratto di programma approvato dall'articolo 33, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dispiega la propria efficacia non oltre la data del 31 dicembre 2014.

2. 10. Bruno Bossio, Censore.

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) il comma 99 è abrogato;

- 2. 11.** Cariello, Brugnerotto, Caso, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) il comma 100 è abrogato;

- 2. 12.** Ruocco, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) il comma 110 è abrogato;

- 2. 13.** Pesco, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 178 le parole: e a veicolare la partita IVA del beneficiario sono soppresse.

- * **2. 14.** Palmieri.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) al comma 178 le parole: e a veicolare la partita IVA del beneficiario sono soppresse.

- * **2. 15.** Capezzone, Palese, Sandra Savino, Laffranco.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 178 le parole: e a veicolare la partita IVA del beneficiario sono soppresse.

- * **2. 16.** Marco Di Maio, Coppola.

Al comma 11, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 178 dopo le parole: e a veicolare la partita IVA del beneficiario aggiungere: qualora disponibile.

- ** **2. 17.** Palmieri.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 178 dopo le parole: e a veicolare la partita IVA del beneficiario aggiungere: qualora disponibile.

- ** **2. 18.** Marco Di Maio, Coppola.

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere, la seguente:

a-bis) il comma 217 è abrogato;

- 2. 19.** Alberti, Barbanti, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Ruocco, Pesco, Pisano, Villarosa.

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) il comma 221 è abrogato;

- 2. 20.** Castelli, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) il comma 260 è abrogato;

- 2. 21.** Pesco, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa.

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) il comma 262 è abrogato;

- 2. 22.** Villarosa, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Inca, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti.

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 266 le parole: 30 milioni sono sostituite con le seguenti: 15 milioni.

- 2. 23.** Barbanti, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Inca, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) il comma 271 è abrogato;

- 2. 24.** Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Inca, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) il comma 272 è abrogato;

- 2. 25.** Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Inca, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) i commi 308 e 309 sono abrogati;

- 2. 26.** Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Inca, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) il comma 328 è abrogato;

- 2. 27.** Alberti, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Inca, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Villarosa.

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) il comma 345 è abrogato;

- 2. 28.** Ruocco, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Inca, Barbanti, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) il comma 374 è abrogato;

- 2. 29.** Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Inca, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) il comma 386 è abrogato;

- 2. 30.** Pesco, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Inca, Barbanti, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa.

Al comma 1 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 530 le lettere b) e b-bis) sono sostituite dalla seguente lettera:

b) entro il 31 Dicembre 2014, con riguardo a tutte le altre funzioni fondamentali, previste dal comma 27.

- * 2. 31.** Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 530 le lettere *b)* e *b-bis)* sono sostituite dalla seguente:

b) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo a tutte le altre funzioni fondamentali, previste dal comma 27.

*** 2. 32.** Guerra.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 550, sostituire il periodo: « dei commi da 551 a 562 » con il seguente: « dei commi da 551 a 570 ».

2. 33. Galati.

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) Alla fine del comma 551 sono aggiunti i seguenti periodi: « In alternativa a quanto stabilito al presente comma e dal comma 552, la pubblica amministrazione locale socia, nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 riportano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, può approvare, entro il 31 dicembre 2015, un piano di rientro ovvero di razionalizzazione degli stessi soggetti, avente la durata massima di quattro anni. Nel caso in cui per due anni consecutivi i soggetti di cui al periodo precedente, si discostano in senso peggiorativo dai parametri definiti nel piano di rientro ovvero di razionalizzazione, l'ente socio applica le disposizioni sull'accantonamento di cui al presente comma ».

2. 34. Censore, D'Attorre.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a-bis) al comma 563, primo periodo, le parole: in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale sono soppresse.

a-ter) dopo il comma 568 è inserito il seguente:

« 568-bis. Le amministrazioni pubbliche procedenti, in applicazione dei principi di cui al comma 6 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, possono riservare, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche da bandire nel triennio successivo all'anno in cui si concludono i processi di cui ai commi precedenti, una quota non superiore al 50 per cento dei posti da bandire al personale delle società in esubero che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione. Il medesimo personale ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni. Fermo restando il rispetto del limite di incidenza della spesa di personale stabilito dall'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché gli obblighi di contenimento delle spese di personale, alle riserve di cui al precedente periodo non si applicano le vigenti disposizioni limitative alle assunzioni a tempo indeterminato ».

2. 35. Marco Di Stefano.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 563 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La mobilità deve primariamente avvenire tra le società di cui al presente comma. In assenza di sufficiente capienza la mobilità è consentita tra le società e le pubbliche amministrazioni, e quindi gestita secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

2. 36. Marco Di Stefano.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 568 è aggiunto il seguente:

568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e le loro società controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è deliberato entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali. In tal caso i dipendenti in forza alla data del presente decreto sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 della presente legge. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, la plusvalenza eventualmente generata in capo alla società controllante è esente da imposizione fiscale, la minusvalenza eventualmente generata può essere ripartita nei cinque esercizi successivi alla cessione;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura di evidenza pubblica deliberata entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. La plusvalenza eventualmente generata è esente da imposizione fiscale; la minusvalenza eventualmente generata può essere ripartita nei cinque esercizi successivi alla cessione.

2. 37. Causi, Marchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **2. 38.** Borghesi, Guidesi, Busin.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **2. 39.** Sammarco, Pagano.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **2. 40.** Cariello, Brugnerotto, Caso, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **2. 41.** Ruocco, Pesco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **2. 42.** Pinna.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **2. 43.** Da Villa.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 569 dopo le parole: « quattro mesi » sono aggiunte le seguenti: « per le società per azioni che producono soltanto beni di consumo interamente destinati al mercato in regime di concorrenza e di dodici mesi per tutte le altre ».

2. 44. Pagano, Sammarco.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

* **2. 45.** Borghesi, Guidesi, Busin.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

*** 2. 46.** Sammarco, Pagano.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sette mesi.

2. 47. Librandi, Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: otto mesi.

2. 48. Borghesi, Guidesi, Busin.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dodici mesi aggiungere le seguenti: in modo inderogabile.

2. 49. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) Dopo il comma 569 è aggiunto il seguente: 569-bis. Le società « in house » non possono deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, se non previa e motivata autorizzazione degli organi di amministrazione dell'ente controllante.

2. 50. Causi.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

b-bis) al comma 618 dopo le parole: 31 ottobre 2013 sono aggiunte le seguenti: ovvero ai debiti comunque maturati a

quella data, e alla lettera a) del medesimo comma 618, dopo le parole: residuo inserire le seguenti: nonché all'importo del debito maturato al 31 ottobre 2013 ed al termine del periodo sono aggiunte le seguenti: e delle relative sanzioni;

2) *alla lettera c) le parole: Entro il 31 marzo 2014 sono sostituite dalle seguenti: Entro la data di conversione del presente decreto.*

2. 51. Palese.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) al comma 618 dopo le parole: 31 ottobre 2013 sono aggiunte le seguenti: ovvero ai debiti comunque maturati a quella data, e alla lettera a) del medesimo comma 618, dopo la parola: residuo inserire le seguenti: nonché all'importo del debito maturato al 31 ottobre 2013 ed al termine del periodo sono aggiunte le seguenti: e delle relative sanzioni.

2. 52. Palese.

Al comma 1 sopprimere le lettere c) e d).

2. 53. Borghesi, Guidesi, Busin.

Al comma 1 sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) al comma 618 le parole: 31 ottobre 2013 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2013;

c-bis) al comma 620 le parole: 28 febbraio 2014 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2014.

2. 54. Pagano.

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera c) le parole: 31 marzo 2014, sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2014;*

2) alla lettera d) le parole: 31 marzo 2014, sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2014;

3) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: i) al comma 624, dopo le parole: si applicano anche sono inserite le seguenti: nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e;

2. 55. Laffranco.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: entro il 31 marzo 2014 con le seguenti: entro la data di conversione del presente decreto.

2. 56. Palese.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 31 marzo 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.

2. 57. Villarosa, Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Inca, Brugnerotto.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti lettere:

c-bis) ai commi 621 e 622, le parole: « entro il 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2014 »;

c-ter) al comma 624, dopo le parole: « si applicano anche » sono inserite le seguenti: « nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e »;

2. 58. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) Al comma 645 è aggiunto il seguente periodo: « L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire presso la

Conferenza Stato città e autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.

* **2. 59.** Fragomeli, Marchetti, Giulietti, Moretto.

Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente lettera:

d-bis. Al comma 645 è aggiunto il seguente periodo: « L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato città e autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.

* **2. 60.** Censore, D'Attorre.

Al comma 1 sostituire la lettera e) con le seguenti:

e) Al comma 649, al secondo periodo sostituire le parole « il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero » con le parole « il comune esenta dalla parte variabile i produttori che dimostrino di aver provveduto al loro recupero »;

e-bis. il comma 661 è soppresso.

2. 61. Busin.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

e) al comma 649 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La quota variabile del tributo non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero, secondo le modalità ed i termini fissati dal regolamento comunale »;

e-bis) il comma 661 è soppresso.

2. 62. Fregolent.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) il comma 661 è abrogato.

- * **2. 63.** Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) il comma 661 è abrogato.

- * **2. 64.** Fauttilli, De Mita, Sberna.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) il comma 661 è abrogato.

- * **2. 66.** Paglia, Lavagno, Boccadutri, Melilla, Marcon.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) il comma 661 è abrogato.

- * **2. 67.** Censore, D'Attorre.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) il comma 661 è abrogato.

- * **2. 68.** Marchi, Causi, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, De Micheli, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giuliotti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Carella, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Pelillo, Petrini, Ribaldo, Sanga.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) al comma 652, aggiungere in fine il seguente periodo: « Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 158, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del cinquanta per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1. »

- 2. 69.** Fragomeli, Senaldi, Pastorino.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis. Al comma 652, aggiungere alla fine il seguente periodo: « Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 158, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del trenta per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1. ».

- * **2. 70.** Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis. Al comma 652, aggiungere alla fine il seguente periodo: « Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe

il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 158, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 36, 4a e 4b, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del trenta per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1. ».

* **2. 71.** Marchetti, Guerra, Giulietti, Morretto.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis. Al comma 652, aggiungere alla fine il seguente periodo: « Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al Fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 158, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 36, 4a e 4b, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del trenta per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1. ».

* **2. 72.** Censore, D'Attorre.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente;

e-bis) al comma 659, primo periodo, le parole: « può prevedere » sono sostituite dalla parola: « prevede »;

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera h) con la seguente;

h) al comma 679, primo periodo, le parole: « può prevedere » sono sostituite dalla parola: « prevede » e la lettera *f)* è soppressa.

2. 73. Paglia, Lavagno, Melilla, Marcon, Boccadutri.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) il comma 660 è sostituito dal seguente:

« 660. Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo n. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da *a)* ad *e)* del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. ».

2. 74. Pastorino, Fragomeli.

Al comma 1, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

e-bis) il comma 661 è soppresso.

2. 65. Carrescia.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) il comma 661 è così sostituito:

« 661. La quota variabile del tributo non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero, secondo le modalità ed i termini fissati dal regolamento comunale. »

* **2. 75.** Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) il comma 661 è così sostituito:

« 661. La quota variabile del tributo non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero, secondo le modalità ed i termini fissati dal regolamento comunale. »

* **2. 76.** Monchiero, Mazziotti Di Celso, Librandi.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) il comma 661 è così sostituito:

« 661. La quota variabile del tributo non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero, secondo le modalità ed i termini fissati dal regolamento comunale. »

* **2. 77.** Pastorino, Fragomeli.

Al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

e-bis) dopo il comma 661 sono inseriti i seguenti:

« 661-bis. Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici.

661-ter. In conformità a quanto sopra, non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma ».

2. 78. Marco Di Maio, Taranto, Donati.

Al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso « 669 » con il seguente: 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria; ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale e relative perti-

nenze salvo, in ogni caso, gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del medesimo decreto sono stabilite nella misura del 25 per cento.

6-ter. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore sono stabilite nella misura del 27 per cento.

2. 79. Ruocco, Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Inca, Brugnerotto, Caso.

Al comma 1, sostituire il capoverso « 669 » con il seguente: 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria; ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale e relative pertinenze.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« *6-bis*. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del medesimo decreto sono stabilite nella misura del 25 per cento.

6-ter. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore sono stabilite nella misura del 27 per cento.

2. 80. Ruocco, Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Inca, Brugnerotto, Caso.

Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole: o la detenzione.

Conseguentemente, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

f-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:

« *671*. La TASI è dovuta da chiunque possiede a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. »;

f-ter) il comma 673 è soppresso;

f-quater) il comma 681 è soppresso.

2. 81. Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *f)*, dopo le parole: « dei terreni agricoli » aggiungere le seguenti: « , dei fabbricati rurali ad uso strumentale e dei fabbricati rurali ad uso abitativo »;

b) dopo la lettera *f)* aggiungere le seguenti:

f-bis) il comma 678 è soppresso;

f-ter) al comma 679 la lettera *e)* è soppressa.

Conseguentemente, aggiungere infine il seguente comma:

2. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: « 0,3 punti percentuali » con le seguenti: « 0,32 punti percentuali ».

2. 82. Gallinella, Ruocco, Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Inca, Brugnerotto, Caso.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *f)*, dopo le parole: « dei terreni agricoli » aggiungere le seguenti: « , dei fabbricati rurali ad uso strumentale »;

b) dopo la lettera *f)* aggiungere il seguente:

f-bis) il comma 678 è soppresso;

Conseguentemente, aggiungere infine il seguente comma:

2. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-

cembre 2011, n. 214, sostituire le parole: «0,3 punti percentuali» con le seguenti: «0,31 punti percentuali».

2. 83. Gallinella, Ruocco, Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

Al comma 1 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) dopo il comma 669 è inserito il seguente:

«669-bis) Sono esclusi i rifugi alpini inseriti negli appositi elenchi previsti dalle leggi regionali».

2. 84. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

* **2. 85.** Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

* **2. 86.** Borghesi, Guidesi, Busin.

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

2. 87. Borghesi, Guidesi, Busin.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«i) al comma 681, il secondo e il terzo periodo sono così sostituiti: «L'occupante è assoggettato alla TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che provvede al pagamento dell'intera imposta con diritto di rivalsa sull'occupante per la quota da questi dovuta.»

* **2. 88.** Borghesi, Guidesi, Busin.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«i) al comma 681, il secondo e il terzo periodo sono così sostituiti: «L'occupante è assoggettato alla TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che provvede al pagamento dell'intera imposta con diritto di rivalsa sull'occupante per la quota da questi dovuta.»

* **2. 89.** Censore, D'Attorre.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

h-bis) al comma 682, lettera b) il numero 2) è abrogato.

h-ter) al comma 683 le parole da: «in conformità» fino a: «del comma 682 e» sono sostituite dalla seguente «che».

** **2. 90.** Fragomeli, Rubinato.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

h-bis) al comma 682, lettera b) il numero 2) è abrogato.

h-ter) al comma 683 le parole da: «in conformità» fino a: «del comma 682 e» sono sostituite dalla seguente «che».

** **2. 91.** Censore, D'Attorre.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) al comma 682 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), numero 4), le parole: «tengano conto» sono sostituite da: «possono tenere conto»;

alla lettera *b*), numero 1), le parole: « tengano conto » sono sostituite da: « possono tenere conto »;

* **2. 92.** De Menech, Rubinato.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) al comma 682 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a*), numero 4), le parole: « tengano conto » sono sostituite da: « possono tenere conto »;

alla lettera *b*), numero 1), le parole: « tengano conto » sono sostituite da: « possono tenere conto »;

* **2. 93.** Censore, D'Attorre.

Al comma 1, dopo la lettera h), è inserita la seguente:

h-bis) al comma 684, le parole: « dei tributi » sono sostituite dalle seguenti: « della TARI » e la parola: « IUC » è soppressa.

2. 94. Taranto, Marco Di Maio, Donati.

Al comma 1 dopo la lettera h), è inserita la seguente:

h-bis) al comma 687, è aggiunto infine il seguente periodo: « Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, è approvato il relativo modello di dichiarazione. »

2. 95. Taranto, Marco Di Maio, Donati.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo modificato dalla lettera *b*) dell'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è soppresso;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « Il versamento » sono aggiunte le parole: « della Tasi, ».

2. 96. Censore, D'Attorre.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

i) il comma 691 è sostituito dai seguenti:

691. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 468, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.

691-bis. La gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 668 e ferma restando la facoltà di cui al comma 691, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-*quater*, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI.

* **2. 97.** Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

i) il comma 691 è sostituito dai seguenti:

691. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 468, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.

691-bis. La gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 668 e ferma restando la facoltà di cui al comma 691, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-*quater*, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI.

* **2. 98.** Censore, D'Attorre.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) il comma 708 è abrogato;

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo com-

lessivo di 64 milioni di euro i pagamenti effettuati nel corso del 2014 e 2015 a valere sugli investimenti di cui al comma 1.

1-ter. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito web «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 giugno 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1-bis. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

1-*quater*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1-ter, entro il 15 giugno 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

2. 99. Castricone.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

i) al comma 718 la parola: « 2013 » è sostituita dalla seguente: « 2014 ». Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui alla presente disposizione.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 297,4 milioni di euro, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa, di cui alla Tabella C della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono ridotte in maniera lineare per l'anno 2014.

2. 100. Laffranco.

Al comma 1 dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

i) i commi 717 e 718 sono soppressi.

Conseguentemente, aggiungere infine il seguente comma:

L'articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 1996, n. 296 è soppresso.

2. 101. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiaco.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

i) al comma 718 la parola: « 2013 » è sostituita dalla seguente: « 2014 ».

2. 102. Laffranco.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) dopo il comma 728 inserire il seguente:

728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1 con addebito nel rendiconto annuale. ».

2. 103. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) al comma 730, capoverso « comma 380-ter », lettera *a*), il quarto periodo è soppresso.

* **2. 104.** Marchetti, Fragomeli, Rubinato, De Menech, Ribaldo, Guerra, Marco Di Maio, Giulietti, Moretto.

Al comma 1 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) al comma 730, capoverso « comma 380-ter », lettera *a*), il quarto periodo è soppresso.

* **2. 105.** Censore, D'Attorre.

Al comma 1 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) al comma 730, capoverso « comma 380-ter », lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , sulla base di una metodologia concordata con l'ANCI e tenendo conto delle effettive possibilità di recupero di eventuali pagamenti insufficienti o omessi ».

** **2. 106.** Marchi, Marchetti, Fragomeli, De Menech, Rubinato, Ribaldo, Guerra, Marco Di Maio, Giulietti, Moretto.

Al comma 1 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) al comma 730, capoverso « comma 380-ter », lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , sulla base di una metodologia concordata con l'ANCI e tenendo conto delle effettive possibilità di recupero di eventuali pagamenti insufficienti o omessi ».

** **2. 107.** Censore, D'Attorre.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) al comma 737 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le agevolazioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nei confronti degli atti e delle operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento di società o di altri enti partecipati. ».

2. 108. Fragomeli.

Aggiungere infine i seguenti commi:

2. All'articolo 51 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

« 2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco di Comune con popolazione sopra i 5.000 abitanti e di Presidente della Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. Nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti il limite dei mandati consecutivi è tre.

3. È consentito un terzo mandato consecutivo o un quarto nel caso di Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie ».

3. All'articolo 16, comma 17 del Decreto-Legge 13 Agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 Settembre 2011, n. 148, le lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dieci Consiglieri e il numero massimo degli Assessori è stabilito in due;

b) per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dodici Consiglieri e il numero massimo di Assessori è stabilito in quattro ».

4. I Comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 3 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività di cui al titolo III, capo IV (Status degli amministratori locali), della parte prima del Testo Unico, al fine di assicurare invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica

attestazione del collegio dei revisori dei conti.

2. 109. Busin, Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La TASI relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 50 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 Dicembre 2014.

All'onere derivante dalla presente disposizione, e fino all'importo massimo di 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. 110. Busin, Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma, 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare la tenuta delle entrate erariali derivanti dai prodotti da fumo e loro succedanei, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti, previste dal Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, sono ridotte dello 0,7 per cento. Dall'attuazione di questa disposizione non possono derivare aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

2. 111. Carbone.

Aggiungere infine il seguente comma

1-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito dal decreto ministeriale 13 febbraio 2014 al 30 aprile 2014, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.

2. 112. Censore, D'Attorre.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il comma 12-bis è soppresso.

2. 113. Taranto, Marco Di Maio, Donati.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente

« ART. 2.

(Pagamento dei debiti scaduti degli enti dissestati).

1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti creditori dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per gli anni 2013 e 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo, per ciascun anno, di 100 milioni di euro da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui al medesimo articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite

determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente la dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.

3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014, nei predetti limiti di 100 milioni di euro annui a valere sulla dotazione, per gli anni 2013 e 2014, del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale, il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni dall'erogazione. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.

5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sulla sezione 2013, pur erogate nel 2014, per le quali la prima rata di restituzione decorre dal novembre 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal predetto stato di previsione dell'entrata del

bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, relativo alla « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali », non erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa negli anni 2013 e 2014.

7. Il comma 17-*sexies* dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Per quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-*ter*, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »

2. 01. Bargerò, Giulietti, Moretto, Fragomeli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 2-*bis*.

(Risorse derivanti dall'alienazione degli immobili del patrimonio).

1. Al comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2 giugno 2013, convertito dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, le parole da: « è altresì » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli

enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente ».

2. 02. Marchetti, Fragomeli, De Menech, Rubinato, Ribaudò, Guerra, Giulietti, Moretto.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« Art. 2-*bis*.

(Imposta di registro).

1. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, se il trasferimento avviene a favore dello Stato, dei comuni, delle unioni di comuni, delle province o delle regioni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.

2. L'articolo 10, primo comma, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici individuati all'articolo 114 della Costituzione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al comma 2 e commina, in caso di violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni. »

2. 03. Guerra, Fragomeli, Marchetti, Ginato, Ribaudò, Rubinato, De Menech, Giulietti, Moretto, Plangger.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 2-*bis*.

(Bilancio di previsione).

1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli

enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014. ».

2. 04. Marchi, Causi, Giulietti, Moretto, Marco Di Maio, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, De Micheli, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Bargerò, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Carella, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Stefano, Fragonelli, Fregolent, Ginato, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudò, Sanga.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis.

(Ripartizione dei proventi derivanti dalle multe per infrazione al codice della strada).

1. Al fine di agevolare l'attività degli enti locali nella predisposizione degli atti conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in caso di mancata emanazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai citati commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada trovano comunque applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2014. Conseguentemente, il comma 16 dell'articolo 4-ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.

2. 05. Lodolini.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3. 1.** Cariello, Brugnerotto, Caso, Currò, Castelli, Sorial, D'Inca, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

Sopprimerlo.

* **3. 2.** Guidesi, Busin, Borghesi.

Sopprimere il comma 1.

3. 4. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 1 sopprimere le parole da: e, nel caso fino a: relativa decisione.

3. 5. Guidesi, Busin, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. L'ente locale nella relazione semestrale può prevedere eventuali misure correttive al piano di riequilibrio in corso, senza variarne i termini, qualora venissero meno i presupposti di cui all'articolo 243-bis. La proposta di modifica del piano, che può prevedere anche la richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano modificato, svolge la necessaria istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ».

* **3. 6.** Fauttilli, De Mita, Sberna.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'ente locale nella relazione semestrale può prevedere eventuali misure correttive al piano di riequilibrio in corso, senza variarne i termini, qualora venissero meno i presupposti di cui all'articolo 243-*bis*. La proposta di modifica del piano, che può prevedere anche la richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter*, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano modificato, svolge la necessaria istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti».

* 3. 7. Mazziotti Di Celso, Librandi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'ente locale nella relazione semestrale può prevedere eventuali misure correttive al piano di riequilibrio in corso, senza variarne i termini, qualora venissero meno i presupposti di cui all'articolo 243-*bis*. La proposta di modifica del piano, che può prevedere anche la richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter*, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano modificato, svolge la necessaria istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una

relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti».

* 3. 8. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'ente locale nella relazione semestrale può prevedere eventuali misure correttive al piano di riequilibrio in corso, senza variarne i termini, qualora venissero meno i presupposti di cui all'articolo 243-*bis*. La proposta di modifica del piano, che può prevedere anche la richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter*, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano modificato, svolge la necessaria istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.».

* 3. 9. Fragomeli, Marchetti, Ribaudò, Giulietti, Moretto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'ente locale nella relazione semestrale può prevedere eventuali misure correttive al piano di riequilibrio in corso, senza variarne i termini, qualora venissero meno i presupposti di cui all'articolo 243-*bis*. La proposta di modifica del piano, che può prevedere anche la richiesta di ac-

cesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano modificato, svolge la necessaria istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. ».

* **3. 10.** Censore, D'Attorre.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 573 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

le parole: « entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico » sono sostituite con le seguenti: « entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

le parole: « qualora dimostrino dinanzi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario » sono sostituite con le seguenti: « qualora sia stato certificato nell'ultimo rendiconto approvato che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale »;

le parole: « In pendenza del termine di trenta giorni » sono sostituite con le seguenti: « In pendenza del termine di novanta giorni ».

3. 11. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 2.

3. 12. Guidesi.

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti:

« 573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il 31 luglio 2014, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico, qualora sia stato certificato nell'ultimo rendiconto approvato che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno. In pendenza del termine di novanta giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico.

573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico.

2-bis. All'articolo 1, comma 10-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: « anche se riconosciuti in bilancio in data successiva » sono inserite le seguenti: « ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti ».

3. 13. Causi, Ribaudò, Capodicasa, Giuliotti, Moretto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 è inserito il seguente:

« 573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, o dalle sezioni riunite, è data facoltà, in alternativa alla dichiarazione di dissesto *ex* articolo 6, comma 2, decreto legislativo n. 149 del 2011, di riproporre un nuovo piano di riequilibrio sulla scorta dei rilievi della magistratura contabile, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego, ovvero dalla decisione emessa ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 5, oppure dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater* comma 7 del predetto testo unico. ».

3. 17. Ribaudò, Rigoni, Rocchi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 è inserito il seguente:

« 573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, è data facoltà, in alternativa alla dichiarazione di dissesto *ex* articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, di riproporre un nuovo piano di riequilibrio sulla scorta dei rilievi della magistratura contabile, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego, ovvero dalla decisione emessa ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 5. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto testo unico. ».

* **3. 14.** Fauttilli, De Mita, Sberna.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 è inserito il seguente:

« 573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, è data facoltà, in alternativa alla dichiarazione di dissesto *ex* articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, di riproporre un nuovo piano di riequilibrio sulla scorta dei rilievi della magistratura contabile, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego, ovvero dalla decisione emessa

ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 5. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto testo unico.».

* **3. 15.** Censore, D'Attorre.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 è inserito il seguente:

«573-*bis*. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, è data facoltà, in alternativa alla dichiarazione di dissesto *ex* articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, di riproporre un nuovo piano di riequilibrio sulla scorta dei rilievi della magistratura contabile, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego, ovvero dalla decisione emessa ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 5. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto testo unico.».

* **3. 16.** Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 è inserito il seguente:

«573-*bis*. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000

n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, è data facoltà, in alternativa alla dichiarazione di dissesto *ex* articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, di riproporre un nuovo piano di riequilibrio sulla scorta dei rilievi della magistratura contabile, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego, ovvero dalla decisione emessa ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 5. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto testo unico.».

* **3. 18.** Ribaudò, Giulietti, Moretto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 è inserito il seguente:

«573-*bis*. Per l'esercizio 2014, su richiesta degli enti locali, che abbiano presentato nel 2013 i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, la medesima può riesaminare un nuovo piano di riequilibrio rafforzato, da presentare entro novanta giorni dal diniego, giustificato da un miglioramento dell'avanzo di amministrazione, ovvero una riduzione del disavanzo, registrati nell'ultimo rendiconto approvato, che la medesima Sezione ritenga idonei per l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario. Nelle more del riesame della Sezione regionale della Corte dei conti, la Corte dei conti provvede all'adozione delle misure correttive di cui al comma 6 dell'articolo 243-*bis*.».

3. 19. Currò, Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti.

Al comma 2, capoverso 573-bis, primo periodo, dopo le parole: per i quali, aggiungere la seguente: non.

3. 20. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 2, capoverso 573-bis, primo periodo, sostituire le parole: di novanta giorni dalla comunicazione del diniego, con le seguenti: del 30 marzo 2014.

3. 21. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 2, capoverso 573-bis, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

3. 22. Marcolin.

Al comma 2, capoverso 573-bis, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quaranta giorni.

3. 23. Caon.

Al comma 2, capoverso 573-bis, primo periodo, sostituire le parole: novanta con la seguente: sessanta.

3. 24. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 2, capoverso 573-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione sia come diminuzione del disavanzo di amministrazione registrato nell'ultimo rendiconto approvato, nonché alla previsione nel piano di riequilibrio della riorganizzazione delle società partecipate in un unico gruppo secondo criteri di efficienza ed economicità e della dismissione e messa in liquidazione di tutte le società partecipate che non abbiano come fine sociale attività di servizio pubblico.».

3. 25. Mazziotti Di Celso, Librandi.

Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: Tale facoltà è aggiungere la seguente: obbligatoriamente.

3. 26. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, sostituire le parole: inteso sia con le seguenti parole: inteso e le parole: che come con le seguenti: e contemporanea.

3. 27. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: disavanzo di amministrazione, aggiungere le seguenti: nonché come rispetto dei limiti all'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, di cui all'articolo 76 del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni.

3. 28. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: disavanzo di amministrazione, aggiungere le seguenti: nonché un aumento delle percentuali di riscossione dei tributi propri.

3. 29. Rondini.

Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: disavanzo di amministrazione, aggiungere le seguenti: nonché una diminuzione della spesa per il personale.

3. 30. Invernizzi.

Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: disavanzo di amministrazione, aggiungere le seguenti: nonché una razionalizzazione delle spese.

3. 31. Matteo Bragantini.

Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: disavanzo di am-

ministrazione, *aggiungere le seguenti*: nonché una razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'ente.

3. 32. Pratavia.

Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, sostituire le parole: nell'ultimo rendiconto approvato con le seguenti: negli ultimi tre rendiconti approvati.

3. 33. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2, capoverso 573-bis, sopprimere il terzo periodo.

3. 34. Grimoldi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *9-bis*, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « e il Consiglio o l'organo decisionale entro il successivo 31 maggio »;

b) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

« *9-bis.* Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9-ter. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno.

9-quater. In fase di prima applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di consentire una graduale applicazione delle disposizioni concernenti il bilancio consolidato recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 gli enti in sperimentazione non considerano le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati che redigono il bilancio consolidato con le società non quotate degli enti locali e delle regioni a partecipazione pubblica locale totale di controllo. Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo.

9-quinquies. Nelle more dell'introduzione a regime delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione possono tenere conto nella determinazione del piano finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, del fondo crediti di dubbia esigibilità istituito dal comma 2 dell'articolo 9, lettera *c)* del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, con la legge 28 ottobre 2013, n. 124 ».

*** 3. 35.** Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *9-bis*, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « e il Consiglio o l'organo decisionale entro il successivo 31 maggio »;

b) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

« *9-bis.* Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo

23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9-ter. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno.

9-quater. In fase di prima applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di consentire una graduale applicazione delle disposizioni concernenti il bilancio consolidato recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 gli enti in sperimentazione non considerano le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati che redigono il bilancio consolidato con le società non quotate degli enti locali e delle regioni a partecipazione pubblica locale totale di controllo. Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo.

9-quinquies. Nelle more dell'introduzione a regime delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione possono tenere conto nella determinazione del piano finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, del fondo crediti di dubbia esigibilità istituito dal comma 2 dell'articolo 9, lettera *c)* del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, con la legge 28 ottobre 2013, n. 124 ».

* **3. 36.** Borghesi, Busin, Guidesi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *9-bis*, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « e il Consiglio o l'organo decisionale entro il successivo 31 maggio »;

b) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

« *9-bis.* Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9-ter. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno.

9-quater. In fase di prima applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di consentire una graduale applicazione delle disposizioni concernenti il bilancio consolidato recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 gli enti in sperimentazione non considerano le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati che redigono il bilancio consolidato con le società non quotate degli enti locali e delle regioni a partecipazione pubblica locale totale di controllo. Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo.

9-quinquies. Nelle more dell'introduzione a regime delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione possono tenere conto nella determinazione del piano finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, del fondo crediti di dubbia esigibilità istituito dal comma 2 dell'articolo 9, lettera c) del decreto legge 31 ottobre 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, con la legge 28 ottobre 2013, n. 124 ».

* **3. 37.** Censore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 comma 10-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: « anche se riconosciuti in bilancio in data successiva », sono inserite le seguenti: « ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

** **3. 38.** Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 comma 10-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: « anche se riconosciuti in bilancio in data successiva », sono inserite le seguenti: « ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

** **3. 39.** Censore, D'Attorre.

Sopprimere il comma 3.

3. 40. Busin, Guidesi, Borghesi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 243-bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « La predetta procedura non può essere iniziata fino a che il Prefetto non abbia proceduto a notificare a tutti i consiglieri il provvedimento previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149.

* **3. 41.** Censore, Giulietti, Moretto, D'Attorre.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 243-bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « La predetta procedura non può essere iniziata fino a che il Prefetto non abbia proceduto a notificare a tutti i consiglieri il provvedimento previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149.

* **3. 42.** Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomò.

Al comma 3, sostituire le parole da: sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata a singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto *fino alla fine del comma medesimo con le seguenti:* in sezione regionale della Corte dei conti abbia già provveduto, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive.

3. 44. Guidesi, Busin, Borghesi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con la legge 6 giugno 2013 n. 64, il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, inclusi i debiti fuori bilancio, di parte corrente, riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'*addendum* di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.

L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni, iscrivendo il valore della anticipazione concessa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 nella parte entrata del bilancio dell'ente al codice 5.03 e nella parte al codice intervento 3.01.03.03, e dall'anno successivo alla erogazione, imputando il valore dell'ammortamento delle rate trentennali e per gli interessi al competente intervento 06 della spesa corrente, alle specifiche annualità in forza di impegni iscritti nelle annualità dei bilanci pluriennali in cui ricade il rimborso ».

3. 45. Censore, D'Attorre.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 17-*sexies*, è aggiunto il seguente:

« 17-*septies*. I crediti vantati dai comuni di cui al comma 17-*sexies* nei confronti dell'organismo straordinario di liquidazione di cui all'articolo 245 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, e derivanti da pagamenti effettuati in conto residui passivi nell'anno di dichiarazione del dissesto sono integralmente riconosciuti, con decreto del Ministero dell'interno, quali crediti privilegiati, direttamente rimborsati dallo Stato al comune a valere sui trasferimenti del fondo sperimentale di riequilibrio di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, di competenza del comune, per l'esercizio relativo al bilancio stabilmente riequilibrato di cui agli articoli 259 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni. Il credito integralmente riconosciuto è gravato da vincoli di destinazione di cassa per il pagamento delle imprese creditrici dei comuni medesimi, per forniture e lavori fatturati nei tre esercizi successivi a quello di dichiarazione del dissesto finanziario. Negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipanti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, sono esonerati dalla sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, comminata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio ».

3. 46. Bargerò, Ribaudò, Giulietti, Morretto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 243-*bis*, comma 5, del testo unico sull'ordinamento degli enti lo-

cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « 60 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 90 giorni ».

* **3. 47.** Fauttilli, De Mita, Sberna.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 243-*bis*, comma 5, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « 60 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 90 giorni ».

* **3. 48.** Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 243-*bis*, comma 5, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « 60 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 90 giorni ».

* **3. 49.** Marchetti, Fragomeli, Giulietti, Moretto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 243-*bis*, comma 5, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « 60 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 90 giorni ».

* **3. 50.** Censore, D'Attorre.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *g*), del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge ».

** **3. 51.** Marchetti, Fragomeli, Giulietti, Moretto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *g*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge ».

** **3. 52.** Censore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 243-*bis*, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le lettere *b*) e *c*), sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla

somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;

c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa rientranti negli interventi 03 e 05. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato; ».

* **3. 53.** Fragomeli, Marchetti, Giulietti, Moretto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 243-*bis*, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le lettere *b*) e *c*), sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;

c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa rientranti negli interventi 03 e 05. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato; ».

* **3. 54.** Censore, D'Attorre.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 243-*ter*, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, fatto salvo per quanto stabilito dall'articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 145 del 2013, in virtù

del quale il periodo massimo di restituzione si intende elevato ad un trentennio ».

**** 3. 55.** Marchetti, Fragomeli, Giulietti, Moretto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « , fatto salvo per quanto stabilito dall'articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 145 del 2013, in virtù del quale il periodo massimo di restituzione si intende elevato ad un trentennio ».

**** 3. 56.** Censore, D'Attorre.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« *7-bis.* Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano stesso. Tale proposta, corredata dal parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma precedente, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti al comma 6 ».

*** 3. 57.** Fragomeli, Marchetti, Ribaudò, Giulietti, Moretto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« *7-bis.* Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano stesso. Tale proposta, corredata dal parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma precedente, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti al comma 6 ».

*** 3. 58.** Mazziotti Di Celso, Librandi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« *7-bis.* Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in ter-

mini di riduzione della durata del piano stesso. Tale proposta, corredata dal parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma precedente, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti al comma 6 ».

* **3. 59.** Censore, D'Attorre.

Sopprimere il comma 4.

3. 60. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 4, capoverso 1-ter, sostituire la parola: 20.000 con la seguente: 4.000.000.

3. 61. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 4, capoverso 1-ter, sostituire le parole: 20.000 abitanti con le seguenti: 100.000 abitanti.

3. 62. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 4, capoverso 1-ter, sostituire le parole: 20.000 abitanti con le seguenti: 60.000 abitanti.

3. 63. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire la parola: significativamente con la seguente: esclusivamente.

3. 64. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, dopo la parola: significativamente

aggiungere le seguenti: così come comprovato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.

3. 65. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 4, capoverso 1-ter, dopo le parole: di riduzione aggiungere le seguenti: di almeno il 30 per cento.

3. 66. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 4, capoverso 1-ter, dopo le parole: di riduzione aggiungere le seguenti: di almeno il 20 per cento.

3. 67. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 4, capoverso 1-ter, dopo le parole: dei costi dei servizi aggiungere le seguenti: anche di personale.

3. 68. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 4, capoverso 1-ter, dopo le parole: dei costi dei servizi aggiungere le seguenti: e dei costi di funzionamento dell'amministrazione.

3. 69. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 4, capoverso 1-ter, dopo le parole: dalla razionalizzazione aggiungere le seguenti: e dismissione.

3. 70. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 4, capoverso 1-ter, dopo le parole: società partecipati aggiungere le seguenti: nonché delle relative spese di personale.

3. 71. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 4, capoverso 1-ter, dopo le parole: costi incidono aggiungere le seguenti: , per una percentuale non inferiore al 60 per cento.

3. 72. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 4, sopprimere le parole: entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e sostituire le parole: tre anni con le seguenti: entro inderogabilmente un anno.

3. 73. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 4, capoverso 1-ter, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

3. 74. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 4, capoverso 1-ter, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: diciotto mesi.

3. 75. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 4, capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La deroga è consentita a condizione che la razionalizzazione degli organismi partecipati preveda la dismissione o messa in liquidazione di tutte le società partecipate che non abbiano come fine sociale attività di servizio pubblico.

3. 76. Mazziotti Di Celso, Librandi.

Al comma 4, capoverso 1-ter, sostituire le parole: Fino al raggiungimento dell'equilibrio con le seguenti: Per un periodo minimo di cinque esercizi a decorrere dal raggiungimento dell'equilibrio.

3. 77. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 4, capoverso 1-ter, dopo le parole: Fino al raggiungimento dell'equilibrio aggiungere le seguenti: e per i tre esercizi consecutivi.

3. 78. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 4, capoverso 1-ter, sostituire la parola: trasmette con le seguenti: espone dettagliatamente ed aggiungere, dopo le parole: Ministero dell'interno le seguenti: nonché alle competenti Commissioni Parlamentari.

3. 79. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 4, capoverso 1-ter, sostituire le parole: entro 30 giorni con le seguenti: entro 15 giorni.

3. 80. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 4, capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima relazione di cui al comma precedente, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, viene altresì esposta alle competenti Commissioni Parlamentari.

3. 81. Borghesi, Busin, Guidesi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. A decorrere dall'anno 2014 le regioni soggette al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono autorizzate a:

a) scaricare i pagamenti eseguiti dai tesorieri su ordine della autorità giudiziaria alla data del 31 dicembre 2013 in attesa di regolarizzazione in quote annuali costanti nell'arco di un quinquennio;

b) effettuare le operazioni di registrazione contabile delle compensazioni dei reciproci debiti e crediti nei confronti di società o enti gestori di servizi pubblici, anche se avvenute negli esercizi finanziari precedenti;

c) ripartire la copertura del disavanzo di amministrazione in quote pari al dieci per cento annuo.

4-ter. Le regioni soggette al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'esercizio finanziario ancora da consuntivare alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono autorizzate a ridurre dalla quota accantonata nel risultato di amministrazione la quota vincolata alle anticipazioni concesse ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per un importo pari a quello dei residui attivi eliminati nel medesimo esercizio finanziario.

4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter producono effetti anche ai fini del giudizio di cui all'articolo 1, comma 5, il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e sulle decisioni eventualmente adottate all'esito del suddetto giudizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge o della legge di conversione dello stesso.

Conseguentemente, nella Rubrica dopo le parole: Disposizioni per aggiungere le seguenti: le regioni e.

3. 83. Galati.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. A decorrere dall'anno 2014 le regioni soggette al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono autorizzate a:

a) scaricare i pagamenti eseguiti dai tesoreri su ordine della autorità giudiziaria alla data del 31 dicembre 2013 in attesa di regolarizzazione in quote annuali costanti nell'arco di un quinquennio;

b) effettuare, senza che rilevino ai fini del patto di stabilità interno, le operazioni di registrazione contabile delle

compensazioni dei reciproci debiti e crediti nei confronti di società o enti gestori di servizi pubblici;

c) ripartire la copertura del disavanzo di amministrazione in quote pari al dieci per cento annuo.

4-ter. Le regioni soggette al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'esercizio finanziario ancora da consuntivare alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono autorizzate a ridurre dalla quota accantonata nel risultato di amministrazione la quota vincolata alle anticipazioni concesse ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per un importo pari a quello dei residui attivi eliminati nel medesimo esercizio finanziario.

4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter producono effetti anche ai fini del giudizio di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e sulle decisioni eventualmente adottate all'esito del suddetto giudizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge o della legge di conversione dello stesso.

Conseguentemente, nella Rubrica dopo le parole: Disposizioni per aggiungere le seguenti: le regioni e.

3. 84. Palese, Laffranco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

17-septies. Per lo stesso motivo, i crediti vantati dai Comuni di cui al comma precedente nei confronti dell'Organismo Straordinario di Liquidazione di cui all'articolo 245 del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e derivanti da pagamenti effettuati in conto residui passivi nell'anno di dichiarazione del dissesto sono integralmente riconosciuti, con decreto del Ministero dell'Interno, quali crediti privilegiati, direttamente rimborsati dallo Stato al Comune a valere sui trasferimenti del fondo sperimentale di riequilibrio di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, di competenza del Comune, per l'esercizio relativo al bilancio stabilmente riequilibrato di cui agli articoli 259 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Il credito integralmente riconosciuto è gravato da vincolo di destinazione di cassa per il pagamento delle imprese creditrici dei Comuni medesimi, per forniture e lavori fatturati nei tre esercizi successivi a quello di dichiarazione del dissesto finanziario. Negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, sono esonerati dalla sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183 emanata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio.

3. 85. Censore, D'Attorre.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Il comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64 è soppresso.

4-ter. Al comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per il finanziamento del fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6 comma 17 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95

convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

* **3. 86.** Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Il comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64 è soppresso.

4-ter. Al comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per il finanziamento del fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6 comma 17 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

* **3. 87.** Censore, D'Attorre.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Per agevolare l'economia locale, il senso di comunità, il supporto alle famiglie e lo sviluppo della solidarietà reciproca, gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci abbuoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro. L'accettazione da parte dell'ente locale potrà avvenire per una percentuale da definire ogni anno per tasse, tariffe e tributi locali, di servizi a domanda individuale, di canoni per utilizzazione del patrimonio comunale e di ogni altro servizio a pagamento che il Comune potrà definire all'interno della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali potranno utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che riterranno idonea agli scopi suddetti.

Conseguentemente, modificare il titolo dell'articolo come segue: Articolo 27 (Banche dei tempi e buoni locali).

3. 88. Catalano, Zaccagnini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 573 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sono introdotte le seguenti modificazioni:

1) alle parole: « entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico » sono sostituite le seguenti: « entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

2) alle parole: « qualora dimostrino dinanzi alla Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario » sono sostituite le seguenti: « qualora sia stato certificato nell'ultimo rendiconto approvato che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale »;

3) alle parole: « in pendenza del termine di trenta giorni » sono sostituite le seguenti: « in pendenza del termine di novanta giorni ».

* **3. 89.** Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 573 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sono introdotte le seguenti modificazioni:

1) alle parole: « entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico » sono sostituite le seguenti: « entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

2) alle parole: « qualora dimostrino dinanzi alla Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario » sono sostituite le seguenti: « qualora sia stato certificato nell'ultimo rendiconto approvato che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale »;

3) alle parole: « in pendenza del termine di trenta giorni » sono sostituite le seguenti: « in pendenza del termine di novanta giorni ».

* **3. 90.** Censore, D'Attorre.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 573, le parole: « trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico », sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge » e le parole: « in pendenza del termine di trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « in pendenza del termine di novanta giorni ».

3. 91. Villarosa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai comuni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 4 del presente articolo, che non hanno rispettato nell'anno 2012 finanziario i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, è comminata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio. All'onere derivante dal presente comma, pari a 670.000 euro, si provvede con corrispondente riduzione, nell'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. 92. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Librandi, Bargerò, Lavagno.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli enti locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità con-

cessa dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 possono, mandando in economia l'impegno corrispondente all'anticipazione stessa, assunto nel titolo III della spesa, utilizzare tale somma per radiare i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità. In conseguenza degli effetti derivanti dalla presente disposizione ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del Contratto di Anticipazione tra l'ente e la Cassa Depositi e Prestiti, l'ente si impegna ad iscriverne nei propri bilanci, per tutta la durata dell'anticipazione, le somme occorrenti al rimborso della stessa.

* **3. 93.** Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli enti locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 possono, mandando in economia l'impegno corrispondente all'anticipazione stessa, assunto nel titolo III della spesa, utilizzare tale somma per radiare i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità. In conseguenza degli effetti derivanti dalla presente disposizione ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del Contratto di Anticipazione tra l'ente e la Cassa Depositi e Prestiti, l'ente si impegna ad iscriverne nei propri bilanci, per tutta la durata dell'anticipazione, le somme occorrenti al rimborso della stessa.

* **3. 94.** Censore, D'Attorre.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I Comuni piccoli con meno di 5.000 abitanti che abbiano dichiarato il dissesto negli esercizi finanziari 2010-2013 sono autorizzati, in via straordinaria ed eccezionale, oltre il piano d'ammorta-

mento per il risanamento già attuato, ad accedere a domanda verificata e validata dal Ministero dell'interno, all'accensione di mutui speciali trentennali con la Cassa Depositi e Prestiti, per il pagamento dei debiti certi, legittimi ed esigibili, con spesa a carico dello Stato per la parte capitale ed interessi per un massimale di spesa annua di 200 mila euro e senza che ciò incida sul patto di stabilità interno.

3. 3. Russo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli enti locali con meno di 5.000 abitanti che abbiano dichiarato il dissesto negli esercizi finanziari dal 2010 al 2013 sono autorizzati, in via straordinaria ed eccezionale, oltre il piano d'ammortamento per il risanamento già attuato, ad accedere a domanda verificata e validata dal Ministero dell'Interno, all'accensione di mutui speciali trentennali con la Cassa Depositi e Prestiti, per il pagamento dei debiti certi, legittimi ed esigibili, con spesa a carico dello Stato per la parte capitale ed interessi per un massimale di spesa annua di 200 mila euro e senza determinare effetti sul patto di stabilità interno.

3. 95. Russo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « Qualora una società partecipata contabilizzi, nel proprio conto economico, ricavi superiori ai corrispondenti impegni di spesa assunti dall'ente, gli amministratori della società possono essere revocati per giusta causa ».

3. 96. Fregolent, Bargerò, Ribaudò.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 6, comma 17, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012,

n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « al 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 10 per cento ».

* **3. 97.** Paola Bragantini, Bargerò, Ri-
baudo, Guerra, Giulietti, Moretto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 6, comma 17, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « al 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 10 per cento ».

* **3. 98.** Censore, D'Attorre.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 6, comma 17, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « al 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 10 per cento ».

* **3. 99.** Palese, Galati, Alberto Giorgetti,
Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per un importo pari ai debiti fuori bilancio riconosciuti o che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, l'ente locale è autorizzato ad anticipare per pari importo ai creditori le somme dovute, garantendo la copertura di dette anticipazioni in un periodo non superiore ai 10 anni, in deroga all'articolo 194, comma 2 del decreto legislativo 267 del 2000.

** **3. 100.** Lavagno, Paglia, Boccadutri,
Marcon, Melilla.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per un importo pari ai debiti fuori bilancio riconosciuti o che presentavano i requisiti per il riconoscimento

alla data del 31 dicembre 2013, l'ente locale è autorizzato ad anticipare per pari importo ai creditori le somme dovute, garantendo la copertura di dette anticipazioni in un periodo non superiore ai 10 anni, in deroga all'articolo 194, comma 2 del decreto legislativo 267 del 2000.

** **3. 101.** Censore, D'Attorre.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 4, dell'articolo 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Dello stesso termine possono avvalersi anche gli enti già in sperimentazione che non abbiano ancora ultimato il riaccertamento dei residui.

Conseguentemente, nella Rubrica, dopo le parole: difficoltà finanziarie aggiungere le seguenti: e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

3. 102. Palese, Laffranco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-*quater*, commi 1 e 3 del 18 agosto 2000 n. 267 e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto, gli enti locali interessati da tali piani possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 563 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale.

3. 103. Marco Di Stefano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I comuni che abbiano rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio e

non hanno fatto ricorso, nel medesimo periodo, ad anticipazioni di tesoreria possono utilizzare, per l'anno 2014, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-*bis*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le spese di messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle strade.

3. 104. Rubinato, De Menech, Ginato, Moretto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Ai Comuni che hanno aderito alla nuova contabilità armonizzata di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il limite determinato dal patto di stabilità non si applica agli avanzi di amministrazione derivanti dall'adozione del nuovo sistema contabile.

3. 105. De Menech, Rubinato.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Armonizzazione dei bilanci).

1. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è aggiunto il seguente:

« ART. 9-*bis*.

1. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione

derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno.

3. In fase di prima applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di consentire una graduale applicazione delle disposizioni concernenti il bilancio consolidato recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2001 gli enti in sperimentazione non considerano le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

4. Redigono il bilancio consolidato con le società non quotate degli enti locali e delle regioni a partecipazione pubblica locale totale di controllo. Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo.

5. Al comma 9-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « e il Consiglio o l'organo decisionale entro il successivo 31 maggio ».

6. Nelle more dell'introduzione a regime delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione possono tenere conto nella determinazione del piano finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, del fondo crediti di dubbia esigibilità istituito dal comma 2 dell'articolo 9, lettera c) del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, con la legge 28 ottobre 2013, n. 124.

3. 01. Palese, Galati, Giancarlo Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiaco.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Pagamento dei debiti scaduti degli enti dissestati).

1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti creditori dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per gli anni 2013 e 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo, per ciascun anno, di 100 milioni di euro da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui al medesimo articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente la dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.

3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014, nei predetti limiti di 100 milioni di euro annui a valere sulla dotazione, per gli anni 2013 e 2014, del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale, il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni dall'ero-

gazione. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.

5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sulla sezione 2013, pur erogate nel 2014, per le quali la prima rata di restituzione decorre dal novembre 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, relativo alla « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali », non erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa negli anni 2013 e 2014.

7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Per quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. 02. Balduzzi, Librandi, Bargerò, Lavagnò.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Pagamento dei debiti scaduti degli enti dissestati).

1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti creditori dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per gli anni 2013 e 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo, per ciascun anno, di 100 milioni di euro da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui al medesimo articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del

penultimo anno precedente la dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.

3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014, nei predetti limiti di 100 milioni di euro annui a valere sulla dotazione, per gli anni 2013 e 2014, del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale, il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni dall'erogazione. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.

5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sulla sezione 2013, pur erogate nel 2014, per le quali la prima rata di restituzione decorre dal novembre 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del

bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, relativo alla « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali », non erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa negli anni 2013 e 2014.

7. Il comma 17-*sexies* dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Per quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-*ter*, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

* **3. 03.** Censore, D'Attorre.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi).

1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con

quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente al doppio di quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. La rateizzazione non può essere comunque inferiore a dieci annualità ove il periodo temporale di cui al precedente capoverso sia inferiore a dieci anni. Nei predetti casi, le regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ai fini del precedente periodo e per le finalità dello stesso sono fatti salvi i provvedimenti già adottati dagli enti locali che abbiano rispettato i parametri sopra richiamati e, per le Province, quelli conseguenti al commissariamento delle stesse. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*. Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio

dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale, ovvero delle misure di cui al terzo periodo del presente comma.

2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno almeno in uno degli anni del triennio 2011-2013 possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo integrale dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo, terzo e sesto periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno almeno in uno degli anni del triennio 2011-2013, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni e agli enti locali che hanno avviato il procedimento di riduzione del fondo per il salario accessorio a seguito di visita ispettiva del Ministero dell'economia e delle finanze. Le stesse sono autorizzate a variare in aumento il fondo medesimo per le somme già decurtate all'esito della visita ispettiva stessa per l'importo corrispondente ai risparmi accertati a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma 2.

5. L'articolo 4, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, quale interpretazione autentica, non ha effetto retroattivo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale preliminari al codice civile.

4. 1. Lodolini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi).

1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli di contenimento e riduzione dei fondi per la contrattazione collettiva integrativa, previsti dalle norme vigenti, sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme eccedenti indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Ai predetti fini, le regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti

di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Ai medesimi fini, gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*. Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.

2. Le regioni e gli enti locali in regola con il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo

e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali in regola con il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. 2. Causi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa » con le seguenti: « i limiti alla costituzione e quantificazione dei fondi del salario accessorio, imposti dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 »;

b) sostituire il comma 3 con i seguenti:

« 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato né il superamento dei vincoli finanziari di cui al predetto articolo 9, comma 1, del decreto-

legge n. 78 del 2010 per la costituzione dei medesimi fondi né il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3-bis. Ai fini della costituzione dei futuri fondi destinati al salario accessorio, le amministrazioni di cui al comma 1, fermi restando i limiti complessivi in materia di spesa del personale, tra cui il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, hanno libertà di quantificazione delle risorse da destinare al salario accessorio da erogare comunque nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 150 del 2009 ».

4. 3. Lodolini.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « corrispondente a » con le seguenti: « corrispondenti al doppio di »;

b) dopo le parole: « quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. » aggiungere il seguente periodo: « La rateizzazione non potrà essere comunque inferiore a 10 annualità nel caso in cui la durata di quella risultante dall'attuazione del periodo sia inferiore a 10 anni. »;

c) dopo le parole: « di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. » aggiungere il seguente periodo: « Ai fini del precedente periodo sono fatti salvi i provvedimenti già adottati dagli enti locali che abbiano rispettato i parametri sopra richiamati e, per le province commissariate, quelli conseguenti al commissariamento delle stesse. »;

d) dopo le parole: « specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento

della spesa per il personale, » sono aggiunte: « ovvero delle misure di cui al terzo periodo del presente comma ».

4. 4. Carrescia.

Al comma 1, sostituire le parole: corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli *con le seguenti:* corrispondente al doppio di quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli *e dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* La rateizzazione non può essere comunque inferiore a dieci annualità nel caso in cui la durata di quella risultante dall'attuazione del precedente periodo sia inferiore a dieci anni.

4. 5. Lodolini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Le Regioni devono obbligatoriamente adottare *con la seguente:* Adottano.

4. 6. Tagliatela, Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Turco.

Al comma 1, al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; ai fini del precedente periodo sono fatti salvi i provvedimenti già adottati dagli enti locali che abbiano rispettato i parametri sopra richiamati e, per le Province, quelli conseguenti al commissariamento delle stesse.

4. 8. Lodolini.

Al comma 1 dopo le parole: enti locali *trasmettono aggiungere le seguenti:* entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. 10. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 1 dopo le parole: enti locali *trasmettono aggiungere le seguenti:* entro il 30 aprile 2014.

4. 9. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero delle misure di cui al terzo periodo del presente comma.

4. 11. Lodolini.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno almeno in uno degli anni del triennio 2011-2013 possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo integrale dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo, terzo e sesto periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. 12. Lodolini.

Al comma 2, sostituire le parole: che hanno rispettato il patto di stabilità interno *con le seguenti:* che hanno rispettato il patto di stabilità interno almeno in uno degli anni del triennio 2011-2013.

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: che hanno rispettato il patto di stabilità interno *con le seguenti:* che hanno rispettato il patto di stabilità interno almeno in uno degli anni del triennio 2011-2013.

4. 13. Lodolini.

Al comma 2:

dopo le parole: Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno *sono aggiunte le seguenti:* almeno in uno degli anni del triennio 2011-2013;

dopo le parole: attraverso l'utilizzo è *aggiunta la seguente:* integrale;

sostituire le parole: di cui al secondo e terzo periodo *con le seguenti:* di cui al secondo, terzo e sesto periodo.

4. 14. Carrescia.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materie di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. 15. Dallai.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. 16. Fragomeli, Marchetti, Giuliotti, Moretto.

Al comma 3:

dopo le parole: agli atti sono aggiunte le seguenti: di costituzione e;

dopo le parole: che non abbiano comportato sono soppresse le seguenti: né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né.

* **4. 17.** Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 3:

dopo le parole: agli atti sono aggiunte le seguenti: di costituzione e;

dopo le parole: che non abbiano comportato sono soppresse le seguenti: né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né.

* **4. 18.** Censore, D'Attorre.

Al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* agli atti sono aggiunte le seguenti: di costituzione e;

b) *il seguente periodo:* né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né è *soppresso*.

* **4. 19.** Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Al comma 3, dopo le parole: agli atti inserire le seguenti: di costituzione e.

4. 20. Ginato, Crivellari.

Al comma 3, sopprimere le parole: che non abbiano comportato né il superamento dei vincoli finanziari per la costi-

tuzione dei medesimi fondi né il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale.

4. 21. Verini.

Al comma 3, sopprimere le parole: che non abbiano comportato né il superamento dei vincoli finanziari previsti per la costituzione dei medesimi fondi.

4. 22. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 3, dopo le parole: dei medesimi fondi *aggiungere le seguenti parole:* ovvero abbiano approvate, ed in corso di applicazione, le misure stabilite dal presente articolo per il riassorbimento totale delle maggiori somme erogate al personale dipendente.

4. 23. Bonavitacola.

Al comma 3, dopo le parole: riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale *inserire le seguenti parole:* ivi compresi gli atti di utilizzo delle risorse variabili di cui all'articolo 15, commi 2 e 5, dei Ccnl 1° aprile 1999 nel limite di un terzo delle risorse stabili del fondo,.

4. 24. Ginato, Crivellari.

Al comma 3, dopo le parole: hanno rispettato il patto di stabilità interno *aggiungere le seguenti:* almeno in uno degli anni del triennio 2011-2013.

4. 25. Carrescia.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle regioni e agli enti locali che hanno avviato il procedimento di riduzione del fondo per il salario accessorio a seguito di visita ispettiva del Ministero dell'economia e delle finanze. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a variare in aumento il fondo

medesimo per le somme già decurtate all'esito della visita ispettiva stessa per l'importo corrispondente ai risparmi accertati a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma 2.

3-ter. L'articolo 4, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, quale interpretazione autentica, non ha effetto retroattivo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale preliminari al codice civile.

* **4. 26.** Lodolini.

Al comma 3, sono aggiunti i seguenti:

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni e agli enti locali che hanno avviato il procedimento di riduzione del fondo per il salario accessorio a seguito di visita ispettiva del MEF. Le regioni e gli enti locali sono autorizzate a variare in aumento il fondo medesimo per le somme già decurtate all'esito della visita ispettiva stessa per l'importo corrispondente ai risparmi accertati a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma 2.

3-ter. L'articolo 4, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, quale interpretazione autentica, non ha effetto retroattivo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale preliminari al codice civile.

* **4. 27.** Carrescia.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle Amministrazioni coinvolte, gli enti locali che, nel periodo 2011-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati in deroga ai vincoli di finanza pubblica vigenti, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ed all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, totalmente o

parzialmente finanziate a carico della finanza pubblica, possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, senza l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

3-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ».

4. 28. Carella.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Gli enti locali e le regioni possono provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, senza l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, e all'articolo 12, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, interessati da iniziative di politica attiva del lavoro, finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali, attivate dagli enti locali, nel periodo 2011-2013, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, totalmente o parzialmente finanziate a carico della finanza pubblica.

3-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. 29. Carella.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'attivazione delle procedure di recupero di cui al comma 1 sospende i relativi giudizi di responsabilità erariale, ove attivati. Detti giudizi si estinguono ad avvenuto ed integrale recupero delle somme indebitamente erogate.

4. 30. Bonavitacola.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Nel computo della media della spesa corrente di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si include la spesa effettuata dalle province della regione Campania per la gestione del segmento provinciale del ciclo dei rifiuti ai sensi della legge n. 26 del 2010.

4. 31. Russo.

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

ART. 4-bis.

(Assunzioni di dirigenti a tempo determinato).

1. Il comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« 1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. La selezione è condotta sulla base della previa definizione da parte del comune del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche del comune. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici

requisiti relativi al posto da ricoprire, la laurea magistrale e un'adeguata esperienza professionale coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La selezione è compiuta da una commissione costituita esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di selezione, scelti tra dirigenti dell'amministrazione, docenti e altri professionisti esterni alla medesima, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali ».

2. Il comma 5 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« 5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui al commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio ».

3. L'articolo 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.

4. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Per gli enti locali il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 70 per cento della spesa sostenuta nel 2009 ».

* **4. 01.** Censore, D'Attorre.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Assunzioni di dirigenti a tempo determinato).

1. Il comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« 1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei

servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, La selezione è condotta sulla base della previa definizione da parte del comune del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche del comune. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al posto da ricoprire, la laurea magistrale e un'adeguata esperienza professionale coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La selezione è compiuta da una commissione costituita esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di selezione, scelti tra dirigenti dell'amministrazione, docenti e altri professionisti esterni alla medesima, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali ».

2. Il comma 5 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati

in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio ».

3. L'articolo 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.

4. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Per gli enti locali il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 70 per cento della spesa sostenuta nel 2009 ».

* **4. 02.** Guerra, Giulietti, Moretto, Fanucci.

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

ART. 4-bis.

(Assunzioni di dirigenti a tempo determinato).

1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio ».

2. L'articolo 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.

4. 03. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Incarichi dirigenziali nei comuni).

1. I comuni possono effettuare, previo avviso pubblico, apposite selezioni per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigenti comunali. La selezione è condotta sulla base della previa definizione da parte del comune del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche del comune. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al posto da ricoprire, la laurea magistrale e un'adeguata esperienza professionale coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La selezione è compiuta da una commissione costituita esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di selezione, scelti tra dirigenti dell'amministrazione, docenti e altri professionisti esterni alla medesima, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

2. I comuni, previa adozione degli atti di programmazione previsti dall'articolo 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, ultimo periodo, per motivate esigenze organizzative dell'ente e nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente disciplina vincolistica in materia di spesa di personale, esclusivamente effettuando le selezioni di cui al comma 1, possono affidare incarichi a contratto a tempo determinato di dirigenti, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche superando le percentuali di cui al citato articolo 19, comma 6-*quater*, in misura comunque non superiore al 30 per cento delle dotazioni organiche della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e comunque corrispondente ad almeno una unità ».

4. 04. Parrini, Fanucci.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Villarosa.

Al comma 1, dopo le parole: degli enti locali *inserire le seguenti:* in materia di edilizia scolastica.

5. 2. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: degli enti locali *inserire le seguenti:* in materia di sicurezza urbana.

5. 3. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 1, dopo le parole: degli enti locali *inserire le seguenti:* per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico.

5. 4. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 1, sostituire le parole: per gli anni 2014 e 2015 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2014.

5. 5. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 1, dopo le parole: i medesimi enti inserire le seguenti: purché negli ultimi 5 esercizi abbiano rispettato i vincoli del Patto di Stabilità Interno.

5. 6. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 1, dopo le parole: reperibili sul mercato inserire le seguenti: escludendo ogni operazione di cartolarizzazione.

5. 7. Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire la trasparenza, costruire e far crescere un rapporto virtuoso tra cittadini ed istituzioni, gli enti locali sono obbligati a pubblicare in modo permanente, su apposita sezione del sito Internet istituzionale, tutte le informazioni riguardanti qualsiasi tipo di operazione finanziaria realizzata, con specifica indicazione degli istituti bancari o finanziari che hanno partecipato all'operazione, delle caratteristiche del prodotto acquistato e, nel caso di accesso a forme di finanziamento sul mercato, la definizione delle finalità dell'investimento.

1-ter. La pubblicazione di cui al comma *1-bis* dovrà avvenire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione o di pubblicazione parziale, al vertice politico dell'amministrazione ed ai dirigenti responsabili del relativo procedimento amministrativo, è ridotto di un terzo, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

5. 8. Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, D'Incà.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo dei territori, dando piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma *7-bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è individuato l'Ente Nazionale per il Microcredito quale centro nazionale di competenza e coordinamento delle attività degli enti locali finalizzate ad attivare processi di sviluppo economico attraverso progetti di microcredito.

1-ter. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente Nazionale per il microcredito, sono definite le disposizioni attuative del comma precedente.

5. 17. Saltamartini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il calcolo per gli indennizzi dovuti a Cassa Depositi e Prestiti per l'estinzione anticipata, totale o parziale, dei mutui contratti dagli enti locali deve essere comunicata, senza subire ulteriori variazioni, da Cassa Depositi e Prestiti all'ente locale che ne ha fatto richiesta, almeno quarantacinque giorni prima della data individuata dalle parti per il rimborso del debito. Il calcolo dell'indennità da corrispondere a Cassa depositi e Prestiti per l'estinzione anticipata, totale o parziale, dei mutui contratti a tasso fisso dagli enti locali non può essere superiore all'1 per cento del debito residuo al netto di interessi ed oneri accessori. La proposta economica complessiva per l'estinzione del mutuo è vincolante per il proponente e non modificabile nei quarantacinque giorni antecedenti alla data concordata per il rimborso del debito.

5. 9. Fabbri, De Maria, Lenzi, Petitti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli investimenti di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente ai seguenti ambiti di intervento: edilizia scolastica,

contrasto al dissesto idrogeologico, trasporto pubblico locale, efficientamento energetico, salvaguardia del patrimonio artistico, valorizzazione e ampliamento di aree verdi pubbliche, impianti di riciclaggio e compostaggio.

5. 10. Cariello, Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Currò, D'Incà.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti che, a decorrere dal 1° novembre 2012, hanno aderito, ai sensi degli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a procedure di riequilibrio finanziario pluriennale.

5. 11. Busin, Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti, definiti negli ultimi 3 esercizi, ai sensi dell'articolo 242 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, strutturalmente deficitari.

5. 12. Busin, Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti sciolti, negli ultimi 10 anni, in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. 13. Guidesi, Busin, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti i cui consigli comunali, negli ultimi 10 anni, sono stati sciolti per le ragioni di cui all'articolo 143

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. 14. Guidesi, Busin, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti di cui all'articolo 3 del presente decreto.

5. 15. Guidesi, Busin, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il 2016 e 2017 è elevato, rispettivamente, al 10 per cento e al 9 per cento.

5. 16. Castricone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti effettuati nel corso del 2014 e 2015 a valere sugli investimenti di cui al comma 1.

5. 18. Saltamartini.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società in adempimento delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 1, commi 561 e 562, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

5. 01. Fabbri, De Maria, Lenzi, Petitti.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, trovano applicazione anche nei confronti degli atti e delle operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento di società o di altri enti partecipati.

5. 02. Fabbri, De Maria, Lenzi, Petitti.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

TARIFFA

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento.

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: 2 per cento.

Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento.

Se il trasferimento avviene a favore dello Stato ovvero a favore di enti pubblici, territori o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane: euro 200,00.

5. 03. Fabbri, De Maria, Lenzi, Petitti.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole da: «è altresì» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente».

5. 04. Censore, D'Attorre.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 1, sostituire le parole: al netto dell' con le seguenti: indicando anche l'.

6. 2. Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dei proventi dell'IMU, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi Titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di Fondo di solidarietà.

6. 3. Fragomeli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria IMU gli immobili dichiarati inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al

verificarsi delle calamità naturali che hanno colpito il Veneto tra gennaio e febbraio 2014. L'impossibilità di utilizzare gli stessi è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Alla copertura degli oneri si provvede fino all'onere massimo di 10 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013.

6. 4. Busin, Guidesi, Borghesi.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso 729-bis, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: d'intesa con la.

7. 1. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 1, capoverso 729-bis, sostituire le parole da: con particolare fino alla fine del periodo, con le seguenti: con prioritaria considerazione del gettito, incassato in ciascun Comune, relativo ai fabbricati.

7. 2. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 1, capoverso 729-bis, sostituire la parola: particolare con la seguente: prioritaria.

7. 3. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, capoverso 729-ter, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.

7. 4. Tagliatela, Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Turco.

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 729-quater con il seguente: 729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all'annualità 2013, di cui al comma 729-ter, le rettifiche in conto residui devono essere operate entro il 30 settembre 2014, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 729-bis, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa, non considerato ai fini del saldo di cui al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sull'annualità 2014.

7. 5. Marchi, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, De Micheli, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Moretto, Marco Di Maio.

Al comma 1, capoverso 729-quater apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sopprimere le parole da: « per i soli comuni interessati » sino a: « 30 giugno 2014 »;

b) dopo le parole: , di cui al comma 729-ter, inserire le seguenti: le rettifiche in conto residui devono essere operate entro il 30 settembre 2014, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) dopo le parole: apposito impegno di spesa inserire le seguenti: , non considerato ai fini del saldo di cui al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

7. 6. Censore, D'Attorre.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Il comma 9-*bis* dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.

1-*ter*. È istituito un Fondo per la riduzione della TASI per gli immobili con categorie catastali C/1, C/2, C/3, nel quale confluiscono le maggiori entrate derivanti dall'approvazione del presente emendamento.

7. 7. Ruocco, Pesco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 30 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. All'onere derivante dalla presente disposizione, e fino all'importo massimo di 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. 8. Busin, Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per l'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

7. 9. Busin, Guidesi, Borghesi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Altre disposizioni in materia di IMU).

1. Il comma 9-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.

2. È istituito un Fondo per la riduzione della TASI per gli immobili con categorie catastali C/1, C/2 e C/3, nel quale confluiscono le maggiori entrate derivanti dall'approvazione del presente emendamento.

7. 01. Ruocco, Pesco, Caso, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Estensione dell'esenzione Imu per gli immobili invenduti).

1. All'articolo 13, comma 9-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati » sono aggiunte le seguenti:

« , nonché i fabbricati posseduti da imprese aventi per oggetto della propria attività la compravendita o la locazione di beni immobili ».

7. 02. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il n. 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a*), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, dei comuni, delle unioni di comuni, delle province o delle regioni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00 ».

* **7. 03.** Borghesi, Busin, Guidesi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il n. 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a*), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, dei comuni, delle unioni di comuni, delle province o delle regioni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00 ».

* **7. 04.** Censore, D'Attorre.

ART. 8.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è pari, per fino alla fine dell'articolo con le seguenti: è direttamente proporzionale al grado di virtuosità di ciascun comune, calcolato sulla base delle maggiori disponibilità di cassa di ciascun

ente, indipendentemente dai limiti al loro impiego derivanti dal Patto di stabilità interno.

8. 1. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è pari, per fino alla fine dell'articolo con le seguenti: è direttamente proporzionale al grado di virtuosità di ciascun comune, misurata in termini di più basso rapporto tra il numero dei dipendenti dell'ente ed il numero dei cittadini residenti nel comune.

8. 2. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è pari, per fino alla fine dell'articolo con le seguenti: è direttamente proporzionale al grado di virtuosità di ciascun comune, calcolato sulla base dei minori costi di funzionamento pro capite legati dell'amministrazione.

8. 3. Guidesi, Borghesi, Busin.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

All'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 380-ter, lettera *a*), quarto periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « , sulla base di una metodologia concordata con ANCI e tenendo conto delle effettive possibilità di recupero di eventuali pagamenti insufficienti o omessi ».

8. 01. Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

All'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, capoverso 380-

ter, lettera a), il quarto periodo è soppresso.

8. 02. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a tutti gli enti, con le seguenti: solo agli enti, definiti negli ultimi 3 esercizi, strutturalmente deficitari, così come definiti ai sensi dell'articolo 242 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. 2. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tutti gli enti, aggiungere le seguenti: i cui consigli comunali sono stati sciolti in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. 3. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tutti gli enti, aggiungere le seguenti: che non hanno rispettato il Patto di Stabilità Interno negli ultimi 3 anni.

9. 4. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tutti gli enti, aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelli con un rapporto tra personale del comune ed abitanti inferiore alla media nazionale.

9. 5. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tutti gli enti aggiungere le se-

guenti: ad eccezione di quelli con un rapporto tra personale del comune e di tutte le controllate ed abitanti inferiore alla media nazionale.

9. 7. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tutti gli enti aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelli con un rapporto tra spese di funzionamento del comune ed abitanti inferiore alla media nazionale.

9. 6. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tutti gli enti, sono aggiunte le seguenti: con esclusione di quelli ai quali è già stata applicata la riduzione negli anni 2011 e 2012,.

9. 8. Fabbri, De Maria, Lenzi, Petitti.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole da « è altresì » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente ».

9. 01. Fauttilli, De Mita, Sberna.

ART. 10.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito della ricognizione delle risorse di cui al comma 1 sono garantiti integralmente alle province i fondi statali per la gestione delle strade ex

Anas che rappresentino il corrispettivo economico riconosciuto per l'esercizio delle funzioni conferite dallo Stato alla provincia per l'esercizio della rete stradale ex Anas.

10. 1. De Menech, Rubinato.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1. Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti.

Al comma 1, capoverso comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati *con le seguenti:* La relazione di fine mandato è pubblicata.

11. 2. Taglialatela, Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«I sindaci, che non adempiono all'obbligo di cui al comma 1, non sono candidabili, per un periodo di cinque anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo, nonché la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici».

11. 4. Ruocco, Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Currò, Barbanti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 6, dell'articolo 11, del decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 149, *le parole:* della metà *sono sostituite dalle seguenti:* di due terzi.

11. 3. Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Cariello, Currò, D'Incà.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

1. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, le parole: «popolazione superiore ai 15.000» sono sostituite dalle seguenti: «popolazione superiore ai 30.000».

11. 01. Ginato.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

(Contributo straordinario).

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è erogato dall'esercizio finanziario di decorrenza dell'istituzione del nuovo comune.

12. 1. Guerra, Ginato, De Menech, Ribaudo, Giulietti, Moretto, Marco Di Maio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

(Contributo straordinario).

1. All'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « successivi alla » sono sostituite dalle seguenti: « decorrenti dalla ».

***12. 2.** Guerra, De Menech, Rubinato, Ginato, Ribaudò, Giulietti, Moretto, Marco Di Maio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

(Contributo straordinario).

1. All'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « successivi alla » sono sostituite dalle seguenti: « decorrenti dalla ».

***12. 3.** Censore.

Al comma 1, sostituire le parole da: dall'anno successivo alla decorrenza fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: dall'esercizio finanziario di decorrenza dell'istituzione del nuovo comune.

12. 4. Censore, D'Attorre.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo istituito dall'articolo 41, comma 16-*sexies-decies*.1, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono destinate alla regione Emilia-Romagna quale contributo straordinario di 2 milioni di euro da impiegare per il finanziamento di interventi di completamento del passaggio dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo

dalla regione Marche, provincia di Pesaro-Urbino alla regione Emilia-Romagna, provincia di Rimini.

12. 5. Arlotti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Deposizioni in materia di imposta di registro).

1. Al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, dopo il numero 1 è inserito il seguente: « 1-*bis*) Nei casi di cui al comma 1, lettera *a*), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, dei comuni, delle unioni di comuni, delle province o delle regioni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200 ».

12. 01. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 1. Busin, Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, dopo le parole: realizzazione di interventi aggiungere le seguenti: in conto capitale.

13. 2. Busin, Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, sostituire le parole da: destinati a far fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: per l'ammodernamento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici e parascolastici.

13. 3. Busin, Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, sostituire le parole da: destinati a far fino alla fine del comma

medesimo con le seguenti: per la messa in sicurezza del territorio.

13. 4. Busin, Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, sostituire la parola: profughi *con la seguente:* migranti.

13. 5. Busin, Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, sopprimere le parole: e ai bisogni primari della comunità-isolana.

13. 6. Busin, Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis.* I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della

dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo, possono altresì prevedere un'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed altresì interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali. I regolamenti comunali

già adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal presente comma e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. ».

13. 7. Misuraca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. All'articolo 6 della legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 19, le parole da: "Ogni successiva" a: "regioni interessate" sono sostituite dalle seguenti: "Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi d'intesa con la Regione Sardegna o con la Regione Siciliana, per quanto di rispettivo interesse. Le modificazioni o le integrazioni della convenzione inerenti ai collegamenti tra la Sicilia e le isole minori, sono approvate con decreto del Presidente della Regione Siciliana." ».

b) il comma 11 è abrogato.

13. 8. Misuraca.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 1. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), *sopprimere le parole:* delle regioni a statuto ordinario;

2) *alla lettera a), sostituire le parole:* 10 per cento *con le seguenti:* 40 per cento;

3) *alla lettera a), sopprimere le parole:* delle capacità fiscali;

4) *alla lettera b) sostituire le parole:* 15 marzo 2014 *con le seguenti:* 15 aprile 2014.

14. 3. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: delle regioni a statuto ordinario.

14. 2. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 50 per cento *e sopprimere le parole:* sulla base delle capacità fiscali nonché.

14. 4. Borghesi, Guidesi, Busin.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 40 per cento.

14. 5. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 30 per cento *e sopprimere le parole:* sulla base delle capacità fiscali nonché.

14. 7. Borghesi, Guidesi, Busin.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: delle capacità fiscali.

14. 8. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14. 6. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 15 marzo 2014 con le seguenti: 15 aprile 2014.

14. 9. Guidesi, Busin, Borghesi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 14-bis.

(IFEL).

1. L'ANCI, per le proprie finalità istituzionali e per le attività di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 24, si avvale dell'IFEL (Fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) di cui all'articolo 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, cui è riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico e nell'ambito delle sue finalità e con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la stessa IFEL può realizzare e sviluppare attività e servizi direttamente in cooperazione e per conto delle altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, senza oneri aggiunti per la finanza pubblica.

14. 01. Parrini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 14-bis.

(Rappresentanza istituzionale dei comuni e delle loro forme associative e delle città metropolitane).

1. Dopo l'articolo 270 del testo unico in materia di ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente: « ART. 270-bis. – (Rappresentanza istituzionale unitaria dei comuni e delle loro forme associative e delle città metropolitane). – Al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione, di garantire la massima semplificazione e la mag-

gior efficienza nei processi di interlocuzione istituzionale, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ente associativo con personalità giuridica di diritto pubblico è riconosciuta la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale ed esclusiva dei Comuni, e delle loro forme associative, e delle Città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di versamento dei contributi associativi dei comuni, e delle loro forme associative, e delle città metropolitane all'Associazione. ».

14. 02. Fragomeli, Giulietti, Moretto, Ribaldo, Guerra.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Istituzione di una tassa sui servizi).

1. È istituito, a decorrere dal 2015, un tributo suddiviso nell'ambito, rispettivamente, degli utilizzatori e dei proprietari, sulla base di parametri di riferimento stabiliti dalla legge nazionale e la cui incidenza nella ripartizione del tributo e base imponibile saranno determinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1996, n. 447.

14. 04. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

ART. 15.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica

alle Province che non rispettano il patto per l'anno 2013 nel senso che l'ente medesimo è assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di province.

15. 1. Carella.

ART. 16.

Sopprimerlo.

16. 1. Busin, Guidesi, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

(Disposizioni concernenti Roma Capitale).

1. Roma Capitale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzia le cause della formazione dello squilibrio strutturale di bilancio.

2. Roma Capitale entro il termine di cui al comma 1, acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziario, delibera e trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5, nonché le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:

a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in

materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le società controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;

b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;

c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali;

d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;

e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune.

3. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, esprime parere obbligatorio sulla predisposizione del piano triennale di cui al comma 2 e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 5 e ne verifica l'attuazione, tenendo anche conto dei maggiori oneri connessi al ruolo di Capitale della Repubblica ove già determinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Ove i maggiori oneri siano determinati successivamente alla approvazione del piano ai sensi del comma 4, il tavolo di cui al primo periodo esprime il proprio parere ai fini della eventuale revisione del piano stesso.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di trasmissione del piano di cui al comma 2, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, ed acquisito il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio, è approvato il piano triennale di cui al comma 2.

5. Al comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con il piano triennale di cui al comma 4. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato, altresì, ad inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2008, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 12-*octies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella medesima massa ed al fine del loro reintegro a favore di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilità della stessa. Le somme di cui al periodo precedente sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno ».

16. 2. Argentin.

Al comma 1 sostituire le parole da: 90 giorni fino a: presente decreto con le seguenti: il 30 aprile.

16. 3. Borghesi, Guidesi, Busin.

Al comma 1, sostituire le parole: 90 giorni con le seguenti: 40 giorni.

16. 4. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 1 sostituire le parole: 90 giorni con le seguenti: 60 giorni.

16. 5. Borghesi, Guidesi, Busin.

Al comma 1, sostituire le parole: 90 giorni con le seguenti: 80 giorni.

16. 6. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 1, sostituire le parole: entro 90 giorni con le seguenti: entro 120 giorni.

* **16. 7.** Causi, Fassina, Marco Di Stefano, Argentin, Bonaccorsi, Campana, Coscia, Gasbarra, Marroni, Meta, Miccoli, Morassut, Orfini, Agostini, Chaouki.

Al comma 1, sostituire le parole: entro 90 giorni con le seguenti: entro 120 giorni.

* **16. 8.** Piazzoni, Pillozzi, Zaratti, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 1, sostituire le parole: e alle Camere con le seguenti: alle Camere e alla Corte dei Conti.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire parole: e alle Camere con le seguenti: alle Camere e alla Corte dei Conti.

16. 9. Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Cariello, Currò, D'Incà.

Al comma 1, dopo la parola: evidenzi inserire la seguente parola: dettagliatamente.

16. 10. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 1, sostituire le parole: negli anni precedenti con le seguenti: dall'anno 2000.

16. 11. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 1 dopo le parole: negli anni precedenti inserire le seguenti: il sistema delle società controllate e partecipate, anche di secondo livello, del Comune e le relative situazioni debitorie, ed il costo della loro governance.

16. 12. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 1 dopo le parole: negli anni precedenti inserire le seguenti: le azioni risarcitorie intraprese o da intraprendersi nei confronti dei soggetti responsabili.

16. 13. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 1 dopo le parole: negli anni precedenti inserire le seguenti: ed i soggetti responsabili.

16. 14. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 1, dopo le parole: ai sensi del comma 5 aggiungere le seguenti: nonché le azioni intraprese nel medesimo periodo per la riduzione della medesima massa debitoria.

16. 15. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo rapporto è trasmesso alla Procura generale della Corte dei Conti, al fine di valutare i presupposti di eventuali azioni di responsabilità amministrativa per danno erariale.

16. 16. Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Currò, Barbanti, Cancellieri, Pesco, Alberti, Ruocco, Villarsa.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Roma Capitale trasmette contestualmente al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:

a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le società controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;

b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli *standard* dei grandi comuni italiani;

c) razionalizzare e ridurre i dirigenti delle società partecipate, nonché ad operare una ricognizione dei fabbisogni di personale, prevedendo per le società in perdita il necessario riequilibrio con l'uti-

lizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, anche attraverso l'utilizzo dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali;

d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione; con riferimento al trasporto pubblico locale, l'approvazione del Piano comporta l'attribuzione diretta a Roma capitale della relativa quota del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale

e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla dismissione o alla messa in liquidazione entro 6 mesi dall'adozione del Piano triennale delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico ovvero che abbiano conseguito nell'anno 2013 un fatturato da prestazione di servizi a favore dell'amministrazione di Roma Capitale superiore al 90 per cento dell'intero fatturato;

f) responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio e considerando automaticamente decaduti i componenti dei consigli di amministrazione di quelle società che non abbiano conseguito miglioramenti economico-finanziari rispetto al precedente esercizio, con esclusione, in tale ambito delle società che prestano i servizi essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nonché delle società il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante;

g) ad adottare, entro il termine dell'esercizio finanziario in corso un piano di

cartolarizzazione del patrimonio immobiliare del comune di importo non inferiore a 280 milioni di euro. Sono compresi nella suddetta cifra gli immobili che possono essere direttamente dismessi.

16. 17. Sammarco.

Al comma 2 alinea sostituire le parole: Roma Capitale trasmette contestualmente con le seguenti: Roma Capitale, sentita l'Assemblea Capitolina e le competenti commissioni, trasmette contestualmente.

16. 18. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

Al comma 2 alinea sostituire la parola: triennale con la seguente: biennale.

16. 19. Busin, Borghesi, Guidesi.

Al comma 2 alinea dopo le parole: sono indicate inserire la seguente: precisamente.

16. 20. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 2 alinea sostituire le parole: il contenimento con le seguenti: l'abbattimento.

16. 21. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2 alinea dopo le parole: l'adozione inserire le seguenti: entro i successivi 12 mesi.

16. 22. Busin, Borghesi, Guidesi.

Al comma 2 alinea dopo le parole: l'adozione inserire le seguenti: entro i successivi 6 mesi.

16. 23. Busin, Borghesi, Guidesi.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: società controllate inserire le seguenti: e

alle partecipate, anche di secondo o ulteriore livello.

16. 24. Busin, Borghesi, Guidesi.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: società controllate aggiungere le seguenti: anche di secondo o ulteriore livello.

16. 25. Busin, Borghesi, Guidesi.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: con esclusione fino alla fine della lettera.

16. 26. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: con esclusione di quelle quotate.

16. 27. Ruocco, Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Currò, Barbanti.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: con esclusione con la seguente: comprese.

16. 28. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: con esclusione inserire le seguenti: solo per l'anno 2014,

16. 29. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) ridurre di almeno il 50 per cento il numero dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello;

16. 30. Busin, Borghesi, Guidesi.

Al comma 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) ridurre di almeno il 30 per cento il numero dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello;

16. 31. Busin, Borghesi, Guidesi.

Al comma 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) ridurre di almeno il 70 per cento gli emolumenti dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello;

16. 32. Busin, Borghesi, Guidesi.

Al comma 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) ridurre di almeno il 50 per cento gli emolumenti dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello;

16. 33. Busin, Borghesi, Guidesi.

Al comma 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) rendere pubblici gli esiti della commissione d'inchiesta istituita dal Comune di Roma sulla truffa dei falsi biglietti ATAC, chiarendo al contempo se la commissione stessa dia luogo ad emolumenti e/o gettoni di presenza per i componenti;

16. 34. Busin, Borghesi, Guidesi.

Al comma 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) operare la ricognizione di tutte le controllate e partecipate, anche di secondo od ulteriore livello, del Comune, evidenziando, per le partecipate o controllate che risultino in perdita, il numero dei consiglieri e degli amministratori, le

somme totali erogate per ciascuno di essi dall'ente, a qualsiasi titolo percepite;

16. 35. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) operare la ricognizione di tutte le controllate e partecipate, anche di secondo od ulteriore livello, del Comune, evidenziando, per ciascuna di esse il rapporto tra il numero di dirigenti e di quadri rispetto al totale dei dipendenti, e tra il personale impiegato in mansioni d'ufficio e quello operativo;

16. 36. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) operare la ricognizione di tutte le controllate e partecipate, anche di secondo od ulteriore livello, del Comune, verificando per ciascuna di esse la regolarità di tutte le assunzioni operate dall'anno 2000.

16. 37. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) operare una indagine mirata sull'assenteismo dei dipendenti del comune e delle controllate di primo e di secondo livello e sulle misure per prevenirlo, contrastarlo e sanzionarlo.

16. 38. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) operare una ricognizione di tutte le opere infrastrutturali e gli investimenti in conto capitale programmati, avviati e non conclusi ed avviare la razionalizzazione dei progetti e degli obiettivi.

16. 39. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione degli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale.

16. 40. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) attivare procedure di trasformazione della società che gestisce il servizio idrico integrato di Roma Capitale da società di diritto privato ad Azienda Speciale di diritto pubblico;

16. 41. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) applicazione nella fornitura dei servizi pubblici locali del minore fra i costi standard dei grandi comuni italiani;

16. 42. Ruocco, Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Currò, Barbanti, Cancellieri, Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 2 lettera b) dopo le parole: per riportare inserire le seguenti: entro 12 mesi.

16. 43. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: grandi, con le seguenti: più efficienti.

16. 44. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) operare la ricognizione del costo medio per dipendente di tutte le so-

cietà controllate, anche di secondo livello, e adottare entro 12 mesi misure per adeguarlo al costo medio dei dipendenti di altre realtà nazionali ed internazionali per lo stesso servizio pubblico.

16. 45. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: il necessario, con le seguenti: l'obbligo di.

16. 46. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 2 lettera c), dopo le parole: con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti aggiungere le seguenti: , anche attraverso l'utilizzo dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali.

16. 47. Sammarco, Saltamartini.

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: esistenti aggiungere le seguenti: ivi inclusa la mobilità interaziendale,.

16. 48. Currò.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: , nel quadro fino alla fine della lettera.

16. 49. Fedriga.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale ricognizione dei fabbisogni di personale dovrà in primis riconsiderare le posizioni di manager e dirigenti di nomina esterna nonché procedere alla riduzione dei bonus erogati agli stessi, operare un drastico taglio delle consulenze esterne e, solo successiva-

mente, potrà prendere in considerazione gli altri lavoratori,.

16. 50. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale ricognizione dei fabbisogni di personale dovrà in primis riconsiderare le posizioni di manager e dirigenti di nomina esterna, operare un drastico taglio delle consulenze esterne e solo successivamente potrà prendere in considerazione gli altri lavoratori;.

16. 51. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale ricognizione dei fabbisogni di personale dovrà in primis riconsiderare le posizioni di manager e dirigenti di nomina esterna e, solo successivamente, potrà prendere in considerazione gli altri lavoratori. »

16. 52. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

Al comma 2, sopprimere le lettere d) ed e).

16. 53. Marroni, Campana, Ferro.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

16. 54. Marroni, Campana, Ferro.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: anche ricorrendo alla liberalizzazione.

*** 16. 55.** Piazzoni, Pillozzi, Zaratti, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: anche ricorrendo alla liberalizzazione.

* **16. 56.** Ruocco, Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Currò, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 2, lettera d) sopprimere la parola: anche.

16. 57. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: anche ricorrendo alla liberalizzazione *con le seguenti:* avviando drastiche misure di raccolta differenziata porta a porta e di riciclo, al fine di ridurre i costi di gestione e smaltimento dei rifiuti.

16. 58. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: anche ricorrendo alla liberalizzazione *aggiungere le seguenti:* Con riferimento al trasporto pubblico locale, l'approvazione del Piano comporta l'attribuzione diretta a Roma capitale della relativa quota del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale.

16. 59. Sammarco, Cicchitto.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

* **16. 60.** Ruocco, Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Currò, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

* **16. 61.** Marroni, Campana, Ferro.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) procedere, per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla riorganizzazione del gruppo Roma Capitale secondo criteri di efficienza ed economicità,

alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione delle quote di patrimonio immobiliare del comune non destinate al servizio pubblico. Con riguardo alle società partecipate che hanno come fine sociale sia attività di servizio pubblico che altre attività, procedere alla dismissione o chiusura delle aziende o rami di azienda che svolgono altre attività.

16. 62. Mazziotti Di Celso, Librandi.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla dismissione o alla messa in liquidazione, entro 6 mesi dall'adozione del Piano triennale, delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico ovvero che abbiano conseguito nell'anno 2013 un fatturato da prestazione di servizi a favore dell'amministrazione di Roma Capitale superiore al 90 per cento dell'intero fatturato.

16. 63. Sammarco, Cicchitto, Saltamartini.

Al comma 2 lettera e), sopprimere le parole da: , ove necessario fino a: riequilibrio finanziario del Comune.

16. 64. Borghesi, Busin.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: ove necessario ed inserire dopo le parole: in liquidazione, le seguenti: entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

16. 66. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: ove con la seguente: in quanto, e

dopo le parole: in liquidazione, inserire le seguenti: entro il termine improrogabile del 31 dicembre 2014.

16. 65. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: ove con le seguenti: in quanto.

16. 67. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: riequilibrio finanziario del comune, inserire le seguenti: alla aggregazione per lo svolgimento di funzioni omogenee delle società partecipate ovvero.

16. 68. Marco Di Stefano.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune.

16. 69. Ruocco, Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Currò, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: nonché alla valorizzazione e dismissione quote del patrimonio immobiliare del comune con le seguenti: operare una mappatura delle quote del patrimonio immobiliare del comune al fine di avviare progetti di autorecupero a scopo abitativo per sopperire all'emergenza abitativa, in attuazione della legge regionale del Lazio n. 55 del 1998.

16. 70. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

e-bis) operare una mappatura delle quote del patrimonio immobiliare del comune al fine di avviare progetti di autorecupero a scopo abitativo per sopperire

all'emergenza abitativa in attuazione della legge regionale del Lazio n. 55 del 1998;

e-ter) avviare la progressiva rescissione dei contratti di locazione dei locali privati in cui sono ubicati gli uffici amministrativi centrali e municipali di Roma Capitale e il conseguente trasferimento in locali di proprietà del comune;

e-quater) provvedere all'adeguamento ai valori di mercato dei canoni di locazione dei locali di proprietà del comune concessi in locazione a soggetti privati;

16. 71. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) disporre, in particolare, le direttive necessarie all'adozione di tutti gli interventi necessari al conseguimento del riequilibrio finanziario ed economico-gestionale delle società controllate operanti nella gestione del servizio di trasporto pubblico locale e, ove necessario, provvedendo anche ad una ridefinizione dei contratti di servizio che sia ispirata alla riduzione del medesimo con modalità di gestione « diretta »; ivi stabilendosi la concentrazione dell'operatività dell'operatore pubblico sulle sole tratte diurne e/o notturne che presentino adeguati margini di ristoro degli effettivi costi di espletamento del servizio. Nel contempo, autorizzando, per le rimanenti tratte di collegamento del trasporto urbano, l'indizione di apposite procedure di evidenza pubblica finalizzate all'affidamento del relativo servizio di trasporto pubblico in concessione ad imprese private.

16. 72. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2 dopo la lettera e) inserire la seguente:

e-bis) responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio e considerando automaticamente

decaduti i componenti dei consigli di amministrazione di quelle società che non abbiano conseguito miglioramenti economico-finanziari rispetto al precedente esercizio, con esclusione in tale ambito, delle società che prestano i servizi essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990 n. 146, nonché delle società il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante;

16. 73. Sammarco, Cicchitto, Saltamartini.

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) procedere alla riorganizzazione del gruppo Roma Capitale secondo criteri di efficienza ed economicità, anche mediante trasferimento delle partecipazioni detenute ad una società capogruppo interamente controllata dal comune.

16. 74. Mazziotti Di Celso, Librandi.

Al comma 2 dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis), ad adottare, entro il termine dell'esercizio finanziario in corso, un piano di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare del comune di importo non inferiore a 280 milioni di euro. Sono compresi nella suddetta cifra gli immobili che possono essere direttamente dismessi.

16. 75. Sammarco, Saltamartini.

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) operare la ricognizione delle esternalizzazioni dei servizi di Roma Capitale e delle esternalizzazioni dei servizi delle società partecipate al fine di valu-

tarne economicità, efficienza ed efficacia e l'eventuale riacquisizione dei servizi stessi.

16. 76. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) operare la ricognizione delle consulenze esterne in essere di Roma Capitale nonché l'eventuale rescissione dei contratti stessi.

16. 77. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

e-bis) operare un taglio drastico alle consulenze esterne e all'esternalizzazione dei servizi di Roma Capitale e partecipate.

16. 78. Ruocco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel quadro delle azioni di cui al comma 2, al personale delle società partecipate, anche in attivo che risulti eccedentario nell'ambito dei piani di razionalizzazione ivi previsti, nonché al personale del Comune di Roma Capitale, si applicano, ai fini della maturazione dei requisiti di pensionamento, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, resta ferma, per il medesimo personale, la disciplina vigente presso la società o ente di appartenenza.

16. 79. Marco Di Stefano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'amministrazione di Roma riferisce semestralmente alle competenti com-

missioni parlamentari sull'attuazione del piano triennale di cui al comma 2 e sull'evoluzione della massa debitoria affidata alla gestione commissariale.

16. 80. Guidesi, Borghesi, Busin.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Alle società controllate da Roma Capitale, comprese quelle quotate in mercati regolamentati, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

16. 81. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

Sopprimere il comma 3.

* **16. 82.** Currò.

Sopprimere il comma 3.

* **16. 83.** Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, esprime *con le seguenti:* Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, e la competente Sezione della Corte dei Conti esprimono.

16. 84. Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Cariello, D'Incà.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: piano triennale *inserire le seguenti:* improrogabilmente entro 30 giorni dalla presentazione dello stesso.

16. 85. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: tenendo anche conto *fino alla fine del comma.*

16. 86. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: tenendo anche conto dei *con le seguenti:* escludendo.

16. 87. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: il tavolo di cui al primo periodo *con le seguenti:* la Sezione della Corte dei Conti, tenuto conto delle osservazioni del tavolo di cui al primo periodo.

16. 88. Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Cariello, D'Incà.

Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri è approvato il piano triennale di cui al comma 2 entro 60 giorni dalla data di trasmissione del medesimo, sono definiti i criteri contabili con i quali consentire l'allineamento del piano triennale con il bilancio di previsione e sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3 a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, ulteriori ridefinizioni dei rapporti finanziari fra il comune di Roma Capitale e la gestione commissariale di cui al comma 5.

16. 89. Causi, Fassina, Marco Di Stefano, Argentin, Bonaccorsi, Campana, Coscia, Gasbarra, Marroni, Meta, Miccoli, Morassut, Orfini, Agostini, Chaouki.

Al comma 4, sostituire le parole da: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *fino a:* dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* Con decreto del ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di trasmissione del piano di cui al comma 2.

16. 90. Tagliatela, Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Turco.

Al comma 4, sostituire le parole: 60 giorni *con le seguenti:* 30 giorni.

16. 91. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 4, sopprimere le parole: sentita l'Amministrazione capitolina.

16. 94. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 4, sostituire la parola: sentita *con le seguenti:* e anche qualora non fosse stata sentita.

16. 92. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 4, sostituire le parole: sentita l'Amministrazione capitolina *con le seguenti:* sentita l'Amministrazione capitolina, l'Assemblea Capitolina e le competenti commissioni.

16. 93. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni, Caso, Cariello, Currò.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui al comma 2, determina l'applicazione dell'articolo 137 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

16. 95. Marco Di Stefano.

Sopprimere il comma 5.

16. 96. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 5, dopo le parole: Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, *aggiungere le seguenti:* al secondo periodo le parole: « al fondo ammortamento dei titoli di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « a favore della microimprenditorialità ai sensi dell'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per affluire al Capitolo 3693 capo 18, del Bilancio dello Stato » e.

16. 97. Villarosa, Castelli, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 5, sostituire le parole: 30 milioni *con le seguenti:* 10 milioni.

16. 98. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 5, sostituire le parole: 30 milioni *con le seguenti:* 20 milioni.

16. 99. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 5, sopprimere le parole: le eventuali ulteriori *fino alla fine del periodo.*

16. 102. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 5, sopprimere le parole da: Roma Capitale può riacquisire *fino alla fine del periodo*

16. 100. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 5, dopo le parole: può riacquisire *inserire le seguenti:* fino all'importo massimo di 10 milioni di euro.

16. 101. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 5, sopprimere le parole da: anche compensando *fino alla fine del periodo.*

16. 103. Borghesi, Busin, Guidesi.

Al comma 5, sostituire la parola: autorizzata *con la seguente:* obbligata e *sostituire la parola pluriennali con la seguente:* biennali.

16. 104. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 5, sostituire le parole: apposti piani pluriennali con le seguenti: piani biennali.

16. 105. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

16. 106. Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: di cui ai periodi precedenti inserire le seguenti: nonché di quelle che i comuni utilizzeranno per spese in conto capitale negli anni 2014 e 2015 e sopprimere le parole da: tra le entrate fino a: n. 183.

16. 107. Guidesi, Borghesi, Busin.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, « Patto per Roma », previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale « Raccolta differenziata », ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti

finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

*** 16. 108.** Causi, Fassina, Marco Di Stefano, Argentin, Bonaccorsi, Campana, Coscia, Gasbarra, Marroni, Meta, Miccoli, Morassut, Orfini, Agostini, Chaouki.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, « Patto per Roma », previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale « Raccolta differenziata », ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

* **16. 109.** Zaratti, Piazzoni, Pillozzi, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Mellilla.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di contribuire all'ordinata gestione dei rifiuti urbani generati nel territorio di Roma Capitale, di cui costituisce fondamentale presupposto lo sviluppo della raccolta differenziata, anche tenendo conto della insufficienza impiantistica per il riciclaggio e visto il « Protocollo d'Intesa » del 4 agosto 2012 « Patto per Roma » siglato dal Ministero dell'ambiente, della tutela, del territorio e del mare con l'Amministrazione di Roma Capitale, si finalizzano:

a) nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2013, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e di 3 milioni di euro per il 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 27 dicembre 2007, n. 244.

16. 112. Causi, Fassina, Marco Di Stefano, Argentin, Bonaccorsi, Campana, Coscia, Gasbarra, Marroni, Meta, Miccoli, Morassut, Orfini, Agostini, Chaouki.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione, ai sensi del comma 4, del piano triennale di cui al comma 2.

16. 113. Guidesi, Borghesi, Busin.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 18, è inserito il seguente: « *18-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 14, lettera *b*), non rileva ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni.

16. 110. Borghesi, Busin, Guidesi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini della sua approvazione, al bilancio del comune di Roma è inserito l'aggiornamento annuale del piano di rientro predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

16. 115. Guidesi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Commissario straordinario deve presentare alle Camere il bilancio completo della gestione commissariale al 31 dicembre 2013 entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge. In caso di mancato adempimento è applicata una sanzione pecuniaria pari alla riduzione del compenso non inferiore ad un terzo.

16. 111. Ruocco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In sede di applicazione del comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1,

Roma Capitale applica le detrazioni d'imposta o le altre misure ivi previste, anche ai proprietari e ai conduttori danneggiati dagli eventi alluvionali del gennaio febbraio 2014.

16. 114. Sammarco, Cicchitto, Saltamartini.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al comune. Il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

16. 01. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

ART. 17.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi pro-

grammi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

* **17. 1.** De Micheli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

* **17. 2.** Latronico.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

** **17. 3.** Corsaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi pro-

grammi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

**** 17. 4.** Sammarco.

Sopprimere il comma 5.

17. 5. Guidesi, Borghesi, Busin.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 1. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera a), del citato articolo 31, *con le seguenti:* la sanzione di cui al comma 26, lettera a) dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

18. 2. Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e.

18. 3. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2013 i vincoli del patto di stabilità interno in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per i quali non siano stati richiesti o ottenuti gli spazi finanziari di cui al predetto comma, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.

*** 18. 4.** Fragomeli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2013 i vincoli del patto di stabilità interno in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per i quali non siano stati richiesti o ottenuti gli spazi finanziari di cui al predetto comma, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.

*** 18. 5.** Censore, D'Attorre.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2013 i vincoli del patto di stabilità interno in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per i quali non siano stati richiesti o ottenuti gli spazi finanziari di cui al predetto comma, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.

*** 18. 6.** Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito un Fondo finalizzato a finanziare l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per la realizzazione di interventi di bonifica nei siti minerari dismessi che incidono nel territorio del comune stesso. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sono stabilite le modalità attuative delle misure di cui al comma 1-bis.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 18 con la seguente: (Disposizioni in materia di Patto di stabilità interno).

18. 7. Dallai, Cenni.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Abbadia San Salvatore per la realizzazione degli interventi di bonifica del sito minerario dismesso sito nel territorio del comune medesimo. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 mi-

lioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 18 con la seguente: (Disposizioni in materia di Patto di stabilità interno).

18. 8. Dallai, Cenni.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per gli anni 2015-2016, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalla provincia di Mantova per la realizzazione di infrastrutture a valenza sovracomunale finalizzate al completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti dell'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 18 con la seguente: (Disposizioni in materia di Patto di stabilità interno).

18. 9. Carra.

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

1-bis. Agli enti locali per i quali sia accertata la violazione del patto di stabilità interno riferita ad anni precedenti al 2014, a causa delle spese finanziate attraverso i fondi pluriennali ed i mutui di cui all'articolo 2, della legge 30 luglio 2002, n. 174, ivi incluso il rifinanziamento della predetta norma attraverso l'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 26, 28 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

* **18. 10.** Censore, D'Attorre.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli Enti per i quali sia accertata la violazione del patto di stabilità interno riferita ad anni precedenti al 2014, a causa delle spese finanziate attraverso i fondi pluriennali ed i mutui di cui all'articolo 2, della legge 30 luglio 2002, n. 174, ivi incluso il rifinanziamento della predetta norma attraverso l'articolo 4 comma 176 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 26, 28 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

* **18. 11.** Pelillo, Giulietti, Moretto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli Enti per i quali sia accertata la violazione del patto di stabilità interno riferita ad anni precedenti al 2014, a causa delle spese finanziate attraverso i fondi pluriennali ed i mutui di cui all'articolo 2, della legge 30 luglio 2002, n. 174, ivi incluso il rifinanziamento della predetta norma attraverso l'articolo 4 comma 176 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano le disposizioni di cui ai

commi 26, 28 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

* **18. 15.** Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli enti di cui al comma 1, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere e alla Corte dei conti un rapporto che evidenzi le cause del mancato raggiungimento dell'obiettivo del Patto di Stabilità, nonché l'entità e la natura della massa debitoria dell'ente e delle sue società partecipate. Si trasmetta contestualmente un piano triennale per la riduzione dei debiti e per il riequilibrio strutturale del bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e specifiche azioni tese a ridurre la spesa per personale, consulenze e società partecipate.

18. 12. Da Villa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono destinare, in ogni caso, risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 40, comma 3-*quinquies*, del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

18. 13. Spessotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono subordinate allo scioglimento, entro il 30 giugno 2014, dei consigli degli enti e alla nomina di un commissario prefettizio secondo le vigenti disposizioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

18. 14. Pratavia.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni con risorse proprie per fronteggiare eccezionali eventi calamitosi).

1. I commi 8-bis ed 8-ter dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti:

8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno nel limite di 100 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

8-ter. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede:

a) per il 70 per cento del relativo importo, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro il 30 giugno di ciascun esercizio sulla base delle istanze presentate dagli enti locali interessati entro il 30 aprile dello stesso anno;

b) per il restante 30 per cento, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 dicembre di ciascun esercizio, con prioritaria destinazione agli enti locali colpiti da eventuali calamità naturali intervenute nella seconda metà di ciascun esercizio.

8-*quater*. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 8-bis ed 8-ter del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, entro il limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, delle risorse del fondo

di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

18. 01. Nicchi, Zan, Zaratti, Pellegrino, Paglia, Lavagno, Piras, Quaranta, Pillozzi, Boccadutri, Marcon, Melilla, Fava, Ricciatti, Lacquaniti, Costantino, Nardi.

ART. 19.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione è attiva, *con le seguenti:* limitatamente ai territori in cui è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole.

e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nei territori in cui la suddetta convenzione non è attiva, per i servizi di pulizia nelle scuole si provvede utilizzando il personale ATA inserito in graduatoria per le stesse mansioni, secondo i criteri e le modalità di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-*quater*, 1-*quinquies* del presente articolo; conseguentemente, le risorse previste al periodo precedente del presente comma, destinate ai servizi esternalizzati, saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente ATA impiegato.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. A decorrere dal 1° aprile 2014, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Il personale utilizzato dalle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto

legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, è inserito, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico in virtù del servizio prestato presso le scuole, da almeno 3 anni e con modalità di inserimento da calcolarsi su metà punteggio di servizio rispetto a quello del personale ATA già inserito in graduatoria.

1-ter. Per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, a partire dall'anno scolastico 2014-15, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), prevede un piano triennale di assunzione di personale ATA, in concomitanza con il graduale scadere delle convenzioni con le ditte esterne, per la copertura dei posti accantonati per le esternalizzazioni dei servizi corrispondenti alle mansioni spettanti al personale ATA.

1-quater. Le risorse destinate ai servizi esternalizzati saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente stabilizzato, e che, ad invarianza finanziaria, non potranno superare quelle attualmente utilizzate.

1-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge n. 448 del 2001, dopo le parole: « di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, » sono inserite le seguenti: « ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative ».

1-sexies. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, nei limiti dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico accantonati ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 22 giugno 2009, nel rispetto dei programmati saldi di

finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, ad assumere a tempo indeterminato il personale con funzione di assistente amministrativo o tecnico. In relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate ai sensi del decreto ministeriale n. 66 del 2001 nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato.

1-septies. I lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili a funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, occupati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno tre anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 66 del 20 aprile 2001, sono inseriti, a domanda, nelle corrispondenti graduatorie in ambito provinciale e con modalità di inserimento da calcolarsi su metà punteggio di servizio rispetto a quello del personale ATA già inserito in graduatoria.

19. 1. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, D'Uva, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Inca.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione è attiva, *con le seguenti:* limitatamente ai territori in cui è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, *e, alla fine del medesimo periodo, aggiungere il seguente:* Nei territori in cui la suddetta convenzione non è attiva, per i servizi di pulizia nelle scuole si provvede utilizzando il personale ATA inserito in graduatoria per le stesse mansioni, secondo i criteri e le modalità di cui ai commi *1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies* del presente articolo; conseguentemente, le risorse previste al periodo precedente del presente comma,

destinate ai servizi esternalizzati, saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente ATA impiegato.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. A decorrere dal 1° aprile 2014, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Il personale utilizzato dalle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, è inserito, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico in virtù del servizio prestato presso le scuole, da almeno 3 anni e con modalità di inserimento da calcolarsi su metà punteggio di servizio rispetto a quello del personale ATA già inserito in graduatoria.

1-ter. Per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, a partire dall'anno scolastico 2014-15, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), prevede un piano triennale di assunzione di personale ATA, in concomitanza con il graduale scadere delle convenzioni con le ditte esterne, per la copertura dei posti accantonati per le esternalizzazioni dei servizi corrispondenti alle mansioni spettanti al personale ATA.

1-quater. Le risorse destinate ai servizi esternalizzati saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate

per il contingente stabilizzato, e che, ad invarianza finanziaria, non potranno superare quelle attualmente utilizzate.

1-quinquies. Al comma 1, dell'articolo 29 della legge n. 448 del 2001, dopo le parole: « di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, » sono inserite le seguenti: « ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative ».

19. 2. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, D'Uva, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: euro 20 milioni con le seguenti: euro 80 milioni;

c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 1-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 80 milioni di euro per l'anno 2014.

19. 3. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Pannarale, Scotto, Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 30 aprile;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.*

19. 4. Capodicasa, Iacono.

Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 1-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2014 ».

19. 5. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Pannarale, Scotto, Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 2 sostituire le parole: 30 aprile 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.

19. 6. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Pannarale, Scotto, Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'ultimo periodo del comma 748 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito: « Il Governo deve attivare entro il 30 aprile 2014 un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati e dei lavoratori della scuola al fine di indivi-

duare inderogabilmente entro la data del 30 giugno 2014 soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali e di funzionamento delle istituzioni scolastiche connessi alla utilizzazione delle suddette convenzioni ».

19. 8. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Pannarale, Scotto, Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

« 8-bis. Al fine di predisporre il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

2-ter. L'articolo 10, comma 3-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è abrogato.

19. 7. Antezza, Folino, Oliverio, Covello, Palma, Amoddio, Iacono.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

2-ter. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2014, sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma *2-bis*.

19. 9. Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Marcon, Paglia, Lavagno, Mellilla, Zan, Pellegrino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

ART. 19-*bis*.

(Personale tecnico-amministrativo delle Università).

1. Per far fronte al riequilibrio del rapporto tra personale tecnico-amministrativo, docenti e studenti, le università il cui indicatore di spesa di personale, ai sensi del decreto legislativo n. 49 del 2012, sia inferiore al sessanta per cento, nel quinquennio 2014-2018 possono procedere, a valere su proprie risorse di bilancio, al reclutamento di personale tecnico-amministrativo in deroga al blocco del *turn over* e al punto organico, nella misura massima del venti per cento annuo rispetto alla dotazione organica esistente all'atto di istituzione della stessa università e sino al raggiungimento del relativo tetto massimo.

2. Il personale che ha già sostenuto, presso l'ente di riferimento, una procedura selettiva per un contratto a tempo determinato in base alle modalità previste dal comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere assunti anche nella qualifica cui sono riconducibili le mansioni svolte, previa verifica dell'attività svolta.

3. Sino all'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2018, in favore di tale personale può essere disposta la proroga dei contratti a tempo determinato attualmente in essere in applicazione del decreto legislativo n. 368 del 2001.

19. 01. Taglialatela.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

1. All'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il trasferimento av-

viene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-ter1); euro 200 »;

b) dopo la II-ter è aggiunta la seguente: « II-ter1) A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta. »

2. Le disposizioni del presente articolo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 12 milioni a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

19. 02. Fauttilli, Sberna, Santerini.

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

ART.19-bis.

(Coordinamento delle strutture amministrative territoriali della Croce Rossa Italiana).

1. All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « ad eccezione dei comitati » sono inserite le seguenti: « provinciali »;

b) dopo le parole « la legge 7 dicembre 2000, n. 383 » sono inserite le seguenti: « Sono fatti salvi gli effetti del concorso indetto dalla Croce Rossa italiana e già espletato per la copertura dei posti per le Province autonome di Trento e Bolzano ».

19. 03. Fauttilli, De Mita, Sberna.

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

ART.19-bis.

(Concessioni demaniali marittime ad uso diverso da quello turistico).

1. Le concessioni demaniali marittime ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, da quelle aventi finalità sportive, da quelle destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, da quelle ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, nonché da quelle rilasciate ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in essere alla data del 31 dicembre 2012, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020, fermo restando quanto disposto all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come successivamente modificato dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

19. 04. Basso, Marco Meloni, Giacobbe, Tullo, Bargero.

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

ART.19-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali).

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime, è ema-

nato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, differenziando le concessioni di natura imprenditoriale, quali quelle con finalità turistico-balneari e/o ricreative, da quelle di diversa natura, quali le concessioni con carattere abitativo e/o residenziale e prevedendo in ogni caso diverse procedure di assentimento e/o di rinnovo nonché, seppure nel rispetto di tale diversità, i criteri di tutela degli investimenti effettuati dai concessionari precedenti dei quali il nuovo concessionario trae beneficio.

2. Nelle more dell'approvazione del decreto legislativo di cui al comma 1, la proroga delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 179, è estesa anche alle concessioni demaniali a carattere abitativo e/o residenziale.

19. 05. De Micheli.

ART. 20.

Al comma 1, dopo le parole: comune dell'Aquila *inserire le seguenti:* e dei Comuni del Veneto e dell'Emilia colpiti dagli eventi calamitosi tra gennaio e febbraio 2014.

20. 1. Busin, Guidesi, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: nella Provincia dell'Aquila, *inserire le seguenti:* nonché per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, e nel comune di Bastiglia, colpito dall'alluvione del gennaio 2014.

20. 2. Ferraresi, Dell'Orco, Villarosa, Pescò, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In considerazione degli eventi alluvionali che, dal 10 al 13 novembre e il 27 e 28 novembre 2012, hanno colpito i comuni nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, enucleati nella delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 3 dell'Ordine del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 32 del 21 dicembre 2012, i benefici economici sono concessi anche a ristoro dei danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili. L'attività di ricognizione è svolta dalle amministrazioni comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa. Nella attività di ricognizione, di cui al periodo precedente, oltre alle generalità del dichiarante e dati dell'attività economica/produttiva, devono essere indicati il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al periodo precedente avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

20. 3. Sani, Dellai.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al comma 5 dell'articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2013 n. 134, *sono soppresse le parole:* «La fruizione dei benefici previsti dal presente comma è subordinata al conferimento della delega volontaria di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo. In caso di mancato consenso è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili».

20. 4. Carrescia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3-bis, comma 8-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio.

* **20. 5.** Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiaco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3-bis, comma 8-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio.

* **20. 6.** Marchi, Guerra, Giulietti, Morretto, Marco Di Maio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3-bis, comma 8-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio.

* **20. 7.** Censore, D'Attorre.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Misure per la Regione Sardegna).

1. I pagamenti di tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 2013, n. 283, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2013, n. 300, sono effettuati entro il 30 giugno 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il paga-

mento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei medesimi territori ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tal fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito di impresa, il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 aprile 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma, e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato, di cui al presente comma, sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

4. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i soggetti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un'autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta ad attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale di novembre 2013, nonché co-

pia del modello di cui al comma 6, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.

5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 9, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1° gennaio 2015 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 15 aprile 2014, è approvato il modello indicato al comma 4, idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 3.

7. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 4, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito di imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

8. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della

missione di spesa « Politiche-economico-finanziarie e di bilancio » – programma « Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta » sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.

9. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 6,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013, n. 122, che vengono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

10. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, n. 122, del 20 novembre 2013, verifica l'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.

20. 01. Pes, Mura, Giovanna Sanna, Francesco Sanna, Marrocu, Cani, Marco Meloni, Scanu.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni con risorse proprie per fronteggiare eccezionali eventi calamitosi).

2. I commi 8-bis ed 8-ter dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti:

« 8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno nel limite di 100 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

8-ter. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede:

a) per il 70 per cento del relativo importo, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro il 30 giugno di ciascun esercizio, sulla base delle istanze presentate dagli enti locali interessati entro il 30 aprile dello stesso anno;

b) per il restante 30 per cento mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 dicembre di ciascun esercizio, con prioritaria destinazione agli enti locali colpiti da eventuali calamità naturali intervenute nella seconda metà di ciascun esercizio.

8-quater. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 8-bis ed 8-ter del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, entro il limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, delle risorse del fondo

di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni ».

20. 02. Nicchi, Zan, Zaratti, Pellegrino, Paglia, Lavagno, Piras, Quaranta, Pillozzi, Boccadutri, Marcon, Melilla, Fava, Ricciatti, Lacquaniti, Costantino, Nardi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Assunzioni di personale nelle società partecipate).

1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: « 2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a proprio carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello, fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, sono

escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione».

2. L'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.

*** 20. 03.** Fragomeli, Marchetti, De Melech, Rubinato, Giulietti, Moretto.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: « 2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a proprio carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello, fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gesti-

scono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.

2. L'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.

*** 20. 04.** Censore, D'Attorre.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 563, primo periodo, le parole: « in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale » sono soppresse.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 568 è inserito il seguente: « 568-bis. Le amministrazioni pubbliche procedenti, in applicazione dei principi evincibili dal comma 6 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, possono riservare, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche da bandire nel triennio successivo all'anno in cui si concludono i processi di cui ai commi precedenti, una quota non superiore al 50 per cento dei posti da bandire al personale delle società in esubero che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione. Il medesimo personale ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni. Fermo

restando il rispetto del limite di incidenza della spesa di personale stabilito dall'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133, nonché gli obblighi di contenimento delle spese di personale, alle riserve di cui al precedente periodo non si applicano le vigenti disposizioni limitative alle assunzioni a tempo indeterminato.

20. 05. Censore, D'Attorre.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. Il Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 196, viene implementato con le risorse stanziare e non impiegate, ai sensi dell'articolo 25, comma 11-ter, ultimo capo verso, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con delibera Cipe n. 100/2006 del 29 marzo 2006, e quelle a valere sul fondo aree sottoutilizzate assegnate con delibera Cipe n. 62/2011 del 3 agosto 2011.»

20. 06. Castricone.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: « ad eccezione dei comitati » è inserita la seguente: « provinciali ».

20. 07. Ottobre, Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

DIS. 1.

Sopprimere il comma 2.

Dis. 1. 1. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2, sostituire le parole: dei decreti-legge con le seguenti: del decreto-legge e sopprimere le parole da: 31 ottobre 2013 fino al: territorio, e.

Dis. 1. 2. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2, sostituire le parole: dei decreti-legge con le seguenti: del decreto-legge e sopprimere le parole da: e 30 dicembre fino alla fine del comma.

Dis. 1. 3. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: nel territorio, aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto.

Dis. 1. 4. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: nel territorio, aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle previste dai commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 1 del medesimo decreto.

Dis. 1. 5. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: nel territorio, aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle previste dai commi 5, 5-bis, 5-ter dell'articolo 1 del medesimo decreto.

Dis. 1. 6. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2 dopo le parole: nel territorio, aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle previste dal comma 10 dell'articolo 1 del medesimo decreto.

Dis. 1. 7. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: , ad eccezione di quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto.

Dis. 1. 8. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: nel territorio, *aggiungere le seguenti:* , ad eccezione di quelle previste dal comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto.

Dis. 1. 9. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: nel territorio, *aggiungere le seguenti:* , ad eccezione di quelle previste dal comma 8 dell'articolo 2 del medesimo decreto.

Dis. 1. 10. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: , ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3 del medesimo decreto.

Dis. 1. 11. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: , ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del medesimo decreto.

Dis. 1. 12. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: , ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del medesimo decreto.

Dis. 1. 13. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: , ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3, comma 6 del medesimo decreto.

Dis. 1. 14. Borghesi.

Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: , ad eccezione di quelle previste dall'articolo 4.

Dis. 1. 15. Busin, Borghesi.

Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: , ad eccezione di quelle previste dall'articolo 4, comma 1.

Dis. 1. 16. Borghesi.

Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: , ad eccezione di quelle previste dall'articolo 4, commi 2 e 3.

Dis. 1. 17. Busin, Borghesi.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00313 Saltamartini ed altri: Iniziative urgenti in materia di requisiti per il pensionamento del personale della scuola (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00042</i>).	135
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata</i>)	143

RISOLUZIONI

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze, Giovanni Legnini, e per il lavoro e le politiche sociali, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 9.25.

7-00313 Saltamartini ed altri: Iniziative urgenti in materia di requisiti per il pensionamento del personale della scuola.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00042).

Francesco BOCCIA, *presidente*, dopo aver salutato il presidente ed i colleghi della XI Commissione, dà la parola all'onorevole Saltamartini per l'illustrazione della risoluzione n. 7-00313 a sua prima firma.

Barbara SALTAMARTINI (NCD) ricorda che la materia oggetto della risoluzione in titolo è già stata ampiamente dibattuta ed approfondita dalla Commis-

sione bilancio nell'ambito dell'esame in sede consultiva, avviato sin dal mese di luglio 2013, delle abbinata proposte di legge n. 249 e n. 1186 recanti modifiche ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola, al fine di individuare, per i profili di competenza della Commissione medesima, le soluzioni più appropriate ad una questione di particolare rilevanza sociale. Ricorda altresì che nel corso dell'esame delle predette proposte di legge i rappresentanti del Governo hanno avuto modo di manifestare, in più di un'occasione, la volontà dell'Esecutivo di addivenire alla soluzione delle criticità riguardanti la copertura finanziaria del provvedimento, al fine di porre rimedio, tenuto conto della specificità delle modalità di pensionamento applicabili al personale della scuola, ad una situazione di ingiustizia derivante dalla « riforma Fornero ». Rammenta, inoltre, come in tale contesto la Commissione bilancio, dimostrando grande senso di responsabilità, abbia convenuto all'unanimità, nella seduta del 18 marzo 2014, sull'opportunità di presentare un atto di indirizzo al Governo, sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari, volto essenzialmente

a determinare il massimo coinvolgimento dell'Esecutivo nella ricerca di una soluzione a tale delicata questione, tanto più alla luce delle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel corso del dibattito fiduciario, circa il ruolo fondamentale rivestito nel nostro Paese dalle istituzioni scolastiche.

Con riferimento alla parte dispositiva della risoluzione, fa presente che la stessa impegna il Governo a individuare, entro 20 giorni, le risorse necessarie ai fini dell'adozione di urgenti iniziative normative volte a prevedere che i requisiti per il pensionamento, previsti dalla normativa antecedente alla « riforma Fornero », continuino ad applicarsi ai lavoratori della scuola che abbiano maturato gli stessi requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012. Al riguardo, osserva che la previsione di un esplicito termine temporale deriva dalla necessità, di natura tecnica prima che politica, di risolvere il problema concernente il suddetto personale già a partire dall'anno in corso.

Nel precisare che la presentazione della risoluzione non intende minimamente condizionare in alcun modo le prerogative del Governo, evidenzia come la stessa abbia l'obiettivo di tutelare una platea di circa 4 mila lavoratori, ingiustamente penalizzati dalla vigente normativa pensionistica, ed auspica che la stessa possa essere rapidamente approvata all'unanimità dalle Commissioni.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel condividere le osservazioni dell'onorevole Saltamartini, ricorda a tutti i colleghi presenti ed al rappresentante del Governo che la questione di cui si discute è già stata ampiamente dibattuta e che il problema attiene essenzialmente ai profili di copertura finanziaria dell'intervento prospettato. A tale riguardo, fa presente che gli oneri recati dal provvedimento, di carattere pluriennale, non appaiono particolarmente elevati, e che ad essi potrebbe farsi fronte mediante specifiche soluzioni da individuare, eventualmente, anche nell'ambito del decreto-legge n. 16 del 2014, attualmente all'esame delle Commissioni

riunite bilancio e finanze della Camera dei deputati. Ritiene che sia obbligo del Governo, e non della Ragioneria Generale dello Stato, cui competono esclusivamente valutazioni di carattere tecnico, farsi carico di una problematica di tale rilevanza sociale. Osserva, infine, che le risorse necessarie alla copertura finanziaria degli interventi in materia di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola potrebbero essere reperite tra quelle già stanziata dalla vigente normativa per altre finalità, ma effettivamente non utilizzate.

Manuela GHIZZONI (PD) sottolinea come nell'esame della risoluzione vengano in rilievo aspetti tanto di carattere tecnico-giuridico quanto di carattere politico. Quanto al primo profilo, evidenzia la necessità di intervenire con urgenza sul tema, atteso che è in gioco la specificità dei lavoratori della scuola, per i quali, in considerazione delle particolari modalità con cui è organizzata l'attività didattica, esiste una diversa impostazione nella disciplina normativa dell'accesso alla pensione. Ritiene pertanto non rinviabile un intervento in materia al fine di consentire agli istituti la necessaria programmazione in vista del normale avvio dell'anno scolastico, in modo da consentire di determinare con precisione le dotazioni organiche, anche in previsione di eventuali carenze conseguenti alle uscite dal lavoro.

Rilevato che l'età media del personale docente italiano è la più elevata d'Europa, evidenzia l'esistenza di una questione politica che riguarda l'esigenza di innovare la scuola, per renderla capace di affrontare le sfide della modernità. Ritiene, pertanto, che le riforme del Governo nel settore non possano passare solo attraverso la ristrutturazione degli edifici scolastici, ma debbano riguardare, anzitutto, la valorizzazione del personale docente. Per tale ragione, ritiene urgente agevolare un ricambio all'interno del sistema dell'istruzione, mettendo il personale nelle condizioni di scegliere in tempo il momento del proprio pensionamento e ripristinando quelle condizioni di specificità che sempre hanno

contraddistinto tale settore. In conclusione, ribadisce l'importanza che il Governo definisca la sua posizione sull'argomento in tempi certi, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di programmare per tempo le proprie attività.

Maino MARCHI (PD) osserva come le motivazioni politiche, da ultimo richiamate dall'onorevole Ghizzoni, che inducono ad assumere una decisione nel senso indicato dall'atto di indirizzo in esame, siano ben note a tutti i componenti delle Commissioni. Pur concordando sulla necessità di adottare tempestivamente iniziative in merito ad una questione assai complessa, osserva tuttavia come le responsabilità della situazione attuale debbano essere ricondotte non solo alla « riforma Fornero », ma anche a precedenti interventi normativi in materia pensionistica, tra cui in particolare quello relativo alle ricongiunzioni contributive onerose introdotte dal Ministro Tremonti. Ciò premesso, reputa di particolare importanza che le Commissioni, attraverso l'unanime approvazione della risoluzione in titolo, forniscano indicazioni al Governo rispetto ad una problematica che, per la sua delicatezza, merita una rapida soluzione.

Giuseppe DE MITA (PI) richiama l'attenzione dei colleghi in ordine alla necessità di considerare di natura perentoria il termine di 20 giorni cui si fa riferimento nella risoluzione in titolo; ciò al fine di non determinare ulteriore incertezza riguardo ad una questione assai complessa, che coinvolge un'ampia platea di soggetti.

Annalisa PANNARALE (SEL) giudica urgente un intervento sulla materia, al fine di salvaguardare la specificità dei lavoratori della scuola e garantire loro un accesso alla pensione secondo le norme previgenti rispetto alla riforma adottata con il decreto-legge n. 201 del 2011, che, a suo avviso, ha prodotto evidenti storture. Evidenzia, pertanto, una questione politica non più rinviabile, che attiene all'esigenza di porre la scuola al centro del programma di Governo, alimentando con

energie nuove un settore strategico della vita pubblica. Si tratta, a suo avviso, di rispondere ai bisogni più profondi delle persone, rispettando i loro progetti di vita, scongiurando il rischio di una riduzione delle motivazioni dei docenti, suscettibile di incidere negativamente sullo stesso esercizio del diritto allo studio. Sottolinea come la discussione sul tema sia in corso da molto tempo e abbia evidenziato una unità d'intenti tra i gruppi, emersa anche nella seduta odierna, di cui il Governo non può non tenere conto. Giudica doveroso, quindi, che l'Esecutivo fornisca una risposta chiara evitando ulteriori rinvii, tenuto conto, peraltro, che gli oneri finanziari da coprire, che è possibile quantificare con certezza, non sono particolarmente elevati.

Maria MARZANA (M5S), evidenzia che da troppo tempo si discute del tema affrontato dalla risoluzione e che è giunto il momento di agire. Essendo stata raggiunta una precisa quantificazione degli oneri, a suo avviso occorre ora agire sul versante della relativa copertura finanziaria. Osserva che le strade percorribili sono diverse e il suo stesso gruppo, nell'ambito dell'esame in sede referente, ha proposto forme adeguate di copertura, da realizzare, ad esempio, attraverso l'incremento del prelievo fiscale sulle rendite finanziarie, mezzo che dovrebbe essere utilizzato ora dallo stesso Governo per finanziare i suoi provvedimenti in materia di riduzione del cuneo fiscale, che si prospettano molto più costosi di quello in esame.

Francesco CARIELLO (M5S), nell'osservare come le Commissioni si stiano facendo carico di una problematica di particolare rilevanza sociale e di un'esigenza ampiamente condivisa da tutte le forze politiche, ritiene congruo il termine di 20 giorni prospettato dall'atto di indirizzo, del quale auspica pertanto la rapida approvazione.

Marialuisa GNECCHI (PD) ricorda che la Commissione lavoro è da molto tempo impegnata nella discussione di provvedimenti tesi alla riduzione del danno pro-

vocato dagli errori commessi nelle passate riforme in materia previdenziale. Fa notare, in particolare, che il decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo un innalzamento generalizzato e drastico dell'età pensionabile, ha determinato evidenti distorsioni, soprattutto ai danni di talune categorie di lavoratori, che presentavano specificità a suo avviso ignorate dalla riforma. Nel quadro della questione di carattere più ampio e sistematico attinente alla salvaguardia dei lavoratori « esodati », segnala infatti le distorsioni attinenti a specifiche categorie di personale, quali i macchinisti ferroviari e i docenti, le cui peculiarità non sono state considerate dalla « riforma Fornero ». Richiama, in particolare, il lavoro svolto dalla Camera su questi temi, teso ad impedire che talune categorie di lavoratori rimangano per un lungo periodo senza alcuna forma di sostentamento, rilevando tuttavia come tutte le proposte presentate abbiano dovuto confrontarsi con vincoli di bilancio molto ristretti, attesa l'esigenza di far fronte a oneri ingenti. Rilevato, tuttavia, che nel caso di specie l'individuazione di una copertura finanziaria non appare problematica, considerata la ristretta platea degli interessati, auspica una soluzione sollecita della problematica, che tenga conto delle particolari modalità temporali del pensionamento dei lavoratori della scuola.

Francesco BOCCIA, *presidente*, sottolinea come, al di là del termine di venti giorni esplicitato nell'atto di indirizzo, la sede privilegiata per interventi sulla materia oggetto della odierna discussione potrà essere il Documento di economia e finanza 2014, che il Governo è tenuto a presentare entro il prossimo 10 aprile, non potendosi in tale occasione prescindere da un'analitica indicazione delle misure concernenti anche il settore della scuola nel suo complesso. Nel ricostruire sinteticamente l'*iter* delle abbinare proposte di legge n. 249 e n. 1186, recanti modifiche ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola, ricorda peraltro come, a seguito dei rilievi sulle coperture finanziarie svolti dal Mi-

nistero dell'economia e delle finanze, la Commissione di merito aveva provveduto, nella seduta del 18 dicembre 2013, ad adottare come testo base un ulteriore nuovo testo unificato delle citate proposte di legge, che ha comunque evidenziato, analogamente a quanto avvenuto per le precedenti formulazioni del provvedimento, profili di criticità sul piano finanziario. Rileva, pertanto, che l'approvazione dell'atto di indirizzo in esame potrà rappresentare un costruttivo contributo alla soluzione di una problematica di carattere politico, prima ancora che tecnico. Osserva, infine, che l'eventuale soluzione adottata sul piano normativo non potrà comunque determinare effetti emulativi nei confronti di lavoratori appartenenti ad altri comparti, dal momento che quella relativa al personale della scuola costituisce una fattispecie del tutto peculiare.

Cesare DAMIANO, *presidente della XI Commissione*, fa notare che in materia previdenziale si stia determinando una situazione potenzialmente esplosiva, per effetto dell'accumulo di una serie di questioni problematiche poste dai recenti interventi legislativi. Ricorda, in particolare, i problemi connessi alla tutela dei lavoratori « esodati », alle ricongiunzioni onerose in materia previdenziale, nonché all'accesso al pensionamento del personale delle ferrovie e della scuola. Evidenziato che nel caso in esame la specificità del personale docente non è stata considerata dal legislatore ai fini pensionistici, in pregiudizio della libertà di scelta dei lavoratori, fa notare che l'individuazione di una soluzione adeguata alla questione consentirebbe, tra l'altro, l'ingresso di 4 mila nuovi lavoratori nel settore della scuola, favorendo un ricambio generazionale concreto. Ritiene, in ogni caso, necessaria una riflessione generale sui temi previdenziali, anche al fine di valutare se sia opportuno continuare a procedere con interventi parziali, ancorché puntuali, ovvero sia preferibile avviarsi verso una soluzione strutturale, basata su criteri flessibili di uscita dal lavoro. Fa notare, in conclusione, che occorre una riflessione sulla coerenza con

le riforme già attuate di alcune linee di azione preannunciate dal Governo in carica, che ha ipotizzato forme di prepensionamento nel settore pubblico, mentre allo stato non è ancora garantita la piena salvaguardia dei lavoratori « esodati » e non si prospettano interventi sull'età di pensionamento nel settore privato.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI prende atto che tutte le forze politiche parlamentari manifestano in maniera univoca l'esigenza di addivenire in tempi rapidi alla soluzione della questione afferente i requisiti pensionistici del personale della scuola, così come delineata dalla risoluzione in titolo. Assicura poi che il Governo terrà in debito conto le osservazioni dianzi svolte sia dal presidente Boccia, il quale ha sottolineato l'opportunità di affrontare la questione in occasione dell'imminente presentazione del Documento di economia e finanza 2014, sia dal presidente Damiano, il quale ha messo in luce le peculiarità della normativa previdenziale del comparto scuola. Nel rilevare la complessità della materia in argomento, chiede di poter disporre di un ulteriore breve lasso di tempo, allo scopo di svolgere gli approfondimenti istruttori necessari a delineare una idonea ipotesi risolutiva, così come richiesto nell'atto di indirizzo in discussione.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), con riferimento alla richiesta testé avanzata dal sottosegretario Legnini, segnala che la risoluzione in titolo già risponde all'esigenza di consentire al Governo di disporre del tempo necessario per approntare le soluzioni richieste, atteso che la stessa impegna il Governo a individuare le risorse necessarie ai fini dell'adozione di urgenti iniziative normative in materia di requisiti pensionistici dei lavoratori della scuola nel termine di venti giorni. Evidenzia, quindi, come tale termine, ai fini degli interventi richiesti al Governo, rappresenti una scadenza più che ragionevole, anche in vista della imminente presentazione del Documento di economia e finanza 2014, che, come già sottolineato da più parti nel

corso del dibattito, è la sede opportuna in cui intervenire sulla questione in esame. Pertanto, segnala l'opportunità di non consentire alcun rinvio alla votazione della risoluzione in titolo.

Maino MARCHI (PD), nel concordare con l'intervento dell'onorevole Saltamartini, ritiene necessario procedere senza indugio alla votazione della risoluzione in esame, in quanto, a suo avviso, la questione inerente ai requisiti pensionistici dei lavoratori della scuola va affrontata con urgenza, dal momento che la situazione di criticità che si è creata è il frutto di scelte politiche adottate in passato che oggi non sono condivise dall'unanimità delle forze politiche parlamentari.

Giulio MARCON (SEL) concorda con le osservazioni svolte dall'onorevole Marchi e si associa alla richiesta di non differire la votazione sulla risoluzione in titolo.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel ribadire la complessità della problematica in discussione, chiarisce i termini della richiesta avanzata nel suo precedente intervento, facendo presente come la richiesta di un breve rinvio risponda all'esigenza di consentire al Governo di svolgere i necessari approfondimenti istruttori e di avere piena cognizione della materia in argomento. Al riguardo, segnala come, quella in corso, sia la prima seduta in cui è affrontato, alla presenza di un rappresentante del Governo in carica, un problema ormai annoso, che richiede tempi adeguati per addivenire all'individuazione di un'idonea soluzione. Da ultimo, manifesta perplessità con riguardo alla parte dispositiva della risoluzione in esame, che, a suo avviso, nel prevedere l'impegno del Governo ad individuare, entro un termine preciso, le risorse necessarie ai fini dell'adozione delle misure richieste, presenterebbe un carattere eccessivamente perentorio.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel ricordare come la questione relativa alla normativa previdenziale del comparto

scuola sia stata più volte oggetto di esame da parte delle Commissioni, rileva che la presentazione dell'atto di indirizzo in titolo rappresenta la soluzione a cui sono addivenuti tutti i gruppi parlamentari, a seguito dei profili di criticità evidenziati dalla Ragioneria generale dello Stato in ordine alle coperture finanziarie previste dalle proposte di legge di iniziativa parlamentare, presentate su tale argomento. Al fine di andare incontro alle esigenze manifestate dal sottosegretario Legnini, segnala che la parte dispositiva della risoluzione in esame potrebbe eventualmente essere riformulata, prevedendo per il Governo l'impegno a riferire alle Commissioni, entro venti giorni, in merito alle iniziative adottate ai fini del reperimento delle risorse necessarie per far sì che i requisiti per il pensionamento, previsti dalla normativa antecedente alla « riforma Fornero », continuino ad applicarsi, a determinate condizioni, ai lavoratori della scuola.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI ribadisce la richiesta di un breve rinvio dell'esame della risoluzione in titolo, al fine di svolgere la necessaria attività istruttoria.

Giulio MARCON (SEL), manifestando netta contrarietà riguardo alla richiesta del rappresentante del Governo e rilevando come il tema in esame sia stato più volte oggetto di discussione nelle sedi competenti, ribadisce la necessità di procedere senza indugio alla votazione della risoluzione in titolo.

Rocco PALESE (FI-PdL) ritiene opportuno procedere immediatamente alla votazione dell'atto di indirizzo in titolo, senza prevedere alcun rinvio del relativo esame, sottolineando come, a suo avviso, il Governo abbia a disposizione un termine ragionevole per porre in essere le iniziative richiamate nella parte dispositiva dell'atto stesso. Chiede, inoltre, che il Governo indichi espressamente tali iniziative nell'ambito del DEF 2014, che sarà presentato nei prossimi giorni.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede quale sia la norma del Regolamento in virtù della quale il rappresentante del Governo ha formulato la richiesta di differire l'esame della risoluzione in titolo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in risposta al quesito formulato dall'onorevole Cariello, fa presente che, a norma dell'articolo 117, comma 3, del Regolamento, il Governo, alla fine della discussione, può solo chiedere che non si proceda alla votazione di una proposta di risoluzione e che di questa sia investita l'Assemblea. Nel manifestare la propria volontà a procedere in questa sede alla votazione della risoluzione in titolo, ribadisce la proposta di riformulare la parte dispositiva dell'atto di indirizzo, prevedendo un termine di venti giorni entro cui il Governo si impegni a riferire alle Commissioni in merito alle iniziative adottate per il reperimento delle risorse necessarie alla soluzione della problematica in esame.

Mauro GUERRA (PD) concorda con la proposta del presidente di riformulare la parte dispositiva dell'atto di indirizzo, in modo che il termine di venti giorni sia previsto esclusivamente al fine di impegnare il Governo a riferire alle Commissioni sulle iniziative adottate per il reperimento delle risorse necessarie alla soluzione della problematica in esame, non già ad individuare tali risorse.

Francesco CARIELLO (M5S) manifesta criticità in ordine alla riformulazione della risoluzione nei termini testé indicati, evidenziando come il punto centrale dell'impegno richiesto al Governo attenga alla individuazione delle risorse necessarie ai fini dell'adozione delle misure volte a risolvere il problema relativo al pensionamento dei lavoratori della scuola.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI evidenzia come il Governo, in base alla prassi parlamentare, possa sempre chiedere, in sede di discussione su un dato atto, un differimento del relativo esame. Nel segnalare come il dispositivo della

risoluzione in titolo, nel prevedere l'impegno del Governo a individuare entro venti giorni le risorse necessarie a risolvere la questione dell'accesso al trattamento pensionistico del personale della scuola, presenti, a suo avviso, un carattere imperativo e non semplicemente sollecitatorio, manifesta la propria disponibilità ad addivenire ad una soluzione di mediazione. Propone, quindi, di riformulare il suddetto dispositivo, in modo tale che sia previsto l'impegno del Governo a riferire alle Commissioni sul reperimento delle predette risorse, entro il termine di venti giorni.

Maria MARZANA (M5S) fa notare che la risoluzione è uno degli strumenti a disposizione del Parlamento per incidere sull'azione del Governo, pur nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali. Ritiene, pertanto, che il Governo debba prendere atto del consenso unanime manifestato dai gruppi su tale atto d'indirizzo assumendo l'impegno indicato. A suo avviso, non sussiste del resto alcuna prassi che osti alla votazione della risoluzione in esame già nella seduta odierna, considerando anche il supporto unanime di tutti i gruppi e l'urgenza di intervenire a favore di lavoratori che attendono risposte da anni. Quanto alle esigenze rappresentate dal Governo, ritiene in ogni caso possibile una riformulazione della risoluzione che, eliminando l'ultimo capoverso delle premesse, renda più chiaro l'impegno, evitando di specificare la consistenza delle risorse che il Governo è tenuto a reperire.

Bruno CENSORE (PD), nel sottolineare come il tema in argomento sia oggetto di discussione ormai da diverso tempo, ravvisa l'esigenza di addivenire, entro breve termine, alla soluzione delle questioni trattate. Auspica pertanto che si trovi presto una soluzione di mediazione tra le richieste avanzate dal rappresentante del Governo e le esigenze rappresentate dai gruppi parlamentari.

Carlo DELL'ARINGA (PD), associandosi alle considerazioni del collega Censore, rileva che sulla risoluzione in esame si

registra una inequivocabile convergenza unanime dei gruppi, di cui il Governo non può non prendere atto. Ritiene, tuttavia, opportuno, per correttezza istituzionale, raggiungere una mediazione ragionevole con l'Esecutivo, con il quale appare fondamentale mantenere una relazione leale, anche in vista della risoluzione delle altre questioni ancora aperte in materia pensionistica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel manifestare la propria disponibilità a trovare una soluzione di mediazione con il rappresentante del Governo ai fini della votazione della risoluzione in titolo, segnala come tale mediazione dovrà necessariamente trovare l'accordo unanime dei gruppi parlamentari. Ribadisce che il Governo dovrà affrontare la questione del reperimento delle risorse necessarie in sede di presentazione del Documento di economia e finanza 2014.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, propone quindi di riformulare la parte dispositiva della risoluzione prevedendo l'impegno del Governo « a riferire alle Commissioni, prima della presentazione del DEF 2014, in merito alle iniziative adottate in quella sede ai fini del reperimento delle risorse necessarie per l'adozione di urgenti iniziative normative volte a prevedere che i requisiti per il pensionamento, previsti dalla normativa antecedente alla « riforma Fornero », continuino ad applicarsi ai lavoratori della scuola indicati in premessa che abbiano maturato gli stessi requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ».

Giulio MARCON (SEL) concorda con la riformulazione testé proposta dall'onorevole Saltamartini, purché venga espunto il riferimento alle « iniziative adottate in quella sede ».

Maria MARZANA (M5S) dichiara che il suo gruppo sarebbe contrario a qualsiasi

ipotesi di riformulazione della risoluzione che non contenesse espressamente un impegno per il Governo ad individuare le risorse necessarie per l'intervento prospettato.

Maino MARCHI (PD) condivide la riformulazione proposta dall'onorevole Saltamartini, dal momento che la stessa individua nel Documento di economia e finanze 2014 la sede più idonea per la soluzione della questione, assicurando al contempo un quadro temporale precisamente delineato.

Carlo DELL'ARINGA (PD) ritiene che la riformulazione proposta costituisca una valida soluzione di compromesso, che può senz'altro favorire una mediazione tra le diverse esigenze prospettate.

Titti DI SALVO (SEL) ritiene che la risoluzione in esame debba favorire, con parole nette e chiare, l'individuazione di soluzioni immediate, tenuto conto che la questione in oggetto è in discussione in Parlamento da troppo tempo. In tal senso, si dichiara favorevole ad una riformulazione che metta la necessità del reperimento delle risorse al centro degli impegni

del Governo. Concorda, pertanto, con le considerazioni del collega Marcon.

Francesco CARIELLO (M5S), nel far presente come il Movimento 5 Stelle sia disponibile ad un'eventuale riformulazione, ritiene tuttavia che nella parte dispositiva dell'atto di indirizzo vada soppresso il riferimento alle iniziative adottate nell'ambito del DEF 2014, in modo da impegnare immediatamente il Governo a reperire le risorse necessarie per urgenti iniziative normative volte a risolvere la questione.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), alla luce anche del dibattito testé svoltosi, riformula il testo della risoluzione 7-00313 a sua prima firma (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si rimette alle Commissioni sul testo della risoluzione come riformulata.

Le Commissioni approvano la risoluzione in titolo come riformulata, che assume il numero 8-00042 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 10.40.

ALLEGATO

Saltamartini ed altri: Iniziative urgenti in materia di requisiti per il pensionamento del personale della scuola.**RISOLUZIONE APPROVATA**

Le Commissioni V e XI,
premessi che:

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non differenzia la normativa previdenziale relativa al comparto della scuola rispetto a quella degli altri settori pubblici e privati, non tenendo in alcun conto il fatto che i lavoratori della scuola possono andare in pensione un solo giorno all'anno, il 1° settembre, indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti, per le giuste esigenze di funzionalità e di continuità didattica;

di tale specificità, espressa anche nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, si è invece tenuto sempre conto in tutte le normative in materia pensionistica antecedenti la cosiddetta « riforma Fornero »;

è stata ampiamente manifestata da tutte le forze politiche in sede parlamentare l'esigenza di garantire il rispetto della specificità della condizione del personale della scuola e, conseguentemente, l'eguaglianza di trattamento tra tutti i lavoratori in relazione ai requisiti per il pensionamento, prevedendo che i requisiti per il pensionamento, previsti dalla normativa antecedente alla riforma Fornero, continuino ad applicarsi ai lavoratori della scuola che abbiano maturato gli stessi requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

la platea dei soggetti interessati da tale misura sulla base di una ricognizione

effettuata dal MIUR dovrebbe ammontare a circa 4.000 unità, con un onere stimato dall'INPS in circa 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018;

si tratta, quindi, di risorse consistenti che, per essere reperite nel quadro delle complessive compatibilità finanziarie, richiedono un forte coinvolgimento del Governo;

impegnano il Governo

a riferire alle Commissioni, prima della presentazione del DEF 2014, in merito al reperimento delle risorse necessarie per l'adozione di urgenti iniziative normative volte a prevedere che i requisiti per il pensionamento, previsti dalla normativa antecedente alla riforma Fornero, continuino ad applicarsi ai lavoratori della scuola indicati in premessa che abbiano maturato gli stessi requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

8-00042 Saltamartini, Gnechchi, Marchi, Castelli, Palese, Marcon, Misuraca, Borghesi, Librandi, De Mita, Corsaro, Tabacci, Di Salvo, Airaudò, Placido, Fedriga, Pizzolante, Mottola, Incerti, Maestri, Gribaudo, Gregori, Miccoli, Giacobbe, Simoni, Zappulla, Albanella, Baruffi, Bargerò, Paris, Giorgia Meloni, Tripiedi, Dellai, Polverini.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	144
------------------	-----

Giovedì 27 marzo 2014.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 145

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 154

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 156

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle*) 158

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 155

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 15.15.

Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, segnala che i problemi in discussione riguardano l'insieme delle questioni politiche, costituzionali e tecniche relative all'esercizio della potestà normativa primaria in una società complessa come l'attuale e fa presente la Commissione affari costituzionali è chiamata a dare un contributo centrale in materia, perché

viene in considerazione uno dei temi più rilevanti per lo sviluppo ordinato di una democrazia moderna.

Auspica che possa aversi da parte del Governo una collaborazione per giungere ad un corretto uso dei poteri previsti dall'articolo 77 della Costituzione; e che si possano, altresì, individuare le modifiche costituzionali, legislative e regolamentari idonee a sciogliere quei nodi che sono oggi all'attenzione non solo del Parlamento, che si trova nell'impossibilità di dare un assetto ordinato e compiuto alla propria attività legislativa, ma anche del Governo, che è interessato ad una produzione normativa organica, nonché della collettività nel suo insieme e dei singoli cittadini, che versano in una situazione di grave disagio di fronte ad una produzione normativa frammentaria, disorganica e, troppo spesso, anche precaria.

Evidenzia che le parole da lui appena ricordate, che suonano di scottante attualità, sono state pronunciate dal Presidente

della Commissione Affari costituzionale della Camera, onorevole Silvano Labriola, nella seduta del 6 ottobre 1983. Sottolinea che in quella sede la Commissione avviava un nutrito dibattito sul tema del corretto uso della potestà legislativa d'urgenza. Le questioni che sono oggi sul tappeto appaiono già compiutamente individuate in quella sede.

Rileva che, passando ai giorni nostri, per una valutazione complessiva del fenomeno della decretazione di urgenza, occorre innanzitutto partire dai dati.

In proposito risulta utile, a suo avviso, un confronto tra i dati delle ultime 3 legislature: la XV legislatura, che ha occupato un arco temporale di due anni (2006-2008), la XVI legislatura, della durata di 5 anni (2008-2013) e la XVII legislatura in corso, iniziata da un anno. Segnala un primo dato significativo rappresentato dal fatto che, nella legislatura in corso, il dato percentuale delle leggi di conversione sul totale delle leggi approvate ha subito una brusca impennata, passando dal 28,6 per cento della XV legislatura e dal 27,1 per cento della XVI legislatura all'attuale 60 per cento.

Osserva che questa evidenza deve peraltro essere considerata congiuntamente al dato sui cosiddetti « spazi normativi », misurati in numero di commi, occupati dalla decretazione di urgenza (considerando i testi coordinati dei decreti-legge — che includono le modificazioni apportate dalle Camere — e le leggi di conversione). In tal caso, a fronte di un 32,5 per cento di « spazi normativi » occupati dai provvedimenti di urgenza nella XV legislatura, si è saliti al 54,8 della XVI legislatura e al 65,8 per cento della legislatura in corso. Nel corso della XVI legislatura, si è dunque registrato un incremento significativo, pari al 22,3 per cento, degli « spazi normativi » occupati dai decreti-legge, a fronte di una leggera riduzione (-1,46 per cento) del numero delle leggi di conversione in rapporto al numero complessivo delle leggi. Questo dato può spiegarsi alla luce del progressivo aumento di dimensione dei singoli decreti-legge, che hanno via via ampliato i loro ambiti di intervento, inci-

dendo su una pluralità di settori fino a divenire veri e propri decreti « omnibus », fenomeno quest'ultimo particolarmente accentuato nella parte finale della scorsa legislatura, sotto il Governo Monti.

Ricorda che nella legislatura in corso la decretazione di urgenza si è indiscutibilmente affermata come lo strumento normativo principale, sia perché l'incidenza quantitativa delle leggi di conversione sul totale delle leggi è più che raddoppiata, attestandosi al 60 per cento (+32,9 per cento rispetto alla precedente legislatura), sia perché gli « spazi normativi » dei provvedimenti di urgenza hanno raggiunto il 65,8 per cento del totale (+10,9 per cento rispetto alla precedente legislatura). Aggiunge peraltro un'avvertenza di carattere metodologico: i dati della legislatura in corso sono comunque da considerare come provvisori, dato l'arco temporale circoscritto cui essi fanno riferimento.

Altra considerazione che, a suo avviso, emerge è che la decretazione di urgenza ha nelle ultime due legislature eroso « spazi normativi » dapprima di pertinenza delle leggi finanziarie (ora di stabilità) e di bilancio, che hanno perso di peso sul totale della legislazione, precipitando dal 49,3 per cento della XV legislatura al 12,1 per cento della XVI legislatura per poi risalire al 26,7 per cento nella legislatura in corso.

Fa presente, infine, che nella attuale legislatura si è ulteriormente accentuata la tendenza secondo cui una parte assolutamente preponderante di legislazione è approvata attraverso la decretazione di urgenza o attraverso leggi di stabilità o di bilancio, ossia attraverso strumenti normativi che godono di un iter parlamentare accelerato, dai tempi ben definiti: nella XV legislatura l'81,8 per cento degli spazi normativi è stato occupato da questa tipologia di leggi, nella XVI legislatura il 66,9 per cento, nella legislatura in corso addirittura il 92,5 per cento.

Osserva che il peso sempre più rilevante assunto dalla decretazione di urgenza nel complesso dell'attività legislativa ha delle ricadute sull'andamento dei lavori

parlamentari, provocando alterazioni e talora disfunzioni rispetto al procedimento legislativo ordinario.

In primo luogo, occorre rilevare, a suo avviso, come si sia affermata una prassi, sviluppatasi soprattutto nel corso della XVI Legislatura, per cui la Camera titolare dell'esame in prima lettura di un decreto-legge invia il testo all'altra Camera solo pochi giorni prima della scadenza, precludendo all'altro ramo del Parlamento la possibilità di un esame approfondito. Si è così affermato, nei fatti, una sorta di « bicameralismo alternato ». Nella legislatura in corso, infatti, su un totale di 24 leggi di conversione sinora approvate, in ben 17 casi è stata sufficiente una sola lettura in ciascun ramo del Parlamento; le modificazioni sono state apportate esclusivamente dalla Camera che ne ha iniziato l'esame (in 10 casi la Camera e in 7 il Senato).

Evidenzia che un secondo aspetto di cui tenere conto è che gli ampi ed eterogenei contenuti dei decreti-legge comportano di fatto una alterazione del ruolo svolto dalle Commissioni parlamentari, spesso « espropriate » dell'esame in sede referente di normative, anche di notevole rilievo, che rientrano nella loro competenza. Se nel corso della scorsa legislatura, soprattutto nella parte finale, sotto il Governo Monti, si sono verificati diversi casi di veri e propri decreti « omnibus », nel corso dell'attuale legislatura la prassi si è orientata nel senso di adottare provvedimenti d'urgenza per lo più macrosettoriali – che si occupano cioè, con multiformi interventi, di vasti settori dell'ordinamento, quali la pubblica amministrazione – oppure inter-settoriali, investendo una pluralità di settori, non sempre affini tra di loro. Ricorda, al riguardo, che, nell'attuale legislatura, su 24 leggi di conversione, ben 11, vale a dire il 45,8 per cento, sono state assegnate a due Commissioni riunite; in 16 casi su 24, inoltre, il procedimento di conversione ha interessato almeno 10 commissioni, tra sede referente e sede consultiva.

Merita in proposito di essere richiamata, a suo avviso, l'esperienza maturata

da questa Commissione per l'esame del cosiddetto « decreto del fare » (decreto-legge n. 69 del 2013), assegnato alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio. Si è infatti sperimentata per l'esame di questo decreto, che rientrava a tutti gli effetti nella categoria dei decreti 'omnibus' l'introduzione di un'innovazione procedurale a regolamento invariato, mirata al rafforzamento del ruolo delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Osserva che nella fase istruttoria, le due Commissioni hanno stabilito di non svolgere audizioni per l'approfondimento delle diverse questioni poste dal testo, rimettendo l'attività conoscitiva alle Commissioni in sede consultiva. Nell'esame degli emendamenti, un apposito spazio è stato riservato agli emendamenti riproduttivi di condizioni od osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva e dal Comitato per la legislazione. Nel corso dell'esame degli emendamenti, molti di questi emendamenti sono stati illustrati da deputati appartenenti alle rispettive Commissioni o dai loro Presidenti, che, attraverso apposite sostituzioni, hanno anche potuto partecipare alle votazioni. Ciò ha consentito un reale coinvolgimento di tutte le Commissioni competenti sulle singole materie e ha determinato un notevole e positivo arricchimento della discussione sul testo.

Desidera poi svolgere una terza considerazione sull'impatto della decretazione d'urgenza sull'iter parlamentare che riguarda il non infrequente ricorso alla posizione della questione di fiducia, al fine di assicurare la conversione nei tempi ristretti previsti a livello costituzionale. Il ricorso alla questione di fiducia è in genere stato maggiormente utilizzato alla Camera che al Senato. Nell'attuale legislatura, in particolare i 7 casi di posizione della questione fiducia nell'ambito di procedimenti di conversione sono avvenuti tutti alla Camera.

Questo dato può essere ascritto alle diverse regole per l'esame parlamentare dei decreti-legge nei due rami del Parlamento. Presso il Senato al decreto-legge si

applica in via ordinaria l'istituto del contingentamento dei tempi e la prassi è da lungo tempo consolidata nel senso di procedere comunque alla votazione finale in tempo utile per garantire il rispetto dei termini costituzionali (cosiddetta « tagliola »). Alla Camera invece i decreti-legge non sono soggetti al contingentamento dei tempi e per superare le pratiche ostruzionistiche si fa dunque ricorso alla posizione della questione di fiducia (cosiddetta « fiducia tecnica »). La cosiddetta « tagliola » è stata applicata una sola volta, nella seduta del 29 gennaio 2014.

Fa presente che il quarto dato, probabilmente, a suo avviso, il più rilevante, su cui occorre riflettere, riguarda il cospicuo aumento dei contenuti dei decreti-legge nel corso dell'esame parlamentare. Al riguardo segnala che nel corso della XV legislatura (secondo governo Prodi) l'incremento medio di tale contenuto, misurato in base al numero di commi, è stato di ben il 51,8 per cento. Nella legislatura successiva, il dato è del 45,2 per cento per il governo Berlusconi 4 e del 41,2 per cento per il Governo Monti, mentre nella legislatura in corso il dato, relativo al Governo Letta, si attesta al 41,9 per cento.

Rileva inoltre che la decretazione d'urgenza ha assunto caratteristiche peculiari e dimensioni molto maggiori rispetto al passato durante il Governo Monti. I dati mensili medi, basati sul numero dei commi, evidenziano come si registri un progressivo aumento sia delle dimensioni dei testi dei decreti-legge licenziati dal Consiglio dei ministri, sia di quelle dei testi come convertiti dalle Camere: il Governo Prodi sottopone al Parlamento una media di 57,6 commi al mese, che diventano 91,5 con il Governo Berlusconi e 203,7 con il Governo Monti, per poi ridimensionarsi a 149,7 con il Governo Letta e a 95 con il Governo Renzi. Conseguentemente, ogni mese il Parlamento, lavorando sui procedimenti di conversione, produce in media 78,7 commi durante il Governo Prodi; 128,6 durante il Governo Berlusconi; 274,3 durante il Governo Monti; 198,8 durante il Governo Letta. La questione delle modifiche introdotte in sede parlamentare deve

inoltre essere a suo avviso valutata alla luce dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale.

Fa presente che un secondo ordine di questioni riguarda appunto i limiti costituzionali alla decretazione di urgenza. Si tratta di un tema molto delicato in quanto negli ultimi anni sono aumentati gli interventi della Corte costituzionale volti a censurare l'uso improprio dello strumento del decreto-legge. Basti pensare che per vizi di carattere procedimentale inerenti proprio all'utilizzo di questo strumento in assenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, sono state dichiarate incostituzionali due riforme rilevanti quali quella delle province e quella della disciplina dei reati in materia di stupefacenti, quest'ultima a distanza di 8 anni dalla sua approvazione.

Per quanto riguarda i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza, ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza 29 del 1995, mutando il proprio precedente orientamento, ha riconosciuto la possibilità di verificare in sede di giudizio costituzionale la sussistenza di tali presupposti, affermando che tale sindacato può essere esercitato soltanto in caso di « evidente mancanza » dei requisiti prescritti dall'articolo 77 della Costituzione.

Tali premesse sono state successivamente sviluppate nella sentenza n. 171 del 2007, con la quale, per la prima volta, la Corte ha dichiarato incostituzionale un decreto-legge per mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza, sanzionando la disposizione che introduceva una nuova disciplina in materia di cause di incandidabilità negli enti locali in un decreto-legge relativo a misure di finanza locale.

Evidenzia che nella successiva sentenza n. 128 del 2008, la Corte, per valutare la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e di urgenza di provvedere, si è rivolta agli « indici intrinseci ed estrinseci alla disposizione impugnata », constatando sia il difetto di collegamento tra la disposizione censurata, relativa all'esproprio del teatro Petruzzelli di Bari, con le altre disposizioni inserite

nel decreto – che, nella loro eterogeneità, concorrevano alla manovra di finanza pubblica, intervenendo a fini di riequilibrio di bilancio – sia anche l'assenza di ogni carattere di indispensabilità ed urgenza con riguardo alla finalità pubblica dichiarata.

Ricorda che, al riconoscimento della sussistenza di « casi straordinari di necessità e urgenza » quale presupposto indefettibile per l'adozione dei decreti-legge, si connette la disposizione della legge n. 400 del 1988, secondo la quale i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione (articolo 15, comma 3).

Osserva che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 220 del 2013, ha riconosciuto che tale norma, pur non avendo sul piano formale rango costituzionale, esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge, che entrerebbe in contraddizione con le sue stesse premesse, se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo. Alla luce di questa affermazione deve essere valutato, a suo avviso, il sempre più frequente inserimento nei decreti-legge di disposizioni che rinviano ad atti normativi di rango subordinato o addirittura ad atti di carattere non normativo. I termini indicati per la adozione di tali atti sono sempre stati pacificamente considerati come meramente ordinatori, con la conseguenza che l'attuazione delle misure, che trovano la loro giustificazione nei presupposti costituzionali di straordinaria necessità ed urgenza, risulta di fatto rimessa ad atti che possono intervenire a distanza di molto tempo o addirittura possono non essere emanati mai.

Rileva che il monitoraggio effettuato sull'attuazione dei decreti-legge adottati e convertiti sotto il Governo Monti ha mostrato che, su 606 provvedimenti attuativi previsti, ne risultano adottati poco più della metà (51,7 per cento), ossia 313. Dei restanti 293 provvedimenti, solo per 13 i termini di emanazione non risultano scaduti. Per 97 adempimenti, invece, i termini sono scaduti, per 135 adempimenti non erano previsti termini espliciti e 48 prov-

vedimenti risultano addirittura « non adottabili ». Sotto un altro profilo, in connessione con la previsione di casi straordinari di necessità ed urgenza quali presupposti per l'adozione dei decreti-legge, l'articolo 77, comma secondo della Costituzione prevede una procedura molto celere per la presentazione e la convocazione delle Camere, secondo la quale i decreti-legge sono presentati per la conversione alle Camere il giorno stesso dello loro adozione; le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e devono riunirsi entro cinque giorni.

Segnala peraltro che è invalsa una prassi per la quale tra la delibera del Consiglio dei ministri e la pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* può trascorrere un lasso di tempo non breve, non di rado dovuto ad esigenze di coordinamento del testo.

A titolo esemplificativo ricorda, tra i casi più recenti, il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, relativo all'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti, deliberato dal Consiglio dei ministri il 13 dicembre 2013 e pubblicato a quindici giorni di distanza.

Evidenzia che la questione della sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza si interseca con quella dell'omogeneità e specificità del contenuto dei decreti-legge, che di essa costituisce una sorta di corollario.

Rileva che nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte costituzionale ha infatti collegato il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. La Corte ha affermato che l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che prescrive che il contenuto del decreto-legge deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo, pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, costituisce esplicitazione della *ratio* implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al

caso straordinario di necessità e urgenza. Sulla base di queste premesse è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni introdotte nel corpo del decreto-legge per effetto di emendamenti approvati in sede di conversione.

In particolare, la Corte ha affermato che la legge di conversione deve osservare la necessaria omogeneità del decreto-legge. È infatti, lo stesso articolo 77 secondo comma, della Costituzione., ad istituire « un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario », in base al quale è esclusa la possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario. Rappresenta che l'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione; in tal caso, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, deriva dall'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce. Nel caso di specie, la Corte ha precisato in ordine ai cosiddetti decreti « milleproroghe », che, « sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla *ratio* unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale ». Ed ha conseguentemente ritenuto estranea a tali interventi « la disciplina a regime di materie o settori di materie » (la protezione civile).

Ricorda che tale orientamento è stato successivamente confermato con l'ordinanza n. 34 del 2013 e la sentenza n. 32 del 2014, nella quale sono svolte ulteriori argomentazioni a sostegno della coerenza tra decreto-legge e legge di conversione. Quest'ultima segue un iter parlamentare

semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi, che si giustificano alla luce della sua natura di legge funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge. Dalla sua connotazione di legge a competenza tipica derivano i limiti alla emendabilità del decreto-legge; ne consegue che la legge di conversione non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore.

La sentenza n. 32 del 2014 ha dunque dichiarato l'illegittimità costituzionale della nuova disciplina dei reati in materia di stupefacenti, che introduceva tra l'altro l'equiparazione dei delitti riguardanti le droghe cosiddette « pesanti » e di quelli aventi ad oggetto le droghe cosiddette « leggere ». Tale disciplina, composta di ben 25 articoli, era stata inserita nel corso dell'iter parlamentare del decreto-legge n. 272 del 2005, composto di 5 articoli concernenti, rispettivamente, l'assunzione di personale della Polizia di Stato, la funzionalità dell'Amministrazione civile dell'interno, finanziamenti per le olimpiadi invernali, recupero dei tossicodipendenti detenuti e diritto di voto degli italiani all'estero. La questione della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione è stata inoltre affrontata in interventi ripetuti della Presidenza della Repubblica.

Segnalando i più rilevanti, ricorda che con messaggio del 29 marzo 2002, il Presidente Ciampi, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, in materia di agricoltura, perché il testo era stato aggravato nel corso dell'iter parlamentare da tante norme disomogenee, che rendevano il provvedimento « di difficile conoscibilità del complesso della normativa applicabile. Evidenzia che su questo tema l'attenzione del Presidente Napolitano è sempre stata costante. In una nota del 18 maggio 2007, il Presidente auspicava la rapida conclusione dei lavori avviati nelle rispettive Giunte per il regolamento ai fini della necessaria armonizzazione delle prassi seguite nei due rami del Parlamento

per la valutazione di ammissibilità degli emendamenti in sede di conversione dei decreti-legge.

Sui limiti all'emendabilità dei decreti-legge, ricorda che il Presidente Napolitano è ripetutamente tornato con le lettere inviate il 9 aprile 2009, il 15 luglio 2009, il 22 maggio 2010, il 22 febbraio 2011, il 23 febbraio 2012 e, da ultimo, con lettera del 27 dicembre 2013, inviata ai Presidenti delle Camere, relativa all'*iter* parlamentare di conversione del cosiddetto decreto « salva-Roma », nel corso del quale erano stati aggiunti al testo originario del decreto 10 articoli, per complessivi 90 commi. Il Capo dello Stato ha sottolineato nuovamente la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione, dichiarando di non poter più rinunciare ad avvalersi della facoltà di rinvio. A seguito della lettera, il Governo ha rinunciato alla conversione del provvedimento.

Fa presente che, al fine di evitare l'inserimento nei decreti-legge di disposizioni di carattere eterogeneo, risulta fondamentale il vaglio di ammissibilità degli emendamenti affidato ai Presidenti delle Camere. Rileva che si registra sul punto una asimmetria nella prassi dei due rami del Parlamento, dal momento che presso la Camera sono seguiti criteri molto rigorosi per il vaglio di ammissibilità, laddove al Senato tali criteri sono – o perlomeno sono stati per lungo tempo – meno stringenti. Al Senato è sempre stata riconosciuta infatti una maggiore estensione del potere di emendamento rispetto alla Camera. Alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale e, in particolare della sentenza n. 22 del 2012, e dei richiami del Capo dello Stato, questa prassi applicativa appare peraltro destinata a mutare.

Sottolinea che nella seduta del 9 luglio 2013 la Commissione Affari costituzionali del Senato, ha adottato specifiche linee guida sulla qualità della legislazione, in particolare sottolineando, con riferimento alla decretazione d'urgenza, che « l'omogeneità è ormai da considerarsi, a seguito della più recente giurisprudenza costituzionale, un parametro di costituzionalità che può orientare l'attività consultiva della Commissione affari costituzionali in sede di esame degli emendamenti ai decreti-legge ». Ricorda che in data 28 dicembre 2013, ossia il giorno successivo all'ultimo richiamo del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato ha inviato una lettera ai Presidenti delle Commissioni parlamentari permanenti, esprimendo una forte raccomandazione per il più rigoroso rispetto dei principi costituzionali, affinché il vaglio sulla proponibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge sia particolarmente scrupoloso e attento. Sottolinea che a questi rigorosi criteri la Presidenza del Senato si è attenuta nella seduta del 20 febbraio 2014, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 151 del 2013 (cosiddetto Salva-Roma 2).

Passando poi al problema dei limiti contenutistici alla decretazione di urgenza, ricorda che l'articolo 77 della Costituzione non esplicita tali limiti, che sono invece individuati, a livello di legislazione ordinaria, dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Questa disposizione prevede, in particolare, che il Governo non può, mediante decreto-legge: *a)* conferire deleghe legislative; *b)* provvedere nelle materie per le quali la Costituzione (articolo 72, quarto comma) richiede la procedura normale di esame davanti alle Camere, ossia materia costituzionale ed elettorale, delegazione legislativa, autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi; *c)* rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere; *d)* regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti; *e)* ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

Ricorda che un'ulteriore limitazione è contenuta nella legge n. 212 del 2000, recante lo statuto dei diritti del contribuente, secondo cui non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi

esistenti ad altre categorie di soggetti. Nella prassi, la questione è stata affrontata soprattutto con riferimento al conferimento di deleghe e alla materia elettorale, mentre ampiamente disatteso è risultato il limite delineato dallo statuto dei diritti del contribuente. Un ulteriore limite costituzionale implicito è stato individuato dalla Corte costituzionale nella fondamentale sentenza n. 220 del 2013, con cui è stato dichiarato illegittimo l'uso del decreto-legge per introdurre riforme di carattere ordinamentale, come, nel caso di specie, la riforma delle province prevista dall'articolo 23-bis del decreto legge n. 201 del 2011. Evidenza che, secondo il ragionamento svolto dalla Corte, tali materie non possono essere interamente condizionate dalla contingenza, sino al punto da costringere il dibattito parlamentare sulle stesse nei ristretti limiti tracciati dal secondo e terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione concepiti dal legislatore costituente per interventi specifici e puntuali, resi necessari e improcrastinabili dall'insorgere di « casi straordinari di necessità e d'urgenza ».

In secondo luogo, sottolinea che la trasformazione per decreto-legge dell'intera disciplina ordinamentale di un ente locale territoriale, previsto e garantito dalla Costituzione, è incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale dell'intero sistema e che certo non nasce, nella sua interezza e complessità, da un « caso straordinario di necessità e d'urgenza ».

Rileva che considerazioni in parte analoghe sono svolte nella già richiamata sentenza n. 32 del 2014, sui reati in materia di stupefacenti. In tale sentenza, la Corte rileva infatti che « una tale penetrante e incisiva riforma, coinvolgente delicate scelte di natura politica, giuridica e scientifica, avrebbe richiesto un adeguato dibattito parlamentare, possibile ove si fossero seguite le ordinarie procedure di formazione della legge. Per quanto riguarda la previsione di deleghe nell'ambito dei provvedimenti di urgenza, sottolinea che il problema si pone esclusivamente

con riferimento alla possibilità di inserire nel corso dell'esame parlamentare norme di delega nell'ambito del disegno di legge di conversione. Rileva anche in questo caso diversi criteri di ammissibilità degli emendamenti nei due rami del Parlamento. Alla Camera il disposto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 è assunto come parametro di valutazione nel vaglio di ammissibilità degli emendamenti e gli emendamenti che introducono nuove deleghe o modifiche di deleghe nell'ambito di disegni di legge di conversione sono conseguentemente ritenuti inammissibili. Al Senato la prassi è orientata diversamente e consente dunque la votazione di emendamenti recanti norme di delega. Di fatto numerosissimi sono i casi di previsioni di deleghe inseriti in disegni di legge di conversione.

Sul punto sottolinea che la Corte costituzionale ha avuto occasione di pronunciarsi recentemente con la sentenza n. 237 del 2013 che contiene affermazioni parzialmente difformi da quelle delle sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014. In tale sentenza la Corte rileva la completa autonomia delle disposizioni di delega inserite nella legge di conversione rispetto al decreto-legge e alla sua conversione. Essa riconosce dunque alla legge di conversione un duplice contenuto con diversa natura ed autonomia: l'uno di conversione del decreto-legge, con le modificazioni introdotte, adottato in base alla previsione dell'articolo 77, terzo comma, della Costituzione; l'altro, di legge di delega ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione. La sentenza conclude dunque nel senso che « il Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, possa esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori, peraltro con il limite [...] dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo (sentenza n. 22 del 2012). ». Ampiamente discussa è anche la possibilità che il decreto-legge intervenga in materia elettorale.

Osserva che la Corte costituzionale ha affrontato la questione nella sentenza

n. 161 del 1995, relativa ad un conflitto di attribuzione sollevato da un comitato promotore del referendum avverso la disciplina recata da un decreto-legge. In tale sentenza la Corte ha riconosciuto l'esistenza di un divieto di provvedere con decreti-legge in materia elettorale, sancito dall'articolo 72, quarto comma, della Costituzione e richiamato dall'articolo 15, secondo comma, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988, e ha rilevato che, anche ammettendo una piena equiparazione tra materia elettorale e materia referendaria, la disciplina posta dal decreto non incideva né sul voto né sul procedimento referendario in senso proprio – in cui va identificato l'oggetto della materia – ma solo sulle modalità della campagna referendaria.

Da tale affermazioni può, a suo avviso, desumersi che il divieto di intervenire con decreto-legge in materia elettorale riguarda, per così dire, il « nucleo duro » della legge elettorale, essenzialmente quello che regola la determinazione della rappresentanza politica in base ai voti ottenuti, e non incida invece sulla cosiddetta legislazione elettorale di contorno o sulla disciplina di aspetti di carattere procedimentale o organizzativo. La prassi è orientata in questo senso.

Sottolinea che merita infine ricordare che in diversi casi, particolarmente delicati, il Capo dello Stato ha ritenuto di esercitare le proprie prerogative di garanzia istituzionale mediante il formale diniego di emanazione del decreto-legge, ravvisando un uso improprio da parte del Governo di tale strumento legislativo. Tra i casi meno risalenti ricorda che, con un comunicato del 7 marzo 1993, il Presidente Scalfaro, in rapporto all'emanazione di un decreto-legge in materia di finanziamento dei partiti politici, ha invitato il Governo a riconsiderare l'intera questione, ritenendo più appropriata la presentazione alle Camere di un provvedimento in forma diversa da quella del decreto-legge. Ritiene si debba inoltre richiamare il rifiuto del Presidente Napolitano di emanare il decreto-legge varato dal Governo in occasione della dolorosa vicenda di Eluana

Englaro, esplicitato in una lettera del 6 febbraio 2009 al Presidente del Consiglio, ritenendo il ricorso al decreto legge soluzione inappropriata, in considerazioni di elementi di merito, collegati alla specifica vicenda, ed al tempo stesso di motivi di illegittimità connessi all'assenza dei presupposti per l'adozione del decreto.

Completa il quadro della giurisprudenza costituzionale, la nota sentenza n. 360 del 1996 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della reiterazione dei decreti-legge. La Corte ha ritenuto violato l'articolo 77 della Costituzione quando i decreti-legge reiterati, considerati nel loro complesso o in singole disposizioni, riproducono sostanzialmente, in assenza di nuovi e sopravvenuti presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il contenuto normativo di un decreto-legge che ha perso efficacia a seguito della mancata conversione. La sentenza, ha avuto l'effetto di impedire la formazione di « catene » di decreti-legge che si sanavano l'uno con l'altro e di diminuire il numero complessivo di decreti adottati dal Governo, che dai circa 600 della XII legislatura scendono ai 204 della XIII (il dato è depurato dalle reiterazioni consentite fino all'ottobre 1996) e ai 216 della XIV.

Ricorda che un fenomeno diverso da quello della reiterazione, sviluppatosi nelle ultime legislature è quello della confluenza dei decreti-legge non convertiti in altri provvedimenti. Vi è infatti un consistente numero di decreti emanati e successivamente decaduti senza l'approvazione del relativo disegno di legge di conversione, il cui contenuto in molti casi viene trasfuso, prima o anche successivamente alla decorrenza del termine costituzionale per la loro decadenza, in altri disegni di legge in corso di discussione. Tale fenomeno, da un lato, è suscettibile di ingenerare incertezze interpretative relativamente alla disciplina concretamente operante in un dato periodo nelle materie oggetto di intervento legislativo, e, dall'altro, deve essere valutato in relazione ai caratteri di specificità, omogeneità e corrispondenza al titolo del contenuto dei decreti-legge.

Conclude ricordando come il problema della decretazione d'urgenza sia stato ripetutamente affrontato nell'ambito del più ampio dibattito sulle riforme costituzionali. La relazione finale della Commissione per le riforme costituzionali istituita dal Presidente del Consiglio Enrico Letta, trasmessa alle Camere il 18 settembre 2013, al fine di garantire tempi certi ai disegni di legge ritenuti dal Governo urgenti e allo stesso tempo di evitare abusi nel ricorso alla decretazione d'urgenza, propone il conferimento di veste costituzionale o di legge organica, resistente a modifiche con legge ordinaria, ai limiti ai decreti-legge stabiliti dall'articolo 15 della legge 400 del 1988, prevedendo in ogni caso il divieto di introdurre disposizioni aggiuntive al disegno di legge di conversione. Contestualmente essa prevede un procedimento che inizia presso la Camera, su richiesta del Presidente del Consiglio a seguito di delibera del Consiglio dei ministri, subordinato al voto favorevole della stessa Camera per l'approvazione di un disegno di legge a data fissa, applicabile ad un numero limitato di provvedimenti.

Proposte sostanzialmente analoghe erano state elaborate nel documento del gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali istituito dal Presidente della Repubblica Napolitano il 30 marzo 2013. Evidenza che nella bozza di disegno di legge costituzionale per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del Titolo V, presentata dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento dell'attuale Governo nel Consiglio dei ministri del 12 marzo 2014 non sono previste modifiche specifiche dell'articolo 77 della Costituzione. È invece introdotta la disciplina del cosiddetto voto a data fissa, ossia la possibilità per il Governo di fissare un termine certo per l'esame dei disegni di legge, che rappresenta una delle novità più rilevanti nell'articolo 70 sul procedimento legislativo. Nel mettere a disposizione dei colleghi il testo del suo intervento introduttivo, auspica che sul tema in discussione

possa svilupparsi un ampio e approfondito dibattito in vista della relazione da presentare all'Assemblea.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 15.20.

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

C. 2162 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 marzo 2014.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*) volta a richiedere che si valuti, all'articolo 16, la compatibilità con l'ordinamento vigente delle lettere *d*) ed *e*) del comma 2 del medesimo articolo, che intervengono sull'autonomia dell'ente Roma capitale, in una materia che riguarda anche lo svolgimento di servizi alla comunità territoriale, alla luce della forma pattizia del piano di rientro e del ruolo del tavolo interistituzionale di cui al comma 3 del medesimo articolo 16. Evidenza, infine, che tale condizione è volta esclusivamente a verificare i profili di compatibilità delle lettere *d*) ed *e*) del comma 2 del citato articolo 16 senza voler connotare negativamente il contenuto delle disposizioni medesime.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata presentata una proposta alternativa di parere del Gruppo del MoVimento 5 Stelle, a prima firma dell'onorevole Dadone (*vedi allegato 2*). Avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere della relatrice. In caso di sua approvazione, la proposta alternativa a prima firma dell'onorevole Dadone ed altri si intenderà preclusa e non sarà posta in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere come formulata dalla relatrice.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione della

proposta di parere della relatrice, la proposta di parere alternativa a prima firma dell'onorevole Dadone si intende preclusa. Dichiara, quindi, conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 27 marzo 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

ALLEGATO 1

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (C. 2162 Governo).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2162 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono, in particolare, riconducibili alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », « perequazione delle risorse finanziarie », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordinamento civile » che le lettere *e*), *g*), *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alle materie « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », « governo del territorio » e « grandi reti di trasporto », attribuite alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

richiamati altresì l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, relativo agli interventi speciali dello Stato in favore di determinati enti territoriali, e l'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, sull'ordinamento speciale di Roma capitale;

richiamato, in particolare, tra i profili di competenza della I Commissione, l'articolo 10, che reca alcune disposizioni di interesse per le province per l'anno 2014, relative: alle modalità di riparto del

fondo sperimentale di riequilibrio; alle riduzioni da apportare a ciascuna provincia per effetto delle disposizioni di *spending review*, ai sensi del comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione della provincia de L'Aquila; alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna;

rilevato che talune delle disposizioni recate dal provvedimento hanno un contenuto analogo a quelle recate dal decreto-legge n. 126 del 2013, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative » (C. 1906), e al decreto-legge n. 151 del 2013, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (C. 2121), entrambi non convertiti in legge;

ribadito quanto evidenziato nel parere espresso dalla I Commissione in sede di esame del disegno di legge di conversione del suddetto decreto-legge n. 126 del 2013 (C. 1906), relativamente alle lettere *e*) ed *f*) del comma 5-*ter* dell'articolo 1 di tale decreto-legge, e del disegno di legge di conversione del suddetto decreto-legge n. 151 del 2013 (C. 2121), relativamente alle lettere *d*) ed *e*) del comma 1-*ter* dell'articolo 4, ora contenute nelle lettere

d) ed *e)* del comma 2 dell'articolo 16 del provvedimento in esame;

sottolineata, al riguardo, la necessità di una attenta valutazione, relativamente alla coerenza con il quadro istituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti locali, delle suddette disposizioni di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 2 dell'articolo 16, che intervengono sull'autonomia dell'ente Roma capitale, in una materia che riguarda anche lo svolgimento di servizi alla comunità territoriale;

tenuto altresì conto che il medesimo articolo 16 prevede che il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concorre con parere obbligatorio alla predisposizione e alla verifica dell'attuazione del piano triennale e dei piani pluriennali;

richiamati inoltre i commi 550, 551, 553, 555 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), che intervengono sulle società che svolgono servizi pubblici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 16, si valuti la compatibilità con l'ordinamento vigente delle lettere *d)* ed *e)* del comma 2, che intervengono sull'autonomia dell'ente Roma capitale, in una materia che riguarda anche lo svolgimento di servizi alla comunità territoriale, alla luce della forma pattizia del piano di rientro e del ruolo del tavolo interistituzionale di cui al comma 3 del medesimo articolo 16.

ALLEGATO 2

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (C. 2162 Governo).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

La I Commissione,
premessò che:

è da stigmatizzare l'ulteriore reiterazione, pratica illegittima, di misure adottate con due precedenti decreti-legge non convertiti dalle: diverse misure contenute nel decreto-legge in esame ricalcano quelle dei precedenti decreti-legge del 30 dicembre 2013, n. 151 e del 31 ottobre 2013, n. 126;

è da ribadire con fermezza che la Corte Costituzionale, già con sentenza n. 360 del 17-24 ottobre 1996 si è espressa in modo chiaro, univoco ed inequivocabile sulla illegittimità costituzionale della reiterazione dei decreti-legge non convertiti;

la possibilità di far salvi alcuni effetti dei decreti-legge non convertiti non spetta al Governo, tantomeno utilizzando un ulteriore decreto legge, come ci ricorda la già citata Corte costituzionale e la Costituzione stessa, stante l'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale recita che «le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti», non menzionando affatto il Governo e lasciando quindi alla libera iniziativa delle Camere, e solo di esse, la salvaguardia di tali effetti giuridici;

in violazione di quanto richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, il decreto-legge in esame non riporta, nel preambolo, l'esplicitazione dei nuovi motivi di necessità e di urgenti che ne hanno comportato la reiterazione;

assenti risultano anche la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), ma tali pratiche elusive si sono ormai tramutate in prassi costante, in barba agli obblighi normativi vigenti;

nuovamente, v'è una corrispondenza solo parziale tra il titolo del decreto-legge ed il suo contenuto, il quale reca «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», ma contiene misure in ambiti non menzionati e del tutto estranei rispetto al titolo, eterogenei rispetto al contenuto (quali, ad esempio eclatante ma non esaustivo, l'articolo 4, in materia contrattazione integrativa, e l'articolo 2, comma 1, inerente alla pubblicità *on line*, del tutto fuori contesto);

in spregio della stabilità e certezza del diritto, ulteriori profili critici riguardano le norme introdotte in questo decreto-legge che ne modificano altrettante inserite nella legge di stabilità per il 2014, appena approvata; le norme della legge di stabilità approvate a ridosso della fine del 2013 che sarebbero entrate in vigore il 1° gennaio 2014, sono state modificate a decorrere dal decreto-legge «numero 1» (del 30 dicembre 2013) qualche minuto prima della loro entrata in vigore, grazie alla forza intrinseca della decretazione d'urgenza ulteriormente dilatata, aggravata, dalla reiterazione;

i profili critici del provvedimento in esame sono numerosi e abbracciano più di una violazione, palese o latente, del nostro ordinamento;

in ordine al contenuto si segnala, in particolare, che:

le disposizioni concernenti la situazione finanziaria di « Roma Capitale » risultano illegittimamente in vigore – nonché « diversamente » in vigore, nonché « diversamente » decadute, in quanto le norme, entrate e uscite nelle diverse versioni del decreto-legge, risultano modificate – a decorrere dall’emanazione del decreto-legge del 31 ottobre 2013, n. 126, che possiamo chiamare « numero 1 », sino al decreto-legge in oggetto, che possiamo chiamare « numero 3 », passando per il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, che possiamo chiamare « numero 2 »;

in riferimento alla massa debitoria del Comune di Roma Capitale, viene in rilievo il comma 5 dell’articolo 16 che definisce un volume passivo di 30 milioni di euro, a fronte dei precedenti 115, in quanto, come illustra la relazione tecnica, la differenza avrebbe trasbordato nella massa passiva della gestione commissariale in forza di una disposizione che ha esplicitato i propri effetti giuridici in maniera illegittima;

in ordine al « piano di salvataggio » finanziario per Roma Capitale di cui al comma 2, al di là di alcune disposizioni condivisibili, va segnalata l’irragionevolezza e l’incongruenza dell’insieme dei punti – vincolanti-semi-vincolanti-consigli alla stregua di « *moral suasion* » – per l’ente comunale;

è da domandarsi quale possa essere il fondamento giuridico-normativo con riguardo, tra gli altri, alla generica « adozione di modelli innovativi » per determinati servizi pubblici;

è stigmatizzabile la scelta, di cui all’articolo 16, comma 4, di affidare ad un atto di natura politica e dall’incerta natura giuridica (così definisce la Corte costituzionale i DPCM) l’approvazione del piano triennale inerente al « cuore » del piano di riequilibrio di Comune di Roma Capitale;

le disposizioni destinate a « salvare » Roma Capitale si sostanziano nell’approntamento di un piano di salvataggio, finalizzato al riequilibrio finanziario, che è del tutto ordinamentale e si proietta, sia per le misure disposte che riguardo all’arco temporale considerato, al di fuori della legittima portata di un intervento emergenziale,

esprime

PARERE CONTRARIO.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.

Audizione del sindaco del comune di Decimomannu (*Svolgimento e conclusione*) 160

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO.

La seduta comincia alle 9.05.

Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.

Audizione del sindaco del comune di Decimomannu.

(Svolgimento e conclusione).

Elio VITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte, altresì, che la dottoressa Anna Paola Marongiu, sindaco del Comune di Decimomannu, impossibilitata a partecipare all'audizione, ha delegato in sua vece, il dottor Leopoldo Trudu, Assessore ai lavori pubblici, urbanistica e servizi tecnologici del medesimo comune al quale dà il benvenuto.

Introduce quindi l'audizione.

Leopoldo TRUDU, *assessore ai lavori pubblici, urbanistica e servizi tecnologici del comune di Decimomannu*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Michele PIRAS (SEL), Tatiana BASILIO (M5S) e Marco MARCOLIN (LNA).

Leopoldo TRUDU, *assessore ai lavori pubblici, urbanistica e servizi tecnologici del comune di Decimomannu*, replica, quindi, ai quesiti ed alle osservazioni formulate.

Elio VITO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 161

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 27 marzo 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.30 alle 14.40.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00609 Coccia: Sulle iniziative per consentire la piena fruibilità e accessibilità ai disabili della Reggia di Caserta e dei suoi giardini	162
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	165
5-00789 Luigi Gallo: Chiarimenti in merito ad una controversia in materia editoriale	163
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	167
5-02026 Ascani: Sulle azioni che si intendono adottare al fine di sostenere il programma denominato « Europa Creativa »	163
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	169
5-02074 Costantino: Sui finanziamenti a favore del teatro « Vincenzo Bellini » di Catania .	163
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	171
5-02246 Amoddio: Sulla ricostituzione del consiglio di amministrazione della Fondazione INDA	164
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	172

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca	164
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (C. 1504 Giancarlo Giordano), audizione di esperti del settore	164
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici. C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero	164
--	-----

INTERROGAZIONI

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Intervengono il sottosegretario di Stato alle riforme costituzionali e ai rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 9.05.

5-00609 Coccia: Sulle iniziative per consentire la piena fruibilità e accessibilità ai disabili della Reggia di Caserta e dei suoi giardini.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Ricorda inoltre che, in continuità con un'iniziativa intrapresa in qualità di sottosegretario del Governo Letta, sta predisponendo l'istituzione di un apposito tavolo con i soggetti interessati che esamini le iniziative utili a permet-

tere una piena fruibilità dei beni culturali da parte delle persone diversamente abili.

Laura COCCIA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Pur prendendo atto, infatti, delle iniziative intraprese dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al fine di abbattere le barriere architettoniche esistenti all'interno del complesso della Reggia di Caserta, evidenzia che, purtroppo, permangono numerose difficoltà di fruibilità e accesso alla stessa. Con riferimento, in particolare, alla disponibilità, all'interno dei giardini, di un servizio di affitto di biciclette, fa presente che tale soluzione potrebbe rivelarsi inadeguata per particolari situazioni legate alla disabilità, nelle quali sarebbe invece necessario l'utilizzo di un apposito triciclo. Rileva inoltre che non appare opportuno consentire l'accesso di autovetture per esigenze particolari, in quanto ciò comporterebbe l'emissione di sostanze inquinanti. Segnala, inoltre, che il sottosegretario non fornisce una risposta esaustiva relativa alla disponibilità, all'interno della Reggia, di strumenti utili alla fruizione di informazioni da parte dei non vedenti. Auspica, infine, che il Ministero si adoperi per eliminare progressivamente le barriere architettoniche ancora esistenti, analogamente con quanto avvenuto in Francia nelle residenze di Versailles e Fontainebleau, nelle quali non si riscontrano problemi di accessibilità.

5-00789 Luigi Gallo: Chiarimenti in merito ad una controversia in materia editoriale.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto dell'analitica risposta resa dal rappresentante del Governo. Rileva, comunque, che nella sua visione, l'Esecutivo, tramite il Dipartimento per l'infor-

mazione e l'editoria, dovrebbe garantire la legalità del settore, evitando di stipulare accordi di dubbia legittimità.

5-02026 Ascani: Sulle azioni che si intendono adottare al fine di sostenere il programma denominato « Europa Creativa ».

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Anna ASCANI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario Borletti dell'Acqua. Rileva infatti che, nonostante l'articolo 8, comma 9, del decreto-legge n. 91 del 2013, cosiddetto « Valore cultura », preveda l'istituzione, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di un tavolo tecnico-operativo destinato al sostegno del programma « Europa creativa », dalla risposta non emerge la costituzione dello stesso: si fa infatti riferimento ad una generica struttura di coordinamento e di sostegno ai soggetti interessati, la cui portata non è ben chiara.

5-02074 Costantino: Sui finanziamenti a favore del teatro « Vincenzo Bellini » di Catania.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Celeste COSTANTINO (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo, che considera « cinica » e « supponente »: cinica in quanto non tiene in alcuna considerazione la sorte del personale impiegato nel teatro, il quale da diversi mesi non percepisce lo stipendio, pur continuando a svolgere la sua attività; supponente in quanto le precisazioni concernenti le competenze del Ministero risultano già contenute nel testo dell'interrogazione. Ritiene quindi necessario intervenire a sostegno della suddetta istituzione, impiegando le risorse del Fondo unico per lo spettacolo,

delle quali auspica un significativo incremento. Reputa infine necessario che il Governo chiarisca se intende intervenire con strumenti straordinari in una situazione drammatica come quella rappresentata, assumendosi altrimenti la responsabilità delle sorti del teatro « Bellini » di Catania.

5-02246 Amoddio: Sulla ricostituzione del consiglio di amministrazione della Fondazione INDA.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Celeste COSTANTINO (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal Governo. Ricorda che, in data 9 gennaio 2014, il rappresentante del Governo aveva risposto presso questa Commissione all'interrogazione a sua firma n. 5-00898 del 7 agosto 2013. Sottolinea che, in quell'occasione, il Governo aveva precisato, nella risposta, che l'obiettivo primario dell'allora Ministro Bray era quello di consentire all'INDA di avere, nel più breve tempo possibile, un consiglio di amministrazione operativo e completo nella sua composizione ordinaria: ad oggi, alla vigilia del centenario dell'avvio degli spettacoli classici, tenendo presente che le relative celebrazioni avranno inizio il... aprile prossimo, non si è ancora provveduto alla nomina del predetto consiglio di amministrazione, né il comitato promotore per le celebrazioni del centenario dell'INDA ha svolto alcuna attività. Precisa, infine, che non è ancora nota l'entità del contributo straordinario destinato al finanziamento di questo evento e che sarebbe opportuno preporre a tale istituto il sindaco di Siracusa, in sostituzione del commissario straordinario dell'INDA.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), dopo aver ringraziato il presidente per avergli eccezionalmente concesso la parola in sede di replica, in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, concorda con quanto testé riportato dalla collega Amoddio, evi-

denziando come la situazione appaia del tutto paradossale: risulta infatti difficile ai rappresentanti di quei territori spiegare come mai, a tutt'oggi, ancora non siano stati costituiti il consiglio di amministrazione e il comitato scientifico dell'istituto, con le celebrazioni che stanno per avere inizio e in assenza di certezze concernenti i finanziamenti delle stesse.

Giancarlo GALAN, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.40.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 27 marzo 2014.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

C. 1159 Vacca.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.40 alle 10.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 27 marzo 2014.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (C. 1504 Giancarlo Giordano), audizione di esperti del settore.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.20.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 27 marzo 2014.

Istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici.

C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.20 alle 15.50.

ALLEGATO 1

5-00609 Coccia: Sulle iniziative per consentire la piena fruibilità e accessibilità ai disabili della Reggia di Caserta e dei suoi giardini.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'On.le Coccia chiede quali iniziative il Ministero intende porre in essere per consentire ai disabili la piena fruibilità ed accessibilità della Reggia di Caserta e dei suoi giardini.

Vorrei a tale riguardo approfittare della dettagliata analisi dell'Onorevole interrogante per riferire sui singoli punti evidenziati.

Mappe sull'accessibilità: si dà atto della circostanza che l'attuale versione del *dépliant* informativo non contenga le mappe sull'accessibilità, le indicazioni sul luogo sembrano tuttavia chiare e in numero sufficiente ad agevolare la visita anche a persone con disabilità.

Mappe tattili: effettivamente è un'offerta che la Reggia non è ancora in grado di assicurare ma potrà essere studiato, al riguardo, un apposito itinerario.

Luoghi di sosta: la visita, come è noto, si svolge negli appartamenti storici della Reggia che non può definirsi un Museo in senso stretto. L'allestimento museale del Palazzo soffre, comprensibilmente, delle caratteristiche strutturali di un luogo un tempo destinato ad abitazione. La didattica e la logistica devono pertanto adeguarsi ad una situazione di fatto che ha scarsi margini di adeguamento strutturale stante la natura monumentale del luogo e quindi la sua sostanziale immodificabilità. Si cercherà, in ogni caso, un miglioramento dei percorsi di visita.

Servizio di trasporto: è possibile che la visita sia avvenuta in un periodo antecedente il rinnovo della Convenzione, operativa dal 13 settembre scorso, con la ATC

s.r.l. (azienda dei trasporti campani) che assicurerà il servizio all'interno dei giardini della Reggia per i prossimi sei anni. Sono altresì disponibili, all'interno dei giardini, un servizio di affitto di biciclette (a prezzi concordati) ed un servizio di trasporto a cavalli.

Segnaletica museale: vorrei precisare che la segnaletica è in costante e continuo arricchimento. Mi preme sottolineare, e lo faccio a proposito della segnaletica ma vale anche per quanto viene in seguito sottolineato in merito alla funzione museale della Reggia, che, in attuazione di quanto disposto dal decreto « Valore Cultura » (il decreto-legge 91 del 2013), la Reggia di Caserta rientra ora nell'ambito di competenza della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico e per il Polo museale della città di Napoli che ha quindi aggiunto alla sua denominazione « e della Reggia di Caserta ».

Questo comporterà la possibilità di potersi avvalere delle disponibilità presenti nella contabilità speciale della Soprintendenza nonché dei proventi derivanti dalla bigliettazione, anch'essi destinati ad affluire interamente in contabilità speciale così da poter essere direttamente utilizzati per le finalità legate alla tutela e alla conservazione della Reggia.

Rampa di accesso: questo è uno dei progetti che dovranno trovare un adeguato finanziamento per poter essere realizzato e che è già nella lista delle priorità della Soprintendenza.

Dissesto pavimentazione percorso museale: questo è purtroppo un indice della fragilità degli appartamenti storici. Posso

assicurare che, da parte della Soprintendenza, viene effettuata, nonostante l'esiguità dei fondi ordinari finora accordati alla Reggia, una costante manutenzione della pavimentazione che tuttavia, saltuariamente, può presentare, nell'intervallo tra un intervento ed un altro, un temporaneo dissesto.

Piano di sicurezza: anche per il piano di sicurezza valgono le argomentazioni sopra riferite. Un piano di sicurezza è già stato redatto ma non è stato ancora possibile darvi attuazione per mancanza di fondi.

Condivido la richiesta dell'onorevole interrogante e vorrei che fosse percepito lo sforzo fatto finora per migliorare la fruibilità della Reggia, sono state infatti at-

tuate tutte le iniziative che potevano essere intraprese senza costi e sono state progettate, o sono comunque allo studio, tutte quelle che comportano l'impiego di risorse comprese quelle iniziative che consentiranno ai cittadini disabili la fruibilità ed accessibilità della Reggia.

Il mutato inquadramento organizzativo della Reggia, ora inserita nella Rete Museale, potrà determinare, in prospettive un maggior apporto di risorse proprie; nel breve periodo, tuttavia, la realizzazione delle iniziative programmate comporterà la necessità di acquisire flussi finanziari straordinari.

ALLEGATO 2

**5-00789 Luigi Gallo: Chiarimenti in merito
ad una controversia in materia editoriale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

A seguito della nota vicenda del controllo esercitato dall'On. Antonio Angelucci sulle imprese editrici dei quotidiani *Libero* e *Il Nuovo Riformista*, accertato come fattispecie di controllo occulto dall'AGCOM per gli anni 2006-2010 e successivamente confermato in via definitiva dal Consiglio di Stato, è stato avviato un procedimento penale, che prende le mosse dagli accertamenti condotti a suo tempo dalla Guardia di Finanza e nel quale si ipotizza il reato di truffa ai danni dello Stato per l'indebita percezione dei contributi pubblici corrisposti ai due quotidiani nel predetto quinquennio. Va rammentato, in proposito, che una delle condizioni essenziali previste dalla legge per legittimare l'erogazione del contributo pubblico è l'assenza di situazioni di controllo e/o collegamento tra le imprese editrici richiedenti.

Nell'ambito del procedimento penale è stata di recente emanata la misura cautelare del sequestro di beni facenti capo all'On. Angelucci per un importo pari a circa 20 milioni di euro, sostanzialmente corrispondente all'importo che le due imprese editrici (*Libero* e *Il Nuovo Riformista*) devono restituire allo Stato in forza del giudicato intervenuto.

Organi di stampa hanno riportato un commento dell'On. Angelucci, che avrebbe giudicato « intempestivo » il sequestro ordinato dalla Procura, in ragione dei numerosi contatti intercorsi con il Dipartimento dell'editoria ai fini del raggiungimento di una intesa e della definizione della controversia.

L'interrogante, On. Luigi Gallo, chiede quindi di avere chiarimenti in ordine a questa attività che sarebbe intercorsa tra il Dipartimento e l'On. Angelucci.

Al riguardo, è opportuno premettere che il Dipartimento dell'editoria ha esercitato la sua azione, nel perimetro delle sue competenze istituzionali, sin dal momento in cui, nel novembre dell'anno 2009, sono stati acquisiti dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni i primi risultati delle indagini affidate al Nucleo Speciale per l'Editoria della Guardia di Finanza; non appena acquisiti i primi riscontri all'ipotizzata situazione di controllo, il Dipartimento non ha più corrisposto alcun contributo alle due imprese in argomento. In particolare, non sono stati corrisposti i contributi chiesti dalle due imprese per l'anno 2008, e poi anche quelli chiesti per gli anni successivi 2009 e 2010, in considerazione del consolidamento degli accertamenti della Guardia di Finanza.

Questo ha permesso – già in una fase nella quale il giudice amministrativo non si era ancora pronunciato sulla vicenda – di contenere l'indebito esborso dello Stato ai soli primi due anni (2006 e 2007) che erano stati pagati in precedenza, quando la situazione di controllo non era stata ancora ipotizzata.

Successivamente, a seguito della pronuncia definitiva del Consiglio di Stato – intervenuta il 28 maggio 2012 – il Dipartimento dell'editoria ha interessato l'Avvocatura dello Stato per procedere all'esecuzione del giudicato, fornendo ad essa tutti gli elementi relativi alla quantifica-

zione delle somme da recuperare e chiedendo anche di avere i necessari chiarimenti di ordine legale ed operativo. Va infatti ricordato che la situazione delle due imprese si è presentata differente anche per aspetti che assumono rilievo ai fini del recupero delle somme, in ragione, tra l'altro, dei passaggi di proprietà e della successiva cessazione dell'attività che ha caratterizzato *Il Nuovo Riformista*, a differenza di quanto riscontrabile per *Libero*.

A seguito dell'ulteriore ricorso per revocazione esperito, nel frattempo, dall'impresa editrice di *Libero*, l'Avvocatura dello Stato ha ritenuto di dover sospendere l'emissione del parere richiesto, che è stato ad essa sollecitato con note del Dipartimento del novembre e del dicembre del 2012.

Peraltro, in questo arco di tempo, i legali dell'On. Angelucci hanno fatto pervenire al Dipartimento la richiesta di valutare la percorribilità di un possibile accordo volto a disciplinare le modalità di esecuzione del giudicato; in estrema sintesi, la proposta era volta a diluire nel tempo l'impatto del giudicato, attraverso una rateazione delle somme dovute ed anche attraverso la parziale compensazione con le somme che sarebbero eventualmente spettate all'impresa a titolo di contributo, negli anni successivi al 2010, sul presupposto della cessazione della situazione di controllo.

A seguito dei contatti intercorsi, la bozza recante la proposta di accordo è stata anch'essa sottoposta, come previsto dalla legge, al parere dell'Avvocatura dello Stato, corredata delle autonome valutazioni del Dipartimento, che sul punto ha

ritenuto di doversi muovere con equilibrio, dovendo tutelare – ad un tempo – due esigenze: quella, imprescindibile, di recuperare le somme non dovute, ed insieme quella di non pregiudicare irrimediabilmente la continuità dell'azienda (con le relative ricadute in termini occupazionali) con un'azione di recupero immediato, peraltro di dubbia efficacia dati i valori in gioco.

Nel gennaio 2013 il Consiglio di Stato ha respinto anche il ricorso per revocazione; l'Avvocatura dello Stato ha quindi reso un primo parere interlocutorio, con il quale ha chiarito uno dei quesiti ad essa sottoposti. Peraltro, al fine di individuare le modalità di recupero ed in particolare i soggetti passivi, anche nell'ipotesi di vendita della testata, l'Avvocatura ha chiesto una serie di approfondimenti istruttori che sono stati demandati all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Acquisiti anche questi ulteriori elementi, trasmessi all'Avvocatura dello Stato il 23 aprile 2013, si è ora in attesa che questa si pronunci sui quesiti ad essa sottoposti e sulla congruità delle clausole contenute nella bozza dell'accordo.

Non si può, quindi, parlare di attività e di contatti del Dipartimento volti a « risolvere la controversia », se non nel senso – molto diverso – che si è appena illustrato.

Per completezza, va aggiunto che non è stato liquidato, alle due imprese in argomento, alcun contributo per gli anni successivi al 2010, neanche virtualmente (cioè a titolo di parziale compensazione delle somme da esse dovute all'erario) in quanto sono in corso ulteriori indagini dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

ALLEGATO 3

5-02026 Ascani: Sulle azioni che si intendono adottare al fine di sostenere il programma denominato « Europa Creativa ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Ascani richiede notizie in merito al programma denominato « Europa Creativa ».

Vorrei precisare che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha piena consapevolezza della necessità di agganciare la Cultura alla Strategia Europa 2020 e ai suoi tre pilastri fondamentali: crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Come correttamente riferito dall'onorevole interrogante, i settori culturali e creativi riflettono il patrimonio culturale dell'Europa, immensamente ricco e variegato, e contribuiscono allo sviluppo delle nostre società. Questi settori svolgono un ruolo determinante nell'economia europea e contribuiscono a generare crescita e occupazione.

I finanziamenti afferenti a Europa Creativa sono definiti di tipo « diretto », in quanto direttamente erogati dalla Commissione Europea al beneficiario, qualora costui abbia redatto un progetto giudicato dalla Commissione stessa ammissibile e come tale finanziabile. L'erogazione e la distribuzione di tali fondi non è quindi frutto di una strategia Ministeriale, ma più semplicemente dell'interesse di quelle organizzazioni nazionali, fra cui le piccole e medie imprese, che hanno interesse a partecipare ai bandi europei del Programma in questione.

Come sottolineato il Programma Europa Creativa offre al tessuto nazionale di ciascuno Stato Membro anche la possibilità di usufruire dal 2016 del cosiddetto « Strumento di Garanzia ». In base ad esso, le organizzazioni che vogliono partecipare

al suddetto Programma possono più agevolmente accedere al credito bancario, seguendo un iter procedurale specifico che ad oggi è in fase di definizione da parte della Commissione.

Il programma è ben conosciuto:

Protegge e promuove la diversità culturale e linguistica europea e incoraggia la ricchezza culturale d'Europa.

Contribuisce a realizzare gli obiettivi europei per una crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva.

Aiuta i settori culturali e creativi nella fase di adattamento all'era digitale ed alla globalizzazione.

Apri nuove opportunità, mercati e pubblici internazionali.

Si fonda sul successo dei Programmi MEDIA, MEDIA Mundus e Cultura.

Il Ministero è fortemente determinato e impegnato nella ricezione e diffusione degli Strumenti finanziari attraverso l'organizzazione di una struttura di coordinamento e di sostegno a tutti i possibili interessati.

I caratteri della struttura:

unicità della struttura rispetto all'Unione europea (attuata mediante il coordinamento del Segretariato generale);

differenziazione nazionale tra le due anime del programma, media e cultura.

L'azione di diffusione e sostegno avverrà attraverso apposite giornate informative (*info day*) alcune già svolte a par-

tire dal mese di novembre scorso, nonché attraverso un'azione «di sportello» e di facilitazione nella costruzione dei partenariati.

LE ASPETTATIVE DEI BENEFICIARI

Registi, distributori, agenti di vendita e altri professionisti del settore audiovisivo beneficeranno del supporto allo sviluppo, alla promozione ed alla distribuzione di migliaia di film europei.

Gli amanti del cinema potranno vedere film provenienti da ogni parte d'Europa in centinaia di sale cinematografiche e festival europei.

Fino a 250.000 artisti e professionisti del settore culturale.

Potranno far conoscere il loro lavoro oltre i confini nazionali.

Migliaia di organizzazioni creative e di professionisti del settore audiovisivo acquisiranno nuove competenze e rafforzeranno la loro capacità a operare a livello internazionale.

Le case editrici potranno usufruire di finanziamenti per tradurre oltre 4.500 opere letterarie.

Chi ama la lettura potrà leggere i suoi autori stranieri preferiti nella propria lingua.

Milioni di persone saranno raggiunte attraverso i progetti finanziati dal Programma.

ALLEGATO 4

**5-02074 Costantino: Sui finanziamenti a favore
del teatro « Vincenzo Bellini » di Catania.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Costantino richiede un intervento del Governo in aiuto del Teatro Vincenzo Bellini di Catania.

Vorrei a tale proposito precisare che il Teatro massimo « Vincenzo Bellini » di Catania è ente non vigilato dal Ministero ma beneficiario di contributi a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

La concessione di risorse finanziarie straordinarie a favore del Teatro in crisi esula dagli strumenti ordinari del Ministero e potrebbe eventualmente essere oggetto di uno specifico intervento del legislatore.

Per quanto invece attiene alla generica richiesta di un aumento del Fondo Unico dello Spettacolo vorrei riferire che la quota del Fondo relativa al settore musica gode quest'anno di un lieve aumento, nell'ambito del quale le aspettative di tutti gli organismi potenzialmente beneficiari, fra i quali anche il Teatro Bellini, potranno trovare soddisfazione.

Vorrei comunque sottolineare il fatto che la ripartizione del FUS si atteggia pur sempre quale procedura di tipo concorsuale.

Il contributo a favore del Teatro catanese sarà pertanto quantificato a seguito di una comparazione di tutti i programmi presentati dai consimili Teatri di Tradizione.

ALLEGATO 5

5-02246 Amoddio: Sulla ricostituzione del consiglio di amministrazione della Fondazione INDA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Amoddio richiede notizie in merito alla Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico per rappresentare, al riguardo, quanto segue.

La modifica statutaria deliberata dalla Fondazione per ridurre il numero dei consiglieri da otto a cinque, in applicazione dell'articolo 6 comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata approvata con decreto interministeriale del 14 febbraio 2014.

La competente Direzione generale ha già avviato la procedura per il rinnovo del consiglio di amministrazione della Fondazione.

Il decreto di nomina del consiglio di amministrazione sarà formalizzato non appena saranno acquisite tutte le designazioni previste dal nuovo testo dell'articolo 12 dello statuto dell'INDA, si segnala, in particolare, che il componente designato da questo Ministro avrà funzioni di consigliere delegato.

Il prefetto Alessandro Giacchetti, già commissario straordinario del Comune di Siracusa e già Presidente *pro tempore* della

Fondazione INDA, è stato nominato dal Ministro Ornaghi, con decreto dell'11 aprile 2013, commissario straordinario della Fondazione sino al 31 dicembre 2013 e, comunque, non oltre la ricostituzione del consiglio di amministrazione della Fondazione. Nelle more del completamento della procedura per la ripresa della gestione ordinaria, il prefetto Giacchetti è stato invitato dal Ministro Bray a curare, in regime di *prorogatio*, gli atti di gestione della Fondazione fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione.

Le iniziative e le manifestazioni per le celebrazioni del centenario dell'INDA risultano regolarmente programmate e pubblicate sul sito istituzionale della Fondazione, anche se, a tutt'oggi, il Comitato promotore per le celebrazioni, istituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, non è stato convocato. Infine, si fa presente che il Ministero, tramite la competente Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, ha provveduto ad impegnare un contributo straordinario da destinare alle celebrazioni del centenario, in aggiunta del contributo ordinario che annualmente viene assegnato all'INDA sullo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	174
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00285 Mariani: Iniziative urgenti, di tipo amministrativo e normativo, per assicurare la piena operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (<i>Discussione e rinvio</i>)	182
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-01407 Narduolo: Sulla realizzazione della autostrada A31 Valdastico Sud	183
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	186
5-02001 Bordo: Sull'impatto paesaggistico della costruzione di una passerella sull'isolotto di Sant'Eufemia	183
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	187
5-01973 Gribaudo: Sul collegamento internazionale del Colle della Maddalena	183
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	189
5-02165 Fossati: Sull'esenzione del pedaggio autostradale ai veicoli di soccorso delle associazioni di volontariato	183
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	191

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02349 Matarrese: Iniziative normative urgenti a tutela delle imprese che operano nel settore specialistico del restauro e degli scavi archeologici	184
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	193
5-02350 Pastorelli: Intendimenti circa il rispetto del Protocollo trasporti attuativo della Convenzione per la protezione delle Alpi, con particolare riferimento alla realizzazione dell'autostrada d'Alemagna	184
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	195
5-02351 Busto: Iniziative urgenti per la verifica del corretto svolgimento delle attività di trattamento delle terre e rocce da scavo, e per l'accertamento delle eventuali responsabilità, nei cantieri per il potenziamento di alcuni tratti della strada statale n. 76	184
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	197
5-02464 Grimoldi: Iniziative urgenti a tutela dei diritti dei soci della Cooperativa edilizia CO.MI di Verona	184
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	199
<i>ERRATA CORRIGE</i>	185

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza
del presidente Ermete REALACCI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare,
Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, ricorda, anche a nome del relatore Borghi, che La Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge C. 2093 recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) ».

Ricorda anzitutto che il disegno di legge in titolo da forma concreta a quanto previsto dal Governo nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, trasmessa al Parlamento il 23 settembre 2013, laddove il Governo aveva « collegato » alla decisione di bilancio una serie di disegni di legge tra i quali, appunto, un disegno di legge in materia di *green economy* e di lotta agli sprechi ambientali (« disposizioni volte a promuovere misure di *green economy* e a contenere il consumo eccessivo di risorse ambientali »).

Fa quindi presente che il disegno di legge si compone di 31 articoli che si configurano, in prevalenza, come novelle al Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006).

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'approfondimento analitico dei contenuti del provvedimento, da conto, quindi, sinteticamente, dell'articolo, raggruppando, ove possibile, le diverse norme negli ambiti su cui le stesse incidono.

In tal senso, osserva che l'articolo 1 interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione e alla gestione degli enti Parco, attraverso alcune significative modifiche agli articoli 9 e 21 della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394

del 1991). In tal senso, segnalo le disposizioni che, innovando rispetto alla disciplina attuale, prevedono: che la nomina del Presidente avvenga non più d'intesa, ma sentiti i presidenti delle regioni o delle province autonome, nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco nazionale; che i rappresentanti della Comunità del parco facciano parte del Consiglio direttivo degli Enti Parco; che il Direttore del Parco venga nominato dal Consiglio direttivo, anziché con decreto del Ministro dell'ambiente; che la vigilanza sugli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale sia attribuita esclusivamente al Ministero dell'ambiente.

Rileva, quindi, che, allo scopo di rinnovare l'azione del Governo a sostegno delle politiche di sviluppo sostenibile, l'articolo 2 del disegno di legge novella l'articolo 34 del Codice ambientale prevedendo l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. In sede di prima attuazione, viene stabilito che si proceda all'aggiornamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il successivo articolo 3 prevede che agli oneri di missione della Commissione scientifica CITES, vale a dire l'autorità scientifica nazionale istituita presso il Ministero dell'ambiente per l'attuazione degli adempimenti derivanti dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, si faccia fronte con un'assegnazione di risorse annua pari a 20.000 euro.

Gli articoli 4, 5 e 6 intervengono, quindi, sulle procedure di valutazione ambientale.

In particolare, l'articolo 4 reca norme di semplificazione e unificazione delle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti, da un lato, lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare (articolo 104 del Codice ambientale) e, dall'altro, l'immersione in mare di materiali di escavo di

fondali marini e la movimentazione dei fondali marini derivante dalle attività di posa in mare di cavi e condotte (articolo 109 del Codice ambientale). Più in dettaglio, per tali tipologie di interventi, assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, si prevede che le autorizzazioni ambientali sono istruite e rilasciate unicamente dall'autorità competente ad emettere il provvedimento conclusivo del procedimento.

L'articolo 5, invece, prevede l'istituzione della Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA, denominata « Commissione unificata » (con contestuale soppressione delle due Commissioni oggi operanti), alla quale è attribuita la funzione di supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle disposizioni concernenti le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (AIA/IPPC).

L'articolo, attraverso l'integrale sostituzione dell'articolo 8 del Codice ambientale, disciplina nel dettaglio i compiti della Commissione, la composizione, le modalità di selezione, la durata in carica, il trattamento economico, nonché la copertura degli oneri connessi al suo funzionamento ai quali si provvede, tra l'altro, con il versamento, da parte del soggetto commitente il progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della VIA e della AIA statali sia effettuata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Dalla data di insediamento della Commissione unificata sono soppresse, come già segnalato, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC.

L'articolo 6, integrando il comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 49 del 2010, dispone l'esclusione dalla verifica

di assoggettabilità alla VAS (valutazione ambientale strategica) della parte dei piani di gestione del rischio alluvionale, di competenza delle regioni in coordinamento con il Dipartimento nazionale della protezione civile, riguardante il sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

Gli articoli 7 e 8 recano disposizioni in materia di emissioni e gas a effetto serra.

Più specificamente, l'articolo 7 reca una serie di novelle al decreto legislativo n. 30 del 2013, con cui si è recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 2009/29/CE, che ha modificato ed esteso il sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra. Oltre a correggere alcuni errori materiali contenuti nel citato decreto legislativo, le modifiche sono volte: ad escludere dall'ambito di applicazione del decreto le attività di volo effettuate con gli aeromobili di Stato e con quelli ad essi equiparati per la sicurezza nazionale; a modificare la definizione di « riduzione sostanziale delle capacità »; a introdurre, tra le attività i cui costi sono posti a carico degli operatori interessati, le attività poste in essere dall'ISPRA per l'amministrazione dei registri ove vengono contabilizzate le quote di emissione e i relativi trasferimenti.

L'articolo 8 reca, invece, disposizioni in materia di impianti termici civili finalizzate a superare le incertezze interpretative determinatesi a seguito dell'entrata in vigore di alcune recenti disposizioni. In particolare, la norma prevede che, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (0,035MW), in esercizio alla data di entrata in vigore della disciplina attualmente recata dalla Parte V del Codice ambientale, si procede agli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. Viene, inoltre, sostituito l'articolo 285 del Codice, che disciplina le caratteristiche tecniche degli impianti prevedendo, fra l'altro, il

rispetto dei requisiti previsti nella Parte II dell'allegato IX alla Parte V del Codice stesso.

Gli articoli 9 e 10 dettano norme a sostegno degli appalti verdi.

In particolare, l'articolo 9 modifica la disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, di cui all'articolo 73 del Codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006), al fine di prevedere la riduzione del 20 per cento dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema di ecogestione e audit EMAS e di certificazione ambientale ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 14001, nonché per gli operatori in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel (in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento delle prestazioni oggetto del contratto).

Il medesimo articolo, inoltre, inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 83 del Codice degli appalti: il possesso di un marchio Ecolabel per le prestazioni di beni e servizi oggetto del contratto (in misura pari o superiore al 30 per cento delle prestazioni oggetto del contratto); la considerazione dell'intero ciclo di vita dell'opera, del prodotto o del servizio nel costo di utilizzazione e manutenzione.

L'articolo 10, attraverso l'introduzione dell'articolo 68-bis nel Codice degli appalti, dispone l'obbligo di prevedere nei bandi e documenti di gara l'inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei cosiddetti « criteri ambientali minimi » (CAM) per l'acquisto dei beni e servizi che hanno maggiori ricadute in termini di consumo di energia e di produzione di rifiuti. Specifico che tale obbligo si applica per l'intero ammontare del valore delle forniture dei servizi energetici per gli edifici (riscaldamento, raffrescamento, ecc.), delle attrezzature d'ufficio (*personal computer*, stampanti, ecc.) e delle lampade e impianti di illuminazione, mentre si applica per almeno il 50 per cento del valore delle forniture dei beni e

servizi espressamente indicati nell'articolo (es. carta per copia, servizi ristorazione collettiva e derrate alimentari, servizi di pulizia, arredi per ufficio), nonché degli ulteriori beni e servizi indicati dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, in quest'ultimo caso a far data dall'adozione, con decreto ministeriale, dei relativi criteri ambientali minimi.

L'articolo 11 reca una serie di disposizioni destinate ai prodotti derivanti da materiale *post consumo*. Tali disposizioni sono finalizzate, da un lato, a incentivare la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati per l'acquisto dei citati prodotti, e, dall'altro, a dettare i principi e i criteri da tenere presenti nella stipula degli indicati accordi e contratti di programma, al fine di definire un vero e proprio sistema di incentivi per l'acquisto e la commercializzazione dei prodotti in questione. Segnalo, al riguardo, che si tratta per lo più di prodotti recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ovvero derivanti da carta riciclata, plastiche miste riciclate (oggettistica per la casa, di prodotti *automotive*, di pannelli fonoassorbenti, di arredamenti per esterni, di materiali per prefabbricati, di vetro « fine » non avviabile alle vetrerie e di *compost* di qualità). Le indicate disposizioni sono introdotte nella legislazione vigente, attraverso l'inserimento nel Codice ambientale dei nuovi articoli 206-ter, 206-quater e 206-quinquies. Per quanto concerne le risorse finanziarie da destinare al finanziamento degli indicati accordi e contratti di programma, rilevo che, in sede di prima applicazione delle predette disposizioni, si prevede che le regioni utilizzino le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 14, concernenti l'addizionale al tributo speciale per il conferimento in discarica (cosiddetta *ecotassa*) dovuto dai comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata. Si prevede, peraltro, che successivi decreti attuativi possano individuare altre fonti di finanziamento da destinare agli accordi e contatti di programma sottoscritti.

I successivi articoli da 12 a 21 del disegno di legge recano norme in materia di gestione dei rifiuti.

Al riguardo, fa presente che l'articolo 12 integra il contenuto dell'articolo 216 del Codice ambientale, al fine di assoggettare alle procedure semplificate di recupero (disciplinate dagli articoli 214 e 216) le attività di trattamento disciplinate dai cosiddetti « regolamenti *end of waste* », ossia dai regolamenti che fissano i criteri per definire quando un rifiuto cessa di essere considerato tale, a condizione che vi sia il rispetto di tutti i requisiti, criteri e prescrizioni (soggettive ed oggettive) previsti dai regolamenti medesimi.

Ulteriori modifiche sono volte a definire il regime di autorizzazioni da applicare agli enti e alle imprese che effettuano operazioni di recupero delle cosiddette « materie prime secondarie » da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i « regolamenti *end of waste* », definendo una disciplina transitoria per l'adeguamento delle relative attività, valevole per sei mesi dall'entrata in vigore di tali regolamenti.

L'articolo 13 novella in più parti l'articolo 206-*bis* del Codice ambientale al fine di eliminare ogni residuo riferimento nel Codice all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, la cui attività è cessata, e di trasferirne le funzioni al Ministero dell'ambiente. Per l'espletamento delle funzioni in precedenza attribuite dall'Osservatorio il Ministero dell'ambiente si avvale di una segreteria tecnica utilizzando le risorse già previste.

L'articolo 14 reca una serie di modifiche all'articolo 205 del Codice ambientale, che fissa il raggiungimento di precisi obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO).

Le modifiche previste dall'articolo sono finalizzate: a precisare che il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata può essere conseguito a livello comunale, in alternativa all'ATO; a differire di 8 anni le scadenze previste per il raggiungimento degli obiettivi; a sostituire l'attuale disciplina prevista per il mancato

raggiungimento degli obiettivi, con una nuova disciplina che gradua l'importo del tributo speciale per il conferimento in discarica (cosiddetta *ecotassa*) dovuto dal comune in ragione della percentuale di RD raggiunta.

Il comma 3-*ter* dell'articolo 205 (introdotto dalla lettera d) dell'articolo 14) dispone che l'addizionale all'*ecotassa*, che i comuni devono pagare qualora non raggiungano gli obiettivi di RD, è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo della regione destinato a finanziare gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati la cui disciplina è introdotta, come già illustrato, dall'articolo 11 del disegno di legge in esame.

L'articolo 15 integra il disposto del comma 1 dell'articolo 223 del Codice ambientale al fine di consentire ai produttori di materie prime di plastica compostabili e ai produttori di imballaggi realizzati con materiali di plastica compostabili secondo la norma tecnica UNI EN 13432 la costituzione di un consorzio operante su tutto il territorio nazionale.

Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 16 modificano l'articolo 227 del Codice ambientale al fine di inserire i rifiuti di pile ed accumulatori nel novero delle particolari categorie di rifiuti per le quali il Codice rinvia alle disposizioni speciali, nazionali ed europee vigenti. Nel caso dei rifiuti citati viene fatto rinvio alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 188 del 2008 di attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. Tali modifiche sono funzionali all'inserimento nel testo dell'articolo 227, operata dalla lettera c) dell'articolo in commento, di un comma 1-*bis* che introduce (al fine di garantire la completa attuazione delle direttive in materia di pile e di rifiuti elettrici ed elettronici – RAEE –) una procedura per la riassegnazione ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente dei proventi delle tariffe previste dalla normativa in materia di RAEE e di rifiuti di pile e accumulatori

per destinarli alle attività i cui oneri sono coperti dalle tariffe previste dalle norme medesime.

L'articolo 17 novella l'articolo 191 del Codice ambientale al fine di semplificare gli obblighi di comunicazione connessi all'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti. Si prevede, infatti, che le ordinanze siano comunicate, invece che a tutti i soggetti attualmente previsti, soltanto al presidente della giunta regionale, se emanate dal sindaco e dal presidente della provincia, e solo al Ministro dell'ambiente, se emanate dal presidente della giunta regionale.

Un'ulteriore modifica è volta a specificare che le citate ordinanze, anche se in deroga alle disposizioni vigenti, devono comunque rispettare le norme previste dalle direttive europee.

L'articolo 18 novella l'articolo 233 del Codice ambientale al fine di circoscrivere gli obblighi di adesione al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) alle sole imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, rendendo invece facoltativa la partecipazione degli altri soggetti attualmente obbligati. Si consente, inoltre, il conferimento di oli e grassi vegetali e animali esausti anche mediante consegna a soggetti autorizzati, in base alla normativa vigente, ad esercitare le attività di gestione di tali rifiuti.

L'articolo 19 introduce nel Codice ambientale l'articolo 199-*bis*, che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale finalizzato a individuare gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani indifferenziati esistenti, pianificati e in via di aggiudicazione sul territorio nazionale, nonché a determinare il fabbisogno nazionale residuo di tali impianti.

L'articolo 20 integra il disposto del comma 2 dell'articolo 228 del Codice ambientale, stabilendo che il contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso: è parte integrante del corrispettivo di vendita; è assoggettato ad IVA; è applicato dal produttore o importatore in base all'importo vigente alla data dell'im-

missione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio; rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico; deve essere riportato in modo chiaro e distinto in fattura.

L'articolo 21 dispone, infine, l'abrogazione dell'articolo 6, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo n. 36 del 2003, che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Gli articoli 23 e 24 si riferiscono, invece, alla materia della difesa del suolo.

In particolare, l'articolo 22 detta un'articolata disciplina volta principalmente alla riorganizzazione, a livello di distretto idrografico, della *governance* in materia di difesa del suolo, anche al fine di superare i rilievi delle istituzioni europee. Al riguardo, fa presente che tale articolo, fra l'altro: integra le definizioni di cui all'articolo 52 del Codice ambientale; modifica la disciplina in materia di autorità distrettuali di bacino di cui all'articolo 63 del Codice, anche ai fini di una razionalizzazione della composizione e del funzionamento degli organi di tali enti; modifica la disciplina in materia di distretti idrografici, di cui all'articolo 64 del Codice, prevedendo una riduzione dei distretti e una riorganizzazione dei relativi ambiti territoriali; integra la procedura per l'approvazione del piano di bacino prevedendo che il progetto di piano sia sottoposto, anteriormente all'adozione, al parere della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici territorialmente competente, per i profili di tutela dell'interesse culturale e paesaggistico; modifica le disposizioni in materia di monitoraggio previste dall'articolo 118, comma 1, del Codice al fine di riferirle al piano di gestione (che è di competenza dell'autorità distrettuale) e di prevedere la trasmissione delle risultanze del monitoraggio anche alle competenti autorità di bacino distrettuali; configura i piani di tutela delle acque come sottopiani integrativi e di dettaglio, su scala regionale, dei più ampi piani di gestione e differisce i termini per l'adozione dei medesimi piani di tutela; detta una disciplina transitoria, nelle more del-

l'emanazione dei decreti volti a disciplinare il passaggio dalle « vecchie » alle « nuove » autorità di bacino, che prevede la nomina di commissari « distrettuali », entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 23 introduce un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire. Le disposizioni contemplate dall'articolo vengono collocate nel nuovo articolo 72-*bis* del Codice ambientale. In particolare, il comma 1 istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, un apposito capitolo per finanziare gli interventi. Sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili, gli interventi su opere ed immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o demolizione non eseguiti nei termini stabiliti con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di un apposito elenco elaborato trimestralmente dal Ministero dell'ambiente.

L'articolo disciplina, inoltre, la procedura che i comuni devono seguire per accedere ai finanziamenti, nonché i casi in cui i finanziamenti devono essere restituiti. Viene, infine, specificato che i finanziamenti concessi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alle eventuali anticipazioni, concesse dalla Cassa depositi e prestiti, a valere sul Fondo per le demolizioni delle opere abusive istituito dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge n. 269 del 2003 (cosiddetto « terzo condono edilizio »).

Gli articoli da 24 a 26 dettano norme in materia di gestione delle risorse idriche.

In particolare, l'articolo 24 istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, alla cui

alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI). La norma specifica che il Fondo è finalizzato al rilancio dei programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche. Si demanda a un apposito D.P.C.M., da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione degli interventi prioritari, dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo, privilegiando la destinazione a interventi già pianificati e immediatamente cantierabili. Con riferimento alla definizione dei criteri, il comma 2 stabilisce che essi siano definiti, in particolare, tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei Piani di Ambito di cui all'articolo 149 del Codice ambientale e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici, al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale e incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito ad una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.

L'articolo 25 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. A tal fine, si prevede l'emanazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un D.P.C.M. volto ad individuare i principi e i criteri cui l'Autorità deve conformarsi. Al fine di assicurare la copertura dei conseguenti oneri, si dispone che l'Autorità definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.

L'articolo 26 prevede, infine, che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotti, nell'esercizio dei propri poteri regolatori (ad essa attribuiti dalla legge n. 481 del 1995), entro 90

giorni dall'entrata in vigore della legge, direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato sulla base dei principi e dei criteri definiti con D.P.C.M. su proposta dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico. Tali direttive dovranno, da un lato, salvaguardare la copertura dei costi e, dall'altro, garantire il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per l'utenza morosa. Viene infine previsto che l'Autorità provveda alla definizione delle procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.

L'articolo 27 modifica l'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), inserendovi tre nuovi commi (da *1-bis* a *1-quater*), al fine di consentire la copertura, a carico dei soggetti presentatori, degli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione per l'esame delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici di cui agli articoli 87 e *87-bis* del citato Codice delle comunicazioni, che disciplinano rispettivamente i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le procedure semplificate per l'installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti.

Il successivo articolo 28, con l'introduzione del comma *7-bis* nell'articolo 101 del Codice ambientale, procede ad assimilare, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari alle acque reflue domestiche. La disposizione introdotta prevede, inoltre, che lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è sempre ammesso nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico

integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.

L'articolo 29 introduce, invece, il comma *1-bis* nell'articolo 185 del Codice ambientale, al fine di disciplinare la combustione di residui vegetali agricoli e forestali, consentendo ai comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, di individuare aree, periodi ed orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale, fermo restando il rispetto di alcune condizioni esplicitate nel medesimo comma. La stessa norma stabilisce, inoltre, che la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è comunque sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi individuati dalle regioni e che in alcuni casi i comuni e le altre amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei predetti residui all'aperto.

L'articolo 30 istituisce il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato. Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'ambiente, è composto dai Ministri dell'economia, dello sviluppo economico, del lavoro, delle infrastrutture, delle politiche agricole, degli affari regionali, della coesione territoriale e della pubblica amministrazione, dal Governatore della Banca d'Italia, dal Presidente dell'ISTAT e dal Presidente del CNR, nonché da esperti della materia da individuare da parte del Ministro dell'ambiente.

L'articolo 31 istituisce, infine, presso il Ministero dell'ambiente, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, al fine di procedere alla raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente. L'istituzione del Catalogo è funzionale ad al-

cuni adempimenti stabiliti a livello europeo e internazionale per l'attuazione degli impegni derivanti dalla Strategia Europa 2020 e dalle Raccomandazioni 2012 e 2013 del Semestre Europeo all'Italia, dal regolamento europeo n. 691/2011 sui Conti Integrati Economico-Ambientali (SEEA), in coerenza con le Raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell'Italia e con la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile Rio+20.

Enrico BORGHI (PD) fa presente l'opportunità di fare in modo che nel provvedimento in esame possa trovare sintesi, anche in considerazione della specialità della procedura parlamentare che caratterizza un provvedimento collegato alla legge di stabilità, il lavoro svolto fino ad oggi dalla Commissione in materia di *green economy*, ivi inclusi le risultanze delle audizioni che la Commissione sta svolgendo congiuntamente con la X Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla stessa *green economy*. Ritiene quindi che tale obiettivo possa essere opportunamente raggiunto procedendo dapprima a un ciclo di audizioni e successivamente nominando un comitato ristretto per la predisposizione del testo da adottare come testo di base, in modo da concludere i lavori della Commissione entro una data certa, che potrebbe essere identificata nella fine di giugno.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) dichiara la disponibilità del Movimento 5 Stelle a confrontarsi con le forze politiche di maggioranza sui contenuti del provvedimento in esame, in primo luogo al fine di inserirvi sia le disposizioni incidenti su quegli ambiti più volte oggetto di attenzione da parte della Commissione e per la cui regolamentazione normativa si era convenuto di attendere il «collegato ambientale», sia le disposizioni che traducono in norme gli impegni delle risoluzioni già approvate dalla Commissione. Conclude chiedendo al Governo di pronunciarsi sull'effettiva intenzione di confer-

mare il contenuto del provvedimento, stante che si tratta di atto predisposto dal precedente Esecutivo.

Massimiliano MANFREDI (PD) fa presente l'opportunità di procedere a una ricognizione delle disposizioni del «collegato ambientale» che disciplinano aspetti oggetto di interventi normativi in altri provvedimenti *in itinere*. A tale proposito ricorda come l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Andrea Orlando, nel corso dell'esame sul decreto-legge «Terra dei fuochi», a seguito della dichiarazione di inammissibilità di emendamenti relativi a specifici aspetti non connessi al tema del decreto-legge, si fosse impegnato a prendere in considerazione quegli specifici aspetti in sede di esame del «collegato ambientale».

Filiberto ZARATTI (SEL) invita i colleghi a valutare attentamente il rischio che il provvedimento in esame possa divenire occasione per interventi normativi molto eterogenei tra loro, facendo così perdere al provvedimento l'opportuna omogeneità. Si sofferma poi su specifiche questioni in materia di rifiuti, evidenziando, come, a suo avviso, andrebbe approfondita l'ipotesi di ulteriori aggravii a carico dei contribuenti, alla luce delle recenti modifiche della tassazione sui rifiuti.

Il sottosegretario Silvia VELO sottolinea come il Governo attuale abbia ereditato il provvedimento in esame dal Governo precedente, condividendolo. Nel sottolineare come siano comunque in corso approfondimenti sia di natura politica sia di natura tecnica sui temi trattati dal «collegato ambientale», fa notare come nella prossima audizione del Ministro dell'ambiente sulle linee programmatiche del dicastero sarà possibile fornire un quadro più chiaro sugli intendimenti del Governo.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00285 Mariani: Iniziative urgenti, di tipo amministrativo e normativo, per assicurare la piena operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Raffaella MARIANI (PD), illustra la risoluzione da lei sottoscritta evidenziando come l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici avrebbe dovuto essere effettuata presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, dal 1° gennaio 2013, termine da ultimo differito al 1° luglio 2014. Rileva come, nonostante dall'istituzione della Banca dati dovesse derivare una riduzione degli oneri informativi per la partecipazione alle gare d'appalto, alcuni operatori del settore e le stazioni appaltanti hanno rilevato una serie di problemi in sede di applicazione. Richiama l'attenzione sull'importanza del tema della semplificazione e della dematerializzazione delle procedure per i contratti pubblici, che dovrebbe avere una rilevanza di carattere generale, purtroppo vanificata dalla continua implementazione delle norme sui contratti pubblici. Ritiene infatti che gli interventi frequenti e disorganici sul codice degli appalti abbiano finito per rendere molto complesso il sistema di verifica e di controllo in tale ambito, oltre a non garantire la necessaria

trasparenza e celerità delle procedure. Conclude evidenziando come attraverso la presentazione dell'atto di indirizzo in esame si intenda individuare, anche procedendo ad un ciclo di audizioni, la possibile soluzione normativa alle difficoltà registrate che potranno essere opportunamente affrontate o attraverso modifiche al codice degli appalti anche in adeguamento della disciplina italiana alle nuove direttive europee o attraverso modifiche al sistema della Banca dati dei contratti pubblici, in modo quindi da dare una risposta efficace alle esigenze di contrasto alla illegalità.

Tino IANNUZZI (PD) osserva come la previsione della Banca dati si inserisca nell'ambito della filosofia che ispira il codice dei contratti pubblici che, in un'ottica di semplificazione delle procedure, reca disposizioni dirette a favorire la partecipazione di ciascuna impresa alla gara pubblica. Fa notare come il differimento del termine per la piena operatività della Banca dati nasce da una serie di problematiche non ancora risolte, a causa delle quali l'informazione sui requisiti per la partecipazione alla gara pubblica non è trasmessa in tempo reale. Aggiunge come si sia inoltre registrata una difficoltà nell'acquisizione della certificazione antimafia da parte delle prefetture. Conclude invitando quindi a valutare, nell'ambito del ciclo di audizioni suggerito dalla collega Mariani, l'ipotesi di audire rappresentanti della direzione generale competente in materia di certificazione antimafia del Ministero dell'interno.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) dichiara di voler sottoscrivere la risoluzione in discussione, condividendone pienamente i contenuti.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere favorevole sugli impegni recati dalla risoluzione in discussione.

Raffaella MARIANI (PD), nel dichiararsi soddisfatta per la posizione assunta dal Governo, fa notare come possa essere

opportuno rendere comunque edotto il Parlamento, attraverso le audizioni, delle problematiche riscontrate in sede di applicazione della Banca dati.

Ermete REALACCI, *presidente*, alla luce delle dichiarazioni del Governo e della collega Mariani, propone di procedere a un ciclo concentrato di audizioni la settimana prossima, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, in modo da procedere successivamente alla votazione sull'atto di indirizzo.

La Commissione consente.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.

5-01407 Narduolo: Sulla realizzazione della autostrada A31 Valdastico Sud.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulia NARDUOLO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal Governo ritenendo che essa non risulti coerente con le notizie emerse dagli organi di stampa, in base alle quali la tratta dell'autostrada nei pressi di Vicenza sarà aperta nell'estate 2015, a causa di complicazioni di carattere paesaggistico e ambientale, rendendo pertanto difficile la percorrenza dell'intero tratto autostradale.

5-02001 Bordo: Sull'impatto paesaggistico della costruzione di una passerella sull'isolotto di Sant'Efemia.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, prende atto della risposta del Governo.

5-01973 Gribaudo: Sul collegamento internazionale del Colle della Maddalena.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD), replicando in qualità di cofirmataria dell'interrogazione, prende atto della risposta del Governo.

5-02165 Fossati: Sull'esenzione del pedaggio autostradale ai veicoli di soccorso delle associazioni di volontariato.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Filippo FOSSATI (PD), replicando, fa notare come non sia opportuno accomunare comportamenti comunque illeciti, che devono sicuramente essere oggetto di sanzione, con un tema ben diverso che è relativo alla individuazione delle tipologie di trasporto autorizzate a transitare ai caselli autostradali senza corrispondere il pedaggio. Ritiene opportuno che occorra impegnarsi affinché specifiche tipologie di trasporto per mutuo soccorso siano pos-

sibili attraverso un servizio che non gravi sull'associazione di volontariato che lo svolge *no-profit*.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.20.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02349 Matarrese: Iniziative normative urgenti a tutela delle imprese che operano nel settore specialistico del restauro e degli scavi archeologici.

Salvatore MATARRESE (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo di cui è primo firmatario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Salvatore MATARRESE (SCpI) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, anche in considerazione dell'intervento operato dal Governo nell'ambito del decreto-legge sull'emergenza abitativa in corso di pubblicazione.

5-02350 Pastorelli: Intendimenti circa il rispetto del Protocollo trasporti attuativo della Convenzione per la protezione delle Alpi, con particolare riferimento alla realizzazione dell'autostrada d'Alemagna.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.), replicando, prende atto della chiarezza in via generale della risposta del Governo, evidenziando come invece non risulti affatto chiaro se il Ministero ritenga compatibile con l'articolo 11 del Protocollo Trasporti il progetto stradale fino al confine.

5-02351 Busto: Iniziative urgenti per la verifica del corretto svolgimento delle attività di trattamento delle terre e rocce da scavo, e per l'accertamento delle eventuali responsabilità, nei cantieri per il potenziamento di alcuni tratti della strada statale n. 76.

Patrizia TERZONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Patrizia TERZONI (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, auspicando comunque un controllo più incisivo sulla società Quadrilatero Marche Umbria s.p.a..

5-02464 Grimoldi: Iniziative urgenti a tutela dei diritti dei soci della Cooperativa edilizia CO.MI di Verona.

Roberto CAON (LNA) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Roberto CAON (LNA), replicando, prende atto della risposta del Governo sottolineando la necessità di tenere in costante considerazione la questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 206 del 26 marzo 2014:

a pagina 45, prima colonna, alla sedicesima riga, le parole: « Testo base C. 68 Realacci ed abb » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « Testo unificato C. 68, C. 110 e C. 1945 »;

a pagina 47, alla quarta riga, le parole: « base C. 68 ed abb. » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « unificato C. 68, C. 110 e C. 1945 ».

ALLEGATO 1

**5-01407 Narduolo: Sulla realizzazione della autostrada
A31 Valdastico Sud.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ritengo opportuno ripercorrere brevemente l'iter relativo alla realizzazione dell'opera in esame.

L'intervento in esame, compreso tra Vicenza e Rovigo (ricadente interamente in regione Veneto, nelle province di Vicenza, Padova e Rovigo), si sviluppa in pianura ed è esteso per 53,9 chilometri. È caratterizzato da 2 svincoli di interconnessione: uno a nord in corrispondenza dello svincolo di interconnessione tra l'autostrada A4 e il tratto esistente dell'autostrada A3 i (tra i caselli di Vicenza est e Grisignano di Zocco) e uno a sud, sulla SS 434 Transpolesana, presso Badia Polesine in comune di Canda (provincia di Rovigo). Oltre ai suddetti capisaldi, è previsto anche uno svincolo di collegamento con la SP 499 Rodigina. Prevede, inoltre, 6 caselli ed una barriera di esazione terminale presso Badia Polesine.

Il tracciato è in rilevato di altezza modesta con viadotti di scavalco sui corsi d'acqua, tre brevi gallerie artificiali e un breve tratto in trincea.

In base alle norme CNR 78/80, l'autostrada è del 1° tipo con velocità compresa tra 110 e 140 chilometri orari. Si tratta di un'autostrada a pedaggio di tipo chiuso.

Il costo dell'intervento nel periodo 2006-2011, previsto dalla Convenzione Unica stipulata con Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. il 9 luglio 2007, ammonta ad euro 990.841.163.

Il 16 maggio 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato approvato l'intervento a seguito della mancata intesa dei due Ministeri compe-

tenti per il rilascio del parere di VIA. Il 13 maggio 2004 il Concedente ha approvato il progetto definitivo dell'intera opera. È stata quindi avviata la procedura per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni di VIA del Ministero dell'ambiente e della regione Veneto.

Successivamente, è stata avviata l'attività di esame ed approvazione dei progetti esecutivi predisposti dalla Società Concessionaria secondo un programma finalizzato a dare prioritariamente funzionalità al tratto iniziale di 7,5 chilometri (lotti 1, 2, 3 e parte del lotto 15) ed al tratto finale di 18 chilometri (lotti 9, 10, 11, 12, 13, 14 e parte dei lotti 16 e 17) della nuova autostrada.

Come è noto all'onorevole interrogante i lavori sono stati sospesi nel 2005 a seguito dell'accoglimento di un ricorso presentato dal WWF presso il TAR del Veneto; in seguito, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla regione Veneto, Società Concessionaria e provincia di Vicenza contro la sospensione dei lavori.

Il 22 settembre 2012 è avvenuta l'apertura al traffico dei lotti 1, 2 e 3, mentre il 26 giugno 2013 è avvenuta l'apertura al traffico del lotto 4.

Entro il prossimo giugno verrà aperto al traffico un ulteriore tratto per 7 chilometri da Albettono ad Agugliano.

Nel concludere, assicuro che il completamento dell'intervento sull'asse principale relativa agli ultimi 32 chilometri è prevista per il 31 dicembre di questo anno.

ALLEGATO 2

5-02001 Bordo: Sull'impatto paesaggistico della costruzione di una passerella sull'isolotto di Sant'Eufemia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai quesiti posti sono state assunte dettagliate informazioni presso il locale Ufficio circondariale marittimo per il tramite del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Con verbale n. 118 del 12 settembre 2013, la Capitaneria di porto di Manfredonia ha affidato in consegna temporanea al Provveditorato opere marittime di Bari un'area demaniale marittima insistente sull'isola di Sant'Eufemia allo scopo di realizzare un attracco/ormeggio e una passerella di camminamento per l'accesso al faro di Sant'Eufemia.

Tale consegna temporanea in uso avveniva a seguito di formale autorizzazione, rilasciata dai competenti uffici del MIT ai soli fini demaniali marittimi, ai sensi dell'articolo 34 del codice della navigazione e dell'articolo 36 Reg. Cod. Nav., in data 17 luglio 2013, fatte salve qualsivoglia altra autorizzazione di carattere ambientale, di sicurezza, urbanistica e doganale eventualmente richieste dalla vigente normativa.

La consegna si è svolta nel rispetto di detta autorizzazione ministeriale ed ha immesso *de facto* nel possesso della predetta zona demaniale marittima il citato Provveditorato che, a sua volta, in data 19 settembre 2013, ha consegnato i lavori alla ditta incaricata dell'opera.

In merito, informo che l'Ente parco del Gargano autorizzava il Provveditorato consegnatario dell'area alla realizzazione dell'opera; la competente Agenzia del demanio e la regione Puglia esprimevano parere favorevole alla consegna.

In data 15 ottobre 2013, al fine di preservare la sicurezza della navigazione,

dell'ambiente e degli operatori impegnati, l'Ufficio circondariale marittimo di Vieste ha emesso l'ordinanza n. 42 con la quale ha prescritto alcune condotte per scongiurare incidenti sui luoghi di lavoro.

In data 21 gennaio 2014, con provvedimento comunale n. 16 il comune di Vieste, anche a seguito di rimostranze cittadine, ha ordinato la sospensione dei lavori di installazione della passerella per la mancanza «dell'accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi» da effettuarsi di intesa Stato-Regione come previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

Conseguentemente, i lavori di esecuzione della passerella venivano solo parzialmente eseguiti e sospesi in base al citato provvedimento della amministrazione locale.

In data 23 gennaio 2014, Ufficio opere marittime di Bari, in opposizione al provvedimento comunale, ha rilevato che il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 383 non è applicabile al caso in esame in quanto sia il faro con annesso edificio e sia gli interventi in questione, essendo di supporto ai primi, quindi strumentali, sono di interesse militare e perciò non sottoposti al citato regime autorizzativo.

In merito alla richiesta dell'onorevole interrogante di concertare con l'amministrazione comunale e la cittadinanza una soluzione tecnica più sostenibile sotto il profilo ambientale, paesaggistico e sociale informo che lo scorso 4 febbraio si è tenuto presso il comune di Vieste un tavolo tecnico che ha visto coinvolti gli Enti interessati alla

problematica nonché il Compartimento marittimo di Manfredonia.

È stato eseguito un sopralluogo congiunto sull'isola di Sant'Eufemia al fine di verificare le criticità rilevate dal comune che avevano determinato il provvedimento di sospensione dei lavori.

Successivamente, con determina dirigenziale in data 10 marzo 2014 il comune

di Vieste ha dichiarato decaduto il citato provvedimento n. 16 del 21 gennaio 2014 relativo alla sospensione dei lavori.

Infine, lo scorso 14 marzo, il Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche Puglia e Basilicata ha disposto alla ditta appaltatrice l'immediata ripresa dei lavori per consentire il completamento degli stessi nei termini contrattuali.

ALLEGATO 3

5-01973 Gribaudo: Sul collegamento internazionale del Colle della Maddalena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alla chiusura della strada statale (SS) 21 « della Maddalena » sono stati assunti precisi elementi presso la società ANAS.

Il percorso della SS 21 « della Maddalena » termina presso il Colle della Maddalena, in corrispondenza del confine di Stato tra l'Italia e la Francia, in un territorio prettamente montano che raggiunge la quota altimetrica di circa 2.000 metri sopra il livello del mare.

Il Colle, a causa della sua configurazione orografica e dell'assenza di vegetazione, risulta interessato, nel periodo invernale, da fenomeni valanghivi pericolosi per la circolazione stradale.

Per superare tali criticità, sono stati condotti per anni, anche dalla stessa ANAS, studi specifici che hanno consentito di individuare con precisione, secondo un'analisi storica del fenomeno, le valanghe che annualmente si verificano.

Pertanto, a seguito dei numerosi sopralluoghi effettuati dal personale tecnico che ha verificato l'impossibilità di un'apertura in sicurezza della predetta strada, ANAS ne ha disposto la chiusura anche in assenza del prescritto parere da parte della Commissione valanghe.

In merito alle specifiche richieste ANAS ha evidenziato che nel periodo di chiusura si sono mosse tre valanghe, di cui due hanno invaso il piano viabile della statale, arrecando danni alle opere viarie. In particolare, il 26 dicembre 2013 è precipitata la prima slavina, denominata nel PIDAV (Piano interventi distacco Artificiale valanghe) redatto dalla provincia di Cuneo come « valanga n. 68 (numero progressivo 968) Casa Cantoniera 2 ». Vi è stata, poi,

una seconda slavina, individuata come « valanga n. 72 (numero progressivo 972) Fontana di Napoleone ».

Inoltre, dal 1° gennaio 2014 sino a lunedì 13, giorno in cui è intervenuta la Commissione Valanghe, sulla SS 21 si sarebbe potuta verificare un'ulteriore slavina individuata come « Valanga n. 70 (numero progressivo 970) Bric. Sabbiera SW-2 ».

Si precisa, altresì, che in alcuni giorni sono state rilevate temperature massime intorno ai 12 gradi e, pertanto, anche nelle zone con pericolo valanghe « moderato » non poteva ragionevolmente escludersi il distacco di valanghe o lastroni dovute al sovraccarico di neve su pendii o in prossimità di creste, colli e cambi di pendenza.

Per tali motivi l'apertura della strada non ha potuto essere immediata ed è stata disposta dal 30 novembre 2013 ad oggi per periodo non continuativi.

ANAS ha evidenziato che a tutt'oggi, in prossimità del Colle della Maddalena, permane il pericolo di caduta valanghe a causa delle avverse condizioni meteorologiche, caratterizzate da abbondanti nevicate, seguite da giornate con elevati rialzi termici e forte attività eolica.

A conferma della situazione sopra descritta, il 21 marzo scorso, il Colle della Maddalena è stato nuovamente chiuso al traffico, per la caduta di due slavine, che hanno causato notevoli danni alla sede stradale e in particolare alle barriere di sicurezza stradali e alle barriere paramassi.

Pertanto, a causa degli accumuli di neve ancora instabili e per le condizioni meteorologiche attese nei prossimi giorni,

l'ANAS non è in grado di prevedere la riapertura della strada, che tuttavia viene costantemente monitorata al fine di valutare il cessato pericolo.

Per completezza d'informazione ANAS ha evidenziato che il predetto PIDAV al capitolo 4 «Descrizione di sintesi dei fenomeni valanghivi», ha individuato nel comune di Argentera, tratto interessato dalla chiusura del Colle, quattordici fenomeni valanghivi sulla statale «della Maddalena», con frequenza almeno annuale.

I lastroni di neve non distaccati e il continuo rialzo termico in particolar modo nella settimana dal 7 al 13 gennaio 2014 lasciavano, peraltro, presagire ancora un rischio valanghe.

Infine, ANAS ha fatto presente che sono in corso le operazioni di pulizia del piano viabile nel tratto interessato dalle valanghe del 18 marzo 2014; la commissione valanghe si riunirà nei prossimi giorni per valutare eventuali situazione di pericolo ancora in essere.

ALLEGATO 4

5-02165 Fossati: Sull'esenzione del pedaggio autostradale ai veicoli di soccorso delle associazioni di volontariato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame viene evidenziata la circostanza che la società Autostrade per l'Italia ha dato disdetta, nei confronti delle associazioni di volontariato, tra cui ANPAS (Associazione nazionale pubbliche assistenza) e Confederazione delle misericordie, dell'Accordo relativo alla fornitura di *telepass* esenti.

Al riguardo, ricordo che il predetto Accordo fa parte di una serie di convenzioni, rinnovabili di anno in anno, che Autostrade per l'Italia ha stipulato tra la fine degli anni 90 e i primi del 2000, con diverse associazioni di volontariato per il rilascio di *telepass* esenti, che consentono di transitare ai caselli senza corrispondere il pedaggio autostradale, ai veicoli adibiti al soccorso.

Tuttavia, Autostrade per l'Italia riferisce che negli ultimi anni sono state riscontrate numerose irregolarità nell'uso dei suddetti *telepass*: spostamenti – non autorizzati e non comunicati – di apparati da un'autoambulanza a un'altra, anche appartenenti ad altre associazioni, nonché utilizzo del *telepass* esente per transiti di semplice trasferimento, per convenzioni stipulate dalle associazioni con ASL e/o le Regioni, oppure per trasporti richiesti da privati, insomma nulla a che vedere con le condizioni previste al riguardo dal Codice della strada e dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3973 del 1997, nota all'onorevole interrogante.

Inoltre, Autostrade per l'Italia fa presente che sono emersi casi di illecito utilizzo dei suddetti *telepass*, rilasciati per autoambulanze di soccorso, su autovetture di privati, sia di piccola sia di grossa cilindrata, o casi di associazioni di volon-

tariato ormai non più esistenti e i cui *telepass* esenti assegnati, invece di essere restituiti, erano utilizzati su motoveicoli e autovetture di privati.

Pertanto, le suddette convenzioni per il rilascio di *telepass* esenti non sono state rinnovate ma disdettate da Autostrade per l'Italia con il previsto preavviso di 6 mesi.

In ogni caso, Autostrade per l'Italia ha proposto alle Associazioni di Volontariato interessate a continuare nell'utilizzo dei *telepass*, di accedere a tale servizio alle normali condizioni contrattuali per poi certificare a posteriori i soli transiti per i quali è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio.

Per facilitare la comunicazione di tali informazioni, Autostrade per l'Italia si è resa altresì disponibile ad implementare, a suo totale carico, una apposita piattaforma *web* attraverso la quale le associazioni possono accedere per « certificare » i transiti in esenzione.

Ad ogni modo, la delicatezza della questione rappresentata merita senza dubbio un urgente approfondimento con la principale concessionaria autostradale, considerato, tra l'altro, che in alcune zone d'Italia la rete autostradale costituisce l'unico efficiente sistema di collegamento e mobilità.

Occorre tener conto anche della circostanza che proprio di recente è entrato in vigore il decreto legislativo n. 43 del 2014, di attuazione della direttiva 2011/76/UE (EURO VIGNETTE).

In particolare, l'articolo 2, comma 4, lettera a), di detto provvedimento legislativo prevede, ferme restando, invero, le disposizioni di cui al citato articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del

1992, la possibilità di aliquote di pedaggi ridotte o esoneri dall'obbligo di pagare il pedaggio, tra l'altro, per gli autoveicoli dei servizi di pronto intervento, ivi compresi quelli effettuati mediante ambulanza anche per il trasporto di feriti o malati.

Nel quadro normativo così venuto a delinearsi, assicuro che il MIT, ben consapevole dei disagi cui è sottoposta la suddetta categoria, si adopererà, al fine di individuare, in tempi brevi, una idonea soluzione alla problematica in esame.

ALLEGATO 5

5-02349 Matarrese: Iniziative normative urgenti a tutela delle imprese che operano nel settore specialistico del restauro e degli scavi archeologici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti pongono l'attenzione sulle conseguenze derivanti dal decreto decisorio del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 2013 relativo al ricorso straordinario dell'8 aprile 2011, proposto da AGI, emesso in conformità del parere del Consiglio di Stato n. 3909/2011.

Detto decreto ha disposto l'annullamento di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici). L'annullamento ha riguardato in particolare gli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, in relazione, quest'ultimo, alla tabella sintetica delle categorie contenuta nell'Allegato A del medesimo regolamento. È stato inoltre parzialmente annullato l'articolo 85, comma 1, lettera *b*), nn. 2 e 3.

Gli onorevoli interroganti rilevano che l'annullamento degli articoli sopra menzionati del regolamento di esecuzione del codice degli appalti fa venire meno la necessità che le lavorazioni ad elevato contenuto specialistico avvengano da parte di imprese in possesso della qualificazione nella corrispondente categoria.

Ciò comporta notevoli ricadute sul mercato degli appalti ed in particolare sulle imprese che operano nel settore del restauro e degli scavi e attività archeologiche; inoltre, compromette la corretta esecuzione a regola d'arte delle suddette specifiche lavorazioni, garantita, prima dell'annullamento delle disposizioni regolamentari sopra richiamate, dall'adeguata specializzazione e qualificazione professio-

nale delle imprese che realizzano lavorazioni complesse, quali le lavorazioni inerenti ai beni culturali.

Infatti, per effetto degli annullamenti disposti, le imprese generali in possesso della qualificazione nella sola categoria prevalente, potrebbero partecipare a gare di affidamento di appalti che comprendono lavorazioni scorporabili di carattere specialistico ed eseguire direttamente dette lavorazioni, anche se riconducibili a categorie che richiedono una particolare specializzazione e professionalità, quali le lavorazioni inerenti il restauro specialistico (OS 2 A – OS 2 B) e lo scavo archeologico (OS 25).

Sulla problematica sollevata dagli onorevoli interroganti, e sulla sua incidenza sul mercato delle imprese del settore degli appalti pubblici, il Governo si è impegnato, sin dal principio, a trovare soluzioni volte a superare la situazione di deregolamentazione venutasi a creare per effetto del disposto annullamento delle norme regolamentari sopra richiamate.

A tal fine, come è noto, è stata introdotta, con provvedimento normativo d'urgenza una disposizione di carattere transitorio, contenuta all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, volta a mantenere regole certe di partecipazione al mercato degli appalti di lavori pubblici, nelle more dell'adozione della nuova disciplina regolamentare che adeguasse, in coerenza con quanto rilevato dal Consiglio di Stato, quella annullata.

A seguito della mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013,

n. 151, si è riproposta la necessità di un nuovo intervento normativo urgente in materia, oltre all'esigenza di fare salvi, con apposita previsione normativa, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al citato articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 151 del 2013, non convertite in legge.

Al riguardo, si evidenzia che, nell'ambito del decreto-legge sull'emergenza abitativa approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 12 marzo scorso, attualmente in corso di pubblicazione, è stata adottata, su iniziativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, una misura urgente volta a fronteggiare l'at-

tuale situazione di deregolamentazione conseguente all'annullamento delle citate disposizioni regolamentari.

La misura è tesa ad evitare, oltre al disorientamento da parte delle stazioni appaltanti nel redigere i bandi di gara, una non adeguata esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni connotate da un elevato grado di specializzazione, quali certamente possono ritenersi le lavorazioni riferite ai beni culturali relative alle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25, nonché pesanti impatti negativi per le imprese operanti nel settore qualificate nelle categorie specialistiche corrispondenti alle suddette lavorazioni.

ALLEGATO 6

5-02350 Pastorelli: Intendimenti circa il rispetto del Protocollo trasporti attuativo della Convenzione per la protezione delle Alpi, con particolare riferimento alla realizzazione dell'autostrada d'Alemagna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come evidenziato dagli onorevoli interroganti la problematica relativa al Protocollo Trasporti, firmato a Lucerna il 31 ottobre 2000, ratificato dall'Italia con legge n. 196 del 2012, e depositato a Vienna il 7 febbraio 2013 è stata già affrontata in Aula Camera lo scorso 13 febbraio nell'ambito della discussione di una interpellanza urgente sempre rivolta al MIT.

Come si è già avuto modo di comunicare in quella sede la Dichiarazione interpretativa depositata dall'Italia, a seguito dell'ordine del giorno n. 9/5465/001 riferito all'articolo 11 (Trasporto su strada) del citato protocollo, è stata, in effetti, oggetto di dubbi da parte sia dell'Austria che della Germania.

A seguito delle due note verbali, di identico contenuto, presentate dalle relative Ambasciate, il Ministero degli affari esteri nel ricordare il particolare posizionamento geografico del nostro Paese ha confermato, come è noto, la volontà italiana di dare applicazione al protocollo.

In particolare, nel precisare che l'Italia si trova in una situazione diversa dagli altri stati membri della Convenzione delle Alpi in quanto è l'unico Stato a trovarsi a sud dell'arco alpino, si è confermato che si intende dare applicazione al Protocollo Trasporti e che la dichiarazione interpretativa non contraddice il testo dell'articolo 11 del Protocollo stesso (articolo che non pregiudica, dove ne ricorrano le condizioni del comma 2, la possibilità di realizzare progetti stradali di grande comunicazione sul territorio italiano).

Lo scorso 3 febbraio è pervenuta una dichiarazione dell'Austria nella quale, proprio in risposta alla sopra citata Dichiarazione interpretativa italiana depositata contestualmente allo strumento di ratifica, si conferma che il Governo della Repubblica d'Austria ha preso nota che con la prima frase della sua dichiarazione l'Italia non intende escludere o modificare l'efficacia giuridica di disposizioni contrattuali del Protocollo Trasporti, ma che considera la propria dichiarazione del tutto in sintonia con la dizione dell'articolo 11 e che si riferisce solo al traffico interalpino ma non transalpino.

Sulla base di queste spiegazioni l'Austria conviene che la piena validità della disposizione di base del Protocollo, articolo 11, comma 1, non è inficiata dalla Dichiarazione interpretativa italiana; la stessa Austria ha precisato che, dando seguito a tale interpretazione, la propria dichiarazione va considerata alla stregua di una obiezione che non si oppone tuttavia alla piena entrata in vigore del protocollo tra i due Paesi.

Peraltro, per ciò che concerne la realizzazione del prolungamento dell'Autostrada A27 ricordo che l'ideazione del proseguimento dell'autostrada verso l'Austria e la Germania (Monaco di Baviera) risale all'inizio degli anni '70, nell'ambito delle iniziative rivolte a conseguire un efficiente assetto della viabilità europea, con l'obiettivo specifico di realizzare un più diretto collegamento tra i porti dell'alto Adriatico ed il sistema delle zone industriali del centro Europa.

Detta ipotesi si basava sulla realizzazione di una autostrada fra Venezia e Monaco attraverso Treviso-Vittorio Veneto-Pian di Veduggia Longarone-Carbonara Dobbiaco-Brunico-Confini di Stato.

A tal riguardo, nel 1970, fu costituita la società Batia con lo scopo e la ragione sociale di realizzare e gestire la suddetta autostrada.

La stessa società nel 1971 indirizzò all'allora Ministero dei lavori pubblici formale istanza per ottenere in concessione la costruzione e l'esercizio dell'autostrada.

Con l'entrata in vigore della legge 16 ottobre 1975, n. 492, che vietava la costruzione di nuove tratte autostradali, l'iter subì una fase di stallo, fino al 1982 quando, a seguito della legge n. 531, la

società Batia intraprese di nuovo l'iniziativa ai fini dell'ottenimento della concessione.

L'opera venne inserita nel Piano Stralcio, attuativo del Piano decennale 91/93 dell'ANAS.

Nel 1992, la Società ha redatto uno studio di fattibilità, corredato da Piano Finanziario, dichiarando la garanzia, sul finanziamento dell'opera da parte della Società Batia-München, senza alcun contributo da parte dello Stato italiano.

Tuttavia, non c'è stato seguito all'iniziativa intrapresa; risulta, tra l'altro, che detta società sia stata sciolta.

Pertanto, informo che, allo stato, non esistono iniziative di tal genere in atto presso il MIT.

ALLEGATO 7

5-02351 Busto: Iniziative urgenti per la verifica del corretto svolgimento delle attività di trattamento delle terre e rocce da scavo, e per l'accertamento delle eventuali responsabilità, nei cantieri per il potenziamento di alcuni tratti della strada statale n. 76.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto dagli onorevoli interroganti sono state assunte puntuali informazioni presso la società Quadrilatero.

Al riguardo, devo premettere che i lavori di competenza di detta società Quadrilatero, relativi al potenziamento viario della SS76 tratti Fossato di Vico-Cancelli-Serra San Quirico, approvati dal CIPE con delibera n. 13/2004, sono stati oggetto di un fermo-attività intervenuto nel marzo 2013 in coincidenza del concordato preventivo del principale affidatario Impresa S.p.A. al quale, nel luglio 2013, è subentrata la procedura di amministrazione straordinaria (cosiddetta legge Marzano), successivamente estesa anche al Contraente generale DIRPA.

Ad oggi i lavori sulla SS76 sono ancora fermi, in attesa della conclusione di detta procedura prevista nel prossimo aprile 2014.

Per quanto riguarda la gestione del materiale di scavo del tratto Fossato di Vico-Fabriano e Albacina-Serra San Quirico, la Quadrilatero riferisce di aver agito nel rispetto del quadro normativo di riferimento e delle norme contrattuali, in particolare da quanto previsto dal Capitolato Speciale di Affidamento.

Nello specifico:

nella zona di Valtreara, come previsto dalla delibera CIPE (Raccomandazioni), è stato avviato il deposito del materiale di risulta, non ancora ultimato a seguito del fermo lavori;

per quanto riguarda la commercializzazione del materiale di scavo la società Quadrilatero ha applicato il dettato contrattuale del Capitolato Speciale di Affidamento (articolo 24) che in particolare stabilisce: «Le quantità in esubero, stanti le caratteristiche pregiate di tali materiali (calcare massiccio, maiolica, scaglia rosata), dovranno essere recuperate dal Contraente Generale e destinate alla commercializzazione; i proventi resteranno a beneficio dello stesso Contraente Generale, fermo restando il riconoscimento al Soggetto Aggiudicatore dei seguenti importi forfettari, corrispondenti alle quantità stimate». Stabilisce altresì: «Il corrispettivo forfettario è stato fissato contrattualmente in euro 6.500.000,00 e viene recuperato dal committente, Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., in forma proporzionale rispetto all'avanzamento degli scavi delle gallerie».

In tale disciplina rientra anche il reimpiego per i calcestruzzi.

Preciso, inoltre, che eventuali oneri fiscali relativi alla commercializzazione del materiale di scavo (legge regionale n. 71/97), per effetto delle norme contrattuali, sono a carico del Contraente Generale.

In merito, poi, alla realizzazione dei siti di stoccaggio provvisori ed in particolare del sito Industriale di Trocchetti, secondo quanto riferito dalla medesima società, informo che i siti di stoccaggio provvisorio attualmente realizzati ed utilizzati sono 12 sui 18 previsti nel Progetto Esecutivo.

Ciò per rispondere ad un concetto di riduzione di impatto ambientale derivante dalla normativa vigente, che prevede di ridurre al minimo nel numero e nel tempo i siti di stoccaggio provvisorio. Peraltro, al momento del blocco dei lavori, non tutte le lavorazioni di scavo erano state avviate e/o completate.

In particolare, il sito di Trocchetti è stato realizzato ed impiegato come sito di stoccaggio provvisorio del materiale successivamente riutilizzato per la realizzazione di rilevati, rinterri eccetera.

Nel concludere, informo che l'Alta Sorveglianza della società Quadrilatero, in tutte le diverse fasi appena indicate, riferisce di aver effettuato i controlli di propria competenza sul rispetto del piano di gestione materiale di cui al progetto esecutivo approvato, da ultimo, in sede di conferenza di servizi indetta dalla regione Marche in data 19 febbraio 2014 sull'ottemperanza alle prescrizioni di cui al decreto VIA del Ministero dell'ambiente n. 6086 dell'8 maggio 2001 recepite nella richiamata delibera CIPE n. 13/2004.

ALLEGATO 8

5-02464 Grimoldi: Iniziative urgenti a tutela dei diritti dei soci della Cooperativa edilizia CO.MI di Verona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti pongono all'attenzione del Governo la problematica relativa alla Cooperativa edilizia CO.MI., costituita da soci appartenenti alle Forze di polizia ed armate dello Stato.

L'iniziativa che ha dato origine al contenzioso con la società Edilcervialto è stata avviata nell'ambito delle previsioni dell'atto costitutivo della Società cooperativa CO.MI; detto atto, infatti, consentiva la possibilità di costruire, al piano terreno dei fabbricati destinati ad abitazioni, locali destinati ad uso diverso, da gestire, affittare e vendere nelle forme ed allo scopo di cui agli articoli 8 e 9 del testo unico del 28 aprile 1938 n. 1165.

Tra i casi disciplinati dagli articoli 8 e 9 del citato testo unico rientra, tra l'altro, la possibilità di destinare i proventi all'abbattimento dei costi di costruzione e di mutuo.

Tale disposizione risulterebbe esser stata rispettata dalla società in quanto gli immobili commerciali rientrano in tale casistica, peraltro, tale iniziativa non pare essere stata adottata in autonomia derivando, invero, dalla richiesta del comune di Roma che, al fine della convenzione edilizia, richiama la necessità/possibilità di dotare gli immobili di negozi e di parcheggi ad uso pubblico.

Nell'ambito del noto regime commissariale, il MIT ha posto in essere attività ispettive nell'anno 2008 attraverso una apposita commissione interna.

Ricostituitisi gli organi nel 2012 ed emerso il gravissimo debito a seguito della sentenza del Tribunale di Roma, nota agli onorevoli interroganti, confermata in ap-

pello, nell'anno 2013 il MIT richiedeva al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del decreto legislativo 220/2002, di collaborare nell'attività di vigilanza disponendo un'ispezione.

Al riguardo, il Ministero dello sviluppo economico ha fatto presente di aver disposto una ispezione straordinaria eseguita tra il marzo ed il maggio 2013: le verifiche effettuate evidenziavano un potenziale stato di insolvenza e pertanto l'ente venne diffidato al tempestivo ripianamento delle perdite d'esercizio.

A seguito della posizione debitoria accertata in carico alla CO.MI. e della grave situazione di insolvenza della stessa Cooperativa, il MIT ha emesso in data 18 settembre 2013 il provvedimento di liquidazione coatta al fine di scongiurare il pignoramento degli edifici e tutelare il contributo pubblico concesso.

Inoltre, per i profili connessi all'accertamento di eventuali responsabilità, il Ministero ha inviato la dovuta informativa alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma e alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio.

Assicuro gli onorevoli interroganti che il MIT, nel prosieguo, avrà cura di vigilare affinché l'organo liquidatore, in sede di conclusione della formazione dello stato passivo, prenda nella dovuta considerazione tutte le istanze presenti: proprio a tale fine è prevista, in data odierna, una riunione con i legali o i rappresentanti delle varie iniziative edilizie della CO.MI. cui parteciperà anche il Commissario liquidatore.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01740 Magorno: Gravi disservizi sulla linea ferroviaria Paola-Cosenza	200
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	202
5-01843 Schullian: Diritto di accesso dei soggetti interessati agli atti amministrativi relativi al progetto della galleria di base del Brennero	201
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	206
5-02187 Caparini: Modalità di revisione dei veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate attraverso ponti sollevatori	201
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	208

COMITATO RISTRETTO:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo	201
--	-----

INTERROGAZIONI

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 9.20.

5-01740 Magorno: Gravi disservizi sulla linea ferroviaria Paola-Cosenza.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ernesto MAGORNO (PD), replicando, giudica non attendibili le informazioni contenute nella risposta del rappresen-

tante del Governo in ordine alla manutenzione, all'efficienza e alla frequenza dei treni, elaborate sulla base degli elementi forniti dalla società Ferrovie dello Stato. Pur conoscendo le inefficienze della regione Calabria, evidenziate anche ieri nella visita del Presidente del Consiglio alla regione medesima, ritiene indispensabile rafforzare i servizi ferroviari regionali di collegamento, anche per contrastare l'incremento del traffico su gomma che si è registrato negli ultimi anni. Non ritenendo in alcun modo giustificato tale incremento, che non trova di certo ragione nello stato disagevole della rete di viabilità regionale, auspica che venga attivato un tavolo di confronto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Calabria e la società Trenitalia volto a pervenire ad un'offerta di servizio di trasporto ferroviario efficiente e efficace che dia risposta alle richieste dei cittadini.

5-01843 Schullian: Diritto di accesso dei soggetti interessati agli atti amministrativi relativi al progetto della galleria di base del Brennero.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Si dichiara altresì disponibile a mettere a disposizione del deputato interrogante la sintesi della ricerca sulla salute pubblica del 2008 predisposta in relazione al progetto oggetto dell'interrogazione.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min. Ling.), replicando, prende atto dell'ennesimo rifiuto di mettere a disposizione la documentazione completa relativa al progetto della galleria del Brennero, che è stata più volte sollecitata dai comuni interessati all'infrastruttura. Osserva che lo studio, seppur superato in quanto relativo ad un progetto diverso da quello originario, abbia una propria valenza e vada analizzato direttamente dai soggetti interessati. Invita quindi il rappresentante del Governo a mettere a disposizione propria e dei comuni interessati la documentazione completa prodotta in relazione al vecchio progetto della galleria del Brennero, ai fini di una valutazione delle istituzioni coinvolte.

5-02187 Caparini: Modalità di revisione dei veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate attraverso ponti sollevatori.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in

titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide CAPARINI (LNA), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta puntuale e concisa, dalla quale si evince che l'attività ordinaria di revisione dei mezzi pesanti attraverso ponti sollevatori già in esercizio può proseguire fino alla data prevista dalla normativa vigente. In relazione alle due sedi della motorizzazione civile cui si fa riferimento nell'interrogazione, auspica che il Governo si faccia parte attiva affinché venga prontamente ripresa l'attività al fine di non recare danno agli utenti di quel territorio.

Ivan CATALANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 27 marzo 2014.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.30 alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-01740 Magorno: Gravi disservizi sulla linea ferroviaria Paola-Cosenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante pone all'attenzione la delicata questione del trasporto pubblico locale con particolare riferimento alla Regione Calabria.

La problematica ha già formato oggetto di diversi atti di sindacato ispettivo e, al riguardo, come già il precedente Governo aveva avuto modo di affermare, devo senza dubbio riconoscere che quello del trasporto pubblico locale costituisce una delle priorità, considerato che la collettività, soprattutto in momenti di crisi come l'attuale, avverte sempre più la necessità di poter usufruire di mezzi pubblici di trasporto.

In primo luogo, per quanto riguarda gli specifici rilievi avanzati dall'onorevole interrogante, devo preliminarmente far presente che secondo la normativa vigente (decreto legislativo n. 422 del 1997) la programmazione e la gestione dei servizi ferroviari regionali, che assicurano principalmente la mobilità della clientela pendolare, sono di competenza delle singole regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da specifici Contratti di Servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili, nonché i relativi standard qualitativi e i meccanismi di penalità da applicare nei casi di eventuali difformità dai parametri contrattualmente stabiliti.

Pertanto, nel caso in esame, le dimensioni e le caratteristiche dell'offerta sono stabilite dalla Regione Calabria che, peraltro, ha recentemente indicato, con una propria deliberazione dell'ottobre 2013 relativa al « Piano di riprogrammazione dei

servizi di T.P.L. e di trasporto ferroviario regionale », i livelli di dimensionamento minimo del servizio richiesti.

Come riferisce Ferrovie dello Stato, interessata al riguardo, attualmente, la relazione Cosenza-Paola (e viceversa), specificamente citata dall'onorevole interrogante, è servita, in un giorno ferialo medio, da un'offerta regionale di 44 collegamenti, più frequenti nelle fasce orarie di maggior traffico pendolare.

Relativamente alla qualità del servizio, Ferrovie dello Stato fa presente che il livello di puntualità dei treni registrato nel periodo gennaio-dicembre 2013 sulla Cosenza-Paola, si è attestato mediamente oltre il 92 per cento dei treni giunti a destinazione entro 5 minuti dall'orario di arrivo previsto; su tale relazione, inoltre, sempre nello stesso periodo, su un totale di quasi 16.000 treni programmati, i casi di soppressione per cause riconducibili a Ferrovie dello Stato, come riferisce la medesima società, sono stati limitati all'1,7 per cento circa. Nei primi due mesi del 2014 tali valori risultano ulteriormente migliorati: il 95,5 per cento dei treni per quanto riguarda l'indice di puntualità (entro i 5 minuti) e l'1,5 per cento circa il dato delle soppressioni.

Tutto il materiale rotabile impiegato da Trenitalia nei servizi di trasporto che interessano il territorio calabrese, che è conforme ai requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla normativa vigente, viene regolarmente sottoposto ad operazioni di manutenzione programmata secondo piani manutentivi che ciclicamente si ripetono, in base alla percorrenza chilometrica e/o alla scadenza temporale

prevista, con varie fasi di controllo, verifiche e interventi effettuati a livelli differenti, che ne determinano il ciclo di utilizzo.

Per quanto concerne, infine, l'offerta di media/lunga percorrenza, Ferrovie dello Stato ha fatto presente che ad eccezione di due coppie di « Frecciabianca » e di una coppia di « Frecciargento » in servizio sulla relazione Roma-Reggio Calabria (e viceversa), che vengono effettuate in regime di mercato – ovvero, non essendo oggetto di alcun corrispettivo pubblico, sono effettuati a rischio di impresa e si sostengono esclusivamente con i ricavi da traffico – i collegamenti che servono il territorio calabrese rientrano, invece, nel cosiddetto « servizio universale ».

Detto servizio comprende quegli altri treni di media lunga percorrenza che per poter essere effettuati, necessitano di un corrispettivo, definito nell'ambito di un Contratto di Servizio, in quanto presentano un conto economico negativo.

Devo precisare che detto Contratto prevede un'offerta di servizi finanziati per assicurare il diritto alla mobilità sul territorio nazionale e, in modo particolare, i collegamenti necessari alla continuità territoriale di aree collocate nel Sud Italia, caratterizzate da una domanda particolarmente debole e quindi da un elevato differenziale tra costi e ricavi.

Pertanto, i collegamenti di media e lunga percorrenza nazionali, quali gli Intercity compresi nel Contratto di Servizio, orientati a tutelare il diritto alla mobilità sulle tratte nazionali, possono essere utilizzati dai pendolari quando gli orari di transito lo consentono, rivestendo così una rilevante funzione anche per il trasporto pubblico locale.

Orbene, tenuto conto che la caratteristica dei treni oggetto del Contratto è quella di non essere economicamente sostenibili da parte di Trenitalia, i Ministeri contraenti (MIT-MEF), nell'ambito delle risorse di cui dispongono, erogano corrispettivi in coerenza con quanto stabilito nel Piano economico-finanziario anch'esso inserito nel Contratto; in tale

ambito, pertanto, vengono gestiti sia la programmazione dei servizi contrattualizzati, che comprende, fra l'altro, numero e tipologia dei collegamenti, itinerari e fermate, sia la determinazione delle tariffe applicabili.

Per quanto concerne, poi, la programmazione dei servizi da parte delle Regioni, ricordo che con l'emanazione del citato decreto legislativo n. 422 del 1997 il settore è stato oggetto di una riforma che, ad oggi, purtroppo, non ha ancora prodotto gli effetti previsti, in quanto, le Regioni, che avrebbero dovuto individuare, secondo criteri di efficienza e razionalità, i cosiddetti « servizi minimi » da garantire alla stregua di quelli essenziali, si sono limitate, per lo più, alla conservazione dei servizi storici e conseguentemente della spesa storica indicizzata, senza procedere all'adeguamento dinamico, sia quantitativo che modale, dell'offerta di servizi al mutare della domanda conseguente all'evolversi socio economico del paese. Tale mancato adeguamento ha distratto le poche risorse finanziarie disponibili dai servizi che, proprio in funzione dell'evoluzione economico-sociale del paese, andavano incrementati qualitativamente e quantitativamente (ad esempio, i servizi per pendolari in prossimità dei medi e grandi centri urbani).

Per ovviare a tale anomalia, nell'ambito del più complessivo processo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali, considerata anche la necessità di un coordinamento tra le regioni e lo Stato, è stato avviato un percorso normativo finalizzato all'efficientamento e alla razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, che ha portato al varo della disciplina volta al riordino del settore inserita all'interno della legge di stabilità per l'anno 2013.

L'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2012 n. 228, nel sostituire l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, ha previsto, infatti, a decorrere dal 2013, l'istituzione del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordina-

rio; tale norma ha lo scopo di incentivare le regioni a riprogrammare i servizi secondo criteri oggettivi ed uniformi a livello nazionale, di efficientamento e razionalizzazione, criteri questi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013, emanato ai sensi del comma 3 del citato articolo 16-*bis*.

L'applicazione di tali criteri, superando la cristallizzazione dei servizi storici e della spesa storica, consentirà la progressiva rispondenza tra offerta e domanda di trasporto.

Tale programmazione sarà diretta ad individuare e ridurre i servizi scarsamente utili e sovrapposti o prodotti con modalità eccessivamente onerosa in relazione alla domanda esistente, secondo i predetti criteri di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legge n. 95 del 2012 che dovranno attuarsi in particolare mediante:

un'offerta di servizio più idonea, efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

la definizione dei livelli occupazionali appropriati;

la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

Solo a seguito di tale programmazione potranno essere valutati gli interventi di carattere strutturale proposti dagli onorevoli interroganti.

Il MIT, dal canto suo, avrà cura di verificare, anche per il tramite dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 244 del 2007, che la regione stia procedendo, secondo i cri-

teri indicati dal citato articolo 16-*bis*, alla riprogrammazione dei servizi per ovviare alle criticità riscontrate dall'utenza.

La verifica è diretta a ripartire tra le regioni a statuto ordinario le somme stanziare sul fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale con la previsione, qualora la regione non esegua tale efficientamento e razionalizzazione, di una penalizzazione corrispondente ad una riduzione, nel limite massimo del 10 per cento, delle risorse ad essa destinate.

Allo stato, la Regione Calabria ha regolarmente prodotto la documentazione afferente la riprogrammazione: gli uffici competenti di questo dicastero provvederanno a verificare gli effetti di tale riprogrammazione nell'esercizio dell'anno 2014.

Qualora gli obiettivi di miglioramento del rapporto ricavi-costi e del *load factor* dei servizi in parola non fossero raggiunti, la regione subirà la penalizzazione, nei termini sopra indicati, delle risorse ad essa destinate.

Devo ricordare, inoltre, che la legge di stabilità 2014, oltre alle risorse di cui al citato Fondo Nazionale, ha disposto l'incremento del Fondo per il miglioramento della mobilità dei pendolari, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare, tra l'altro, all'acquisto di materiale rotabile su gomma e al materiale rotabile ferroviario.

Ricordo, da ultimo, che all'esito della conferenza unificata dello scorso 21 novembre convocata in seduta straordinaria proprio per discutere sulle iniziative da assumere nel settore del trasporto pubblico locale, il Governo, le regioni e le province autonome hanno concordato, tra l'altro, sulla necessità di pervenire rapidamente alla determinazione dei costi standard per il settore, che rappresenta un passaggio indispensabile alla razionalizzazione del settore stesso. Un gruppo di lavoro con la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati, appositamente costituito a questo fine, è tuttora all'opera.

In proposito, informo che presso i competenti uffici del MIT è in via di

predisposizione il decreto di cui all'articolo 1, comma 84, della citata legge di stabilità 2014 con il quale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, verranno definiti i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi. Il successivo

comma 85 della legge prevede, altresì, che a partire dal 2014, al fine di garantire una più equa ed efficiente distribuzione delle risorse, una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale è ripartita tra le Regioni sulla base del costo standard di produzione dei servizi.

ALLEGATO 2

5-01843 Schullian: Diritto di accesso dei soggetti interessati agli atti amministrativi relativi al progetto della galleria di base del Brennero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante pone all'attenzione del Governo l'impatto sulla salute del progetto BBT e chiede di conoscere lo studio sulla « *public-health* » svolto al riguardo dal professor Lercher.

In merito, sono state assunte dettagliate informazioni presso la società europea « Galleria di Base del Brennero - Brenner Basistunnel BB 1 SE ».

A seguito dell'approvazione del Progetto Preliminare della Galleria di Base del Brennero (BBT), la suddetta Società Europea « Galleria di Base del Brennero - Brenner Basistunnel BB 1 SE » è stata costituita in data 16 dicembre 2004 per fusione di due società nazionali italiana e austriaca.

La redazione di studi socio-ambientali (*public health*) era prevista nell'ambito delle procedure pre-autorizzative (specificamente quelle relative alla Valutazione di Impatto Ambientale) del Progetto Definitivo, in vigore in Austria al tempo dell'avvio degli studi socio-ambientali.

Tali procedure per le autorizzazioni sono in seguito state modificate in Austria. Vale oggi quanto disposto dal *Novelle Bundesgesetzblott I Nr. 153*, pubblicato in data 30 dicembre 2004 e successive modifiche legislative: pertanto, la redazione di studi socio-ambientali quali quelli redatti per la BBT oggi non è più richiesta.

Gli studi socio-ambientali relativi alla Galleria di Base del Brennero sono stati affidati nel 2004 ad un consorzio composto dall'Università di Innsbruck, Sezione di Medicina Sociale, Dipartimento di Igiene, Microbiologia e Medicina Sociale, l'Eurac di Bolzano, il Politecnico di Graz, il Politecnico di Berlino, il TILAK di Innsbruck

e l'ISAC/CNR di Torino, allo scopo di descrivere gli effetti della situazione di traffico attuale sulla salute e la qualità di vita delle persone che vivono nell'area interessata dal progetto sia prima (situazione attuale) che dopo la realizzazione del progetto Galleria Base del Brennero (scenari).

Gli studi in oggetto si sono prolungati negli anni 2004-2005 e si sono conclusi nel 2006 quando, come ho appena riferito, nel frattempo era cambiata la normativa, che non ne richiedeva più la redazione.

Tali studi preliminari sono stati comunque portati a conclusione, in base a quanto previsto dal Progetto Preliminare della Galleria di Base del Brennero, che prevedeva la messa in esercizio dell'opera nel 2015 ed un tracciato molto diverso da quello in seguito elaborato nell'ambito del Progetto Definitivo.

Nello studio sono stati analizzati i dati sul traffico relativi all'anno 2004, con particolare riferimento ai maggiori centri abitati lungo le valli del progetto, Steinach sul versante austriaco, e Vipiteno sul versante italiano. Sempre nell'ambito degli studi, tali dati sono stati poi confrontati con le previsioni di evoluzione del traffico derivanti dalle ipotesi nel periodo della elaborazione del Progetto Preliminare della Galleria di Base del Brennero.

Nel periodo dal dicembre 2005 fino a marzo 2008 è stato affidato e realizzato il Progetto Definitivo della Galleria di Base del Brennero, che ha profondamente modificato l'impostazione progettuale della galleria. In particolare, i portali delle finestre di accesso che nel Progetto Preliminare erano previste in prossimità dei

paesi di Steinach e di Mules sono stati spostati verso sud, lontani dai centri abitati. La data di ultimazione dei lavori è stata inoltre prevista per il 2022, quella di messa in esercizio per il 2023.

Il Progetto Definitivo ha dunque profondamente modificato il tracciato della galleria e le tempistiche dei lavori previsti, originariamente indicati nel Progetto Preliminare ed oggetto degli studi socio-ambientali (*public health*).

Tali modifiche al progetto della Galleria di Base del Brennero hanno di fatto reso infondati e non applicabili i risultati ottenuti nell'ambito degli studi socio-ambientali.

Per tale motivo, oltre a fatto che la presentazione di tali studi non era più richiesta dalla normativa, l'intera documentazione risultante dallo studio (circa 5.000 pagine) non è mai stata usata e pertanto mai resa pubblica nell'ambito delle procedure di approvazione del Progetto Definitivo in Austria ed in Italia.

Per quanto riguarda gli aspetti sociologici e della salute, è stata redatta e diffusa una specifica relazione di sintesi, che si allega agli atti per la consultazione, basata sui dati del Progetto Definitivo, che riassume le principali conclusioni relative agli effetti del traffico stradale e su rotaia sull'inquinamento acustico e sulla qualità dell'aria.

ALLEGATO 3

5-02187 Caparini: Modalità di revisione dei veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate attraverso ponti sollevatori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla problematica segnalata dall'onorevole interrogante informo che con decreto direttoriale prot. 202 del 21 maggio 2013 sono state emanate nuove norme tecniche relativamente ai ponti sollevatori per veicoli di massa complessiva superiori alle 3.5 t. utilizzati per le revisioni dei veicoli a motore eseguite ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada).

Con il suddetto decreto si è stabilito che i ponti sollevatori di nuova costruzione dovessero essere conformi ai nuovi requisiti tecnici a far data dal 1° novembre 2013, mentre per quelli già in uso l'amministrazione si è riservata di stabilire un termine di adeguamento alle nuove norme.

Detto termine, a seguito dei necessari approfondimenti tecnici, è stato fissato

con la recente circolare RU 4241 del 24 febbraio 2014.

Infatti, al fine di consentire agli operatori del settore di proseguire senza soluzione di continuità il loro operato e non ingenerare turbative che potrebbero ostacolare l'esecuzione delle revisioni dei mezzi in questione, è stato consentito esplicitamente l'uso dei ponti attualmente in uso, ancorché non adeguati, fino al 31 dicembre 2014.

Da ciò ne consegue che le verifiche condotte con le attuali modalità potranno continuare ad essere eseguite fino all'avvenuto adeguamento delle apparecchiature di sollevamento e comunque non oltre tale data.

Tutte le indicazioni per una corretta ed esauriente utilizzazione dei ponti sollevatori sono rilevabili dal testo della citata circolare prot. RU 4241 del 24 febbraio 2014.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02474 Lacquaniti: Tutela occupazionale del personale di RetItalia internazionale	209
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	212
5-02475 Da Villa: Criticità negli approvvigionamenti energetici	210
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	214
5-02476 Benamati: Tutela del patrimonio tecnologico e industriale dell'azienda FAAC	211
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	217

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del vicepresidente Davide CRIPPA. — Interviene il viceministro per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 9.10.

Davide CRIPPA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02474 Lacquaniti: Tutela occupazionale del personale di RetItalia internazionale.

Martina NARDI (SEL), *cofirmataria*, illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando in particolare un indiscriminato utilizzo delle procedure di *spending review*

può ingiustamente penalizzare categorie di lavoratori di elevata professionalità.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI dichiara preliminarmente di aver risposto più volte ad atti ispettivi di analogo contenuto e che nella seduta odierna fornirà un aggiornamento della situazione. Risponde quindi all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Martina NARDI (SEL) replicando, ringrazia il Viceministro per la risposta e sottolinea che il personale di RetItalia ha svolto per più di trent'anni funzioni di supporto del ruolo istituzionale dell'ICE. Ritiene che si debbano fornire garanzie e tutela occupazionale a lavoratori altamente qualificati, soprattutto in considerazione del fatto che la legge di stabilità 2014 ha eliminato l'obbligo di vendita delle società *in house*, consentendo lo spostamento di personale eventualmente in eccedenza ad altra società partecipata dalla pubblica amministrazione. Sottolinea altresì che nella risposta sono forniti dati

quantitativi in merito alla valutazione delle offerte, che tengono conto del loro impatto sui livelli occupazionali, ma non sono evidenziate garanzie di continuità per i lavoratori coinvolti. Al riguardo, paventa che la società che subentrerà a RetItalia potrebbe decidere di assumere i lavoratori con contratti penalizzanti rispetto a quelli attuali.

5-02475 Da Villa: Criticità negli approvvigionamenti energetici.

Marco DA VILLA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI, assicura che il Governo sta seguendo la situazione in Libia in modo da avere certezza della ripresa delle forniture a pieno ritmo. Ricorda che le forniture dalla Libia, dall'Algeria e dal Nord Europa sono in grado di aumentare il flusso verso l'Italia. Vi sono tre rigassificatori in funzione e, in particolare, l'ultimo entrato in funzione, quello della società OLT a largo di Livorno, ha in questo momento una capacità di riserva molto consistente che consente di guardare con relativa tranquillità eventuali scenari della crisi ucraina. Il problema maggiore si porrà, in caso di aggravamento della situazione in Ucraina, nella gestione degli stoccaggi durante la prossima estate: i flussi saranno regolati in modo da avere il riempimento degli stoccaggi, in vista della prossima stagione invernale.

Più in prospettiva, la Strategia energetica nazionale indica alcune linee chiave di rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti nel nostro Paese. In primo luogo, l'efficienza energetica e quindi il contenimento dei consumi. Ricorda che nell'audizione svolta lo scorso 24 marzo presso la X Commissione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Strategia energetica nazionale, ha sottolineato come l'obiettivo italiano di una riduzione dei consumi del 24 per cento rispetto allo scenario di riferimento europeo sia molto importante per rendere

l'Italia un Paese all'avanguardia in Europa nel perseguimento del risparmio energetico. Il secondo elemento forte della Strategia energetica nazionale è lo sviluppo delle energie da fonte rinnovabile. Sul versante del gas e della sicurezza di approvvigionamento, cui la SEN attribuisce un ruolo importante nel medio-lungo periodo (mentre prevede un ruolo decrescente per le energie prodotte da fonti fossili), il Governo ha l'obiettivo di sviluppare nuova capacità di stoccaggio e di realizzare nuove infrastrutture strategiche di rigassificazione. La società OLT ha una capacità di import di 3,7 miliardi di metri cubi l'anno, con il nuovo rigassificatore si raggiunge la capacità di 14 miliardi di metri cubi l'anno. Lo sviluppo dei rigassificatori indicato nella Strategia energetica nazionale va nella direzione di un ulteriore rafforzamento. Sottolinea che è in corso di preparazione un DPCM che indicherà le infrastrutture strategiche (stoccaggi e rigassificatori) per la sicurezza degli approvvigionamenti.

Per quanto riguarda la realizzazione di nuovi gasdotti internazionali, si può contare in prospettiva sull'arrivo del gas azeri in Italia attraverso il progetto TAP, che ha avuto successo rispetto sul progetto concorrente West Nabucco, e porterà in una prima fase 10 miliardi di metri cubi di gas verso l'Europa (8 dei quali verso l'Italia). In prospettiva, a parità di infrastruttura, TAP è in grado di raddoppiare la fornitura.

Sottolinea che l'Italia è all'avanguardia in Europa per la sicurezza delle strutture di coltivazione degli idrocarburi e che ha dato un apporto fondamentale alla costruzione della direttiva 2013/30/UE che è molto stringente soprattutto per altri Paesi, in quanto le nostre regole erano molto severe già precedentemente all'adozione della direttiva. Ritiene che, nel rigoroso rispetto della direttiva europea, la produzione di idrocarburi nazionali svolgerà una funzione importante nell'ambito della sicurezza energetica. Riportando la produzione ai livelli degli anni Novanta, si avrà una riduzione delle importazioni dall'estero di circa 5 miliardi di euro l'anno.

Comunica infine che fornirà un'integrazione scritta alla risposta ora fornita (*vedi allegato 2*).

Marco DA VILLA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, in particolare per quanto riguarda il versante della sicurezza degli approvvigionamenti richiamato dal Viceministro. Non intende riproporre un modello autarchico, ma ritiene che il futuro del Paese debba essere orientato a un'indipendenza energetica da perseguire attraverso una drastica riduzione dell'utilizzo delle energie da fonti fossili. Sollecita quindi il Governo a sviluppare una politica energetica che privilegi le esigenze dei cittadini piuttosto che gli interessi delle aziende partecipate.

5-02476 Benamati: Tutela del patrimonio tecnologico e industriale dell'azienda FAAC.

Gianluca BENAMATI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ampiamente articolata che comunicherà a tutti i soggetti interessati. Sottolinea che la situazione esposta è motivo di preoccupazione non tanto per la qualità del lavoro svolto dal commissario – della quale non ha motivo di dubitare – ma perché le regole del mercato richiedono tempi di reazione veloci che mal si conciliano con una gestione commissariale. Assicura che continuerà a seguire con attenzione l'evolversi di una vicenda di grande rilievo per il territorio bolognese e che verificherà eventuali intenzioni delle parti interessate ad aprire un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico.

Davide CRIPPA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.50.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02474 Lacquaniti: Tutela occupazionale del personale di RetItalia internazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In data 20 novembre 2013, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ha pubblicato sulla G.U.R.I. (V Serie speciale, parte 1^a) e sul proprio sito istituzionale il capitolato relativo alla gara per, *a*) l'affidamento del contratto quinquennale di fornitura di servizi informativi a favore dell'Agenzia stessa e, *b*) per la contestuale alienazione della controllata RetItalia Spa.

Nel corso del mese di dicembre si è venuti a conoscenza di quanto disposto mediante emendamento al provvedimento legislativo Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato, comma 562, della legge n. 147 del 2013 – Legge di stabilità 2014), cioè a dire il venir meno dell'obbligo di alienazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

Con riguardo alla procedura di gara allora in svolgimento, il Consiglio di Amministrazione dell'ICE-Agenzia, con delibera n. 143 del 17 dicembre 2013, stabiliva di darvi comunque corso in virtù delle seguenti considerazioni:

l'esigenza dell'ICE-Agenzia di proseguire nell'azione di contenimento dei costi in ragione delle numerose misure attuative della cosiddetta *spending review*.

l'alienazione della Società avrebbe assicurato una maggiore tutela dei lavoratori: direttamente, salvaguardandone i li-

velli occupazionali e le conoscenze maturate; indirettamente, garantendo maggiori opportunità di crescita per la società affidataria, che avrebbe potuto avvantaggiarsi della continuità operativa assicurata da un contratto di servizi quinquennale e conservare, al contempo, piena capacità di operare anche nel libero mercato.

Nel ribadire tale scelta, l'ICE-Agenzia riteneva opportuno acquisire l'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico nella sua funzione di vigilanza e controllo. Avendo acquisito tutti i pareri favorevoli del Ministero dello Sviluppo Economico, nella propria funzione di vigilanza e controllo e non essendo stati rilevati motivi ostativi alla procedura della gara, ha provveduto nella definizione della stessa.

Attualmente, la procedura si trova nella fase di *stand still* ed è in corso la fase di verifica dei requisiti morali di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006. A conclusione di quest'ultima fase l'ICE Agenzia dovrà procedere con la stipula del contratto.

Circa le tutele per i lavoratori incorporate nella documentazione di gara, giova precisare che all'interno dell'offerta tecnica, ben 40 punti (su 100 complessivi) sono assegnati in base alla valutazione delle offerte sotto il profilo del loro impatto su A.1. Livelli occupazionali e sviluppo del personale (Punto 11.2 del Disciplinare di gara).

La concorrente Techshare Srl è stata esclusa proprio per aver conseguito un punteggio insufficiente in relazione alla conservazione dei livelli occupazionali.

Per quanto attiene alle vicende del Gruppo Gepin, giova ricordare che gli

accertamenti consentiti all'ICE-Agenzia in veste di stazione appaltante sono definiti dal decreto legislativo n. 163 del 2006 e circoscritti alla società concorrente. Peraltro, tali verifiche sono tuttora in corso.

ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-02475 Da Villa: Criticità
negli approvvigionamenti energetici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al progetto Southstream, che consentirebbe di far giungere all'Italia gli attuali volumi di gas russo attraverso una rotta non transitante per l'Ucraina, si precisa che esso sta nelle prime fasi di realizzazione, e per il tratto *offshore* che attraversa il Mar Nero, la società South Stream Transport ha annunciato, il 14 marzo 2014, l'assegnazione alla Saipem di contratti per un totale di circa 2 miliardi di euro relativi alla costruzione della prima linea *offshore* della condotta dalla Russia alla Bulgaria attraverso il Mar Nero.

Per quanto riguarda invece la parte *onshore*, è necessario rendere compatibile il progetto con le normative europee contenute nel «3° pacchetto» sul mercato interno del gas. La Commissione europea ha attivato un gruppo di lavoro tecnico UE – Russia per trovare una soluzione adeguata, che tenga conto anche degli accordi bilaterali sottoscritti da alcuni Paesi membri attraversati dal gasdotto (l'Italia non ha alcun accordo in tal senso, essendo il paese di arrivo).

L'Italia supporta attivamente tale processo in sede europea, con l'obiettivo di facilitare una soluzione che consenta la realizzabilità del progetto, visto il suo apporto in termini di diversificazione delle rotte di approvvigionamento.

Ciò premesso, l'Italia non è stata interessata da alcuna interruzione o riduzione dei rifornimenti di gas transitanti dall'Ucraina, e attualmente il flusso e l'import dal punto di entrata di Tarvisio risulta regolare.

Il sistema italiano è comunque in grado, grazie al livello attuale degli stoc-

caggi e alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento, di fare fronte a una riduzione del flusso di gas russo attraverso l'Ucraina, mediante importazioni maggiori da altri gasdotti (Algeria, Libia, Nord Europa) e un maggiore utilizzo della capacità di rigassificazione esistente (terminali di rigassificazione al largo di Rovigo, Panigaglia e il recente terminale *offshore* al largo della costa toscana). Se dovesse esservi una riduzione di lungo periodo, andrebbe monitorato attentamente il programma di riempimento degli stoccaggi italiani durante l'estate per consentirne l'uso nell'inverno prossimo.

Più in prospettiva, per continuare a migliorare la nostra sicurezza ed indipendenza di approvvigionamento, come stabilito dalla SEN, è necessario intervenire su:

efficienza energetica e fonti rinnovabili. L'efficienza energetica è la prima priorità di intervento, dal momento che essa contribuisce contemporaneamente al raggiungimento di tutti gli obiettivi di politica energetica nazionale. L'efficienza energetica ha, infatti, il pregio di essere lo strumento più economico per l'abbattimento delle emissioni, con un ritorno sugli investimenti positivo per il Paese, di generare domanda in un mercato dove sono attive molte imprese italiane, di accrescere la sicurezza energetica e di ridurre il deficit della bilancia commerciale. L'Unione europea ha evidenziato la necessità di aumentare l'efficienza energetica in modo da raggiungere l'obiettivo di una riduzione dei consumi di energia primaria del 20 per cento entro il 2020, rispetto agli scenari di previsione dei consumi per il

2020. A brevissimo, il Governo approverà lo schema di decreto di attuazione della direttiva in materia e lo trasmetterà alle Commissioni parlamentari per il previsto parere. Con l'occasione, non solo si rafforzeranno gli strumenti di incentivazione, ma si introdurranno dei criteri per orientare la regolazione dei mercati e dei settori regolati in senso sempre più attento all'efficienza complessiva del sistema. Relativamente alle fonti rinnovabili, la SEN si propone di raggiungere al 2020 il 19-20 per cento dei consumi finali lordi (rispetto all'obiettivo europeo del 17 per cento), pari a 23-24 MTEP di energia finale l'anno. Nel settore elettrico, l'obiettivo è di sviluppare le rinnovabili fino al 34-38 per cento dei consumi finali (e potenzialmente oltre) al 2020, pari a circa 120-130 TWh/anno o 10-11 MTEP. Con tale contributo, la produzione rinnovabile diventerà la prima componente del mix di generazione elettrica in Italia, al pari del gas, riducendo quindi la dipendenza italiana da tale fonte, con vantaggi in termini di sicurezza. L'Italia ha inoltrato a inizio anno a Bruxelles il rapporto che riporta i risultati finora conseguiti: da esso si evince che a fine 2012 la quota di consumi energetici totali coperti da rinnovabili ammonta al 13,5 per cento, a fronte di una *milestone* 2012 del 9,86 per cento.

sviluppare nuova capacità di stoccaggio: occorre proseguire sia i lavori di realizzazione delle capacità già autorizzate, sia gli iter autorizzativi in corso per ampliare i programmi dei giacimenti esistenti e per convertire in stoccaggio altri giacimenti; Per l'analisi delle necessità di stoccaggio da parte del sistema, occorre distinguere le necessità di punta (cioè la portata massima giornaliera che può essere erogata per un certo numero di giorni) da quelle di spazio da riempire. Per quanto riguarda poi le necessità di punta, le iniziative in corso di realizzazione di stoccaggi, ove tutte realizzate, appaiono sufficienti a garantire le necessità di punta sulla base delle analisi condotte nella SEN (incremento di circa 75 milioni mc/giorno di ulteriore capacità di erogazione alla

punta). Per lo sviluppo delle ulteriori nuove capacità di punta di stoccaggio nei giacimenti sarà nei prossimi mesi adottato il DPCM, previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 93 del 2011 che individuerà, secondo gli indirizzi della SEN, i criteri per consentire la realizzazione di tali infrastrutture, garantendo ad esse un percorso autorizzatorio semplificato, certezza dei tempi, e un sistema regolatorio incentivante.

realizzare nuove infrastrutture strategiche di rigassificazione: relativamente allo scenario e agli indirizzi previsti nella SEN, è entrato in funzione nel dicembre 2013 il nuovo terminale di rigassificazione della soc. OLT al largo della costa toscana, con una capacità di import di 3,7 miliardi di metri cubi all'anno. Con esso la capacità di rigassificazione italiana è salita a circa 14 miliardi di metri cubi all'anno. Anche alla luce delle recenti situazioni di instabilità che hanno coinvolto nell'ultimo periodo i tradizionali fornitori via gasdotto e con contratti di lungo termine, in particolare in Libia, dove l'export di gas e greggio incontra ancora difficoltà, e con le attuali tensioni sul transito in Ucraina del gas verso l'Italia e l'Europa, rimane quanto mai valida l'esigenza di diversificare sempre di più le fonti e le rotte di approvvigionamento di gas, in particolare riguardo al GNL che presenta la possibilità di fare ricorso nei prossimi anni a un mercato globale sempre in espansione per lo sviluppo dello *shale gas* in USA e anche in altri Paesi (Canada). Resta perciò ancora valido lo schema delle infrastrutture strategiche delineato nella SEN per il GNL, con la scelta di incentivare ancora la realizzazione di ulteriore capacità di rigassificazione;

realizzare nuovi gasdotti internazionali: possiamo ora contare in prospettiva dell'arrivo del gas azero in Italia, avendo avuto successo il progetto TAP che porterà in una prima fase 10 miliardi di mc verso l'Europa, gran parte dei quali fino in Italia, con previsione di arrivo del gas azero nella rete italiana nel 2019. Esso contribuirà alla diversificazione delle fonti

e aumenterà la liquidità del mercato nazionale e permetterà di accrescere il ruolo dell'Italia come paese anche di transito delle rotte del gas, con benefici in termini di sicurezza degli approvvigionamenti e di competitività dei prezzi.

aumentare la produzione di idrocarburi nazionali: sul fronte della sicurezza energetica un ruolo importante deve svolgere anche la produzione nazionale di idrocarburi. Per questo, la SEN prevede di valorizzare secondo criteri sostenibili le significative risorse del nostro sottosuolo,

principalmente gas naturale, la cui produzione nazionale ha coperto, nel 2013, circa l'11,0 per cento della domanda, per riportare entro il 2020 la produzione interna di idrocarburi ai livelli degli anni '90; ciò comporterà una sensibile riduzione della bolletta energetica italiana di circa 5 miliardi di euro/anno. La realizzazione di questo obiettivo produrrà i suoi effetti su ciascuna delle 4 priorità individuate dalla SEN e non implicherà il ricorso ad alcuna forma di incentivazione pubblica.

ALLEGATO 3

5-02476 Benamati: Tutela del patrimonio tecnologico e industriale dell'azienda FAAC.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Gruppo FAAC, creato da Giuseppe Manini nel 1965 a Zola Predosa, attraverso lo sviluppo conseguito in quasi 50 anni di storia e le numerose acquisizioni, costituisce oggi una multinazionale europea di primo piano nella produzione dei cancelli automatici.

Il Gruppo FAAC è formato da 30 aziende commerciali in 24 paesi con 1.800 dipendenti nel mondo su 16 stabilimenti di produzione e 32 filiali.

Sulla base di quanto comunicato dal Ministero della Giustizia, la controversia giudiziaria citata dagli interroganti è incardinata presso il Tribunale di Bologna e riguarda l'impugnativa del testamento di Michelangelo Manini, proprietario della Faac, deceduto a Bologna nel 2012. Essa non riverbera i suoi effetti direttamente sulla gestione ordinaria e straordinaria della FAAC Spa in quanto il sequestro ha ad oggetto unicamente il patrimonio dell'«eredità Michelangelo Manini», nel cui compendio rientra un pacchetto azionario FAAC pari al 66 per cento delle azioni, mentre la FAAC non è sottoposta a sequestro giudiziario.

Il custode nominato dal tribunale svolge il proprio compito sotto le direttive e le istruzioni rese dal Giudice istruttore e previa autorizzazione di quest'ultimo per qualunque atto eccedente l'ordinaria amministrazione, senza ingerirsi nell'attività aziendale che rimane di competenza degli amministratori della società.

Le « soluzioni alternative » alla custodia, di cui vi è cenno nell'interrogazione, non

sono state accolte dal giudice istruttore in quanto il rimedio cautelare adeguato e specifico per tutelare le posizioni giuridiche soggettive nell'ambito di controversie relative alla proprietà o al possesso di beni immobili è il sequestro giudiziario.

Con riferimento alle notizie pervenute dal Ministero della Giustizia, e fornite dal Presidente del Tribunale di Bologna, il procedimento – iniziato nel settembre 2012 ed a cui sono state riunite per connessione altre quattro cause – viene trattato con celerità: sono state celebrate dal giudice istruttore ben 26 udienze dal settembre 2012 al gennaio 2014. Inoltre il collegio ha tenuto in sede cautelare tre udienze per decidere su altrettanti reclami proposti.

Quanto ai tempi della controversia, la complessità della materia e la rilevanza economica del compendio ereditario impongono l'espletamento di tutte le attività istruttorie necessarie, ivi compresa una consulenza tecnica grafologica d'ufficio, affidata ad un collegio di tre periti, che dovrà esaminare quattro schede testamentarie, con termine per il deposito della relazione sino al 20 settembre 2014. Successivamente a tale data sono state calendarizzate ulteriori tre udienze (24 settembre, 18 novembre e 3 dicembre 2014), oltre all'udienza di precisazione delle conclusioni (26 febbraio 2015).

Preso atto dell'informativa pervenuta dalla citata Amministrazione, si informa che ad oggi il Ministero dello Sviluppo non è

stato sollecitato da nessuna delle parti interessate ad attivare un tavolo di confronto.

Nel prendere atto della delicata situazione illustrata dall'Onorevole interrogante, si assicura che il Ministero seguirà

con grande attenzione l'evolversi della vicenda della FAAC al fine di verificare le possibili iniziative per salvaguardare la realtà produttiva e occupazionale dell'azienda.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00252 Bechis: Sulla gestione dei fondi strutturali europei per il riequilibrio e la redistribuzione delle risorse dedicate alle politiche attive del lavoro (*Seguito della discussione e rinvio*) 219

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista. C. 435 Mongiello, C. 1708 Di Gioia, C. 1779 Gribaudo (*Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto*) 220

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica. C. 225 Fedriga e C. 929 Gnechi 221

SEDE REFERENTE:

DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. C. 2208 Governo (*Esame e rinvio*) 221

RISOLUZIONI

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00252 Bechis: Sulla gestione dei fondi strutturali europei per il riequilibrio e la redistribuzione delle risorse dedicate alle politiche attive del lavoro.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta dell'11 febbraio 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è svolta l'illustrazione della risoluzione e che il Governo si è riservato di intervenire nel prosieguo della discussione. Essendosi nel frattempo insediato un nuovo Esecutivo, propone alla presentatrice di richiamare brevemente i contenuti della risoluzione, segnalando sin d'ora che il Governo ha preannunciato la propria intenzione di esprimersi nel prosieguo della discussione.

Segnala, peraltro, che, in materia di utilizzo dei fondi strutturali per il periodo di programmazione 2014-2020, è stato assegnato alle Commissioni riunite V e XIV l'atto n. 86, recante lo schema di Accordo di partenariato per il medesimo periodo di programmazione. Pertanto, fa presente che sarà necessario organizzare modalità di prosecuzione del-

l'esame della risoluzione in oggetto che siano coordinate con l'esame del citato atto.

Eleonora BECHIS (M5S) auspica, anzitutto, che la risoluzione di cui è firmataria venga presa in considerazione nell'attuale processo di riscrittura del citato Accordo di partenariato, chiedendo al Governo di definire obiettivi temporali, quantitativi e qualitativi chiari e misurabili al fine di sviluppare e migliorare il mercato del lavoro nel pieno rispetto sia della carta costituzionale sia dei principi di eguaglianza, autodeterminazione e giustizia sociale. Chiede, quindi, al Governo di percorrere strade nuove che escludano totalmente la corruzione, ponendosi obiettivi ambiziosi in ambito di politiche attive del lavoro, sia in termini di valorizzazione della formazione continua sia in termini di acquisizione delle migliori risorse umane e strumentali da mettere a disposizione della collettività. Ritiene necessario pensare al lavoro non più come elemento a sé stante, bensì come parte di un sistema con il quale è in costante relazione sinergica come nel caso del connubio tra *smart working* e *smart city*, che coinvolge urbanistica, lavoro, innovazione e ricerca, o dell'integrazione nel percorso scolastico obbligatorio sia di periodi di lavoro in azienda sia di elementi di educazione all'imprenditorialità etica.

Ricorda, su un piano più generale, che l'Unione europea è nata per garantire la pace e per cercare di attutire divari economici, sociali, ideologici, e per garantire il mutuo soccorso tra gli Stati membri. Osserva che l'Europa unita, come ogni strumento creato dall'uomo, deve essere usata seguendo criteri di buon senso. Fa presente che la presidente della Commissione occupazione e affari sociali del Parlamento europeo, Berés, ha segnalato che la presenza nei Trattati di uno squilibrio tra diritti sociali e diritto del mercato interno, rendendosi disponibile ad un dialogo sul tema dell'adeguamento dei trattati nell'ottica dell'uscita dalla crisi.

Segnala che il decreto-legge n. 201 del 2011, oltre ad aver spezzato il patto tra Stato e cittadino, ha creato nuove povertà e dinamiche che la programmazione dei fondi strutturali non prende in considerazione. Si chiede, in conclusione, se ci sia la possibilità di aprire un confronto tra la Commissione lavoro della Camera e la Commissione occupazione e affari sociali del Parlamento europeo, con le modalità che la presidenza ritenga più opportune, per elaborare proposte concrete sulle materie di comune interesse.

Il sottosegretario Luigi BOBBA si riserva di manifestare il proprio orientamento nel prosieguo della discussione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista.

C. 435 Mongiello, C. 1708 Di Gioia, C. 1779 Gribaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 20 marzo 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha svolto un intervento introduttivo nel quale ha illustrato i provvedimenti in titolo, chiede pertanto se vi siano interventi nell'ambito dell'esame preliminare.

Il sottosegretario Luigi BOBBA osserva che le direzioni competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno già avuto modo di esaminare nel dettaglio l'articolato dei provvedimenti in esame, formulando al riguardo osservazioni puntuali, sulle quali giudica importante avviare una proficua interlocuzione con la Commissione. Auspica, quindi, che la Commissione approfondisca il contenuto delle proposte di legge in un sereno confronto con il Governo, valutando anche l'opportunità di costituire un apposito Comitato ristretto, in vista dell'elaborazione di un testo condiviso.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatore*, prende atto con favore della disponibilità testé manifestata dal Governo, giudicando utile procedere sin d'ora alla costituzione di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria sui provvedimenti in esame e la predisposizione di un testo unificato che possa essere realmente condiviso.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone che la Commissione, alla luce degli orientamenti emersi nell'odierno dibattito, proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge nn. 435, 1708 e 1779.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 27 marzo 2014.

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica.

C. 225 Fedriga e C. 929 Gnechi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

C. 2208 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, osserva che si avvia oggi l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2014, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

Fa presente che, come stabilito nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, nell'odierna seduta avrà luogo la relazione introduttiva del relatore, onorevole Dell'Aringa, ed eventuali interventi dei deputati che intendano intervenire.

Ricorda, comunque, che dopo la conclusione delle audizioni informali riprenderà l'esame preliminare con gli interventi in discussione generale.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, osserva che il decreto-legge n. 34 del 2014

contiene disposizioni in materia di lavoro a termine, apprendistato, servizi per il lavoro, verifica della regolarità contributiva e contratti di solidarietà.

Nel ricordare che il decreto-legge dovrà essere convertito in legge entro il 20 maggio 2014, passa all'illustrazione delle singole disposizioni, segnalando in primo luogo che l'articolo 1 reca norme in materia di contratti a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato, con l'obiettivo di facilitare il ricorso a tali tipologie contrattuali. A tal fine la disposizione modifica in più parti il decreto legislativo n. 368 del 2001 e il decreto legislativo n. 276 del 2003, prevedendo, in primo luogo, l'innalzamento da dodici a trentasei mesi, comprensivi di eventuali proroghe, della durata del rapporto a tempo determinato che non necessita dell'indicazione della causale per la sua stipulazione. Si prevede quindi, che il contratto possa essere prorogato fino a 8 volte, a condizione che le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato inizialmente stipulato. Infine, si introduce un limite quantitativo, stabilendo che il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo, ferma restando, per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti, la possibilità di stipulare comunque un contratto a tempo determinato. Viene fatta salva, in ogni caso, la possibilità per la contrattazione collettiva nazionale di stabilire limiti quantitativi diversi.

Evidenzia che l'articolo 2 contiene disposizioni in materia di apprendistato, con l'obiettivo di semplificare la disciplina dell'istituto. A tal fine, le disposizione modifica in più parti il decreto legislativo n. 167 del 2011 e la legge n. 92 del 2012, la cosiddetta legge Fornero, prevedendo, in primo luogo, l'obbligo della forma scritta solamente per il contratto e per il patto di prova e non più per il piano formativo individuale. Viene poi soppressa la condizione, introdotta dalla legge n. 92 del 2012, che per i datori di lavoro che

occupavano almeno 10 dipendenti legava l'assunzione di nuovi apprendisti alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Osserva che la soppressione è estesa anche alla norma che, nel definire i principi per la disciplina contrattuale dell'istituto, prevedeva la possibilità di individuare nei contratti collettivi forme e modalità per la conferma in servizio al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato. Fa presente che, per quanto riguarda la retribuzione dell'apprendista, fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, si prevede che si debba tener conto delle ore di formazione in misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo. Infine, si prevede la facoltà, e non più l'obbligo, per i datori di lavoro, di integrare con l'offerta formativa pubblica la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere svolta in azienda.

Rileva che l'articolo 3 è diretto a garantire la parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli Stati membri dell'Unione europea indipendentemente dal luogo di residenza, nonché, attraverso l'eliminazione del requisito del domicilio, ad ampliare la possibilità di usufruire delle azioni di politica attiva poste in essere dai servizi competenti. In particolare, fa presente che la norma è volta a rendere immediatamente operativa la Garanzia per i giovani che, per usufruire dei relativi percorsi, stabilisce che vengano individuati i requisiti della « residenza » e della « contendibilità » del soggetto, al fine di consentire che i giovani alla ricerca di occupazione possano rivolgersi ad un servizio per l'impiego indipendentemente dall'ambito territoriale di residenza.

Sottolinea che l'articolo 4 introduce disposizioni volte alla « smaterializzazione » del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), attraverso una semplificazione dell'attuale sistema di adempimenti richiesti alle imprese per la sua acquisizione. In particolare, si prevede che

la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese operanti nel settore dell'edilizia, delle Casse edili, avvenga, da parte di chiunque vi abbia interesse, in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche, attraverso un'interrogazione negli archivi dei citati enti che ha una validità di centoventi giorni a decorrere dalla data di acquisizione. Osserva che la puntuale definizione della nuova disciplina della materia è rimessa a un decreto interministeriale, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Fa notare, infine, che l'articolo 5 demanda ad uno specifico decreto interministeriale i criteri per l'individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni, già previste dalla legislazione vigente, per i contratti di solidarietà, innalzando a 15 milioni di euro, a decorrere dal 2014, il relativo limite di spesa nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Rinviando all'esito del ciclo di audizioni già programmate eventuali considerazioni di merito sui contenuti del decreto, si limita in questa fase a segnalare che, soprattutto per quanto attiene alle disposizioni in materia di contratti a termine e di apprendistato, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto, si presenta, dal punto di vista tecnico, l'esigenza di meglio coordinare la nuova disciplina con le parti del quadro normativo che sono rimaste inalterate.

Conclusivamente, osserva che il decreto-legge interviene su temi complessi, che investono la vita in azienda, le relazioni di lavoro e il funzionamento generale del mercato del lavoro. In questo senso, segnala la presenza di aspetti meritevoli di approfondimento, relativi in particolare all'intreccio con i contenuti dei provvedimenti che il Governo sta adottando e adotterà sul tema più generale della semplificazione e della riforma della legislazione del lavoro. Per queste ragioni, ritiene che la Commissione e l'Assemblea della Camera dovranno pertanto impegnarsi a trovare quegli aggiustamenti che, senza

stravolgere i principi cui il provvedimento si ispira, possano consentire di apportare gli opportuni miglioramenti al testo.

Claudio COMINARDI (M5S) manifesta forte preoccupazione per il potenziale effetto di eccessiva liberalizzazione della stipula dei contratti a termine contenuto nell'articolo 1 del provvedimento in esame, in base al quale la durata del contratto senza indicazione della causale verrebbe estesa a trentasei mesi. Ritiene, infatti, che tale disposizione possa produrre conseguenze negative per i giovani lavoratori, in termini di ulteriore precarizzazione della loro situazione lavorativa. Chiede poi delucidazioni al relatore circa la portata del medesimo articolo 1, nella parte in cui si specifica che il numero dei contratti a termine non possa eccedere il 20 per cento dell'organico complessivo, non essendo univoca a suo avviso la nozione di « organico ».

Giorgio PICCOLO (PD) esprime il timore che si prosegua nell'adozione di interventi suscettibili di ledere i diritti dei lavoratori, in continuità con una tendenza legislativa volta a mettere le generazioni in conflitto tra di loro e a instaurare regimi di tutele diversificati per categorie di lavoratori. Sarebbe necessario, a suo avviso, contenere il fenomeno della precarietà, prevedendo, piuttosto, interventi tesi ad aumentare il costo dei contratti atipici, per disincentivarne l'utilizzo, o stabilendo incentivi alla stabilizzazione.

Gessica ROSTELLATO (M5S) chiede chiarimenti al relatore in ordine all'articolo 1, osservando che, in base all'attuale formulazione della norma, non è chiaro quale sia il limite massimo di contratti che è possibile stipulare nelle aziende che impieghino fino a cinque dipendenti. Passando ad esaminare l'articolo 2, ritiene sia da chiarire se ai fini calcolo della retribuzione dell'apprendista si debba fare riferimento alla formazione interna o esterna, specificando altresì cosa la portata della locuzione: « 35 per cento del relativo monte ore complessivo ». Giudica

positivo il contenuto dell'articolo 4, relativo alle semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva, auspicando, tuttavia, che tali disposizioni siano concretamente applicate, senza che vi siano problemi tecnici in sede di attuazione. In risposta alle considerazioni svolte nel dibattito odierno in relazione all'esigenza di aumentare il costo del lavoro flessibile, fa presente che la normativa vigente già prevede oneri più elevati per tale tipologia di contratti, auspicando, piuttosto, un intervento di riduzione dei costi sul versante dei contratti a tempo indeterminato.

Cesare DAMIANO, *presidente*, osserva che allo stato i contratti flessibili sono più onerosi per i datori di lavoro rispetto a quelli a tempo indeterminato, fa notare, con riferimento a taluni dubbi espressi sulla parte del testo che disciplina l'apprendistato, che la formazione esterna – secondo il dettato dell'articolo 2 – diviene facoltativa. Precisando, altresì, che – a suo avviso – il limite del 35 per cento nel calcolo della retribuzione dell'apprendista deve riferirsi alle ore di formazione.

Davide TRIPIEDI (M5S) esprime dubbi sull'articolo 1 del decreto-legge, segnalando i gravi effetti destabilizzanti della norma nei confronti delle donne lavoratrici che siano in gravidanza al momento della proroga dei contratti. Osserva che le innovazioni legislative proposte rappresentano un disincentivo alla maternità, si chiede perché il legislatore continui a promuovere il contratto a termine a scapito di quello a tempo indeterminato,

producendo conseguenze negative per i lavoratori in termini di precarietà.

Eleonora BECHIS (M5S) si sofferma sull'articolo 3, evidenziando l'esigenza di svolgere una riflessione sull'elenco anagrafico dei lavoratori e sul concetto di residenza. Fa presente, al riguardo, che occorre approfondire il fenomeno della perdita della residenza da parte dei lavoratori, a seguito della perdita della propria casa, sottolineando come spesso i cittadini incontrino molte difficoltà per il riacquisto della residenza, a causa delle difficoltà burocratiche poste a livello locale.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, fa presente che il dibattito ha posto all'attenzione questioni rilevanti, sulle quali sarà opportuno svolgere i necessari approfondimenti di merito, nell'ambito di una interlocuzione costruttiva tra i gruppi, dichiarandosi disponibile al confronto con tutti i componenti della Commissione al fine di giungere a definire un quadro di interventi il più possibile efficace e condiviso.

Cesare DAMIANO, *presidente*, prende atto con soddisfazione della disponibilità al confronto testé manifestata dal relatore, considerato che il provvedimento in esame interviene su questioni assai delicate sulle quali sarà necessario svolgere gli opportuni accertamenti, in un clima che auspica possa essere di ampia concertazione tra i gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia.

Audizione del sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo (*Svolgimento e conclusione*) 225

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero e C. 1769 Miotto (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 226

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia.

Audizione del sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.
(*Svolgimento e conclusione*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Anna Margherita MIOTTO (PD), Paola BINETTI (PI) e Pierpaolo VARGIU, *presidente*.

Interviene, in replica, il sottosegretario Vito DE FILIPPO.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero e C. 1769 Miotto.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 febbraio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente e relatore*, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, in data 24 marzo 2014, la proposta di legge n. 1769, d'iniziativa dei deputati Miotto ed altri: « Modifiche al codice civile e al codice penale in materia di responsabilità in ambito medico e sanitario e altre disposizioni concernenti la sicurezza delle cure e il risarcimento dei danni da parte delle strutture sanitarie pubbliche ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Anche in considerazione del fatto che il sottosegretario De Filippo non ha avuto modo di seguire personalmente l'iter del provvedimento in titolo fino alla seduta odierna, reputa opportuno ricordare che, dopo l'avvio dell'esame preliminare, ha avuto luogo lo svolgimento di un ciclo di audizioni al termine del quale si è convenuto di tenere aperta la discussione per qualche altra seduta, in modo da consentire ai deputati di intervenire alla luce degli ulteriori spunti di riflessione emersi nel corso delle audizioni. Chiede, pertanto, se vi siano ancora colleghi che intendano intervenire nel dibattito.

Anna Margherita MIOTTO (PD), evidenziata la rilevanza e l'oggettiva complessità del tema in esame, richiama le diverse soluzioni che sono state prospettate attraverso le proposte di legge presentate, non-

ché nel corso delle audizioni svoltesi presso la Commissione affari sociali.

Sotto questo profilo, fa riferimento alla revisione delle competenze dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU), che a suo avviso non sarebbe comunque sufficiente, occorrendo parallelamente definire i termini della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Al riguardo, fa presente che tale problematica è stata posta come priorità assoluta, nell'ambito di cinque priorità che sono state segnalate al Parlamento e al Governo da parte dell'intersindacale medica. Ricorda, infatti, come gli operatori sanitari siano sottoposti a una pressione fortissima e come le stesse aziende sanitarie si trovino in una posizione di grave difficoltà.

Un altro punto critico è costituito dal fatto che diverse regioni scelgono la via dell'autoassicurazione, ciò che non può non avere forti ricadute sui rispettivi bilanci, che saranno evidenti tra qualche anno.

Con riferimento, poi, alla tendenza generale emersa dalle audizioni svolte, nel senso di non procedere alla determinazione di una specifica forma di responsabilità penale e civile dell'esercente la professione sanitaria, fa presente che in ogni caso non si può prevedere una posizione di assoluto privilegio per gli operatori sanitari, ciò che comporterebbe inevitabilmente la compressione della tutela del cittadino.

Rileva, quindi, come da molte parti sia stata invocata, al fine di ottenere un significativo calo del contenzioso in atto tra gli esercenti le professioni sanitarie e i pazienti, la definizione delle tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale. In proposito, osserva che la Commissione giustizia sta procedendo all'esame della proposta di legge concernente la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale (A.C. 1063). Ritiene pertanto che attraverso il lavoro svolto presso la Commissione giustizia congiuntamente al testo del provvedimento che sarà approvato dalla Commissione affari sociali in materia di responsabilità

professionale del personale sanitario, il Parlamento sarà in grado di fornire una risposta a un problema avvertito come non più rinviabile.

Pierpaolo VARGIU, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, ed essendosi pertanto chiusa la fase dell'esame preliminare del provvedimento, do la parola al sottosegretario De Filippo prima di procedere egli stesso alla replica, in qualità di relatore.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO rileva preliminarmente che un intervento nel settore della responsabilità professionale del settore sanitario non può prescindere dalla duplice esigenza di assicurare, da un lato, la giusta serenità ai professionisti dall'altro, il diritto dei cittadini ad essere tutelati nei casi di *malpractice*. L'allarmante incremento del numero dei contenziosi in ambito sanitario registrato negli ultimi anni ha avuto una ricaduta significativa sul sistema in generale, ha infatti comportato una crescita consequenziale di comportamenti di tipo difensivo, le cui conseguenze, come sappiamo, sono devastanti sia in termini di sicurezza dei cittadini sia in termini di costi sulla spesa sanitaria.

Nel corso del dibattito parlamentare e delle audizioni, svolte presso la Commissione affari sociali sono emersi alcuni numeri impressionanti: il numero dei contenziosi, quello dei costi della cosiddetta medicina difensiva, quello dei costi delle polizze assicurative.

Un'altra conseguenza drammatica dell'incremento dei contenziosi è quella dell'impossibilità, per molti operatori sanitari, di riuscire ad ottenere un'adeguata copertura assicurativa sul mercato per i costi eccessivamente alti delle polizze, mentre alcune categorie di professionisti corrono il rischio di non trovare compagnie disposte ad assicurarli.

A ciò si aggiunga l'esodo dalle specializzazioni maggiormente esposte a rischio. Presumibilmente, nei prossimi anni, potrebbe verificarsi anche in Italia, quanto già accaduto in altri Paesi, ovvero l'arrivo

di medici stranieri che si occuperanno delle branche specialistiche rifiutate dagli italiani.

Tutto questo ci rende consapevoli che un intervento organico in tale materia non è rinviabile.

Per tale ragione il Ministero della salute, parallelamente al lavoro che si sta svolgendo in Parlamento, ha avviato una profonda riflessione sul tema. A riguardo è stato conferito agli uffici competenti uno specifico mandato al fine di verificare quali modifiche normative sono effettivamente necessarie e cosa si può e si deve fare in via amministrativa. Sono stati, pertanto, avviati una serie di incontri con rappresentanti dei professionisti, del mondo scientifico e del mondo accademico da cui sono emersi alcuni punti chiave sui quali sicuramente occorre intervenire al fine di ricondurre il contenzioso a dimensioni fisiologiche.

Alcuni aspetti sono già stati affrontati nelle proposte di legge in discussione. Tra questi per esempio non trascurabile è il problema degli « errori di sistema » in cui il professionista spesso si trova ad essere coinvolto esclusivamente perché parte di una filiera. L'attenzione andrebbe posta in tali casi, oltre che sui professionisti, sulle organizzazioni dei servizi in particolare sulla loro capacità di orientare le azioni di miglioramento per migliorare la sicurezza delle organizzazioni sanitarie e delle attività umane.

Su altri aspetti è in corso un ulteriore approfondimento al fine di verificare la piena compatibilità con l'ordinamento costituzionale e la sostenibilità dal punto di vista economico delle possibili soluzioni (quali l'ipotesi di una fattispecie autonoma di reato colposo o la costituzione di un apposito Fondo di solidarietà per chi ha subito danni derivanti da prestazioni professionali sanitarie).

Alla luce di tali approfondimenti si sta, pertanto, valutando se e come intervenire dal punto di vista normativo, eventualmente integrando le iniziative già in corso, al fine di giungere ad un intervento a tutto tondo che non si risolva e non sia percepito come la ricerca dell'impunità per i

professionisti che sbagliano, ma che, al contrario, assicurando la giusta serenità ai professionisti, rafforzi il diritto dei cittadini ad essere tutelati nei casi di *malpractice*.

Contestualmente, si sta lavorando anche dal punto di vista amministrativo, per dare attuazione alle disposizioni decreto-legge n.158 del 2012 convertito dalla legge n. 189 del 2012 che, come è noto, sono finalizzate ad agevolare i professionisti che hanno difficoltà a trovare un'adeguata copertura assicurativa sul mercato.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 148 del 2011 ha posto a carico dei professionisti l'obbligo di copertura assicurativa contro i rischi derivanti dall'esercizio della professione. Proprio al fine di favorire coloro che, per l'attività svolta, sono più esposti a rischio e che non sono in grado di sostenere costi assicurativi elevati (si pensi per esempio ai giovani professionisti che accedono al mercato del lavoro) l'articolo 3 della legge n. 189 del 2012 ha previsto la costituzione di un apposito Fondo di garanzia, demandando ad un atto regolamentare la determinazione dei casi e delle modalità con cui il professionista possa essere agevolato nel sostenere una polizza. Lo stesso decreto dovrà dettare requisiti uniformi per i contratti di assicurazione.

È di tutta evidenza, che si tratta di un molto testo complesso, che deve tenere conto delle disposizioni esistenti in materia assicurativa, e che pertanto è al vaglio di un tavolo tecnico appositamente costituito che dovrebbe a breve concludere i suoi lavori, per avviare poi i successivi passaggi istituzionali. Per rendere operativo l'obbligo assicurativo solo dopo l'entrata in vigore del regolamento, il Ministro della salute nel mese di luglio scorso con un emendamento approvato in occasione della conversione in legge del decreto-legge cosiddetto « del fare » ha prorogato, dal 15 agosto 2013 al 15 agosto 2014, la decorrenza dell'obbligo di stipulare l'assicurazione già previsto dalla legge n. 148 del 2011.

Aggiunge inoltre, che nell'ambito degli approfondimenti sin qui condotti si è al-

très acquisito la consapevolezza della necessità di garantire una maggiore attenzione al rapporto e alla comunicazione tra medico e paziente, intervenendo anche sul lato della formazione.

Quanto più, infatti, i cittadini avranno la percezione di un medico attento ai loro bisogni di cura ed assistenza, e avvertiranno di essere « considerati » dal professionista cui si sono rivolti, tanto meno ci sarà contenzioso.

Reputa, pertanto, necessario che i professionisti acquisiscano durante il proprio percorso formativo la piena consapevolezza che una corretta relazione medico – paziente non è « altro » rispetto all'attività svolta, ma è qualcosa di immanente all'attività stessa. Da qui, tra l'altro, l'importanza del corretto utilizzo di strumenti come la cartella clinica o il consenso informato.

Pierpaolo VARGIU, *presidente e relatore*, richiamando l'intervento svolto da ultimo dal sottosegretario De Filippo, evidenzia che, essendo stato istituito presso il Ministero della salute un tavolo tecnico concernente la stessa materia oggetto del provvedimento in titolo, sarebbe opportuno acquisire la documentazione ivi prodotta.

Al termine del dibattito svoltosi presso la Commissione, nell'ambito del quale sono stati acquisiti vari importanti contributi, forniti sia da parte di deputati, spesso profondi conoscitori della materia, sia da parte dei soggetti auditi, intende ricordare sinteticamente i problemi principali che si pongono e chi richiedono, quindi, una soluzione tempestiva e adeguata. Fa presente che l'urgenza di intervenire attraverso la predisposizione di una normativa *ad hoc* deriva anche dal fatto che ci sono delle scadenze come quella fissata al 14 agosto 2014, termine entro il quale scatta l'obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie.

Un'altra scadenza è rappresentata dalla determinazione delle tabelle per il risarcimento delle invalidità macropermanenti.

Ricorda che un altro problema, sottolineato anche dal deputato Miotto, attiene

al fatto che varie regioni hanno cominciato ad autoassicurarsi, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di ricadute non facilmente quantificabili sui rispettivi bilanci, ciò che ha suscitato anche l'attenzione della Corte dei conti.

Rileva quindi che, se gli esercenti le professioni sanitarie si trovano in una posizione di oggettiva difficoltà, come è emerso chiaramente dalle audizioni, dal punto di vista generale il problema si pone piuttosto in termini di effettiva sostenibilità complessiva del sistema sanitario nazionale. Sotto questo profilo, ricorda che la cosiddetta medicina difensiva attiva ha costi elevatissimi, pari al 10 per cento del Fondo sanitario nazionale, come già rilevato dal Ministro della salute *pro tempore*, Fazio. Si tratta di risorse che evidentemente vengono distolte da altre priorità che attengono alla tutela della salute. L'altro aspetto della questione è costituito dalla cosiddetta medicina difensiva passiva, per cui molti medici preferiscono non prendere in carico i pazienti più problematici per evitare di correre rischi. Sotto questo profilo, anche il consenso informato si rivela uno strumento poco efficace al fine di mettere gli operatori sanitari in una condizione di serenità dal punto di vista professionale.

Fa presente che uno degli effetti più evidenti della situazione venutasi a creare è quello per cui si assiste a un tendenziale abbandono della specialità chirurgiche da parte dei giovani medici.

Quanto alla mancanza di una normativa organica della materia fino a oggi, ritiene che ciò sia imputabile soprattutto al fatto che si tratta di un settore in cui si riscontrano punti di vista molto lontani l'uno dall'altro e interessi contrapposti. A fronte di tali divergenze, rileva come le sette proposte di legge in esame presso la Commissione affari sociali presentino degli elementi in comune, dai quali bisogna partire per addivenire alla predisposizione di un testo unificato che possa essere quanto più possibile condiviso.

Uno di tali elementi è costituito dall'intento generale di agire sulla fase *ex ante*, della prevenzione primaria, dal mo-

mento che allo stato attuale il livello di evoluzione del sistema di prevenzione varia da regione e, all'interno della stessa regione, da un'azienda sanitaria all'altra.

Un altro elemento è dato dalla volontà di intervenire sul termine di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno derivante da trattamento sanitario, oggi pari a dieci anni, per cui occorre ridurre il termine per l'attivazione del contenzioso, eccessivamente ampio.

Tutte le proposte, inoltre, convergono sull'opportunità di spostare la responsabilità dal singolo operatore sanitario alla struttura presso la quale questi svolge la propria attività, dato che è sempre più difficile accertare la responsabilità del singolo soggetto. Ciò peraltro non comporta la totale esenzione di responsabilità da parte del medico, chiamato comunque a rispondere della propria condotta, per dolo o per colpa grave, attraverso l'azione di rivalsa.

Evidenzia poi che alcune proposte prevedono forme di autoassicurazione, mentre altre contemplanò il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Un altro punto ricorrente è quello dell'istituzione di un Osservatorio che effettui un monitoraggio sugli errori in campo sanitario, anche per tenere sotto controllo il fenomeno delle compagnie di assicurazione, spesso straniere, che in molti casi non sono in grado di ottemperare agli obblighi assunti, creando in tal modo un ulteriore danno al paziente.

Ricorda, quindi, che un'altra soluzione proposta è quella dell'introduzione del sistema del *no fault*, che trova applicazione nei casi in cui ricorre un danno ma è molto difficile il relativo accertamento.

Segnala altresì che la maggior parte delle proposte evita di addentrarsi nelle modifiche da apportare ai codici civile, penale e di procedura penale in tema di responsabilità civile e penale, trattandosi di una materia che andrebbe affrontata insieme alla Commissione giustizia, quindi in un'altra sede.

Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene che vi siano le condizioni per procedere alla elaborazione di un testo sul

quale converga il consenso più ampio possibile, da sottoporre all'esame dell'Assemblea. A tali fini, propone, quindi, di procedere alla nomina di un Comitato ristretto.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il pre-

sidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, sulle linee programmatiche del suo Dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	231
---	-----

AUDIZIONI

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina.

La seduta comincia alle 13.40.

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Maurizio MARTINA riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Franco BORDO (SEL), Francesco CATANOSO GENOESE detto Basilio Catanoso (FI-PdL), Filippo GALLINELLA (M5S), Mino TARRICCO (PD), Paolo RUSSO (FI-PdL), Alessandra TERROSI (PD), Adriano ZACCAGNINI (Misto), Massimo FIORIO (PD), Simone VALIANTE (PD), Susanna CENNI (PD), Veronica TENTORI (PD), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) e Laura VENITTELLI (PD).

Avendo Luca SANI, *presidente*, comunicato la disponibilità del Ministro ad intervenire in altra seduta per la replica, Marco CARRA (PD) chiede di intervenire nella successiva seduta.

Luca SANI, *presidente*, avverte che tale possibilità potrà essere consentita ai colleghi oggi assenti. Rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa: esame del documento conclusivo (<i>Esame e rinvio</i>)	232
ALLEGATO (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	235

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa: esame del documento conclusivo.

(*Esame e rinvio*).

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che la seduta odierna è dedicata all'esame della proposta di documento conclusivo dell'indagine, la cui bozza è stata inviata ai componenti la Commissione ed è pubblicata in allegato al resoconto della seduta.

Nel redigerla, ha avuto modo di misurare l'imponente lavoro svolto in poco più di tre mesi e di apprezzare particolarmente l'attiva partecipazione di diversi componenti la Commissione, che con le loro domande e le loro osservazioni hanno consentito di approfondire diversi temi.

La proposta di documento conclusivo è quindi il frutto di un lavoro collettivo ed è strutturata in 7 capitoli.

I primi 3 capitoli danno conto del contesto dell'indagine dal punto di vista istituzionale, partendo da una breve pre-

sentazione della Commissione per illustrare quindi il programma dell'indagine conoscitiva e le audizioni effettuate.

Il capitolo 4 entra nel vivo dell'indagine, dando conto, molto per sommi capi, degli argomenti trattati nelle singole audizioni, raggruppate in base alle categorie dei soggetti auditi: l'OCSE; l'ambito governativo; il più ampio ambito istituzionale (Consiglio di Stato; Corte dei conti; autorità indipendenti; tavolo istituzionale per la semplificazione; regioni, province e comuni); le organizzazioni imprenditoriali; le organizzazioni della cooperazione; le organizzazioni sindacali; le organizzazioni professionali; le organizzazioni dei consumatori; gli esperti.

Il capitolo 5 dà quindi conto del quadro emerso dall'indagine, sintetizzando le questioni generali più ricorrentemente sollevate in materia di semplificazione normativa e amministrativa:

- la quantità e la volatilità delle norme;
- il disordine normativo;
- la mancata attuazione;
- il non funzionamento delle norme;
- la qualità della legislazione;
- le complicazioni derivanti dall'assetto territoriale;

il mancato funzionamento delle norme sulla qualità della normazione e la semplificazione;

i costi per i cittadini e per le imprese;

la funzionalità delle nuove tecnologie informatiche rispetto alla semplificazione;

le consultazioni pubbliche, la partecipazione e l'analisi di impatto.

Il capitolo 6 cerca di passare dalla diagnosi, che è emersa chiara e assolutamente condivisa, alla terapia, che invece è di ben più difficile individuazione. Il capitolo si sofferma su alcune questioni di ordine generale, con specifico riguardo ai rapporti tra politica ed amministrazione ed ai processi decisionali che ne conseguono, incapaci di decollare verso linee strategiche prevalenti rispetto agli interessi particolari.

L'ultimo capitolo traccia le possibili linee di azione della Commissione, soffermandosi, in particolare, su un'iniziativa legislativa che potrebbe affrontare alcune macroquestioni emerse nel corso dell'indagine:

1. il riconoscimento alla Commissione di un ruolo a tutto campo;

2. l'introduzione di una programmazione degli interventi legislativi, condivisa tra Governo e Parlamento;

3. una drastica riduzione dei tempi per l'adozione dei regolamenti;

4. la modifica di alcune norme vigenti in materia di azione amministrativa.

A questa iniziativa ordinaria si potrebbe affiancare un'iniziativa legislativa costituzionale che preveda l'introduzione nel sistema delle fonti delle leggi organiche, così da rafforzare e rendere vincolanti per il legislatore sia le leggi sulla produzione normativa sia le leggi sui diritti di cittadini ed imprese.

Invita i colleghi a svolgere interventi di carattere generale: le questioni di dettaglio potranno essere trattate in maniera informale, anche attraverso scambi di mail.

Rammenta che il documento conclusivo dovrà essere approvato entro il 31 marzo,

per rispettare i tempi concordati, evitando di chiedere una proroga e rispettando anche l'impegno con il Governo di offrire elementi utili per le linee programmatiche in materia di semplificazione.

Il senatore Ignazio ANGIONI (PD) ringrazia il presidente per il lavoro svolto, che contiene spunti interessanti. Avrebbe considerato utile uno slittamento di due settimane per poter meditare meglio il documento e consentire a tutti i gruppi di dare il proprio contributo.

Bruno TABACCI, *presidente*, segnala che la richiesta di proroga andrebbe deliberata formalmente e sottoposta ai presidenti delle Camere e comporterebbe quindi un notevole slittamento dei tempi. Considera pertanto opportuno arrivare alla votazione del documento entro lunedì.

Il senatore Ignazio ANGIONI (PD) prende atto delle considerazioni del presidente, impegnandosi, anche a nome del suo gruppo, a fornire elementi e proposte entro lunedì. Propone di integrare il documento con un riferimento al processo riformatore che si è avviato con l'approvazione da parte del Senato, nella seduta di ieri, del disegno di legge di riforma delle province, delle città metropolitane e delle unioni di comuni. Ritiene che il documento conclusivo dovrebbe porsi in sintonia con tale processo riformatore e non possa quindi prospettare il superamento delle regioni quando già si stanno superando le province. Invita quindi ad una maggiore cautela, ferma restando la necessità di una messa a punto del Titolo V.

La senatrice Erica D'ADDA (PD) ringrazia il presidente per il lavoro svolto, associandosi alle considerazioni del senatore Angioni sulla problematica dell'assetto territoriale: occorrerebbe evitare che il documento rischi di diventare contraddittorio non soltanto rispetto al tema delle province, ma anche con riguardo alle prospettive di riforma del Senato in Senato delle autonomie. Né ritiene che si possa affrontare la questione istituzionale sol-

tanto sulla base dei costi e degli scandali, ferma restando la necessità di una riflessione complessiva sull'argomento.

Il senatore Giorgio PAGLIARI (PD), dopo un riferimento sistematico all'attuale quadro costituzionale, che prevede quattro livelli territoriali (Stato, regioni, province – città metropolitane e comuni), considera indispensabile sia una riflessione sull'attuale assetto delle regioni, anche con riguardo al tema della specialità, che, fermi restando gli Statuti speciali, andrebbe comunque ripensata, sia una semplificazione dei rapporti tra leggi statali e leggi regionali, sopprimendo le competenze concorrenti e definendo in maniera precisa le competenze statali e quelle regionali.

Per quanto riguarda le conclusioni del documento, propone, in una logica costruttiva, di rendere più incisive le parti riguardanti sia la semplificazione normativa, che va affrontata attraverso una vasta opera di elaborazione di testi unici compilativi, sia la semplificazione amministrativa, decidendo a monte se si voglia privilegiare un'amministrazione ancora legata alla logica dei controlli preventivi, ovvero un'amministrazione che incentri la sua azione sui controlli successivi.

Da ultimo, considera fondamentale definire il ruolo e l'operatività della Commissione.

Il senatore Francesco BRUNI (FI-PdL) si ritrova in molte delle considerazioni del collega Pagliari, ribadendo la necessità di sistemare la parte relativa alle regioni e di essere più incisivi in ordine alla semplificazione amministrativa, che deve interessare tutti i livelli territoriali.

Bruno TABACCI, *presidente*, prima di dare la parola ai deputati, avverte che convocherà la Commissione lunedì pomeriggio alle 18.30.

Fabio LAVAGNO (SEL) ringrazia per il lavoro svolto, riallacciandosi alle considerazioni già svolte sulla questione regionale ed invitando ad articolare meglio il giudizio sulle riforme degli anni novanta, che

comunque hanno avuto un impatto significativo e che forse sono state in parte tradite anche dall'atteggiamento della parte politica.

Considera opportuno ampliare la parte relativa al ruolo ed alle linee di azione della Commissione.

Avrebbe preferito che la Commissione avesse più tempo a disposizione per l'esame del documento conclusivo, ma crede comunque che si possa arrivare Alla votazione entro lunedì.

Bruno TABACCI, *presidente*, si metterà da subito al lavoro per recepire i suggerimenti formulati nella seduta odierna, fermo restando che il documento dovrà avere mordente, anche e soprattutto nella parte relativa all'assetto territoriale, oggetto, nel corso delle audizioni, di unanimi e robuste critiche.

Mara MUCCI (M5S) si augura che si possa pervenire ad un accordo complessivo sul documento, superando le perplessità relative alla parte riguardante l'assetto territoriale, ferma restando la necessità di una riforma del Titolo V che ridefinisca, in particolare, le materie di legislazione concorrente. Preannuncia quindi che darà il proprio contributo per ampliare alcune parti, con specifico riguardo alla necessità di una centrale unica e trasparente degli acquisiti per la sanità ed al tema della informatizzazione, riguardo alla quale avanzerà puntuali proposte di integrazione del documento.

Bruno TABACCI, *presidente*, dopo una breve chiosa sul tema della politica sanitaria tra Stato e regioni, rinnova l'invito ai componenti la Commissione ad inviare i propri contributi e rinvia il seguito dell'esame del documento conclusivo alla seduta che sarà convocata lunedì 31 marzo alle 18.30.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.**PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO****1. La Commissione parlamentare per la semplificazione.**

La Commissione parlamentare per la semplificazione, nell'attuale conformazione, è stata prevista dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, con specifico riferimento alla procedure denominata « taglia-leggi ». Essa è anche l'erede della Commissione parlamentare prevista dall'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che fu chiamata a pronunciarsi su tutti gli schemi di decreti legislativi ivi previsti, volti a ridefinire, a Costituzione vigente, l'assetto territoriale delle competenze amministrative ed a verificarne lo stato di attuazione.

La Commissione ha proceduto all'elezione dell'ufficio di presidenza il 15 ottobre 2013. Quest'ultimo, già nella prima riunione allargata ai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 24 ottobre, ha concordato di procedere ad un'indagine conoscitiva sui temi della semplificazione legislativa ed amministrativa. Mentre lavorava alla stesura del programma, la Commissione ha proceduto, il 31 ottobre, all'audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Gianpiero D'Alia, che ha costituito una sorta di efficace prologo.

Il programma dell'indagine, previa acquisizione delle intese con i Presidenti della Camera e del Senato, è stato approvato dalla Commissione il 19 novembre.

2. Il programma dell'indagine conoscitiva.

Il programma dell'indagine conoscitiva, approvato all'unanimità dalla Commissione, parte dal presupposto che la sem-

plificazione normativa ed amministrativa costituiscono due passaggi fondamentali e obbligati per lo sviluppo del Paese. Obiettivo condiviso da tutte le forze politiche e rilanciato di volta in volta dal Governo, la semplificazione deve fare i conti con taluni fattori che ne ostacolano il perseguimento:

un sistema di regole sempre più complesso e globalmente integrato, composto da un insieme di linee di indirizzo e regolazioni internazionali, europee, statali, regionali, provinciali e comunali;

prassi legislative statali che privilegiano l'utilizzo della decretazione d'urgenza anche per la definizione di interventi ordinamentali, non consentendo né una progettazione legislativa a monte né una adeguata istruttoria parlamentare a valle. Anche da tali prassi discende una diffusa volatilità dei testi normativi, che diventa difficile implementare;

una sempre più spiccata tendenza a trasformare gli atti legislativi in una sorta di portaerei, sulla cui pista di decollo vengono collocati numerosi aerei, che poi stentano, per il congestionamento del traffico, a prendere il volo: gli atti legislativi, cioè, sono sempre meno auto applicativi, demandando la loro attuazione ad un numero crescente di adempimenti, talora difficilmente riconducibili al sistema delle fonti;

la diffusa e convinta aspirazione trasversale alla semplificazione amministrativa fatica a trovare lineare applicazione, dovendo fare i conti con politiche settoriali ove spesso prevalgono i fattori di complicazione, dovuti talora anche alla rivendicazione di ruolo da parte di soggetti vocati a funzioni di intermediazione;

un sistema dei controlli e sanzionatorio non sempre adeguato ed efficace.

Negli intendimenti della Commissione, l'indagine conoscitiva avrebbe dovuto consentire – e così è stato – una piena presa di coscienza dello stato dell'arte, nella fase iniziale della legislatura, permettendo di individuare le migliori pratiche da diffondere e le criticità da superare, attraverso l'interazione con tutti i soggetti interessati: OCSE, istituzioni, imprese, sindacati, liberi professionisti, cittadini.

3. Le audizioni svolte nel corso dell'indagine.

Le audizioni sono iniziate il 4 dicembre e sono proseguite fino al 13 marzo 2014. Nel corso di poco più di tre mesi, nonostante la pausa dovuta alle festività di fine anno e gli accadimenti politico-istituzionali, che hanno portato alla formazione di un nuovo Governo, la Commissione ha effettuato 30 sedute, procedendo all'audizione di una vasta platea di soggetti:

in ambito governativo, sono stati ascoltati i Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giovanni Legnini e Filippo Patroni Griffi, i Ministri per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo Dario Franceschini e per gli affari regionali Graziano Delrio, nonché il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ed il Capo del Dipartimento per il ordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio. Non è stato possibile procedere, come era negli intendimenti della Commissione, all'audizione dei Ministri di settore e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione del nuovo Governo perché la fase conclusiva del ciclo di audizioni si è sovrapposta al cambio della compagine governativa;

nel più vasto ambito istituzionale, sono stati coinvolti i vertici del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, le autorità amministrative indipendenti, nonché regioni, province e comuni;

è stato audito, all'inizio dell'indagine, il Capo del Directorate per la Governance pubblica e lo Sviluppo territoriale dell'OCSE, Rolf Alter;

la Commissione ha avuto un ampio confronto con le organizzazioni rappresentative del mondo imprenditoriale, sindacale, cooperativo, delle professioni e dei consumatori e utenti;

sono stati ascoltati esperti della materia e docenti universitari.

La ricchezza delle audizioni svolte, cui hanno partecipato (con rare eccezioni) le personalità di vertice dei soggetti coinvolti, è testimoniata non soltanto dai resoconti stenografici delle sedute, ma anche dall'approfondito e variegato materiale documentario messo a disposizione della Commissione. I resoconti stenografici allegati al presente documento evidenziano anche la partecipazione dei componenti la Commissione a dibattiti sempre ricchi di stimoli e di riflessioni, che il presente documento cerca di riprendere e rilanciare.

4. Gli argomenti delle audizioni.

Come già accennato, al presente documento sono allegati i resoconti stenografici delle audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva. Il presente paragrafo si limita pertanto a dar conto degli argomenti principali trattati nelle audizioni, raggruppati in base alle categorie dei soggetti auditi.

OCSE:

Il dottor Rolf Alter, capo del Directorate per la governance pubblica e lo sviluppo territoriale dell'OCSE, ha rimarcato l'importanza delle politiche di regolazione nell'ottica della competitività, evidenziando come la semplificazione non raggiunga risultati concreti, se questi ultimi non vengono percepiti dagli interessati (cittadini ed imprese) e non sono trasversali a tutti i livelli di governo.

Ambito governativo:

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Filippo Patroni Griffi, ed il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo Dario Franceschini, si sono soffermati sull'uso degli strumenti normativi e la relativa attuazione, sottolineando la necessità di introdurre strumenti di programmazione legislativa e di progettazione dei singoli provvedimenti che consentano di migliorarne la qualità e la tenuta nel tempo ed evidenziando le iniziative assunte dal Governo Letta in questa direzione. Il Ministro Franceschini ha anche rimarcato la necessità di riforme costituzionali e regolamentari.

Il Ministro per gli affari regionali Graziano Delrio ha esordito con il riferimento alla semplificazione intesa non solo come riduzione di oneri burocratici, ma anche come funzionamento più semplificato del sistema istituzionale territoriale multilivello, che genera un notevole contenzioso costituzionale, che egli ha cercato – con successo – di ridurre grazie ad un'azione di mediazione preventiva con le regioni. Da ultimo, ha segnalato che la riduzione al minimo o l'eliminazione delle materie di legislazione concorrente, unitamente all'istituzione del Senato delle regioni e delle autonomie, potrebbe costituire uno degli elementi più importanti di semplificazione istituzionale.

Il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanni Legnini ha illustrato le attività di monitoraggio effettuate dall'ufficio per l'attuazione del programma di Governo, soffermandosi sui motivi della mancata o ritardata attuazione di molti degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alla complessità dei procedimenti attuativi e dell'acquisizione dei concerti tra Ministri (soprattutto il Ministro dell'economia e delle finanze è sovraccaricato impropriamente di numerosi concerti, cui non riesce a far fronte).

Il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, consigliere Carlo Deodato, ha integrato tali considerazioni

con ulteriori spunti in materia di analisi e verifica di impatto della regolamentazione, rilevandone le criticità e dando conto del nuovo regolamento in materia predisposto dal Governo.

Il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio, consigliera Diana Agosti, ha descritto le funzioni del Dipartimento rilevanti ai fini dell'indagine: la verifica della fattibilità delle iniziative legislative; l'attuazione in via amministrativa delle politiche del Governo.

Istituzioni:**Consiglio di Stato:**

il presidente Giorgio Giovannini ha trattato la semplificazione sia normativa sia amministrativa.

Per quanto concerne la semplificazione normativa, è partito dalla riforma del Titolo V della Costituzione, per soffermarsi poi sullo stato della legislazione primaria, caratterizzato da non poche oscurità, incoerenze e lacune, che impongono di riprendere il cammino della redazione di testi unici e della codificazione.

Per quanto riguarda la semplificazione amministrativa, ha trattato sia gli aspetti organizzativi, sia quelli procedurali, soffermandosi sulla conferenza di servizi, sugli sportelli unici e sulla segnalazione certificata di inizio attività (segnalandone le possibili evoluzioni normative), nonché sull'utilizzo dei mezzi informatici.

Corte dei conti:

il presidente Raffaele Squitieri, premesso che il sistema italiano risulta segnato da disfunzioni connesse anche con gli elementi di accentuato formalismo che tradizionalmente lo caratterizzano, si è soffermato su quattro questioni principali che attengono alla semplificazione normativa, alla semplificazione amministrativa, alla semplificazione fiscale e al contributo che i controlli sono in grado di offrire

all'opera di semplificazione, evidenziando anche il ruolo giocato dalle nuove tecnologie informatiche e le relative criticità.

Ulteriori considerazioni hanno riguardato i temi della semplificazione e della trasparenza delle procedure di bilancio e di quelle per la realizzazione degli investimenti pubblici.

Conferenza della Regioni:

Concettina Ciminiello, assessore della Regione Lazio, e Andrea Simi, dirigente del Segretariato generale della regione Lazio hanno sottolineato i risultati positivi conseguiti dal tavolo istituzionale per la semplificazione istituito presso la Conferenza unificata, evidenziando la necessità che Stato, regioni e autonomie procedano di intesa tra di loro.

Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome:

ha depositato un documento che sottolinea, anche con esemplificazioni, l'interesse delle Assemblee per la qualità della formazione e la semplificazione, evidenziando l'importanza della confluenza nel programma Normattiva anche delle leggi regionali e la necessità di intensificare il dialogo tra le Assemblee legislative statali e regionali.

Unione delle province d'Italia:

Tiziano Lepri, assessore della provincia di Firenze e coordinatore nazionale degli assessori dell'area istituzionale, organizzazione e personale dell'Unione delle province d'Italia, ha auspicato che la riforma del Titolo V dia effettiva attuazione ai principi – in esso contenuti – di sussidiarietà ed adeguatezza, invitando ad una riflessione sul sistema delle province e le unioni di comuni ed a valutare la necessità di disboscare i circa 7.000 enti di varia natura che stanno tra i comuni e le regioni e si occupano di moltissimi ambiti.

Associazione nazionale dei comuni italiani:

ha depositato un documento che rimarca l'importanza e le criticità dei processi di informatizzazione e dematerializzazione degli atti in corso, evidenziando gli sforzi compiuti per l'attivazione degli Sportelli unici per le attività produttive. Le proposte di semplificazione devono incidere principalmente sullo svolgimento in modalità telematica della conferenza di servizi/commissione pareri. Il documento si conclude con alcune proposte emendative al disegno di legge SD. 958, in materia di semplificazione.

Tavolo istituzionale per la semplificazione:

la consigliera Silvia Paparo ha dato conto delle attività svolte e dei risultati conseguiti dal Tavolo, che ha lavorato alla misurazione degli oneri amministrativi in taluni settori definendo un cronoprogramma di attività e con il coinvolgimento degli stakeholder. Coerentemente con questo metodo, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha lanciato la consultazione telematica sulle cento procedure più complicate da semplificare. Le imprese hanno indicato nell'ordine: fisco; edilizia; autorizzazioni d'inizio delle attività di impresa; Documento unico di regolarità contributiva; adempimenti in materia di sicurezza del lavoro; i cittadini hanno indicato: fisco; edilizia; accesso alle prestazioni sanitarie; procedure per i disabili; adempimenti in materia di lavoro e previdenza.

Autorità indipendenti:

Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico:

il presidente Guido Pier Paolo Bortoni ha illustrato le azioni intraprese dall'Autorità, nell'ultimo triennio, in cinque am-

biti: la valutazione dell'impatto della regolazione generale; la semplificazione della disciplina dei procedimenti individuali, la regolazione individuale o l'enforcement; la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e, in particolare, degli obblighi informativi a carico degli operatori dei tre settori; la facilità di accesso ai mercati di gestione dei processi in un ambiente liberalizzato come quello dell'energia; la messa a disposizione di diversi strumenti semplici a supporto delle scelte dei consumatori.

Autorità garante della concorrenza e del mercato:

il presidente Giovanni Pitruzzella, premesso che il confronto tra autorità indipendenti e Parlamento dovrebbe essere costante anche perché esiste un'accountability delle autorità nei confronti del Parlamento, ha affrontato il tema della certezza dei tempi della decisione e quindi delle varie forme di silenzio, evidenziandone i profili problematici ed auspicando una responsabilizzazione delle amministrazioni, realizzabile anche attraverso il recupero di una cultura del risultato. Altro tema centrale concerne la certezza del diritto, cui sarebbe funzionale lo svolgimento delle analisi di impatto della regolazione e rendere trasparente il processo di formazione degli atti normativi di attuazione delle leggi.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

il presidente Angelo Cardani, dopo aver sintetizzato le caratteristiche peculiari dell'Agcom nel sistema delle Autorità indipendenti, ha illustrato le attività poste in essere dall'Autorità stessa in materia di semplificazione amministrativa, accennando ad alcuni aspetti problematici registrati nel corso degli anni ed indicando possibili soluzioni per rendere più efficiente l'azione dell'Autorità a beneficio della collettività.

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB):

il vice direttore generale Giuseppe D'Agostino, dopo aver tracciato il quadro normativo e istituzionale di riferimento, particolarmente complesso anche a livello europeo, si è soffermato sulla semplificazione normativa e sulla strategia operativa della CONSOB, in chiave di semplificazione amministrativa, basata anche sulla digitalizzazione delle procedure.

Banca d'Italia e Istituto di vigilanza sulle assicurazioni:

il direttore generale della Banca d'Italia Salvatore Rossi è, in ragione del suo incarico, anche presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Non è potuto intervenire in audizione ma ha inviato una memoria che traccia un quadro delle esperienze di regolamentazione dei due istituti, segnalando l'importanza delle analisi di impatto e delle pubbliche consultazioni preventive sui nuovi progetti di regolamentazione, e dà conto delle iniziative adottate per la semplificazione normativa ed amministrativa. La parte conclusiva della memoria allarga il discorso ad una prospettiva generale, evidenziando la necessità di cambiare in profondità il modo di produrre nuove norme, verificandone in anticipo l'impatto e la pronta attuabilità.

Organizzazioni imprenditoriali:

Organizzazioni agricole:

Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura di Roma, si è concentrato su tre questioni: il rispetto della proporzionalità (il carico della burocrazia deve essere proporzionato alla dimensione aziendale); la misurazione degli oneri amministrativi; il monitoraggio dell'impatto degli oneri burocratici sulle aziende agricole. Con riguardo a tali questioni, ha

proposto 4 linee di azione, riguardanti i controlli amministrativi aziendali (che vanno coordinati, anche per evitare duplicazioni), i rapporti tra pubblica amministrazione e mondo delle imprese, la semplificazione atta a favorire la crescita delle aziende, le misure da adottare in materia ambientale.

Gianfranco Calabria (Coldiretti) ha sottolineato le criticità dello Sportello unico per le imprese (SUAP), richiamando la necessità di un ruolo sussidiario di agenzie private e segnalando le 19 leggi regionali che attuano in modo organico la sussidiarietà orizzontale, investendo soggetti privati di funzioni amministrative.

Enrico Fravili (Copagri) ha evidenziato le differenze esistenti da regione a regione, invitando a partire dalle cose più facili.

R.ETE Imprese Italia:

Mario Bussoni, segretario generale di Confesercenti, ha evidenziato che, nel quadro della crisi recessiva in atto, portare avanti i processi di semplificazione normativa e di snellimento burocratico è un'azione necessaria per riavviare l'economia, ridisegnando una traiettoria di crescita e recuperando il forte gap concorrenziale che separa l'Italia dagli altri Paesi europei. Ha quindi formulato diverse proposte relative a possibili semplificazioni settoriali, segnalando il ruolo che potrebbe essere svolto, in funzione di sussidiarietà orizzontale, dalle Agenzie per le imprese.

Roberto Cerminara (Confcommercio) ha propugnato il modello alternativo e in concorrenza al SUAP (del quale ha evidenziato le criticità) rappresentato dalle Agenzie per le imprese.

Confindustria:

il presidente Giorgio Squinzi ha premesso che affrontare il tema della semplificazione significa riprogrammare le politiche pubbliche ripartendo dalla centralità dell'impresa e creando le condizioni per valorizzare le capacità di lavorare e

produrre, così da rilanciare crescita e occupazione, soffermandosi sulla mancata attuazione di tante semplificazioni soltanto annunciate, tra le quali cita i SUAP, che non hanno ancora prodotto risultati percepibili. Ha tracciato quindi un quadro complessivo della situazione, auspicando talune misure, tra le quali: il rispetto del divieto di gold plating nel recepimento delle norme europee; che la regolazione sia preceduta da un'analisi di impatto e che sia scritta e diffusa in modo da garantire la certezza del diritto; la riduzione degli oneri burocratici nei settori più critici per chi fa impresa (lavoro e previdenza, salute e sicurezza sul lavoro, infrastrutture, beni culturali, ambiente, appalti, fisco); la riforma del Titolo V, in modo da evitare che l'intrecciarsi dei diversi livelli di governo duplichi o triplichi le responsabilità su una stessa materia; un rapporto migliore tra pubblica amministrazione e imprese.

Federdistribuzione:

il presidente Giovanni Cobolli Gigli ha incentrato il proprio intervento sulle difficoltà derivanti dalla difformità normativa a livello regionale e locale e dalla burocrazia, cui la distribuzione moderna organizzata dedica l'1,15 per cento all'anno del suo fatturato, soffermandosi poi su taluni settori (fisco; lavoro; salute e sicurezza sul lavoro; concorrenza e liberalizzazioni).

Organizzazioni dell'edilizia:

Paolo Buzzetti, presidente dell'ANCE, individuate le ragioni storiche dell'inefficienza della pubblica amministrazione e della complicazione, tra le quali include la riforma del Titolo V della Costituzione operata nel 2001, ha segnalato le direttrici da seguire, con specifico riguardo alla semplificazione normativa ed alle semplificazioni in ambito fiscale e lavoristico.

Giorgio Spaziani Testa, segretario generale di Confedilizia, ha ripreso il di-

scorso relativo alla riforma del Titolo V, estendendolo anche ai poteri regolamentari dei comuni e soffermandosi quindi sul settore fiscale, dove sarebbe necessario elevare al rango costituzionale alcuni principi fondamentali contenuti nello Statuto del contribuente, risalenti al 2000, ma quasi mai applicati, al fine di imporne il rispetto anche al legislatore.

Confetra:

il presidente Nereo Marcucci si è soffermato su due ambiti tematici: la riforma del Titolo V per quanto attiene alla politica dei trasporti, al fine di superare la frammentazione del Paese, della quale ha citato eclatanti esempi; le cose possibili in tempi ragionevoli, con particolare riguardo ai controlli doganali, all'archivio unico nazionale dei veicoli, al pagamento delle tasse di circolazione ed alla responsabilità solidale negli appalti.

Organizzazioni della cooperazione:

Bruno Busacca (Legacoop), ferma restando l'importanza di ammodernare le procedure, ampliare la digitalizzazione, rafforzare i collegamenti telematici tra le imprese e la pubblica amministrazione e tra le pubbliche amministrazioni, ha considerato necessaria una riflessione a più ampio raggio sul modello istituzionale, con particolare riguardo al bicameralismo perfetto ed ai rapporti Stato-regioni.

Toni Della Vecchia (Confcooperative) ha segnalato che negli ultimi anni le politiche di semplificazione legislativa si sono concentrate su alcuni settori, dimenticandone altri fondamentali, rispetto ai quali i cittadini e le imprese chiedono una grande rivoluzione semplificatrice. Si è fatto cenno al tema dell'amministrazione della giustizia; l'altro grande tema è quello del rapporto con il fisco.

Organizzazioni sindacali:

Susanna Camusso, segretario generale della CGIL, premesso che semplificazione

non deve significare riduzione dei controlli e della coerenza di alcune norme, ha individuato alcuni orizzonti della semplificazione, che dovrebbe essere nel contempo istituzionale, legislativa, burocratica e fiscale.

Fulvio Giacomassi, segretario generale della CISL, ha auspicato che tutti gli interventi frammentari siano riportati dentro una politica strategica nazionale, che dovrebbe interessare lo Stato e le sue articolazioni, anche per superare l'estrema varietà delle situazioni (per esempio, ogni comune ha il suo regolamento edilizio).

Giancarlo Serafini, funzionario della UIL, premesso che secondo Confartigianato le imprese spendono quasi 31 miliardi all'anno in burocrazia, ha considerato necessario semplificare l'azione amministrativa, anche investendo in nuove tecnologie (in particolare: attivazione di una rete tra enti; velocità della connessione; unicità del PIN per accedere ai servizi on line).

Paolo Varesi, vicesegretario generale della UGL, ha sottolineato la necessità di ripensare la Pubblica amministrazione in termini di fruibilità, segnalando che il tema centrale è la riforma del sistema fiscale.

Organizzazioni professionali:

Claudia Alessandrelli (Confprofessioni) ha evidenziato il ruolo fondamentale del professionista come filtro fra gli interessi e le aspettative della Pubblica Amministrazione e le esigenze sia della società civile sia del mondo imprenditoriale, soffermandosi, in particolare, sui temi della semplificazione normativa (anche con riguardo all'assetto delle competenze tra Stato e regioni) e dell'attuazione degli adempimenti previsti negli atti normativi, formulando tre proposte concrete.

La presidente del Coordinamento delle libere associazioni professionali Emiliana Alessandrucci ha illustrato il variegato mondo professionale che fa capo all'organizzazione da lei presieduta.

Il presidente dell'Unione nazionale professionisti pratiche amministrative Nicola

Testa ha evidenziato che la semplificazione passa dal web, sostenendo tale affermazione con esempi concreti (SUAP; firma digitale, posta certificata).

Organizzazioni dei consumatori:

Fabio Picciolini (Adiconsum) ha evidenziato che la pletora di leggi e di regolamenti comunali si ripercuote sul cittadino in modo tale che non soltanto è tenuto a moltissimi adempimenti, ma è anche avviluppato da un'assoluta incertezza.

Vincenzo Barrasso (Asso-Consum) ha considerato necessaria la semplificazione sia normativa (anche con riguardo al recepimento delle norme europee ed all'assetto dei rapporti tra Stato e regioni) sia amministrativa (a partire dall'accelerazione dell'Agenda digitale), indicando quindi ambiti specifici sui quali intervenire (edilizia, infrastrutture e paesaggio; lavoro e previdenza; salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; fisco).

Pasquale Ruzza (Federconsumatori) ha sostenuto che va ridotto al minimo il processo autorizzativo delle attività economiche, prevedendo un successivo e rigoroso controllo circa il rispetto delle norme in materia di igiene, di salubrità, di antinfortunistica, di tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale e superando così le norme autorizzative preventive, legate a concetti da vecchio pubblico impiego e a criteri obsoleti.

Esperti:

Il consigliere Luigi Giampaolino, presidente emerito della Corte dei conti, ha organicamente collegato i problemi della semplificazione alla debolezza della pubblica amministrazione, che andrebbe affrontata in maniera strutturale, con una vera e propria rifondazione, mentre si procede con interventi di carattere procedurale.

Il dottor Alessandro Pajno, presidente della V sezione del Consiglio di Stato, ha evidenziato le criticità dell'attuale situa-

zione di complessità normativa ed amministrativa, frutto anche di una crisi sistemica dei meccanismi portanti del Paese, che si riflette nel progressivo aggrovigliarsi dei processi decisionali fino a punte parossistiche, nell'incapacità di definire gerarchie di finalità e di interessi, alla cui mancanza suppliscono i meccanismi procedurali.

Il professor Vincenzo Cerulli Irelli ha annotato come gli strumenti messi in campo per migliorare la qualità della legislazione (dall'analisi preventiva di impatto alla verifica *ex post*) sono quasi ignorati da una legislazione che va per conto suo.

Per quanto riguarda la semplificazione amministrativa, si è soffermato su due questioni: la prima è quella di stabilire quali attività private necessitano di un provvedimento amministrativo a carattere abilitativo e quali attività, pur non potendo essere del tutto liberalizzate, possano essere assoggettate a un procedimento di controllo estremamente semplificato, la cosiddetta SCIA, cioè la Segnalazione certificata di inizio attività; la seconda questione attiene al fatto che l'azione amministrativa coinvolge in genere una pluralità molto ampia di interessi pubblici, che dovrebbero essere mediati per arrivare ad una conclusione in tempi certi dei procedimenti.

Il professor Filippo Satta ha evidenziato la perdita della capacità di individuare e tutelare gli interessi attivi della popolazione per affiancarli con misure frenanti, con misure di tutela di altri interessi, che si ritiene possano essere tutelati solo attraverso misure conservative e paralizzanti. Nessuna semplificazione è, possibile se non si comincia a chiarire quali sono gli interessi frenanti e come debbano essere gestiti, partendo magari da singoli settori.

La professoressa Maria Alessandra Sandulli ha compiuto una disamina di taluni strumenti (il silenzio-assenso, la denuncia di inizio di attività prima e la segnalazione semplificata di inizio di attività dopo) che, pensati in un'ottica di semplificazione, in realtà costituiscono ele-

menti di complicazione, perché non danno ai cittadini ed alle imprese nessuna garanzia e certezza, mantenendo in capo alle amministrazioni un forte potere di autotutela. Ha proposto alcuni correttivi in grado di risolvere tali problemi.

Il professor Nicola Lupo ha tracciato un bilancio complessivamente negativo di quanto realizzato sul piano della semplificazione legislativa negli ultimi venti anni, evidenziando che gli obiettivi perseguiti sono in larga parte falliti e che occorre abbandonare mire palinsestiche, puntando su orizzonti più raggiungibili. Ha quindi evidenziato che il tasso di complessità nei procedimenti normativi è talmente elevato che occorre trovare un bilanciamento un po' diverso tra tecnica e politica, a vantaggio di quest'ultima. A questo scopo, occorre una programmazione legislativa, raccordata con il ciclo decisionale europeo.

Il professor Efisio Espa ha rilevato la situazione di criticità sul piano della semplificazione amministrativa (e più direttamente dei rapporti Stato-imprese), che ormai travalica le osservazioni di natura puramente amministrativa e istituzionale, e si traduce in costi veri e propri e in una immagine, anche nel contesto globalizzato, ormai quasi imbarazzante. Ha quindi evidenziato le criticità nell'applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Il professor Giulio Vesperini ha posto in luce talune tendenze, tra le quali: la tendenza della normativa sulla semplificazione a soffrire della stessa ipertrofia dalla quale è affetta la produzione normativa nel suo complesso; la tendenza a complicare più di quanto si semplifica: tra il 1994 ed il 2008 sono state censite 5.868 misure di semplificazione e 6.655 di complicazione; la tendenza alla dimensione conoscitiva delle politiche di semplificazione; la tendenza alla dimensione policentrica delle misure di semplificazione, che non sono più solamente statali, ma interessano anche le regioni da un lato e l'Unione europea dall'altro.

Gli ultimi aspetti trattati riguardano l'emergere di taluni elementi positivi e il

modo in cui si conforma un'organizzazione di governo delle politiche di semplificazione.

5. Le risultanze dell'indagine.

Dalle audizioni emerge un quadro drammatico, soprattutto in una prolungata situazione di crisi economico-sociale, che avrebbe dovuto spronare a porre in essere tutte le misure di semplificazione possibili per dare nuova energia – a costo zero, ed anzi con evidenti risparmi – ai cittadini ed alle imprese.

La percezione, ormai unanime, è che il Paese si sia ormai auto-avviluppato in una miriade di lacci e laccioli, rappresentati da leggi nazionali e regionali, normative europee recepite sempre parzialmente e sempre in ritardo dal Parlamento, e provvedimenti amministrativi di varia natura, origine e portata, che hanno finito col paralizzarlo, come il Lemuel Gulliver di Jonathan Swift.

Indubbiamente occorrerà sciogliere ad uno ad uno, e laddove possibile per gruppi – o forse sarebbe ancora più corretto parlare di grumi, sottintendendo i grumi di interessi che spesso si celano dietro la complicazione – questi nodi.

Ma ancora più necessario probabilmente dovrebbe risultare per il Parlamento risalire alle radici dei problemi, facendo tesoro dell'esperienza degli ultimi anni, che insegna che mentre da una parte si tenta di semplificare – non sempre in modo organico, né ordinato e talvolta con effetti opposti a quelli preventivati – spesso dall'altra le forze della complicazione riescono a produrre più norme di quante se ne aboliscano.

Il rapporto tra norme eliminate dall'ordinamento e norme che entrano in vigore, secondo i dati forniti dalla Corte dei Conti, è di 1,2 nuove norme per ogni norma abrogata.

Risalire alle radici significa allora avere innanzitutto il coraggio di ridurre il numero dei soggetti dotati di potestà legislativa. Se i rubinetti aperti sono troppi, controllare il flusso dell'acqua in uscita è

naturalmente molto complesso. Se poi ogni rubinetto può essere aperto o chiuso indipendentemente dagli altri, risulta ancora più palese l'impossibilità di avere una mappatura precisa degli eventuali sprechi, delle perdite, delle inefficienze. Ed è esattamente questa la situazione in cui si trova l'Italia nel 2014.

Invece, questi anni sono stati sfruttati soltanto in minima parte, nonostante le nuove sensibilità affermatesi e gli sforzi compiuti a decorrere dall'inizio degli anni novanta.

I risultati raggiunti sono complessivamente molto modesti, mentre il quadro normativo ed amministrativo è andato complicandosi anziché semplificandosi. È indubbio che una parte dell'economia poggia sulla complicazione, che ha comportato, negli ultimi decenni, anche la nascita ed il consolidamento di nuove professioni (dal consulente del lavoro al consulente per la sicurezza sui luoghi di lavoro).

Molto incisive, in questo senso, appaiono le parole del dottor Salvatore Rossi, direttore generale della Banca d'Italia e presidente dell'IVASS: «È stato fatto negli ultimi anni qualche progresso lungo la strada della semplificazione amministrativa e normativa. Cito, fra gli altri, tre esempi ben noti: la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA); i programmi di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese (MOA); gli sportelli unici. I progressi sono tuttavia insufficienti. Non si è modificata in profondità la percezione negativa che gli imprenditori italiani e stranieri hanno del funzionamento dell'apparato amministrativo. A radicarla contribuiscono la tortuosità e la lentezza dei processi di riforma: si pensi proprio al caso dello sportello unico per le attività produttive, istituito nel 1998 e non ancora pienamente efficace. Non basta la regola, prevista dal decreto «Semplifica Italia», secondo cui per ogni nuovo onere amministrativo che si ritenga di introdurre occorre eliminarne uno esistente. Bisognerebbe che le amministrazioni fossero obbligate a una drastica semplificazione degli oneri vigenti,

programmata in tempi certi e trasparenti, verificata periodicamente in modi accessibili al pubblico».

Le audizioni, come accennato, hanno consentito di acquisire un quadro esaustivo, nel quale hanno trovato posto sia le macroquestioni attinenti agli snodi istituzionali (con particolare riguardo alle complicazioni derivanti dall'assetto territoriale) ed ai rapporti tra politica e amministrazione, sia questioni di indubbio rilievo ma più settoriali.

Lasciando sullo sfondo (per riprenderlo nella parte conclusiva) il tema dei rapporti tra politica e pubblica amministrazione, le questioni emerse con maggiore frequenza sono così sintetizzabili:

5.1. La quantità e la volatilità delle norme.

Anche se la complicazione non è originata soltanto dal numero delle leggi, può essere comunque utile qualche dato statistico. L'ordinamento continua ad essere caratterizzato da un numero eccessivo (e tutt'oggi inconfondibile) di norme, spesso instabili e soggette a continue modifiche.

Una quantificazione sicura delle leggi vigenti non è in alcun modo possibile, a causa, soprattutto, di una stratificazione normativa che vede l'accumulo di norme nel corso del tempo, in mancanza, spesso, dei necessari raccordi con la legislazione vigente.

Nella XVI legislatura è stato compiuto comunque uno sforzo di semplificazione, dando attuazione alla legge n. 246/2005.

In tutto, sono stati abrogati 67.872 atti normativi, di varia natura.

Come però ha osservato il consigliere Alessandro Pajno, presidente della V sezione del Consiglio di Stato, «La riduzione dello stock normativo, che pure era un obiettivo importante, ha mostrato i suoi limiti e ha assunto un valore prevalentemente spettacolare, ma non di sostanza, riducendosi, per di più con una non indifferente quantità di errori, all'eliminazione di norme che, in quanto ormai esau-

rite, non risultavano in concreto più applicate e, quindi, obiettivamente non erano rilevanti nei rapporti intersoggettivi ».

È stata anche effettuata una ricognizione di tutta la normativa pubblicata fino al 31 dicembre 1969 e considerata tuttora vigente, che sconta però importanti esclusioni (per es: codici e testi unici; leggi di ratifica).

Il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 contiene negli allegati tutte le disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, che ammontano a poco meno di 3.300 (3.236 « salvate dal decreto legislativo; qualche decina salvate successivamente).

Si tratta però di un quadro molto parziale, perché sconta, come già accennato, numerose esclusioni.

Per la normativa pubblicata successivamente al 1° gennaio 1970, sono possibili soltanto stime di larga massima.

5.2. Il disordine normativo.

Sulla delega taglia-leggi contenuta nell'articolo 14 della legge n. 246/2005 si innestava una seconda fase, che avrebbe dovuto portare all'emanazione di codici settoriali e che è stata attuata soltanto in minima parte (codice dell'ordinamento militare e testo unico delle norme regolamentari in materia; codice del turismo). La delega non ha quindi posto rimedio ad un altro grave problema strutturale della legislazione italiana, dispersa in numerosissimi provvedimenti, sempre più spesso a contenuto omnibus o multisettoriale. Questa evenienza, sommata alla stratificazione normativa che si sussegue nel tempo senza gli opportuni raccordi, provoca ulteriori difficoltà a chi voglia ricostruire il quadro normativo vigente nei singoli settori. Infine, anche là dove esistono, codici e testi unici vengono affiancati da normative che ne vanificano la loro natura di testi unitari di riferimento per la disciplina di singoli settori, come denunciato con particolare

forza, tra gli altri, dal Ministro Franceschini, dal presidente di Confindustria, Squinzi e dalla professoressa Sandulli.

5.3. La mancata attuazione.

Si tratta di una questione che si può declinare almeno in due modi, con riguardo:

agli adempimenti previsti e mai adottati o adottati con gravi ritardi (diversi dei quali riguardanti la semplificazione);

alle norme che – nonostante l'adozione dei relativi adempimenti – trovano un'attuazione molto parziale: l'esempio ricorrente durante tutto il corso dell'indagine è stato quello dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), ormai istituito in moltissime realtà ma realmente funzionante soltanto in un numero limitato di casi.

Riguardo agli adempimenti previsti e mai adottati o adottati con gravi ritardi, si può annotare che alla data del 4 febbraio 2014 risultavano attuati 405 degli 883 adempimenti previsti nei provvedimenti legislativi approvati nella vigenza del Governo Monti e 57 adempimenti dei 394 previsti nella vigenza del Governo Letta (il basso numero delle attuazioni sconta in questo caso la relativa giovinezza delle previsioni, molte delle quali contenute nella legge di stabilità 2014).

In proposito, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'attuazione del programma di governo, sen. Legnini, ha sottolineato con forza due questioni:

la necessità che le norme siano sempre più auto applicative: siano cioè efficaci di per sé, senza necessità di atti ulteriori;

il tema relativo a difficoltà e tempistica dei concerti tra Ministeri, soprattutto quando coinvolgono il Ministero dell'economia e delle finanze. La previsione dei concerti tra Ministri, spesso inevitabile dati gli intrecci tra le compe-

tenze ministeriali ed il ruolo trasversale di taluni Dicasteri (a partire da quello dell'economia e delle finanze), si rivela anche, molte volte, strumentale a rendere difficoltosa o impossibile l'adozione dell'atto, vanificando così tutte quelle norme che si limitano a rimandare ad un successivo atto la definizione di determinate misure.

Confindustria ha consegnato agli atti della Commissione una tabella molto eloquente, relativa all'attuazione – o meglio alla generalizzata inattuazione – delle misure di semplificazione previste nell'arco di cinque anni, dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, fino al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Il presidente degli industriali, Giorgio Squinzi, si è in particolare soffermato sugli sportelli unici per le attività produttive, definendoli « una misura che avrebbe dovuto imprimere una svolta e che non ha ancora prodotto risultati percepibili. Sebbene siano stati istituiti in quasi tutti i comuni, tali sportelli non svolgono la funzione per cui erano stati pensati, cioè gestire integralmente i procedimenti di interesse delle imprese senza costringere l'imprenditore a una sorta di pellegrinaggio tra i vari uffici pubblici ».

In più, ha ricordato che « nel 2011 era stata adottata una norma che sanciva il principio dell'acquisizione d'ufficio dei documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni. Peccato che, salvo lodevoli eccezioni, la prassi degli uffici non si sia uniformata a questo principio ».

5.4. Il non funzionamento delle norme.

In altri casi, norme pensate con la finalità di semplificare non hanno avuto gli esiti attesi: l'esempio ricorrente in questo ambito è stato quello della conferenza di servizi, pensata come momento risolutore delle controversie tra amministrazioni ma che ha dimostrato evidenti difficoltà di funzionamento, dovute, essenzialmente, a due problemi ricorrenti: le procedure complesse e la tempistica conseguente-

mente dilatata; l'impossibilità di conferire priorità agli interessi in gioco, con le conseguenze derivanti dal dissenso espresso anche da una sola delle amministrazioni chiamate in causa.

Le difficoltà sono testimoniate dal fatto che la conferenza di servizi, disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (originariamente dal solo articolo 14), è stata via via integrata (la legge 15 maggio 1997, n. 127 ha introdotto gli articoli 14-bis, 14-ter e 14-quater; la legge 11 febbraio 2005, n. 15 ha introdotto l'articolo 14-quinquies) e modificata da altri 11 provvedimenti (inclusi quelli integrativi citati).

Sempre con riguardo alla certezza dei tempi della decisione amministrativa, un'altra complessa questione problematica attiene al funzionamento delle diverse discipline del silenzio della pubblica amministrazione come sostitutivo del provvedimento amministrativo. In particolare il professor Pitruzzella, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e la professoressa Sandulli hanno evidenziato come sia difficile per i cittadini e per le imprese – soprattutto in presenza di investimenti cospicui – fare affidamento sul semplice silenzio della pubblica amministrazione, che non li mette comunque al riparo da successive contestazioni.

5.5. La qualità delle norme.

Sotto il profilo qualitativo, nonostante l'attenzione posta anche a livello politico, il quadro presenta molte ombre, dovute a norme di difficile lettura, formulate con ricorso ad un dizionario per iniziati, spesso ambigue, il più delle volte comprensibili soltanto attraverso la consultazione delle disposizioni in esse richiamate, talora così astruse che anche il legislatore necessita che gli vengano spiegate. In tali condizioni invocare il prin-

cipio « ignorantia legis non excusat » nei confronti del cittadino rischia di apparire perfino beffardo, tanto più che già nel lontano 1993 la Corte Costituzionale si era espressa ribadendo il dovere dello Stato di rendere conoscibili le proprie norme. Ma, al contrario, la tendenza si è orientata nel corso degli anni alla costruzione di norme sempre più dettagliate e tale dettaglio, molte volte eccessivo, tende a facilitare il contenzioso, obbliga cittadini ed imprese ad affidarsi a specialisti e infine, può essere potenziale terreno di coltura della corruzione. Eppure, come ha detto il presidente della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Angelo Cardani, « La semplificazione e la qualità della regolazione rappresentano una condizione necessaria per la creazione di un contesto normativo e amministrativo atto a favorire produttività, investimenti e innovazione. È, quindi, essenziale per agevolare l'esercizio dei fondamentali diritti di cittadinanza. In quest'accezione la semplificazione assume una valenza strategica e non procrastinabile per sostenere competitività e crescita nel Paese ».

5.6. Le complicazioni derivanti dall'assetto territoriale.

Un altro dato costante, emerso in tutte le audizioni, concerne la frammentazione del quadro regolatorio innescata dalla riforma del Titolo V nel 2001. In particolare, la potestà legislativa regionale concorrente con quella dello Stato in una serie di materie strategiche per lo sviluppo competitivo del Paese, unitamente alla potestà regolamentare dei comuni hanno determinato la scomposizione dell'Italia in un mosaico le cui tessere tendono ad allontanarsi sempre di più. L'esempio più eclatante è stato fornito da Confetra: i trasporti eccezionali hanno bisogno di un permesso per ogni Regione che attraversano. Anche le considerazioni svolte dai rappresentanti del tavolo istituzionale per la semplificazione sugli sforzi in essere per uniformare la modulistica tra gli oltre 8.000 comuni italiani sono sintomatiche di

una situazione assurdamente frastagliata, che impone a cittadini ed imprenditori continui adattamenti: come ha detto Andrea Simi, dirigente del segretariato generale della regione Lazio, « Una delle cose che maggiormente sono lamentate dalle imprese è la diversità delle procedure amministrative, che è attestata da una diversità oggettiva nella modulistica. Un'impresa che lavora in più realtà territoriali si trova a dover esperire dei procedimenti diversi, a dover riempire moduli diversi e a dover acquisire dati diversi, con un evidente grave dispendio, anche economico, in termini di ore-uomo ». Il presidente di Federdistribuzione, Giovanni Cobolli Gigli, ha citato una segnalazione dell'Agcom del 2 ottobre del 2012, che faceva riferimento ad « una situazione di federalismo confuso e irresponsabile ».

Non da ultimo, inoltre, alla luce degli ormai quotidiani scandali che investono le regioni italiane, occorre perfino chiedersi se esse abbiano ancora un senso e soprattutto se abbia un senso l'esercizio da parte loro di funzioni legislative o se, nell'ottica della semplificazione, non sia il caso di ridurre la potestà legislativa ai soli Parlamento e Governo, nei limiti e nelle forme previste dalla Costituzione. La domanda appare ancora più legittima nel momento in cui, proprio in ragione della necessità di semplificare e accelerare i processi decisori e di razionalizzare i costi della politica, ci si pone quale obiettivo – all'apparenza largamente condiviso – da un lato l'abolizione delle province e dall'altro la sostanziale sottrazione della potestà legislativa ad uno dei due rami del Parlamento.

È pienamente appurato, peraltro, che nella giungla delle leggi, delle leggine, dei regolamenti, si annida il primo degli incentivi alla corruzione, male endemico del nostro Paese che viene ormai misurato in circa 60 miliardi di euro all'anno sottratti alla legalità e al buon funzionamento del sistema economico e dello Stato.

L'utilizzo della complicazione normativa con finalità corruttive è oggetto di molte indagini da parte della magistratura, ad esempio, nel campo della sanità, perfino nelle regioni in cui i livelli di servizio

al malato sono più elevati. La suddivisione del sistema sanitario nazionale in venti sottosistemi, uno per regione, con livelli essenziali di assistenza e costi del tutto differenti tra loro senza alcuna plausibile giustificazione, e la stessa composizione delle voci di spesa dei bilanci delle amministrazioni regionali, con un peso pari a circa l'80 per cento della sanità sul totale delle uscite, rendono urgente un intervento da parte del Parlamento che da un lato riduca i margini di sprechi e corruzione e dall'altro garantisca una regia univoca (a cominciare dagli acquisti e dai costi delle prestazioni).

Analogamente merita di essere affrontato il tema del rapporto tra turismo e Regioni.

Se, dunque, una nuova riforma del titolo V della Costituzione, auspicata dall'attuale Governo, appare utile e indispensabile proprio per rimediare agli errori compiuti, come del resto praticamente tutti i soggetti auditi dalla Commissione hanno inteso ribadire, per raggiungere risultati concretamente efficaci sotto il profilo della semplificazione e del contenimento dei costi potrebbe essere utile un intervento assai più drastico nella direzione suindicata, che ridisegni l'assetto territoriale dello Stato, valutando l'opportunità dell'abolizione tout court delle regioni, piuttosto che il loro accorpamento, e in ogni caso provvedendo alla cancellazione delle loro competenze legislative in materia di sanità e turismo. Spetterà naturalmente in ogni caso al Parlamento e al Governo valutare quali tra queste soluzioni adottare.

5.7. Le norme in materia di qualità della normazione e di semplificazione.

Non sembrano sfuggire a tutte le problematiche appena richiamate le norme riguardanti la qualità della legislazione e la semplificazione, che costituiscono un complesso, stratificato e inattuato corpus normativo. A titolo puramente esemplificativo si segnalano:

sulla qualità della legislazione:

l'articolo 13-*bis* (1) della legge n. 400/1988, che stabilisce alcuni principi il cui rispetto garantirebbe norme più leggibili di quanto non siano oggi, a quasi 4 anni dalla sua entrata in vigore (l'articolo 13-*bis* fu introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 691;

sulla semplificazione normativa:

l'articolo 17-*bis* della legge n. 400/1988 (anch'esso introdotto dalla legge n. 69/2009) prevede la possibilità per il

(1) « Art. 13-bis. Chiarezza dei testi normativi.

1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:

a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;

b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell'articolo 17-*bis* adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici ».

Governo, senza necessità di alcuna delega specifica, di organizzare le normative settoriali in testi unici compilativi, la cui elaborazione può anche demandare al Consiglio di Stato; analogamente, l'articolo 17, comma 4-ter della stessa legge autorizza permanentemente il Governo « al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete ».

sulla semplificazione amministrativa:

gli articoli 7 e 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, riguardanti, rispettivamente, la riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese e la compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi;

il principio in base al quale « Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse », sancito dall'articolo 14, comma 24-bis (e seguenti) della legge n. 246/2005;

le tre disposizioni che si sono succedute – con formulazioni analoghe ma diverse – tra l'estate 2011 e l'inverno 2012 in materia di abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche, che prevedevano l'adozione di regolamenti di delegificazione, mai adottati (articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1; articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5);

l'articolo 14 del decreto-legge n. 5/2012, da ultimo citato, che, in materia di semplificazione dei controlli, rimanda anch'esso a regolamenti di delegificazione mai adottati, che avrebbero dovuto dare concreta attuazione « ai principi della semplicità, della proporzionalità dei con-

trolli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali »;

sulle analisi a corredo delle decisioni normative:

da tempo sono entrate in vigore compiute discipline – di rango legislativo e regolamentare – riguardanti le relazioni per l'analisi tecnico-normativa, l'analisi di impatto della regolamentazione e la verifica dell'impatto della regolamentazione. Sembra prossimo all'emanazione un nuovo regolamento in materia di analisi di impatto, sottoposto nei mesi scorsi a consultazione pubblica. Questi adempimenti, però, vengono spesso vissuti in maniera puramente formale, quando invece – la ha ricordato Rolf Alter, capo del Direttorato per la Governance pubblica e lo Sviluppo territoriale dell'OCSE – « una buona analisi di impatto della regolamentazione richiede un cospicuo investimento dal punto di vista di tempo e capacità. Inoltre, la valutazione deve essere realizzata ben prima che una legge avanzi lungo l'iter che conduce alla sua approvazione. Ciò significa che bisogna garantire un determinato assetto istituzionale, ma anche la presenza di risorse umane in grado di realizzare queste analisi ». Questo tipo di analisi, ha sottolineato il dottor Alter, lungi dal restringere il margine di autonomia decisionale politica, permette di acquisire le informazioni per garantire che l'intervento legislativo sia un intervento di qualità.

5.8. I costi per i cittadini e le imprese.

Tutti gli aspetti sopra evidenziati hanno costi sempre più insostenibili per i cittadini e le imprese, soprattutto in un periodo prolungato di crisi socio-economica come quello che stiamo vivendo. Giovanni Cobolli Gigli, presidente di Federdistribuzione, ha segnalato « che la distribuzione moderna organizzata dedica l'1,15 per cento all'anno del suo fatturato, cioè 1,4

miliardi, per spese di burocrazia. Secondo uno studio che noi abbiamo fatto, almeno il 20 per cento di queste spese potrebbe essere risparmiato attraverso un processo di semplificazione e di razionalizzazione».

Nereo Marcucci, Presidente di Confetra, ha riportato «i dati – non sospetti di partigianeria – del Rapporto annuale della Banca mondiale, che quantifica in 18 giorni il tempo necessario a importare una determinata merce in Italia e in 19 giorni il tempo necessario a fare un'esportazione, contro i 7 giorni dell'Olanda, i 9 della Germania e i 10 di Francia e Spagna»: si tratta di un evidente svantaggio competitivo per tutto il Paese.

5.9. Digitalizzazione e semplificazione.

Tutti gli auditi hanno sottolineato la funzionalità della digitalizzazione rispetto ad una semplificazione delle procedure e ad un abbattimento dei costi, evidenziando la necessità di «rafforzare i collegamenti telematici tra le imprese e la Pubblica amministrazione e tra le stesse Pubbliche amministrazioni» (così Bruno Busacca, responsabile per le relazioni istituzionali di Legacoop). Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, professor Pitruzzella, ha segnalato che «In Gran Bretagna, si stanno sperimentando molte procedure di gara sul Web e questo crea minori costi per la imprese, trasparenza, evita gli accordi tra le imprese. Non c'è la situazione della segnalazione di qualche nominativo. È tutto molto più lineare».

Sono stati sottolineati due aspetti, attinenti alla velocità ed alla semplicità della connessione. Quest'ultimo profilo investe la possibilità di registrarsi ai diversi siti utilizzando sempre gli stessi identificativi e codici di accesso, che potrebbero essere desunti dalla carta d'identità.

5.10. Consultazioni pubbliche, partecipazione, analisi di impatto.

Digitalizzazione, velocità e semplicità della connessione alla rete risultano fon-

damentali anche al fine di facilitare lo svolgimento di consultazioni pubbliche telematiche, da tempo in uso nelle Autorità indipendenti e sempre più diffuse a livello governativo. Le consultazioni accrescono trasparenza e democraticità dei processi decisionali in quanto:

rappresentano «un bilanciare importante per un'autorità indipendente che, non traendo legittimazione da un'elezione popolare e, comunque, non emanando direttamente dalla sovranità popolare, contempera questa sua indipendenza con una continua consultazione e partecipazione dal basso, nel senso più largo possibile, alle proprie decisioni», com'è ha evidenziato l'ingegner Guido Pier Paolo Bortoni, Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico;

costituiscono parte essenziale dell'analisi di impatto della regolamentazione, in assenza della quale – lo ha annotato il professor Pitruzzella – «e quindi di una chiarezza sugli obiettivi che vogliamo perseguire, difficilmente possiamo migliorare il quadro normativo».

6. Dalla diagnosi alla terapia.

La diagnosi è chiara ed è stata condivisa, nel corso dell'indagine, da tutti i soggetti che vi hanno partecipato; sull'approccio terapeutico si sono manifestati due orientamenti di massima: uno favorevole ad interventi di aggiustamento incisivi ma di portata limitata; uno volto a prospettare un salto culturale.

La Commissione ritiene che le due direzioni non siano in contrasto: da un lato, appare evidente la necessità di un radicale salto culturale, che però abbisogna della necessaria condivisione e di tempi congrui e può essere anticipato da interventi più limitati che preparino al salto stesso.

La necessità di un approccio culturale a tutto campo appare evidente alla luce della storia dei tentativi di semplificazione compiuti dall'inizio della metà degli anni

novanta ad oggi, che hanno permesso di ottenere risultati molto parziali, sul doppio versante della semplificazione sia legislativa, sia amministrativa, con riguardo al pregresso, senza incidere in maniera strutturale, a regime.

Sul fronte della semplificazione legislativa, la pur vasta operazione taglia-leggi ha comportato l'abrogazione di una massa imponente di atti, in notevole misura però già obsoleti e sconosciuti ai più: essa, pertanto, non ha arrecato reali vantaggi, che si sarebbero potuti conseguire attraverso una manutenzione costante dell'ordinamento e una complessiva operazione di raccolta delle normative settoriali in testi unici.

Sul fronte amministrativo, la semplificazione di numerosi procedimenti è stata accompagnata dall'imposizione di nuovi oneri amministrativi; si è dato luogo a veri e propri proclami di difficilissima attuazione e rimasti inesorabilmente sulla carta; le misure concrete pensate come risolutive per la semplificazione stentano a trovare attuazione.

Quel che è mancato fino ad oggi è stato l'inquadramento della problematica della semplificazione nel crocevia dei rapporti che legano politica, amministrazione, magistratura e imprese e cittadini.

Tra politica ed amministrazione vanno ristabilite le dovute gerarchie e le reciproche responsabilità, anche tornando al principio fondamentale dell'accesso alla pubblica amministrazione per pubblico concorso, cui vi possono essere eccezioni ma che non può essere superato in maniera generalizzata. Paradossalmente, le politiche legislative volte ad individuare e rafforzare la responsabilità dirigenziale hanno prodotto per molti versi l'effetto opposto di deresponsabilizzare i dirigenti.

Nell'ottica di una progressiva perdita di autorevolezza e competenza tecnica della Pubblica Amministrazione hanno inciso negativamente, sia pur originate da buoni propositi, le cosiddette leggi Bassanini del 1997 e, soprattutto, Frattini del 2002, che hanno introdotto nel nostro Paese le re-

gole dello *spoils system*, pratica mutuata dai Paesi anglosassoni e dagli Stati Uniti in particolare.

Il continuo, « bulimico », andirivieni di dirigenti della Pubblica Amministrazione, orientato dal principio della necessità di assicurare il rapporto fiduciario tra il livello politico eletto pro tempore ed il livello amministrativo, ha inevitabilmente posto quasi in secondo piano il principio cardine della terzietà della P.A.

Le ricadute sia in termini qualitativi che quantitativi sul piano della produzione normativa secondaria sono state e sono tutt'ora pesanti.

Maggiore è la garanzia e l'effettività della terzietà di una norma emanata da una P.A. terza, maggiore è la probabilità di una sua capacità di rimanere valida nel tempo, assicurando certezza e stabilità del diritto, oggi unanimemente invocate per restituire attrattività al sistema economico e ordinamentale italiano.

Al contrario, l'avvicinarsi senza sosta dei dirigenti amministrativi, oltre a produrre un effetto spaesamento sull'utenza – dei cittadini come delle imprese – porta con sé un inevitabile stimolo a produrre ad ogni piè sospinto nuove norme e nuovi regolamenti, sia « per lasciare un'impronta » del proprio passaggio nell'Amministrazione, sia per adeguarne il funzionamento ai nuovi indirizzi politici che via via si stratificano, quando non si contrappongono.

Intervenire anche in quest'ottica, superando il meccanismo dello *spoils system* risulta pertanto indifferibile. Non per sostituirlo con un'anacronistica inamovibilità dei dirigenti della PA, ma per rendere possibile un salto di qualità al passo con i tempi della struttura fondamentale centrale e periferica dello Stato, introducendo sistemi di valutazione periodica del lavoro, del raggiungimento degli obiettivi e del grado di soddisfazione dei cittadini, dai quali far dipendere la conferma o meno dei dirigenti amministrativi. Criteri obiettivi ed oggettivamente misurabili, orientati al buon funzionamento dei servizi dello Stato e delle sue articolazioni periferiche,

sicuramente più validi rispetto al criterio della « fedeltà » al potere politico pro tempore.

Per altro verso, invece, la complicazione normativa ha consentito alla struttura burocratica di sottrarsi alle responsabilità anche trovando rifugio nella copertura legislativa, sempre più a maglie strette, cioè con norme sempre più di dettaglio. Il Ministro Franceschini ha parlato in proposito di una « deresponsabilizzazione delle strutture » che fa sì « che spesso i funzionari e i dirigenti dello Stato chiedono una norma di legge che copra un rischio da responsabilità, non accorgendosi che in questo modo si irrigidisce sempre di più il procedimento ».

Le norme sempre più dettagliate, lungi dal rivelarsi efficaci, sono state fertile terreno di coltura per un contenzioso giurisdizionale arrivato a livelli insostenibili quando non di diffusi fenomeni corruttivi.

Si è così passati – per usare la felice formulazione del presidente Giampaolino – dalla identificazione dei dipendenti pubblici con la struttura amministrativa alla personalizzazione, scevra però da responsabilità.

In assenza di una reciproca fiducia o perlomeno di un'apertura di credito tra politica, amministrazione, magistratura ed imprese e cittadini ogni tentativo di semplificazione è destinato a naufragare. Questa apertura di credito, è stato ribadito più volte in Commissione, sia dai parlamentari, sia dagli auditi (tra gli altri, la segretaria generale della CGIL, Susanna Camusso), non va confusa con una debolezza ed una assenza di controlli da parte della pubblica amministrazione.

Però, soltanto superando le reciproche diffidenze sarà possibile scrivere leggi più chiare e meno dettagliate ed aprire spazi ai cittadini ed alle imprese, passando dall'attuale visione burocratica della moltiplicazione degli adempimenti formali ad una loro drastica riduzione, per concentrarsi, invece, su una logica di risultato, sui controlli sul campo e sulla eventuale, tempestiva e certa erogazione delle sanzioni.

Questo cambio di approccio faciliterebbe anche i rapporti diretti tra pubblica amministrazione e cittadini ed imprese, consentendo di iniziare ad erodere la vasta area dei soggetti vocati ad intermediare tra di loro.

Strumentale a questo cambio di prospettiva è anche un intervento sostanziale e non procedimentale atto a superare la frammentazione normativa, che – lo ha detto il Consigliere Alessandro Pajno – « è un epifenomeno dell'incapacità di una decisione politica coerente che si assume nel tempo e della responsabilità di una scelta finale ». Lo stesso Pajno ha sottolineato che « la complicazione legislativa italiana, ma l'osservazione vale anche per la complicazione amministrativa, è dovuta non solo alla crisi economica, ma anche a una più profonda crisi dei meccanismi portanti del Paese, che si riflette nel progressivo aggrovigliarsi dei processi decisionali fino a punte parossistiche.

Il problema concerne, quindi, i processi decisionali reali, incapaci di decollare verso linee strategiche prevalenti rispetto a interessi particolari e sezionali e l'incapacità di definire prefisse gerarchie di finalità e di interessi alla cui mancanza suppliscono i meccanismi procedimentali ». Sarebbe quindi fondamentale stabilire una gerarchia degli interessi pubblici, che spesso confliggono tra di loro senza possibilità di soluzione, in modo di avere chiaro – anche per periodi di tempo determinati – gli interessi che devono prevalere rispetto agli altri. Ciò implica scelte forti e responsabili da parte della politica.

Infine, appare indispensabile una chiara assunzione di responsabilità, superando il più possibile il principio del silenzio assenso, che ha costituito un momento di svolta importante per i cittadini e le imprese, ma che non li mette al riparo da successivi interventi della pubblica amministrazione, lasciandoli indefinitamente nell'incertezza.

Per seguire questa direzione di marcia, occorre un cambio di mentalità che può essere facilitato da una costante attenzione e vigilanza sui flussi normativi, in sede

governativa e parlamentare. Da un lato la Presidenza del Consiglio (ed in particolare il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ed il Dipartimento per la funzione pubblica) e dall'altro la Commissione parlamentare per la semplificazione potrebbero giocare un ruolo fondamentale nel vigilare sulla scrittura delle norme e sull'introduzione di nuovi, ingiustificati oneri a carico di cittadini ed imprese.

7. Le linee di azione della Commissione.

Per incamminarsi sulla strada indicata, la Commissione potrebbe dare seguito all'indagine conoscitiva assumendo le seguenti iniziative:

1. una costante azione di indirizzo nei confronti del Governo, anche con la presentazione, da parte dei propri componenti, di mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno volti, in primo luogo:

a) a rendere operanti le disposizioni già vigenti in materia di qualità della legislazione, di redazione dell'analisi di impatto della legislazione, dell'analisi tecnico-normativa, nonché di verifica dell'impatto della regolamentazione;

b) ad incentivare le migliori pratiche in uso nelle amministrazioni, che pure ci sono e producono risultati importanti (in particolare, sono stati evidenziati i risultati raggiunti attraverso il metodo di misurazione degli oneri amministrativi);

c) ad un sistematico e costante lavoro di redazione di codici e testi unici, anche avvalendosi dell'opera del Consiglio di Stato e partendo dalla redazione di testi unici compilativi, come primo passo verso il riordino delle normative settoriali, anche nell'ottica della semplificazione amministrativa: una mozione in tal senso è stata già presentata dai componenti della Commissione, sia alla Camera (n. 1-00265), sia al Senato (n. 1-00183);

2. la presentazione di una iniziativa legislativa ordinaria che persegua i seguenti obiettivi:

a) il riconoscimento alla Commissione di un ruolo a tutto campo, che le

permetta di vigilare sulla attuazione delle norme vigenti, sollecitando il Governo all'attuazione delle migliori pratiche e pronunciandosi in sede consultiva su tutti i provvedimenti che incidano sugli oneri amministrativi a carico di cittadini ed imprese;

b) la disciplina di una fase di programmazione degli interventi legislativi da porre in essere e della loro progettazione: valorizzando le suggestioni già presenti nella legge di contabilità pubblica, si potrebbe allargare l'orizzonte del DEF e dell'attuazione del programma nazionale di riforma facendo riferimento non soltanto ai disegni di legge collegati ma a tutte le iniziative del Governo, che dovrebbe anche indicare il relativo cronoprogramma; un'adeguata progettazione legislativa dovrebbe essere garantita dal rispetto delle norme già richiamate sulla produzione normativa, su AIR e ATN, nonché dal pieno rispetto della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di decretazione d'urgenza. Il DEF stesso potrebbe essere l'ambito nel quale definire, di anno in anno, gli interessi pubblici strategici, che prevalgono sugli altri;

c) una drastica riduzione dei tempi per l'adozione dei regolamenti, individuando termini e procedure per superare il mancato concerto tra Ministri e Ministeri;

d) la modifica delle norme vigenti in materia di azione amministrativa, con specifico riguardo all'attività consultiva, alle valutazioni tecniche, al silenzio assenso ed alla SCIA;

3. la presentazione di proposte di modifica dei regolamenti parlamentari che, facendo sistema con l'iniziativa legislativa, stabiliscano le procedure per l'esercizio delle attività della Commissione;

4. la presentazione di una iniziativa legislativa costituzionale che preveda l'introduzione nel sistema delle fonti delle leggi organiche, così da rafforzare e ren-

dere vincolanti per il legislatore sia le leggi sulla produzione normativa sia le leggi sui diritti di cittadini ed imprese: dalla legge 400 del 1988, sulla potestà normativa del Governo, alla legge 212 del 2000, ovvero lo statuto del contribuente. Tra l'altro, il riconoscimento della legge n. 400/1988 come legge organica consentirebbe di dare maggiore forza alle disposizioni in essa presenti sui limiti di contenuto dei decreti-legge, limitandone l'uso da parte del Governo. Alla categoria delle leggi organiche dovrebbero essere anche ascritti codici e testi unici, al fine di porli al riparo da continue modifiche, magari operate con decreti-legge.

Sempre sul piano costituzionale, la Commissione prende atto che la bozza di

riforma del Titolo V disponibile sul sito del Governo affronta in maniera radicale la questione della potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni, eliminandola completamente e così venendo incontro agli auspici espressi dalla massima parte dei soggetti auditi nel corso dell'indagine conoscitiva. La riforma dovrebbe consentire di chiarire la distribuzione delle responsabilità tra Stato e Regioni e quindi di ridurre la conflittualità davanti alla Corte costituzionale.

A tale riforma, si dovrebbe accompagnare una più complessiva rivisitazione dell'assetto delle competenze tra i livelli territoriali, anche al fine di garantire uniformità delle procedure e della modulistica su tutto il territorio nazionale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)	255
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	255

AUDIZIONI

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 13.55.

Audizione del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Fabrizia LAPECORELLA *direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze,*

svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, la senatrice Maria Cecilia GUERRA (PD) e il deputato Daniele MARANTELLI (PD).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la professoressa Lapecorella farà pervenire risposta scritta ai quesiti posti.

Ringrazia quindi la professoressa e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	256
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014 (<i>Esame e rinvio</i>) .	256
ALLEGATO 1 (<i>Testo proposto dal relatore</i>)	260
ALLEGATO 2 (<i>Testo degli emendamenti presentati in Commissione</i>)	270

Giovedì 27 marzo 2014. – Presidenza del presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014.

(Esame e rinvio).

Roberto FICO, *presidente e relatore*, prima di procedere all'illustrazione dello schema di delibera, ne segnala l'urgenza, dal momento che la campagna elettorale per le elezioni europee ha avuto inizio lo

scorso 18 marzo e da questa data trovano quindi applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 28 del 2000, concernenti la disciplina della *par condicio* elettorale.

Passando alla descrizione dei punti principali dell'articolato, evidenzia, in particolare, la modifica apportata all'articolo 4, comma 2, e che riguarda uno dei criteri per l'individuazione dei soggetti che nelle diverse fasi del procedimento elettorale possono accedere alla comunicazione politica. Recependo infatti quanto previsto alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si è previsto che nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine per la presentazione delle candidature l'accesso sia garantito alle forze politiche che hanno eletto un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, nonché alle forze politiche cui dichiararsi di appartenere almeno un rappresentante italiano al Parlamento europeo e che nell'ultimo quinquennio abbiano partecipato con proprio simbolo a elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale.

Dopo aver quindi illustrato tutti gli articoli di cui si compone la delibera, dichiara aperta la discussione generale.

Il deputato Gennaro MIGLIORE (SEL), intervenendo sull'ordine dei lavori, si domanda come la Commissione potrebbe intervenire sulla disposizione dello schema di delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con cui si disciplina con cadenza bisettimanale il monitoraggio sul rispetto delle norme sulla *par condicio* da parte delle emittenti. È infatti dell'avviso che occorra introdurre un intervallo temporale più breve per lo svolgimento di tale attività, considerata l'importanza che in campagna elettorale riveste l'immediato ripristino dell'equilibrio degli spazi di comunicazione, specie per le formazioni politiche più piccole, rispetto alla eventuale irrogazione di sanzioni pecuniarie alle emittenti da parte dell'Autorità.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, fa presente che, qualora la Commissione adottasse in tempi rapidi la delibera in esame, si darebbe la possibilità all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di tenerne eventualmente conto nel provvedimento di sua competenza.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), nel sottolineare la necessità che la Commissione adotti quanto prima la delibera all'ordine del giorno, osserva come anche in passato sia accaduto che la Commissione abbia adottato le proprie disposizioni in materia di *par condicio* elettorale dopo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Venendo poi alla delibera in esame, nel ringraziare il relatore per il prezioso lavoro di sintesi svolto partendo dalle precedenti disposizioni adottate dalla Commissione, rispettivamente, nel 2009 per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e nel gennaio 2013 per le elezioni politiche, evidenzia come vi sia la necessità di approfondire alcuni profili del documento predisposto dal relatore, giacché la combinazione di norme provenienti da differenti delibere può generare effetti

diversi da quelli prodotti nel documento originario da cui provengono. Si rende quindi, a suo giudizio, necessaria, pur nell'esigenza di adottare in tempi brevi la delibera, un'attività di approfondimento cui può contribuire la discussione generale e il successivo esame delle proposte emendative presentate.

Ringrazia le colleghe Puppato e De Micheli per i loro emendamenti che affrontano la questione della parità di genere, argomento di grande attualità e di cui occorre tenere conto anche nello svolgimento della campagna elettorale. Si tratta solo di valutare, e in ciò si rimette al giudizio del relatore, se intervenire sulle diverse disposizioni della delibera in esame o se non sia piuttosto preferibile introdurre una norma *ad hoc*.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI) nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, con riferimento alla questione della parità di genere posta dal collega Peluffo, fa presente che la delibera contiene disposizioni volte ad impegnare la RAI, che tuttavia nelle trasmissioni elettorali non sceglie i soggetti da invitare che sono invece indicati dalle singole forze politiche.

Il senatore Maurizio ROSSI (PI) nel precisare che come già comunicato dal Presidente nella riunione dello scorso 19 marzo, si è già in regime di *par condicio* elettorale, invita la RAI ad applicare le relative disposizioni, al fine anche di evitare che possano verificarsi episodi come quello accaduto in una trasmissione della RAI andata in onda due sere fa in cui il conduttore ha chiesto all'ospite per chi avesse votato nelle passate elezioni e per chi avrebbe votato alle prossime consultazioni europee. È del parere che la delibera in esame debba attenersi rigorosamente alle disposizioni della legge sulla *par condicio* che non potrebbero essere né interpretate né derogate.

Quanto alla delibera in esame, ritiene che vi sia la necessità, come emerge anche dalle proposte emendative presentate, di fare diversi approfondimenti. Circa la questione della parità di genere, pur essendo

in linea di principio d'accordo sulla necessità che debba essere rispettata anche nell'ambito della comunicazione elettorale, condivide le preoccupazioni del collega Marazziti temendo che all'atto pratico, possano porsi rilevanti problemi.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) rende noto di avere appena ricevuto notizia dell'archiviazione di un esposto presentato dal Movimento 5 Stelle all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativamente alla disparità di trattamento nelle trasmissioni della RAI nei mesi di ottobre e novembre 2013. Lamenta altresì la totale insoddisfazione per le risposte fornite dalla RAI in argomento. Considera pertanto assolutamente urgente l'approvazione della presente delibera sulla *par condicio* e sulla conseguente necessità da parte della RAI di rispettare rigorosamente le relative prescrizioni, adeguandosi agli standard europei.

Il deputato Gennaro MIGLIORE (SEL) ritiene che gli emendamenti presentati in materia di parità di genere siano particolarmente utili e innovativi. Condivide le osservazioni del senatore Airola circa il fatto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non garantisca l'effettiva parità di trattamento tra le diverse forze politiche. Considera del tutto inefficace la comminazione di sanzioni pecuniarie per la violazione della *par condicio* e prioritaria la certezza nell'applicazione delle norme. È altresì consapevole che i *talk show* abbiano formule non sempre compatibili con le scelte di determinate forze politiche, in quanto non sono previste interviste singole. Ritiene evidenti le violazioni perpetrate ai danni del Movimento 5 Stelle nei telegiornali, ma ritiene altresì che determinate scelte possano avere incidenza sul risultato finale della normativa sulla *par condicio*.

Il deputato Michele ANZALDI (PD) rende noto che in un articolo apparso sul quotidiano « Il Giornale » del 25 marzo sono riportati i dati del « Centro di ascolto della informazione radio-televisiva » che

avrebbe registrato percentuali di presenza in video del Movimento 5 Stelle più elevate rispetto al primo partito del Paese e al Governo.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI), lamenta un linguaggio sconveniente usato dal senatore Airola.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, precisa che le fonti ufficiali sono costituite dai dati trimestrali inviati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall'Osservatorio di Pavia, i quali non sembrano corrispondere a quelli evidenziati dal quotidiano in questione. Preannuncia la presentazione di un *dossier* da lui redatto sulle presenze delle diverse forze politiche nei principali telegiornali sulla base dei dati raccolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) sostiene che i dati cui accennava l'onorevole Anzaldi siano falsi e invita a riferirsi a quelli ufficiali.

Il senatore Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII) stigmatizza la duplicità delle fonti circa il monitoraggio dei dati di ascolto tra l'Osservatorio di Pavia e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che andrebbe eliminata anche in ragione degli evidenti risparmi che ne deriverebbero. Dissente dal senatore Rossi, in quanto la delibera in esame, a suo giudizio, avrebbe la possibilità di interpretare la legge in senso evolutivo.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), nel ringraziare l'onorevole Anzaldi per il fatto di avere riportato dati quantitativi e non opinioni, ritiene che occorra soffermarsi sul fatto che determinati programmi come i *talk show* prevedono una platea di ospiti appartenenti alle diverse forze politiche e che se una determinata forza decide di non parteciparvi ciò potrebbe determinare criticità nell'applicazione delle disposizioni attuative della disciplina della *par condicio*.

Invita pertanto a riflettere su quanto affermato dall'onorevole Migliore circa il rischio di complicare la realizzazione di certi programmi e si chiede se occorra intervenire sulla delibera o agire in via interpretativa.

La senatrice Laura PUPPATO (PD), ritiene che nella presente delibera gli emendamenti concernenti la parità di genere possano considerarsi come un forte invito rivolto ai diversi gruppi politici di farsi rappresentare in tal senso nelle varie apparizioni televisive.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL) conviene con il presidente Migliore circa le difficoltà che potrebbero incontrare i *talk show* nella quantificazione temporale delle presenze e, in particolare, in relazione a chi vi partecipi direttamente, cui verrebbe assegnata una quota di tempo predeter-

minata, e a chi invece partecipi dall'esterno, che avrebbe tempi necessariamente ridotti. Pur consapevole della difficoltà di chiedere, da una parte, a una tv pubblica o privata di modificare le caratteristiche del *format* e, dall'altra, alle forze politiche di scegliere un diverso percorso per andare in televisione, ritiene opportuno trovare un compromesso che concili le caratteristiche di un programma, le esigenze delle forze politiche e la quantificazione delle presenze.

Il deputato Gennaro MIGLIORE (SEL), si dichiara d'accordo sulla necessità di conteggiare in modo differenziato i tempi del Movimento 5 Stelle.

Roberto FICO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Documento n. 3 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014.**TESTO PROPOSTO DAL RELATORE**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

premessò

che con decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2014, sono stati indetti per il giorno 25 maggio 2014 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

visto

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modifiche;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo unico dei servizi media audiovisivi e ra-

diofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

e) quanto alla disciplina dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modifiche;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferi-

scono alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, previste per il giorno 25 maggio 2014.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte del giorno di votazione relativo alla consultazione elettorale di cui al comma 1.

ART. 2.

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la programmazione radiotelevisiva della Rai avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto di cui agli articoli 3 e 4 della presente delibera. Essa si realizza mediante le Tribune disposte dalla Commissione, con i messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui rispettivamente agli articoli 7, 8 e 4 della presente delibera. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 8 del presente provvedimento;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 5 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro pro-

gramma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. È indispensabile garantire, laddove il *format* della trasmissione preveda l'intervento di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere temi di attualità politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.

ART. 3.

(Disciplina relativa agli esponenti politici e ai titolari di cariche politico-istituzionali).

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, i candidati alle elezioni e gli esponenti dei partiti politici, e comunque le persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo

che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, possono partecipare alle trasmissioni della concessoria pubblica esclusivamente nei programmi e con le modalità previste per i rappresentanti delle liste e delle coalizioni.

ART. 4.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla Rai).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la Rai programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini della presente delibera, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. In ogni caso, in tali trasmissioni è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche e un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, nonché le forze politiche cui dichiararsi di appartenere almeno un rappresentante italiano al Parlamento europeo e che nell'ultimo quinquennio abbiano partecipato con proprio simbolo a elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che rappresentino in seno al Gruppo Misto della Camera o del Senato, una componente di almeno tre parlamentari;

d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

e) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e di cui all'articolo 7, i tempi sono ripartiti per il 50% in modo paritario ai soggetti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* e per il 50% tra i soggetti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, in proporzione alla loro forza parlamentare.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento in proporzione alla loro forza parlamentare tra i soggetti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*.

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti.

8. Le trasmissioni di cui al comma 1, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione e il calendario delle partecipazioni sono pubblicati sul sito www.raiparlamento.rai.it.

9. Al fine di mantenere i rapporti con la Rai che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante.

10. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettera *c)* della presente delibera.

ART. 5.

(Informazione).

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e

ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 4 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'Istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2.

Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione

del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito www.raiparlamento.rai.it i dati del monitoraggio del pluralismo relativi ad ogni testata e gli indici di ascolto.

6. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di espo-

nenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

9. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito www.raiparlamento.rai.it i dati del monitoraggio del pluralismo relativi ad ogni testata informando altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, i temi trattati, i soggetti politici invitati, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto.

10. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

ART. 6.

(Illustrazione delle modalità di voto e di presentazione delle liste).

1. A far luogo almeno dal decimo giorno precedente il termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data, la Rai predispone e trasmette, anche nei suoi siti *web*, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette

schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedono.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili.

ART. 7.

(Tribune elettorali).

1. Per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo la Rai organizza e trasmette sulle reti nazionali, in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, Tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti nazionali di lista e raccoman-

dando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune elettorali nazionali, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 4, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3.

3. Alle Tribune di cui al comma 1, trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 4, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 6.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

5. Le Tribune di cui al comma 1, di norma, sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della Rai.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima tra-

missione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 14 e 15.

ART. 8.

(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette a diffusione nazionale messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 14 del presente provvedimento, garantendo la collocazione dei soggetti aventi diritto nelle stesse fasce di orario e sulla medesima rete.

4. I soggetti politici di cui all'articolo 4, comma 4, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della Rai entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sua sede di Roma.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a*), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dai soggetti aventi diritto.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato su www.rai-parlamento.rai.it.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 9.

(Interviste dei rappresentanti nazionali di lista).

1. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti ge-

neraliste della Rai a contenuto specificamente informativo.

2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista Rai, viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di dieci minuti ed è trasmessa tra le ore 22.30 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la Rai trasmette un'intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 4, comma 4, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo.

5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista Rai, prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

6. Ciascuna intervista, diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni, ha una durata di cinque minuti.

In relazione al numero di soggetti tra cui suddividere gli spazi, la Rai può proporre criteri di ponderazione. Le interviste sono trasmesse tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

7. L'ordine di trasmissione delle interviste è determinato in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rap-

presentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

8. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, e quelle di cui all'articolo 7, commi da 7 a 11.

ART. 10.

(Conferenze stampa dei rappresentanti nazionali di lista).

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista dei soggetti politici di cui all'articolo 4, comma 4.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata non inferiore a quaranta minuti ed è trasmessa a partire dalle ore 21, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 9, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della Rai, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande ciascuna della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, e di cui all'articolo 7, commi da 7 a 11.

ART. 11.

(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a partire dal termine per la presentazione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia previste per il 25 maggio.

ART. 12

(Trasmissioni televideo per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

ART. 13.

(Trasmissioni per i non vedenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

ART. 14.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei

sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la Rai comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per via telematica, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito www.raiparlamento.rai.it.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ART. 15.

(Responsabilità del Consiglio di amministrazione e del direttore generale).

1. Il Consiglio di amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle in-

dicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la Direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati.

3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ART. 16.

(Entrata in vigore).

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014.

TESTO DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI IN COMMISSIONE

ART. 1.

All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente comma:

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia previste per il giorno 25 maggio 2014.

1. 1. Peluffo.

ART. 2.

All'articolo 2, comma 1, lettera d), dopo le parole: ricoperto nelle istituzioni, sopprimere le seguenti: nell'ultimo anno.

2. 1. Relatore.

All'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera d).

2. 2. Peluffo.

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

d-bis) al fine di contrastare la sotto-rappresentazione delle donne in politica e di garantire l'accesso paritario all'informazione diretta al grande pubblico da parte delle candidate e dei candidati, permettendo alle telespettatrici e ai telespettatori di usufruire del diritto a un'informazione plurale e ampiamente rappresentativa,

nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma è sempre garantita la presenza paritaria di entrambi i sessi.

2. 3. De Micheli.

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

e) le eventuali trasmissioni paneuropee plurilingue realizzate in collaborazione con altri servizi pubblici europei, con l'EBU-UER e/o con il Parlamento Europeo, per l'illustrazione dei programmi europei e con la partecipazione di capolista europei.

2. 4. Scavone.

ART. 3.

Sopprimere l'articolo 3.

3. 1. Peluffo.

Sopprimere l'articolo 3.

3. 2. Brunetta, Lainati.

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: ricoperto nelle istituzioni, sopprimere le seguenti: nell'ultimo anno.

3. 3. Relatore.

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: *rappresentanti delle liste sopprimere le seguenti: e delle coalizioni.*

3. 4. Migliore.

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

2. Nel periodo a partire dalla convocazione dei comizi elettorali per tutto il periodo elettorale, i politici che ricoprono anche ruoli di partito possono usufruire di spazi sia nei programmi d'informazione che in quelli di comunicazione politica ma il tempo utilizzato viene dedotto dal computo di quanto spettante al partito di riferimento.

3. 5. Rossi.

ART. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla Rai).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la Rai programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Le trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e quella del termine di presentazione delle candidature, garantiscono spazi:

a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Uf-

ficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento Europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;

d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento in proporzione alla loro forza parlamentare tra i soggetti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 3 il tempo disponibile e ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

e coerentemente modificare i riferimenti contenuti nell'articolo 7, commi 2 e 3, nell'articolo 8, commi 4 e 5, nell'articolo 9, commi 1, 4 e 8 e nell'articolo 10, commi 1 e 4.

4. 1. Peluffo.

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: di genere tra le presenze aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. 2. Puppato.

All'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole: proprio simbolo almeno, sostituire le parole un rappresentante con le seguenti due rappresentanti e dopo le parole di appartenere almeno sostituire le parole un rappresentante con le seguenti due rappresentanti.

4. 3. Brunetta, Lainati.

All'articolo 4, sopprimere il comma 3.

4. 4. Fornaro.

All'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente comma:

3. Nel periodo che intercorre tra la convocazione dei comizi elettorali e la presentazione delle liste in tutti i programmi sia di informazione che di comunicazione politica, gli spazi devono essere ripartiti per il 90 per cento ai partiti presenti nel Parlamento italiano in modo proporzionale, per il 10 per cento ai partiti presenti solo nel Parlamento europeo. Dal momento della presentazione delle liste gli spazi, in tutte le trasmissioni, saranno ripartiti per il 70 per cento ai partiti presenti in Parlamento in proporzione al peso parlamentare espresso e per il 30 per cento saranno divisi in modo paritetico tra tutti i soggetti ammessi alla competizione elettorale.

4. 5. Rossi.

All'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente comma:

3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e di cui all'articolo 7, i tempi sono ripartiti in modo paritario tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed e).

4. 6. Migliore.

All'articolo 4, sopprimere il comma 5.

4. 7. Rossi.

All'articolo 4, comma 5, sostituire le parole: 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento con le seguenti: 50 per cento in modo paritario e per il 50 per cento.

4. 8. Brunetta, Lainati.

ART. 5.

All'articolo 5, sostituire il comma 2 con il seguente comma:

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e di parità di trattamento fra le diverse forze politiche. Nei notiziari i predetti criteri sono declinati sia con riferimento ai tempi di parola che con riferimento ai tempi di notizia, garantendo che l'equilibrio sia proporzionalmente assicurato anche in riferimento alle edizioni collocate nelle fasce orarie di maggior ascolto.

5. 1. Peluffo.

All'articolo 5, comma 2, sostituire dalle parole: Nel periodo di vigenza alle parole: legge n. 28 del 2000 con le seguenti: Nel periodo di vigenza della presente delibera, i telegiornali e gli approfondimenti politici diffusi dalla Rai, anche a livello di sedi regionali, nonché tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000.

5. 2. Rossi.

All'articolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, dopo le parole: ricoperto nelle istituzioni, sopprimere le seguenti: nell'ultimo anno.

5. 3. Relatore.

All'articolo 5, comma 3, dopo le parole: vantaggio per determinate forze politiche aggiungere le seguenti: e per l'equilibrata rappresentanza di genere.

5. 4. Puppato.

All'articolo 5, sopprimere il comma 5.

5. 5. Fornaro.

All'articolo 5, comma 6, dopo le parole: sono tenuti a garantire sostituire le parole: più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici con le parole parità di accesso ai soggetti politici aventi diritto.

5. 6. Migliore.

All'articolo 5, comma 6, dopo le parole: la più ampia ed equilibrata presenza aggiungere le seguenti: anche di genere.

5. 7. Puppato.

All'articolo 5, comma 8, dopo le parole: dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, aggiungere le seguenti: anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare.

5. 8. Puppato.

All'articolo 5, comma 8, dopo le parole: norme vigenti aggiungere le seguenti: , anche per quanto riguarda l'equilibrata rappresentanza di genere.

5. 9. Puppato.

All'articolo 5, comma 9, dopo le parole: i soggetti politici invitati, aggiungere le seguenti: la suddivisione per genere delle presenze.

5. 10. Puppato.

All'articolo 5, comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: La Commissione parlamentare garantisce la corretta applicazione di tali adempimenti.

5. 11. Puppato.

ART. 6.

All'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente comma:

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette, in particolare attraverso le sedi regionali, una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche nei propri siti *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

6. 1. Relatore.

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: decimo giorno precedente il termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data, con le seguenti: quinto giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino al termine di presentazione delle candidature.

6. 2. Migliore.

All'articolo 6, comma 2, dopo le parole: espressione del voto aggiungere in fine le seguenti: , nel rispetto dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 28 del 2000.

6. 3. Puppato.

All'articolo 6, comma 4, dopo le parole: sono trasmessi sostituire le parole: anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune con le seguenti: immediatamente prima o dopo i principali telegiornali, notiziari radiofonici e le Tribune.

6. 4. Migliore.

All'articolo 6, sopprimere il comma 5.

6. 5. Fornaro.

All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: locali disponibili aggiungere le seguenti: oltre a essere caricate on line sui primi dieci siti di video sharing gratuiti.

6. 6. Peluffo.

ART. 7.

All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: sulle reti nazionali, in orari di sostituire le parole: buon ascolto con le seguenti: ottimo ascolto.

7. 1. Airola.

All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: sulle reti nazionali, sostituire le parole: in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali con le parole: nelle fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici.

7. 2. Migliore.

All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: tra le presenze aggiungere in fine le seguenti: , garantendo anche, nell'intero periodo, un'equilibrata rappresentanza di genere all'interno dei soggetti citati.

7. 3. Puppato.

All'articolo 7, comma 3, dopo le parole: dall'articolo 4, comma 6 aggiungere in fine le seguenti: , garantendo anche, nell'intero periodo, un'equilibrata rappresentanza di genere all'interno dei soggetti citati.

7. 4. Puppato.

All'articolo 7, comma 6, dopo le parole: la Rai può proporre aggiungere le parole: , nel principio della parità di accesso.

7. 5. Migliore.

All'articolo 7, sostituire il comma 9 con il seguente comma: 9. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione. Il tempo spettante al soggetto rinunciatario viene ripartito tra gli altri soggetti secondo le modalità di cui all'articolo 4 della presente delibera. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

7. 6. Liuzzi.

All'articolo 7, comma 9, dopo la parola: rinuncia aggiungere le seguenti parole: o assenza.

7. 7. Peluffo.

All'articolo 7, comma 11, dopo le parole: che ne venga fatta richiesta. inserire il seguente periodo: A sua volta la Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione di tali modalità, anche ai fini di un'equilibrata rappresentanza di genere.

7. 8. Puppato.

ART. 8.

All'articolo 8, comma 3, sopprimere le parole da: , garantendo la collocazione fino a: sulla medesima rete.

8. 1. Peluffo.

All'articolo 8, comma 3, dopo le parole: necessità di coprire, aggiungere le seguenti: in orari di buon ascolto.

8. 2. Peluffo.

All'articolo 8, dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: 9. In caso di eventi eccezionali di importanza mondiale, che richiamano l'attenzione dei media a livello internazionale, i direttori delle testate possono decidere di mandare in onda edizioni

straordinarie dei telegiornali per garantire la massima informazione possibile. Nell'ambito di tali edizioni, in deroga alla ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, e considerata l'importanza degli eventi, i direttori possono, altresì, invitare esponenti di governo per garantire la rapida e completa diffusione della notizia. In tali casi gli esponenti di governo limitano i propri interventi ai soli eventi di cui sopra, evitando la trattazione di argomenti che possano interferire, in modo diretto o indiretto, con la campagna elettorale. In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le necessarie sanzioni nei confronti della testata giornalistica responsabile.

8. 3. Minzolini.

ART. 9.

All'articolo 9, comma 2, dopo le parole: a una durata di, sostituire la parola: dieci con la parola: cinque.

9. 1. Fornaro.

All'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: tra le ore 22.30 e le ore 23.30 con le seguenti: nelle fasce di maggior ascolto.

9. 2. Migliore.

All'articolo 9, comma 6, sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci e le parole: tra le ore 22 e le ore 23.30 con le seguenti: nelle fasce orarie di maggior ascolto.

9. 3. Migliore.

All'articolo 9, sopprimere il comma 7.

9. 4. Migliore.

ART. 10.

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: due settimane precedenti il voto, aggiungere le seguenti: secondo un ordine stabilito mediante sorteggio.

10. 1. Migliore.

ART. 11.

All'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: 2. La Rai parteciperà alle iniziative europee, promosse appositamente per le elezioni europee 2014, dall'EBU, dal Parlamento europeo o da altri servizi pubblici, per la realizzazione e trasmissione di dibattiti europei in varie lingue e con i capolista europei, svolte secondo le regole deontologiche europee che verranno stabilite dai servizi pubblici partecipanti di comune intesa e d'intesa col Parlamento europeo. Tali regole potranno – data la diversa dimensione europea – differire parzialmente da quelle adottate per le trasmissioni nazionali.

11. 1. Scavone.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Spazi di comunicazione internet nei domini Rai).

1. La Rai trasmette in diretta e pubblica tutti i contenuti di informazione e comunicazione politica negli spazi di comunicazione internet dei domini Rai e nei

social network sotto la responsabilità delle testate di competenza.

La Rai consente il commento del pubblico negli spazi di informazione e comunicazione politica pubblicati in internet nei domini Rai.

La Rai attiva il monitoraggio *web reputation* delle testate di competenza, per tutto il periodo elettorale, rilevando almeno il 90% del traffico generato in internet dalle fonti residenti in Italia e lo rende disponibile sul proprio sito.

La Rai può avvalersi per le attività di *web reputation* di associazioni professionali, o di esperti di *web reputation*.

13. 1. Minzolini.

ART. 15.

All'articolo 15, comma 2, prima delle parole: qualora dal monitoraggio inserire il seguente periodo: La Rai è tenuta a fornire settimanalmente alla Commissione il monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi.

15. 1. Migliore.

All'articolo 15, comma 2, dopo le parole: riequilibrio a favore, sopprimere le seguenti: delle coalizioni o.

15. 2. Migliore.

ART. 16.

All'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le seguenti: steso della sua approvazione.

16. 1. Migliore.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	277
Comitato sul semestre di Presidenza italiana della UE e lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale	277

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 27 marzo 2014.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.20 alle 15.05.

Comitato sul semestre di Presidenza italiana della UE e lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale.

Il Comitato sul semestre di presidenza italiana della UE e lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale si è riunito dalle 16.05 alle 16.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	278
Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione di rappresentanti delle OO.SS.: CGIL, CISL e UIL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	278

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 27 marzo 2014. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.20 alle 15.05.

Giovedì 27 marzo 2014. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione di rappresentanti delle OO.SS.: CGIL, CISL e UIL.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno. Informa che sono presenti le delegazioni di CGIL, composta da Rita Cavaterra, *area welfare – politiche previdenziali*, e Salvatore Casabona, *previdenza complementare*, CISL, composta da Maurizio Petriccioli, *segretario confederale* e Angelo Marinelli, *dipartimento politiche fiscali* e UIL, composta da Domenico Proietti, *segretario confederale*, Carlo Lanciano, *dipartimento pensionati* e Marco Abatecola, *funzionario*, che consegnano agli atti della Commissione documentazione relativa ai temi oggetto dell'indagine.

Intervengono Maurizio PETRICCIOLI, *segretario confederale CISL*, Domenico PROIETTI, *segretario confederale UIL*, Rita CAVATERRA, *politiche previdenziali CGIL* e Salvatore CASABONA, *previdenza complementare CGIL*.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, a più riprese, e Titti DI SALVO (SEL).

Interviene in replica Domenico PROIETTI, *segretario confederale UIL*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare i rappresentanti sindacali

per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 16.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

AVVERTENZA	280
------------------	-----

Giovedì 27 marzo 2014.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

*Indagine conoscitiva
sulla prostituzione minorile.*

*Audizione del Presidente dell'Autorità per la
protezione dei dati personali, Antonello Soro.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario 281

*Giovedì 27 marzo 2014. – Presidenza del
presidente provvisorio Mario CATANIA.*

La seduta comincia alle 14.10.

**Elezione del presidente, del vicepresidente
e del segretario.**

Mario CATANIA, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'ufficio di presidenza composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di segretari provvisori i deputati

Francesco Cariello e Filippo Gallinella, indice la votazione per l'elezione del presidente.

(Segue la votazione).

Mario CATANIA, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che il Presidente della Camera, al quale spetta la decisione in merito, provvederà a fissare la data della prossima convocazione.

La seduta termina alle 14.15.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

GIUNTA PLENARIA:

Verifica dei poteri nella IX Circoscrizione (Friuli-Venezia Giulia) 3

Verifica dei poteri nella XI Circoscrizione (Emilia-Romagna) 4

COMMISSIONI RIUNITE (I e XIV Camera e 1^a e 11^a Senato)

INCONTRI CON DELEGAZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Incontro con una delegazione della Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (FEMM) del Parlamento europeo 5

COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 10^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi, sulle linee programmatiche del suo dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 6

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche C. 2162 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 7

ALLEGATO (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati*) 18

COMMISSIONI RIUNITE (V e XI)

RISOLUZIONI:

7-00313 Saltamartini ed altri: Iniziative urgenti in materia di requisiti per il pensionamento del personale della scuola (*Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00042*). 135

ALLEGATO (*Risoluzione approvata*) 143

COMMISSIONI RIUNITE (V e XII)

AVVERTENZA 144

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 145

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	154
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	156
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155

IV Difesa**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.	
Audizione del sindaco del comune di Decimomannu (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	160

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161
---	-----

VII Cultura, scienza e istruzione**INTERROGAZIONI:**

5-00609 Coccia: Sulle iniziative per consentire la piena fruibilità e accessibilità ai disabili della Reggia di Caserta e dei suoi giardini	162
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	165
5-00789 Luigi Gallo: Chiarimenti in merito ad una controversia in materia editoriale ...	163
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	167
5-02026 Ascani: Sulle azioni che si intendono adottare al fine di sostenere il programma denominato « Europa Creativa »	163
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	169
5-02074 Costantino: Sui finanziamenti a favore del teatro « Vincenzo Bellini » di Catania .	163
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	171
5-02246 Amoddio: Sulla ricostituzione del consiglio di amministrazione della Fondazione INDA	164
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	172

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca	164
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (C. 1504 Giancarlo Giordano), audizione di esperti del settore	164
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici. C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero	164
--	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	174
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00285 Mariani: Iniziative urgenti, di tipo amministrativo e normativo, per assicurare la piena operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (<i>Discussione e rinvio</i>)	182
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-01407 Narduolo: Sulla realizzazione della autostrada A31 Valdastico Sud	183
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	186
5-02001 Bordo: Sull'impatto paesaggistico della costruzione di una passerella sull'isolotto di Sant'Eufemia	183
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	187
5-01973 Gribaudo: Sul collegamento internazionale del Colle della Maddalena	183
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	189
5-02165 Fossati: Sull'esonazione del pedaggio autostradale ai veicoli di soccorso delle associazioni di volontariato	183
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	191

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02349 Matarrese: Iniziative normative urgenti a tutela delle imprese che operano nel settore specialistico del restauro e degli scavi archeologici	184
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	193
5-02350 Pastorelli: Intendimenti circa il rispetto del Protocollo trasporti attuativo della Convenzione per la protezione delle Alpi, con particolare riferimento alla realizzazione dell'autostrada d'Alemagna	184
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	195
5-02351 Busto: Iniziative urgenti per la verifica del corretto svolgimento delle attività di trattamento delle terre e rocce da scavo, e per l'accertamento delle eventuali responsabilità, nei cantieri per il potenziamento di alcuni tratti della strada statale n. 76	184
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	197
5-02464 Grimoldi: Iniziative urgenti a tutela dei diritti dei soci della Cooperativa edilizia CO.MI di Verona	184
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	199
<i>ERRATA CORRIGE</i>	185

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**INTERROGAZIONI:**

5-01740 Magorno: Gravi disservizi sulla linea ferroviaria Paola-Cosenza	200
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	202
5-01843 Schullian: Diritto di accesso dei soggetti interessati agli atti amministrativi relativi al progetto della galleria di base del Brennero	201
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	206
5-02187 Caparini: Modalità di revisione dei veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate attraverso ponti sollevatori	201
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	208

COMITATO RISTRETTO:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo	201
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-02474 Lacquaniti: Tutela occupazionale del personale di RetItalia internazionale	209
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	212

5-02475 Da Villa: Criticità negli approvvigionamenti energetici	210
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	214
5-02476 Benamati: Tutela del patrimonio tecnologico e industriale dell'azienda FAAC	211
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	217

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

7-00252 Bechis: Sulla gestione dei fondi strutturali europei per il riequilibrio e la redistribuzione delle risorse dedicate alle politiche attive del lavoro (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	219
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista. C. 435 Mongiello, C. 1708 Di Gioia, C. 1779 Gribaudo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	220
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica. C. 225 Fedriga e C. 929 Gnechi	221
---	-----

SEDE REFERENTE:

DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. C. 2208 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	221
---	-----

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia.	
Audizione del sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	225

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero e C. 1769 Miotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	226
---	-----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, sulle linee programmatiche del suo Dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	231
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa: esame del documento conclusivo (<i>Esame e rinvio</i>)	232
ALLEGATO (Proposta di documento conclusivo)	235

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	255
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	255
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	256
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014 (<i>Esame e rinvio</i>) .	256
<i>ALLEGATO 1 (Testo proposto dal relatore)</i>	260
<i>ALLEGATO 2 (Testo degli emendamenti presentati in Commissione)</i>	270

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	277
Comitato sul semestre di Presidenza italiana della UE e lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale	277

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	278
Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione di rappresentanti delle OO.SS.: CGIL, CISL e UIL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	278

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

AVVERTENZA	280
------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

Elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario	281
--	-----